



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 119-1004-1034-1931-2012-B

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

19/03/2018 - 14:57

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 336 (pom.) del 27/09/2017	277
1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 353 (ant.) del 07/12/2017	281
1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 354 (ant.) del 13/12/2017	285
1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 356 (ant.) del 21/12/2017	291
1.4. Trattazione in consultiva	293
1.4.1. Sedute	294
1.4.2. Resoconti sommari	296
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	297
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/07/2017	298
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	302
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 765 (pom.) del 04/07/2017	303
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 849 (ant.) del 06/12/2017	309
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	314
1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 375 (pom.) dell'11/07/2017	315
1.4.2.3.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 376 (pom.) del 12/07/2017	320
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	328
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 348 (ant.) del 13/07/2017	329
1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 349 (pom.) del 18/07/2017	332
1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 355 (pom.) del 01/08/2017	363
1.4.2.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	369
1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 332 (pom.) del 12/07/2017	370
1.4.2.5.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 333 (pom.) del 18/07/2017	376

1. DDL S. 119-1004-1034-1931-2012-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 119-1004-1034-1931-2012-B

XVII Legislatura

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

Iter

21 dicembre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[S.119](#) T. U. con [S.1004](#), [S.1034](#), [S.1931](#), [S.2012](#)
approvato in testo unificato

[C.4144](#) assorbe [C.1987](#), [C.2023](#), [C.2058](#), [C.3480](#)
approvato con modificazioni

S.119-1004-1034-1931-2012-B **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Antonio D'Alì](#) ([PdL](#))

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

S.1004 - [Loredana De Petris](#) ([Misto](#))

S.1034 - [Massimo Caleo](#) ([PD](#))

S.1931 - [Franco Panizza](#) ([Aut.\(SVP,UV,PATT,UPT\)-PSI](#)) e altri

S.2012 - [Ivana Simeoni](#) ([M5S](#)) e altri

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **23 giugno 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 845 del 27 giugno 2017.

Classificazione TESEO

ZONE E AREE PROTETTE

Articoli

PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI (Art.1), PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI (Art.1), PARCHI E RISERVE MARINE (Artt.1, 16-18, 23), CONFINI (Art.1), TUTELA DELLA FAUNA (Artt.1, 13, 17, 20, 32), TUTELA DELLA FLORA (Artt.1, 32), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.1), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (Art.1), ISOLE MINORI (Art.3), TASSE DI IMBARCO E SBARCO (Artt.3, 12), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Artt.3, 12, 36), BASI MILITARI (Artt.6, 9), ENTI DI GESTIONE (Artt.7, 17, 30), ORGANI DIRETTIVI DI

ENTI E AMMINISTRAZIONI (Artt.7, 21, 37), STATUTI (Art.7), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Artt.7, 18), CACCIA SPORTIVA (Artt.9, 12, 13, 20), REGOLAMENTI (Artt.9, 15), PROGRAMMI E PIANI (Artt.2, 9, 18), PESCA (Artt.9, 17), IMPRESE AGRICOLE (Art.9), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 9, 18, 21, 29), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 9, 12, 18, 23, 32, 34), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.2, 9, 12, 18, 19, 23, 24, 32, 34), AUTORIZZAZIONI (Art.10), CONCESSIONI (Art.10), CANONE DI CONCESSIONE (Art.12), IMPIANTI IDROELETTRICI E TERMOELETTRICI (Art.12), IDROCARBURI (Artt.9, 12), INDUSTRIA MINERARIA ED ESTRATTIVA (Artt.9, 12), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Art.12), CONDOTTE (Art.12), GASDOTTI E OLEODOTTI (Art.12), IMPIANTI E RETI PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI (Art.12), PORTI TURISTICI (Art.12), IMMOBILI DEMANIALI (Art.12), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.12), SPONSORIZZAZIONI (Art.12), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.12), PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (Art.13), DEMANIO MARITTIMO (Artt.16-18), PESCA SUBACQUEA (Art.17), NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO (Art.18), VIGILANZA (Art.19), DIRETTORI (Art.22), PENE DETENTIVE (Art.23), PENE PECUNIARIE (Art.23), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.23), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.24, 32), REGIONE CAMPANIA (Art.25), REGIONE MOLISE (Art.25), PARCO DELLO STELVIO (Art.27), OTRANTO (Art.28), REGIONE SARDEGNA (Art.28), PARCO DEL GRAN PARADISO (Art.30), PARCO DEL DELTA DEL PO (Art.35), GUIDE TURISTICHE (Artt.9, 29), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.31), PAGAMENTO (Art.36), ASSOCIAZIONI (Art.34), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.35, 36), SEDE (Art.30), PORTOFINO (Art.25), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.4), BILANCIO REGIONALE (Art.4), INVESTIMENTI PUBBLICI (Art.4), PIANI DI SVILUPPO (Art.4), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.5), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Art.8), INSETTICIDI E PESTICIDI (Art.9), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.9), CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE (Art.10), BOTTIGLIE E RECIPIENTI (Art.12), ACQUE MINERALI (Art.12), LIMITI DI SPESA (Art.14), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Art.14), SUINI (Art.15), DIVIETI (Art.15), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.15), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.23), APPENNINI (Art.26), TORINO (Art.30), AOSTA (Art.30), PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.30), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.33), INFORMAZIONE (Art.33), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.37), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.37)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Massimo Caleo \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 4 luglio 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 29 giugno 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 849 del 29 giugno 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 119-1004-1034-1931-2012-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 119-1004-1034-1931-2012-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 10 novembre 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. *Stampati nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012*)

d'iniziativa dei senatori **D'ALÌ** (119); **DE PETRIS** (1004); **CALEO** (1034); **PANIZZA**, **ZELLER**, **ZIN**, **Fausto Guilherme LONGO**, **CONTE**, **DALLA ZUANNA**, **MASTRANGELI** e **SCILIPOTI ISGRÒ** (1931); **SIMEONI**, **GAMBARO**, **CAMPANELLA**, **BENCINI**, **BIGNAMI**, **ORELLANA**, **CASALETTO** e **MASTRANGELI** (2012)

(V. *Stampato Camera n. 4144*)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 giugno 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 giugno 2017

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico:*

a) *identico:*
«1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

3. *Identico.*

4. Le aree **marine protette** sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree **marine protette** si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato **d'intesa con** la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

5-bis. Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore.

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;

5-bis. Le aree **marine protette** contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1. **In tal caso, questi ultimi** sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree **marine protette**. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. Identico.

5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area **marina protetta**, è competenza del corrispondente ente gestore, **il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.**

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma **5-quater** possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette.

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

9-quater. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare»;

b) *identica*.

2. *Identico*.

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 3 e modifiche dell'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

2. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette). - 1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all'articolo 2.

2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato "Piano di sistema", sulla base delle disponibilità finanziarie:

a) individua il sistema nazionale delle aree naturali protette, terrestri e marine;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b), provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;
d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema per quanto di loro competenza.

3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi e intese con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 33 da ciascun componente dello stesso.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta la proposta di Piano di sistema al Comitato di cui all'articolo 33, il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine, il Piano di sistema, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Contributo di sbarco a favore delle aree protette)

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui **all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, nelle medesime forme ivi previste.

3. I comuni facenti parte di un'area protetta marina possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui **all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**.

6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.
(*Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette*)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«**3-*ter***. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono **istituite** aree **naturali** protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono **istituite** aree **naturali** protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui **al comma 3-*bis*** per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.

3-*quater*. I comuni di cui al comma **3-*ter*** possono inoltre deliberare, **esclusivamente per le finalità di cui al medesimo** comma **3-*ter***, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui **al** comma **3-*bis***, nelle medesime forme ivi previste.

3-*quinqüies*. I comuni facenti parte di un'area **marina protetta** possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui **al** comma **3-*bis*** ».

Art. 4.
(*Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991*)

1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Misure di incentivazione). - 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

- a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;**
- b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali;**
- c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;**
- e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;**
- f) agriturismo;**
- g) attività sportive compatibili;**
- h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;**
- i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;**
- l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;**
- m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;**
- n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;**
- o) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;**
- p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;**
- q) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;**
- r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.**

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*».

Art. 5.

(Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivi provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

Identico

Art. 3.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico:*

a) *identico:*

«1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) il **Revisore unico** dei conti;

d) *identica.*

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. **Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.**

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza **in campo ambientale**, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

4-bis. *Identico.*

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

5. *Identico.*

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

6. *Identico.*

7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. *Identico.*

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. *Identico.*

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a **sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.**

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a **otto.**

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

8-ter. *Identico:*

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-sexies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

a) *identica;*

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA e un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.**

8-quater. Identico.

8-quinquies. Identico.

8-sexies. Identico.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
«10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è **formato da tre componenti** scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali, **di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate**»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

8-septies. Identico.

8-octies. Identico»;

b) *identica*;

c) *identico*:

«10. Il **Revisore unico** dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il **Revisore unico** dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è **scelto** tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;

d) il comma 11 è sostituito **dai seguenti**:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. **Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni.** Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

«11. **Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura** l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, **ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis) , del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all'interno di una rosa di tre candidati** in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, **scelti**, a seguito di selezione pubblica, **da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:**

- a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall'Ente parco;**
- b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall'Ente parco;**
- c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.**

11-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-ter. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica **di riferimento**, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, **ambientale**, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di **enti di gestione di aree protette** nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree **marine protette** per il medesimo periodo. I predetti

requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. **Il bando di selezione predisposto dall'Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 21, comma 1, prima della sua applicazione.**

11-quater. Il Presidente, **sentito il Consiglio direttivo**, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

11-quinquies. Il Presidente, **sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo**, assegna annualmente al direttore gli obiettivi di gestione e di *performance* amministrativa da conseguire.

11-sexies. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, **aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza**, per tutta la durata dell'incarico, **con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza.** Il trattamento economico è, **in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici.** Non possono essere **reintrodotte, neanche** in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, **anche se** interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

- e) il comma 12 è abrogato;
- f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
«12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;
- g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identico*;

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. **È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.** Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **avvalendosi del supporto dell'ISPRA,** adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. **L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;
2) al comma 2, dopo la lettera *h*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*h-bis*) il divieto di esercitazioni militari»;
3) al comma 3, alla lettera *a*) è premissa la seguente:

«*0a*) l'attività venatoria»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) »;

14-ter. Identico».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: «dai sindaci dei comuni» sono inserite le seguenti: «, dai presidenti delle unioni montane dei comuni».

Art. 9.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) al comma 2, dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:
«*h-bis*) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;
h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari»;
3) al comma 3:

3.1) alla lettera *a*) è premissa la seguente:
«*0a*) *identica*»;

3.2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:
«*b-bis*) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti»;

3.3) dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:
«*g-bis*) l'attività di eliski»;

3.4) la lettera *h*) è abrogata;

4) *identico:*

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*)»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) all'articolo 12:

1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

5) *identico*:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate **e, qualora il territorio del parco comprenda siti militari, di concerto con il Ministro della difesa**. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco **e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non rappresentati nella Comunità del parco**, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche **allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni** la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) *identico*:

1) *identico*;

«e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

2) *identico:*

«e-bis) *identica;*

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, **rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009;** mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, **nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,** e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

3) **dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

« 1-bis. Il piano promuove anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei principi a tali fini vigenti»;

- 3) al comma 2, lettera *a*), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;
- 4) al comma 2, lettera *b*), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;
- 5) al comma 2, lettera *c*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;
- 6) al comma 2, lettera *d*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;
- 7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;
- 7) *identico*;
- 8) *identico*;

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti **residenti nel parco o nelle aree contigue**. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. **Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.**

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera *e-bis*), il piano *2-ter. Identico.*

può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

2-quater. Le attività di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* *2-quater. Identico»;*
devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

9) identico:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano **deve comprendere** almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-*bis*, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, **ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco**, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-*bis*, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, **entro centoventi giorni** con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

c) all'articolo 14:

1) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono abrogati;

2) il **comma 5** è **sostituito dal seguente:**

«5. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide del parco, appositamente formate»;

d) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. -- (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). -- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identico*:

«Art. 32. - (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). - 1. *Identico*.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- *(Nulla osta)*. -- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti **residenti nel parco o nell'area contigua**, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 13 e introduzione dell'articolo 13-bis della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico*:

«Art. 13. -- *(Nulla osta)*. -- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui **all'allegato 1** al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. *Identico*.

3. *Identico*».

2. Dopo l'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale). - 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente parco che entro 30 giorni può esprimere il proprio motivato diniego».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti: «nel parco»;

b) al comma 7, le parole: «e risarcimenti» sono **soppresse.**

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«*l-bis.* I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette **o i cui effetti ricadano sulle medesime aree**, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, **in sede di prima applicazione**, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. **L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

Art. 11.
(Modifica all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti: «nel parco».

Art. 12.
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico:*
«*l-bis.* I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette, sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

I-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

I-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, **in sede di prima applicazione**, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. **L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

I-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, **in sede di prima applicazione**, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. **L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

I-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

I-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.

I-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

I-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, **in sede di prima applicazione**, a euro 1 per kW di potenza. **L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

I-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, **in sede di prima applicazione**, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. **L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

I-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare **una tantum** in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 1 per kW di potenza.

I-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, **carbوندotti** ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

1-octies. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies . I titolari di concessioni per pontile per ormeggio **di** imbarcazioni, per punto **di** ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare **una tantum** all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-decies . Nelle annualità successive al versamento **una tantum**, per i soggetti titolari di cui ai commi 1- bis , 1- ter , 1- quater , 1- quinquies , 1- sexies , 1- septies, 1- octies e 1-novies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente.

1-undecies. Le disposizioni dei commi da 1- bis a 1-novies non si applicano agli impianti di produzione energetica di proprietà dei comuni del parco e alle società da essi controllate, alle amministrazioni separate di usi civici nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi.

1-novies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-terdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

1-duodecies . Identico.

1-terdecies . Identico.

1-quaterdecies . I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto **concedente.**

1-quinquiesdecies . L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità **e di ecocompatibilità** da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

1-sexiesdecies . Identico.

1-quaterdecies. A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-quinquiesdecies. Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto **alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009**. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexiesdecies. **Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquiesdecies* si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.**

1-septiesdecies. A decorrere dall'anno **2018** gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-duodevicies. **Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies* si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*novies* è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, **destinato esclusivamente al finanziamento del Piano di sistema, secondo le modalità e le finalità ivi indicate**. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento **complessivo** di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.****

Soppresso

l-septiesdecies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera *a*), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 -- *(Gestione della fauna selvatica)*. -- 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

l-undecies. *Identico*».

2. *Identico*.

Art. 13.

(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico*:

«Art. 11.1 - *(Gestione della fauna selvatica)*. - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma **1-terdecies**, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica **e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».**

2. *Identico.*

Art. 14.

(Introduzione dell'articolo 16- bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 16- bis . - (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali). - 1 . Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3 . L'Ente parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario precedente, al Revisore unico dei conti, che è tenuto ad esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali l'Ente parco segnala al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Decorso il termine per l'espressione del parere del Revisore unico dei conti, l'Ente parco trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del parco, che è tenuta ad esprimersi entro quindici giorni dalla ricezione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente parco, entro i dieci giorni successivi all'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla ricezione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un commissario *ad acta* per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio.

4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 15.

(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale)

1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali (*Sus scrofa*) in tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono individuati, con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite, anche accidentali, dei capi allevati e a consentire la tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito 1. *Identico:*
dal seguente:

Art. 16.

(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

«Art. 18. -- (*Istituzione di aree protette marine*). -- *I*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

«Art. 18. - (*Istituzione di aree **marine protette***). - *I*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree **marine protette** autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area **marina protetta**, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria **tecnico-scientifica** è svolta dall'ISPRA, **ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, **della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132**, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area protetta marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli enti gestori delle aree **marine protette** e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. *Identico*.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree **marine protette**, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree **marine protette** e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area **marina protetta** contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. *Identico*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 -- *(Gestione delle aree protette marine)*. -- *I*. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree **marine protette**, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico*:

«Art. 19 - *(Gestione delle aree **marine protette**)*. - *I*. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area **marina protetta** è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina a cui deve attenersi l'ente gestore.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
- c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area **marina protetta** è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o **associazioni** di protezione ambientale riconosciute, salvo che **sussistano** comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. **Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.** Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area **marina protetta** a cui deve attenersi l'ente gestore.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area **marina protetta**, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e, qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, di concerto con il Ministero della difesa.** Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area **marina protetta** è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

- a) *identica*;
- b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi **di** ormeggio, sentieri subacquei;
- c) *identica*;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

5. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, **l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;**

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

6. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

d) *identica.*

5. Nelle aree **marine protette** e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

a) *identica;*

b) *identica;*

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante e la discarica di rifiuti solidi o liquidi;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

6. Nelle aree **marine protette** e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

10. La sorveglianza nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

c) *identica*;

d) *identica*.

7. *Identico*.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree **marine protette** e nei parchi nazionali con estensione a mare.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree **marine protette** possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

10. La sorveglianza nelle aree **marine protette** e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
Art. 12.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. -- (*Programma triennale per le aree protette marine*). -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

11. *Identico*».

2. *Identico*.

Art. 18.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico*:

«Art. 19-bis. - (*Programma triennale per le aree marine protette*). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree **marine protette** di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree **marine protette** sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree **marine protette** di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area protetta marina predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connessi alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree **marine protette** sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree **marine protette** i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area **marina protetta** predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. *Identico.*

5. Sono estese agli enti gestori delle aree **marine protette** le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connessi alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree **marine protette** e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i **nullaosta** delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area **marina protetta** o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree **marine protette** e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area **marina protetta** e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree **marine protette**, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Il direttore dell'area protetta marina è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. **Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale».**

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

11. L'organico **dell'area marina protetta** è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area **marina protetta**, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Il direttore dell'area **marina protetta** è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. **Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti necessari per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico».**

2. *Identico.*

3. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;

b) al settimo comma, dopo le parole: «Il regolamento» sono inserite le seguenti: «di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva».

4. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

5. *Identico.*

Art. 13.

(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

6. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. *Identico*»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della presente legge».

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)

Identico

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

Identico

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«*3-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 150 a euro 30.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 15.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma *9-bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera *a)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)

Identico

Art. 23.

(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è **sostituito dal seguente:**

«**Art. 30. - (Sanzioni).** - *1*. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro **400** a euro **50.000**.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro **25.000**. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l'area **marina protetta** non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma *9-bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera *a)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

3. La violazione delle disposizioni emanate **dagli organismi di gestione** delle aree **naturali** protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, **in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal **Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione** dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*.

2-ter. L'importo delle sanzioni di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito».

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area **marina protetta** non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale è disposto dal giudice, o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato **per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati** commesse nelle aree **marine protette**. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è **tenuto** al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non contrastanti con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale in favore dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131- *bis* del codice penale.

12. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo».

Art. 18.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. -- *(Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere)*. -- 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4;
- b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;
- c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
- d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 24.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico:*

«Art. 33. - *(Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere)*. - 1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) **predispone il Piano di sistema;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera *d*), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

Art. 19.

(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti: «*f-bis*) Matese; *f-ter*) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino».

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, **da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), **da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM)** e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 25.

(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. *Identico:*

«*f-bis*) *identica*; *f-ter*) Portofino, comprendente la già istituita area **marina protetta** di Portofino».

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

Art. 20.

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-*bis*»;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;
c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

3. *Identico.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

(Progetto APE - Appennino parco d'Europa)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione dell'articolo 1-*bis* della legge n. 394 del 1991, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE-Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27.

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

Identico

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

Identico

«o) Capo Spartivento».

Art. 22.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: «delibera» fino ad: «altresì» sono sostituite dalla seguente: «adotta».

3. L'articolo 11-*bis* della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione per guide del parco».

5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 10».

6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 23.

(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui **ai commi 2, 3, 4 e 5** dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui **ai commi 2, 3, 4 e 5** dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 30.

(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. I criteri per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

Art. 25.

(Comitato paritetico per la biodiversità)

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)

1. *Identico:*

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco, **che deve essere** dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco, **munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica**, comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) *identica*».

Art. 32.

(Comitato paritetico per la biodiversità)

1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, **istituito con** decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1. Con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, sono apportate modificazioni volte a prevedere che il Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33.

(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.

2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.

Art. 26.

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *1.* Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 34.

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*

«Art. 13. - *1. Identico.*

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, **sono definiti nel dettaglio i** criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

3. *Identico.*

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 27.

(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti di «rete Natura 2000» e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

4. *Identico*».

Art. 35.

(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)

1. *Identico*.

2. *Identico*:

a) *identica*;

- b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;
- b) *identica*;
- c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;
- c) *identica*;
- d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;
- d) *identica*;
- e) prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;
- e) *identica*;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

g) identica;

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po - MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015, e con le strategie d'area dell'Area interna contratto di foce e dell'Area interna basso ferrarese comprese nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo, **corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo**, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari**, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti **per materia e per i profili finanziari** possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Art. 28.

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

4. *Identico.*

5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 36.

(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **quindici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni, **nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1- bis, 1-ter, 1- quater, 1- quinquies, 1- sexies, 1- septies, 1- octies e 1- novies, della legge n. 394 del 1991, introdotti dall'articolo 12 della presente legge;**

c) *identica;*

- d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli *habitat*, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 *final*; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
- e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
- f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
- g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
- h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
- i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
- d) identica;*
- e) identica;*
- f) identica;*
- g) identica;*
- h) identica;*
- i) identica;*

l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. **Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.**

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Art. 29.

l) *identica*;

m) *identica*;

n) prevedere che alla realizzazione di sistemi di PSE possano concorrere, in qualità di finanziatori o di intermediari, anche gli istituti di credito nonché le fondazioni bancarie.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore **di ciascuno** dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Art. 37.

(Disciplina transitoria)

1. Con lo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli Enti parco nazionali, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della presente legge, i predetti incarichi, in sede di prima applicazione della presente legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.

Art. 38.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

(Clausola di salvaguardia)

Identico

Annesso

(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I

(articolo 11.1, comma 2)

Annesso

(Articolo 13, comma 2)

Identico

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
<i>Crocidura ichnusae</i> (crocidura mediterranea)		Sardegna, Pantelleria
<i>Crocidura suaveolens</i> (crocidura minore)	Italia cont.	Capraia, Elba
<i>Erinaceus europaeus</i> (riccio)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
<i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)	Italia cont.	Sardegna
<i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)	Italia cont.	Italia meridionale continentale
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (coniglio selvatico europeo)	Italia cont.	Italia continentale, Sicilia, Sardegna
<i>Eliomys quercinus</i> (quercino)	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
<i>Glis glis</i> (ghiro)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
<i>Muscardinus avellanarius</i> (moscardino)	Italia cont.	Sicilia
<i>Hystrix cristata</i> (istriche)	Italia cont.	Sicilia, Elba
<i>Vulpes vulpes</i> (volpe)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Martes martes</i> (martora)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
<i>Mustela nivalis</i> (donnola)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
<i>Felis silvestris</i>	Italia cont.	Sardegna,

(gatto selvatico)		Sicilia	
<i>Sus scrofa</i> (cinghiale)		Sardegna	
<i>Dama dama</i> (daino)		Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)	
<i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)		Sardegna	
<i>Ovis orientalis musimon</i> (muflone)		Sardegna	
<i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)		Montecristo	
<i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune)		Italia	
<i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)		Sardegna	
».			

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 119-1004-1034-1931-2012-B

XVII Legislatura

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 319 \(pom.\)](#)

4 luglio 2017

[N. 320 \(pom.\)](#)

5 luglio 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
da parte di
componenti della
Commissione
(rinvio dell'esame)

[N. 321 \(ant.\)](#)

6 luglio 2017

[N. 260 \(ant.\)](#)

11 luglio 2017

Audizione
informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 322 \(ant.\)](#)

12 luglio 2017

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 322 \(ant.\)](#)

12 luglio 2017

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 324 \(pom.\)](#)

18 luglio 2017

[N. 325 \(ant.\)](#)
19 luglio 2017

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 26
luglio 2017 alle
ore 12:00

[N. 326 \(ant.\)](#)
20 luglio 2017

[N. 329 \(pom.\)](#)
1 agosto 2017

Allegato al
resoconto testo
emendamenti ed
odg

[N. 330 \(pom.\)](#)
12 settembre 2017

[N. 331 \(ant.\)](#)
13 settembre 2017

[N. 332 \(pom.\)](#)
13 settembre 2017

[N. 333 \(ant.\)](#)
14 settembre 2017

[N. 334 \(pom.\)](#)
20 settembre 2017

[N. 336 \(pom.\)](#)
27 settembre 2017

[N. 353 \(ant.\)](#)
7 dicembre 2017

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 354 \(ant.\)](#)
13 dicembre 2017

Comunicazioni del
Presidente

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 356 \(ant.\)](#)
21 dicembre 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 319 (pom.) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
319ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [CALEO](#) (PD) illustra il disegno di legge, all'esame del Senato in terza lettura, che reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, soffermandosi sugli interventi apportati dalla Camera dei deputati. Rileva preliminarmente che la Camera dei deputati ha confermato l'impianto generale del disegno di legge già approvato dal Senato. Le modifiche introdotte dall'altro Ramo del Parlamento hanno infatti raccolto sollecitazioni provenienti dalla Opposizione e dalle Associazioni ambientali. Queste ultime si sono distinte tra quelle che hanno colto i contenuti innovativi del disegno di legge e quelle che si sono attestate su posizioni esclusivamente critiche. Tra gli elementi di maggior rilievo sottolinea la maggiore qualificazione del presidente e del direttore dell'Ente parco, sotto il profilo del possesso di specifiche competenze in materia ambientale. Il presidente dell'Ente parco assume adesso la responsabilità della scelta del direttore, secondo il modello già testato negli enti locali. Il piano

triennale sulle aree protette rappresenta uno strumento nuovo per mettere a disposizione dei parchi nazionali e regionali risorse finanziarie certe. Altrettanto certe sono le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'economia per le agevolazioni fiscali a favore dei territori ricompresi all'interno delle aree protette. Ritiene inoltre che le disposizioni volte a valorizzare le produzioni agricole all'interno delle aree protette costituiscano uno strumento efficace per contrastare la marginalità di taluni territori e lo spopolamento di queste aree. Le aree marine protette antistanti ai parchi nazionali o regionali rientreranno nella gestione di tali enti. E' fatto divieto inderogabile alle attività di prospezione ed estrazione all'interno delle aree protette e contigue. Specifico rilievo assumono le disposizioni in materia di pianificazione in zona D, con nulla osta comunale, in accordo con gli strumenti di pianificazione dell'Ente parco. In materia di *royalties*, si prevede un prelievo *una tantum* e un prelievo periodico sui proventi dei servizi ecosistemici. Tali risorse saranno gestite a livello centrale per iniziative in favore dei parchi nazionali e regioni, per il 70 per cento, e a livello locale dagli Enti parco per il 30 per cento. Procedo quindi ad illustrare l'articolato, facendo presente che in particolare, l'articolo 1 novella in più punti l'articolo 2 della legge-quadro, in materia di classificazione delle aree naturali protette, al fine di disciplinare l'istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare. L'articolo reca misure per le aree protette inserite nella rete "Natura 2000" e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA. L'articolo 2 sopprime, al comma 1, l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, mentre al comma 2 sostituisce l'articolo 4 della legge-quadro che attualmente disciplina il Programma triennale per le aree naturali protette, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, elencandone i compiti, sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Con il nuovo articolo 4, al comma 3, si prevede inoltre il cofinanziamento regionale del piano di sistema, attraverso modalità e criteri oggetto di accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente e si attribuisce la facoltà a ciascun membro del Comitato di cui all'articolo 33 ? che istituisce il Comitato nazionale per le aree protette - di presentare proposte relative al piano. Si prevede la presentazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, da parte del Ministro dell'ambiente, della proposta di piano al suddetto Comitato nazionale per le aree protette, che delibera entro i successivi quattro mesi; decorso inutilmente tale termine, è prevista l'approvazione del piano comunque con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente e per il suo finanziamento negli anni 2018-2020, si prevede nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con una quota a ciò prioritariamente destinata dei proventi delle aste ivi previste di competenza del Ministero dell'ambiente, nel limite di 10 milioni di euro annui. L'articolo 3 consente, con una novella al decreto legislativo n. 23 del 2011, ai Comuni ubicati nelle isole minori ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori in cui sono istituite aree naturali protette di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare - in accordo con l'ente gestore dell'area protetta - interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale. A tale scopo, il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter. Si estende poi la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un'area marina protetta, ancorché non ubicati in isole minori (capoverso 3-*quinquies*). L'articolo 4 sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge-quadro. La nuova disposizione, in materia di misure di incentivazione, prevede criteri di priorità per la destinazione da parte delle Regioni di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione. Sul piano finanziario, si prevede che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo attribuiti alle Regioni dall'Unione europea. La norma prevede un'ampia serie di obiettivi, in materia di restauro, recupero, valorizzazione dei territori, attività culturali, agriturismo, attività sportive, fonti rinnovabili di energia,

copertura della rete di telefonia, livelli essenziali nell'erogazione dei servizi nonché sostegno alla pianificazione territoriale. Il comma 2 stabilisce la valenza anche per i privati, singoli o associati, del medesimo ordine di priorità. Inoltre, una quota di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*. L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, demandate alle previsioni di successivi provvedimenti legislativi volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree. Si prevede una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, con copertura degli oneri sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. L'articolo 6 novella l'articolo 8 della legge-quadro e prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari. L'articolo 7 interviene sulla disciplina dell'Ente parco, di cui all'articolo 9 della legge-quadro, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del direttore del parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica. In base alla riforma, si prevede che siano organi dell'ente Parco il presidente, il Consiglio direttivo, la Comunità del parco, il Revisore unico dei conti, anziché il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica di tali organi è di cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine di tali organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere. Al comma 4 dell'articolo 9, è stato aggiunto il requisito della comprovata esperienza in campo ambientale, ai requisiti ivi previsti per la nomina a presidente; inoltre si prevede ora, al comma 10-*bis* dell'articolo 9, che la nomina del Revisore unico dei conti avvenga con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e che sia scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Inoltre, quanto alla nomina del direttore, essa avviene da parte del presidente, all'interno di una rosa di tre candidati, secondo i requisiti indicati; si prevede una selezione pubblica, svolta da una commissione tecnica, di cui si disciplina la composizione. Si disciplinano le funzioni del Direttore del parco, anche con riferimenti al testo unico sul pubblico impiego, e ad obiettivi di performance amministrativa, ponendosi clausole di invarianza finanziaria. L'articolo 8 modifica l'articolo 10 della legge-quadro, in materia di Comunità del parco, prevedendo che questa sia costituita - oltre che dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco anche dai presidenti delle unioni montane dei comuni. L'articolo 9 reca disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, novellando più disposizioni della legge-quadro. Nell'ambito delle attività disciplinate dal regolamento del parco sono state inserite il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo (lettera *h-bis*) e lo svolgimento di esercitazioni militari (lettera *h-ter*), con conseguente abrogazione del divieto di sorvolo di velivoli non autorizzato (punto 3.4), attualmente previsto. Tra le attività vietate, disciplinate dal comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, sono state inserite le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti, e l'attività di *eliski*. Viene disciplinata la procedura di adozione del regolamento del parco, nonché la materia del piano del parco. Al fine di mantenere e recuperare gli ecosistemi e le caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionalmente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, si prevede la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/UE. Inoltre, al fine di mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato è stato previsto il rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali (lettera *e-ter*). Infine, con il

nuovo comma 1-*bis* nel piano per il parco si prevede la promozione anche di strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali. In tal senso, anche in coerenza con la Strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto Collegato ambientale) è prevista da parte dell'ente parco la stipula di convenzioni con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, per la definizione di programmi e progetti di valorizzazione, con una clausola di invarianza finanziaria. Si specifica inoltre, al capoverso 2-*bis*, che, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, l'attività venatoria, regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. In ordine alle aree contigue si specifica che il piano per il parco, in attuazione della citata direttiva 2009/128/ CE, deve prevedere le indicazioni per il rispetto della normativa vigente sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette. Viene altresì prevista una nuova disposizione in materia di formazione per il titolo ufficiale di guida del parco (nuovo capoverso 5, all'articolo 14 della legge-quadro). L'articolo 10 reca norme in materia di nulla osta e di interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale (cosiddette zone D), novellando l'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 e introducendo un nuovo articolo 13-*bis*. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto nella riforma al preventivo nulla osta dell'Ente parco, rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 1). Decorso inutilmente il termine si dispone che chi vi abbia interesse possa agire ai sensi dell'articolo 31 del Codice del processo amministrativo, superando l'attuale meccanismo del silenzio assenso. Il nuovo articolo 13-*bis* reca poi una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle 'zone D', vale a dire zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Si prevede che gli interventi di natura edilizia da realizzare in tali zone siano autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, imponendosi una preventiva comunicazione all'Ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego. L'articolo 11 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi, di cui all'articolo 15 della legge-quadro, al fine di delimitarne l'ambito, mentre l'articolo 12 disciplina le entrate dell'ente parco, apportando integrazioni all'articolo 16 della legge-quadro, con l'inserimento, dopo il comma 1, dei commi da 1-*bis* a 1-*undecies*. Il comma 1, in materia di versamento di somme da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività, individua obblighi di versamento *una tantum* di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Tra le modifiche, si segnala il nuovo comma 1-*octies*, che reca norme in ordine ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, prevedendo che questi versino *una tantum* in un apposito fondo per le aree protette, nonché i nuovi comma 1-*decies* e 1-*undecies* che prevedono rispettivamente che, nelle annualità successive al versamento *una tantum*, per i soggetti tenuti ai versamenti sia attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente, e che siano esclusi dall'ambito applicativo delle disposizioni da 1-*bis* a 1-*novies* sui contributi previsti una serie di fattispecie ivi indicate. L'articolo 13 introduce nel testo della legge-quadro un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli *habitat* protetti della rete "Natura 2000" o ritenuti vulnerabili. Viene previsto che una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per essere destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica; viene prevista la destinazione anche per l'esercizio delle attività previste dalla legge-quadro, come riformata. L'articolo 14 integra la normativa sugli enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge-quadro, alla

quale viene aggiunto l'articolo 16-*bis*. Vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma precisa comunque che resta fermo il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni di *spending review* richiamate, stabilendo poi la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco, trasmesso, entro il 1° settembre dell'esercizio precedente, al revisore unico dei Conti. L'articolo 15 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, per la individuazione di criteri e modalità di allevamento di cinghiali, diretti ad impedire l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale ? in attuazione del divieto previsto dal collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015). L'articolo 16 novella la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette, attraverso una riscrittura dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991. Tra le novità più rilevanti l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire aree marine protette e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo differenziata in base alla zonazione dell'area. Nel corso dell'esame presso la Camera, sono state apportate modifiche in ordine alle modalità e ai soggetti competenti all'effettuazione dello studio preliminare sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, prevedendo che l'ISPRA cura l'istruttoria tecnico-scientifica relativa allo studio, anche avvalendosi delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Viene altresì precisato che l'attribuzione dell'istruttoria tecnico-scientifica all'ISPRA avviene non soltanto nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, ma anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge in esame nonché dalla legge n. 132 del 2016 sul sistema a rete delle agenzie ambientali. L'articolo 17 interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette, di cui all'articolo 19 della legge-quadro, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione, al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, è stato aggiunto un periodo al comma 2, al fine di precisare che, qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. L'articolo 18 aggiunge l'articolo 19-*bis* alla legge-quadro sulle aree protette al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette ed i vari aspetti gestionali delle aree marine protette, quali i contributi statali e il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell'affidamento della gestione dell'area, l'organico e il direttore dell'area. Si prevede che il direttore sia reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica; è stato aggiunto un periodo volto a demandare ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei requisiti per la partecipazione ai relativi bandi e, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore. Il comma 3 prevede l'abrogazione delle commissioni di riserva, mentre il nuovo comma 4 abroga il comma 339 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che stabilisce disposizioni in tale materia. Il nuovo comma 6 prevede che nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013, in materia di messa all'asta delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti, sia destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. L'articolo 19 interviene sulle modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale. La nuova lettera *b*) della disposizione aggiunge un nuovo comma 2-*bis*, in base al quale le funzioni di vigilanza all'interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della legge-quadro vigente. L'articolo 20 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge-quadro allo scopo di confermare il divieto di

attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1, introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge in esame. L'articolo 21 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge-quadro, prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore dei conti e disciplinando permessi e licenze di assentarsi dal servizio del presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato. L'articolo 22 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge-quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo. L'articolo 23 sostituisce l'articolo 30 della legge-quadro modificando il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato da illeciti penali e amministrativi. Si aumenta l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e si introducono obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. L'entità delle sanzioni è stata ulteriormente aumentata nel corso dell'esame alla Camera. Il comma 5, prevede, a fronte di condotte che integrino anche gli estremi dei reati indicati del codice penale, il sequestro, ne dispone l'immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. In capo al responsabile, viene mantenuto l'obbligo di provvedere alla riduzione *in pristino* dell'area danneggiata, ove possibile, nonché quello di risarcire il danno, cui il responsabile è comunque tenuto. Si prevede l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, considerando l'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie. L'articolo 24, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge-quadro sulle aree protette, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Al comma 2, si è previsto di attribuire al Comitato il compito di predisporre il piano di sistema, alla luce dei nuovi contenuti dell'articolo 2. Inoltre, la composizione del Comitato, disciplinata dal comma 3, è stata integrata, prevedendo che ad esso partecipino anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani. L'articolo 25 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, a tal fine prevedendo per l'esercizio 2017 uno stanziamento massimo di 300.000 euro per ciascun parco nazionale, prevedendone il finanziamento. L'articolo 26 affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere in attuazione dell'articolo 1-*bis* della legge n. 394 del 1991, alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa. Gli articoli 27 e 28 riformano l'articolo 35, comma 1, della legge-quadro, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisando che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio, e l'articolo 36 della legge-quadro, in materia di aree marine di reperimento, al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette, nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento. L'articolo 29 modifica una serie di articoli della legge-quadro allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare, i commi 1 e 6 dell'articolo 22 prevedono la sostituzione di riferimenti normativi riguardanti le procedure per la demolizione delle opere abusive, specificando il riferimento ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 380 del 2001. L'articolo 30 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, prevedendo che, per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio si rinvii a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti

dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge-quadro. L'articolo 31 interviene sulla disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio. Il piano per il parco deve essere dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143 del Codice in materia di paesaggio. Un'ulteriore modifica specifica che l'ente parco sia munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica. L'articolo 32 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità. Con il comma 1 che ha introdotto anche una clausola di invarianza finanziaria, si demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente di apportare modificazioni al vigente decreto che istituisce il comitato paritetico per la biodiversità - volte a prevedere che lo stesso, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova azioni integrate e fornisca il supporto informativo all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 del cosiddetto Collegato ambientale. L'articolo 33 affida al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere la collaborazione e la sinergia operativa tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale. A tal fine, viene previsto che il Ministro dell'ambiente individui i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta, e che il Ministro convochi la Conferenza nazionale "La Natura dell'Italia" entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni, prevedendosi una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 34 interviene sulla disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti nel dettaglio i criteri per l'individuazione delle associazioni, nonché le relative modalità. L'articolo 35 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po. Si dettano i principi e i criteri direttivi: è stata apportata una aggiunta al criterio di delega contemplato dalla lettera *h*), prevedendo l'integrazione del piano per il parco non solo con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po MAB UNESCO, ma anche con le strategie d'area delle aree interne "Contratto di foce" e "Basso Ferrarese" comprese nell'ambito della Strategia nazionale delle aree interne. Il comma 3 dispone che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo, va corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ed è poi trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, stabilendosi la relativa procedura, prevedendosi la possibile adozione di disposizioni integrative e correttive. L'articolo 36 reca una delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici. E' previsto l'ulteriore criterio in ordine alla possibilità, per gli istituti di credito e le fondazioni bancarie di concorrere, in veste di finanziatori o intermediari, alla realizzazione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici, nonché, con una modifica alla lettera *b*), in ordine all'attivazione in particolare anche per i soggetti titolari di attività ed impianti, indicati dall'articolo 12 della legge-quadro. L'articolo 37 reca una disciplina transitoria, prevedendo, allo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli enti parco nazionali, per tali incarichi, in sede di prima applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente. L'articolo 38 prevede, con riferimento a tutte le disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame, nonché con riferimento alla legge-quadro, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, cui le disposizioni stesse si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 385

Il senatore [ZIZZA](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) fa presente che è stato oggi presentato a Bari lo studio epidemiologico sugli effetti delle esposizioni ambientali di origine industriale sulla popolazione residente a Brindisi. Acquisita la documentazione relativa sarebbe opportuno portare a compimento l'affare assegnato n. 385 sulle problematiche ambientali che interessano la centrale Enel di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella penisola salentina.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che, tramite l'Ufficio di segreteria verrà acquisito lo studio al quale fa riferimento il senatore Zizza per le finalità istruttorie dell'affare assegnato n. 385.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 5 luglio 2017, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 320 (pom.) del 05/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
320ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15.

*SULLA CONSEGNA ALLA COMMISSIONE DELLA "BANDIERA BLU" CONSEGUITA DAL
COMUNE DI POTENZA PICENA*

Il senatore [MORGONI](#) (PD), a nome del Sindaco di Potenza Picena, in provincia di Macerata, consegna nelle mani del presidente Marinello la "Bandiera Blu" per il 2017, conseguita per il decimo anno consecutivo quale riconoscimento per la conduzione sostenibile del territorio mediante scelte politiche ispirate all'attenzione e alla cura per l'ambiente. Il programma Bandiera Blu, *Eco-label* Internazionale per la certificazione della qualità ambientale delle località rivierasche rappresenta, a livello mondiale, una importante attestazione di turismo sostenibile nelle località turistiche marine e lacustri.

Il presidente [MARINELLO](#) esprime vivo ringraziamento al Sindaco Acquaroli, al Consiglio comunale di Potenza Picena e al senatore Morgoni, latore del gradito riconoscimento alla sensibilità ambientale di tutte le componenti politiche della Commissione, particolarmente attente ai temi della tutela e della salvaguardia del mare e delle sue risorse.

La Commissione unanime si associa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-03594, facendo presente che, in merito alla realizzazione della discarica a Ferrara Erbognone - fermo restando che funzioni e poteri relativi al procedimento di autorizzazione della raffineria di ENI Est presente nel medesimo contesto industriale, rientrano tra le competenze della Regione *ex* articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - il Ministero dell'ambiente ha sempre mantenuto alto il livello di attenzione sugli eventi che hanno interessato la zona in esame. Al riguardo, il Ministero si è prontamente attivato per acquisire informazioni ed il Gestore ha comunicato l'attivazione del piano di emergenza interno alla raffineria. Le competenti Autorità sono state opportunamente informate circa le operazioni di emergenza avviate e le successive attività di ripristino, prevenzione e messa in sicurezza dell'area. Per quanto riguarda la realizzazione della discarica in questione, la regione Lombardia ha chiesto un parere sulla compatibilità territoriale e urbanistica del progetto con l'impianto ENI Est di Sannazzaro de' Burgondi al Ministero dell'Interno. Tale Ministero ha espresso il parere affermando che l'area in progetto è interessata dagli effetti relativi a lesioni reversibili. Tali effetti sono compatibili, per il decreto ministeriale 9 maggio 2001, con le categorie territoriali di tipo A, B, C, D, E ed F. Pertanto, risulterebbe soddisfatto il criterio di compatibilità territoriale. Il parere di compatibilità territoriale risulta richiamato al paragrafo 2.1 "Contesto territoriale, quadro programmatico e sistema dei vincoli" della relazione istruttoria assentita dalla Commissione istruttoria regionale per la Valutazione di impatto ambientale - VIA e allegata al giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con decreto regionale del 17 marzo 2014. Nell'ambito del successivo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA, conclusosi con decreto regionale del 27 aprile 2015, sono stati introdotti ulteriori elementi di precauzione. In particolare, l'area di accettazione dei rifiuti è stata posta nella porzione più distante dalle attività a rischio di incidente rilevante ed è stato previsto che i primi settori di coltivazione ad essere chiusi siano quelli più vicini alle predette attività; il proponente ACTA S.r.l. ha, inoltre, aggiornato il piano di emergenza ed evacuazione recependo le indicazioni contenute nel "piano di emergenza esterno" della Raffineria ENI. Sempre secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, anche nella procedura di VIA è stata debitamente tenuta in considerazione la presenza dell'impianto ENI Est ed è stato precisato che le opere previste dal progetto di discarica dell'ACTA Srl non interferiranno con quanto prescritto ad ENI e, in particolare, con le opere di compensazione ambientale. A supporto della scelta localizzativa, la Regione ha riferito che la ditta ha effettuato una verifica dei criteri previsti dalle disposizioni regionali nonché dal piano di gestione rifiuti della provincia di Pavia. Al riguardo, non sono stati rilevati criteri escludenti la localizzazione della tipologia di discarica in progetto mentre sono stati rilevati unicamente vincoli residui di tipo penalizzante che consentono la realizzazione dell'impianto dietro particolari attenzioni nella progettazione e realizzazione dello stesso in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. Il sito prevede una destinazione finale a verde o agricola non destinata alle produzioni alimentari, umane o zootecniche. L'esercizio previsto per la discarica è di dieci anni, al termine dei quali verrà realizzata una copertura finale di spessore complessivo di 1,8 metri, compreso lo strato vegetale superficiale, favorendo l'inerbimento della superficie e la progressiva piantumazione di specie arbustive autoctone con apparati radicali poco profondi, che non comprometteranno la sigillatura finale. La regione Lombardia ha evidenziato che gli aspetti di natura sanitaria sono stati affrontati valutando specificatamente le massime ricadute derivanti da una situazione emergenziale presso la discarica e

rilevando l'assenza di recettori sensibili potenzialmente impattati. Il centro abitato risulta impattato poiché si trova ad una distanza maggiore rispetto a quella prevista per le massime ricadute. A seguito degli eventi che hanno interessato la raffineria ENI, la regione Lombardia è in fase di interlocuzione con il Comitato tecnico regionale per verificare l'attualità delle valutazioni inerenti la compatibilità territoriale tra l'impianto ENI Est e la discarica dell'ACTA Srl. Con verbale del 16 marzo 2017, il Comitato tecnico regionale ha precisato che la parte Est dell'impianto interessata dall'evento incidentale del 1° dicembre 2016 risulta inattiva e che l'eventuale riattivazione della stessa sarà sottoposta alle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo n. 105 del 2015, ivi compresa la compatibilità territoriale degli insediamenti limitrofi alla raffineria. L'Amministrazione regionale ha segnalato che svolgerà ulteriori ricognizioni sulle prescrizioni degli atti ministeriali concernenti eventuali modifiche all'autorizzazione dell'impianto ENI Est influenti sulla discarica di cemento amianto della ditta ACTA Srl. Fa inoltre presente che il decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003 regola la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, affidando alle Regioni e alle Province autonome il compito di procedere all'effettuazione della mappatura e di comunicarne i risultati al Ministero dell'ambiente entro il 30 giugno di ogni anno. Allo scopo di garantire la congruenza dei dati censiti con le informazioni ad oggi disponibili, il Ministero sta verificando e aggiornando i dati contenuti nella banca dati sull'amianto. All'esito della verifica dei dati, sarà possibile identificare i siti a maggiore rischio e assicurare una programmazione dei necessari interventi.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea in prossimità della pausa estiva e al fine di consentire la rapida approvazione del disegno di legge tanto atteso dalla comunità dei portatori di interesse, il senatore [VACCARI](#) (PD) propone di valutare se sussistano le condizioni per chiederne la riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore [PEGORER](#) (*Art. I-MDP*) chiede al Presidente quali siano le condizioni prescritte dal Regolamento per tale riassegnazione.

Il presidente [MARINELLO](#) riassume i contenuti dell'articolo 37 del Regolamento e dà conto

della prassi procedurale. Suggerisce poi di rimandare alla seduta di domani, *res melius perpensa*, la decisione della Commissione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) subordina l'orientamento favorevole del suo Gruppo alla richiesta del senatore Vaccari alla condizione che vengano risolte tutte le criticità già emerse in occasione della prima lettura e ulteriormente aggravate dalle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) condivide il suggerimento del Presidente, facendo presente che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante riscuoterebbe il parere favorevole del suo Gruppo, solo a condizione che vengano risolti i diversi punti critici generati dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) condivide la posizione espressa dai senatori De Petris e Piccoli sottolineando che, nelle more della eventuale richiesta di riassegnazione, si potrebbe comunque procedere a migliorare il testo in sede referente e ottenere quindi la riassegnazione in sede legislativa, facendo salva l'istruttoria svolta.

Preso atto degli interventi dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in seduta, il presidente [MARINELLO](#) si riserva di acquisire l'orientamento degli altri Gruppi sul *tema decidendum*.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 321 (ant.) del 06/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017
321ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto della disponibilità trasmessa dal senatore Orellana, a nome del Gruppo delle Autonomie ([SVP, UV, PATT, UPT](#))-[PSI-MAIE](#), a richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge. Fa tuttavia presente che, non essendovi l'unanimità dei consensi dei Gruppi parlamentari in Commissione, non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento. L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) interviene osservando preliminarmente che il disegno di legge di riforma della legge n. 394 del 1991 perviene al Senato dopo l'esame della Camera dei deputati, nel corso del quale sono state apportate correzioni che non consentono di modificare il giudizio che rimane sostanzialmente negativo. La riforma proposta appare di basso profilo e insufficiente ad affrontare le criticità che hanno determinato la situazione di stallo degli Enti parco. Il testo è giustamente avversato dalle Associazioni ambientaliste che, a più riprese, hanno formulato la richiesta di sospendere l'esame per avviare una riflessione più approfondita sullo stato delle attività di conservazione del patrimonio naturale. L'esigenza di procedere ad un intervento manutentivo sulla legge n. 394 ha finito per prevalere sulle considerazioni di natura strategica, determinandosi l'apertura a pressioni volte a ridimensionare il ruolo di un sistema di aree protette che comunque ha superato l'obiettivo del 10 per cento di territorio protetto su base nazionale. Si sofferma quindi sui principali elementi di criticità del disegno di legge, sottolineando il condizionamento localistico sugli organi di gestione. Il disegno di legge altera, peggiorandolo, l'equilibrio fra rappresentanza dell'interesse generale e presenza di interessi localistici negli organi di gestione. In particolare, nei Consigli direttivi istituiti in base alla legge in vigore vi è una prevalenza di cinque membri rappresentativi di interessi generali - il Presidente, nominato dal Ministro, e quattro membri indicati rispettivamente da associazioni ambientaliste, Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole e ISPRA - nei confronti di quattro membri indicati dalla Comunità del Parco e quindi espressione degli Enti locali. Nel Consiglio direttivo delineato dal disegno di legge (articolo 7) questo rapporto si inverte, in quanto il Ministero delle politiche agricole è vincolato a nominare un rappresentante delle associazioni di categoria del mondo agricolo o della pesca, espressione degli interessi locali di queste categorie. Inoltre, sia per la scelta dei Presidenti che per la selezione dei Direttori, si è scelto di non richiedere competenze specialistiche e di alto profilo, determinando le condizioni per un rafforzamento delle tendenze già in atto da tempo che vedono questi ruoli strategici per il governo delle aree protette ricoperti sempre più in conseguenza di operazioni di riciclaggio di personale politico e amministrativo locale e non quale occasione per selezionare una nuova classe dirigente attenta alla conservazione della natura e allo sviluppo sostenibile. La procedura di selezione pubblica del Direttore introdotta alla Camera dei deputati ha solo parzialmente migliorato la procedura di scelta della figura posta al vertice amministrativo dell'Ente, in quanto due membri su tre della Commissione chiamata a decidere la selezione sono designati dagli stessi organi dell'Ente parco. Vi è poi la questione urgente delle risorse finanziarie. Il sistema delle aree naturali protette ha subito, negli ultimi dieci anni, il meccanismo dei tagli lineari alla spesa pubblica che ha finito per incidere profondamente sulle risorse annuali che il Ministero dell'ambiente ha orientato per il funzionamento degli enti gestori. La progressiva riduzione degli stanziamenti per i parchi nazionali e per le aree marine protette ha colpito soprattutto gli interventi rivolti agli investimenti per la conservazione, mentre le attività ordinarie degli Enti, anche quelle di primario rilievo come la gestione dei servizi per il pubblico, sono state conseguentemente ridotte ai minimi termini. Dopo la scelta, effettuata in prima lettura al Senato, di un disegno di legge di riforma "a costo zero", alla Camera si è tentato di rimediare parzialmente con il tentativo di individuare risorse, che rimangono tuttavia scarse e aleatorie. In particolare, con il nuovo articolo 2, è stato reintrodotta il Piano nazionale triennale di sistema, mentre all'articolo 18 è stata aggiunta una disposizione finanziaria tendente a dotare di risorse il programma triennale per le aree marine protette. Tali disposizioni si appoggiano tuttavia sul sistema delle aste effettuate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per lo scambio di quote di emissione dei gas serra, di cui decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, i cui proventi non sono affatto certi e predeterminati, ma dipenderanno dall'evoluzione del mercato delle quote e dall'evoluzione della normativa. Non è pertanto certo che si possa disporre del gettito annuale ipotizzato dal disegno di legge per il finanziamento del sistema delle aree protette terrestri e marine, stimato in 13 milioni di euro, che sarebbe comunque insufficiente a fronteggiare le esigenze di investimento. Del tutto insufficiente appare anche il Fondo per le misure di incentivazione fiscale, di cui all'articolo 4, quantificato in 500.000 euro annui, mentre il sistema delle *royalties*, di cui all'articolo 12, molto discutibile e controverso, è stato circoscritto nel passaggio alla Camera ad un contributo *una tantum* che dovrebbe poi trasformarsi, in un futuro non certo, nel sistema del

pagamento per i servizi ecosistemici, di cui all'articolo 36. In sostanza, manca ancora un sistema stabile e certo di risorse finanziarie che possa consentire agli enti gestori di programmare le attività e gli investimenti. Vi sono poi le criticità legate alla gestione della fauna selvatica. Il percorso delineato dall'articolo 13 non sembra efficace e apre la strada a derive pericolose per la biodiversità. La Camera non ha inciso sull'articolo che prefigura, da un lato, il rischio di aprire la strada ad attività venatorie all'interno dei parchi, non condotte dal personale addetto alla vigilanza e, dall'altro, non affronta con le risorse necessarie il problema delle misure di prevenzione a tutela delle attività agricole. In questo, senso non appare congruo quanto previsto dall'articolo 5, in tema di divieto di introduzione dei cinghiali, poiché non ne vieta l'allevamento nelle aree protette, attualmente la causa più grave di dispersione degli animali e diffusione dei danni. Nel passaggio alla Camera dei deputati sono state purtroppo inserite alcune disposizioni di segno negativo che il Senato dovrebbe correggere. In particolare, l'articolo 9 introduce nei regolamenti dei parchi il divieto di attività estrattive di idrocarburi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti. E' evidente che una disposizione di questo genere dà il via libera a tutte le "attività conseguenti", con gli effetti immaginabili. L'articolo 10 ha sottratto al nullaosta degli Enti parco le trasformazioni edilizie che possono avvenire nelle zone D, come definite dai piani dei parchi, attribuendole ai Comuni. All'articolo 17 è stata soppressa una disposizione riguardante le aree marine protette, presente nel testo approvato in Senato, tendente a vietare l'acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le norme più restrittive in materia. Conclude infine sottolineando l'esigenza di svolgere un nuovo ciclo di audizioni al fine di raccogliere le indicazioni delle associazioni ambientali sui profili critici del disegno di legge, che potrebbero essere oggetto di revisione da parte della Commissione.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) sottolinea incidentalmente la necessità di confronto con i portatori di interesse e con le associazioni ambientali, in particolare, per conoscere quali siano i loro orientamenti in merito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*) assicura che, pur senza procedere formalmente ad un ciclo di audizioni, verranno comunque acquisite le indicazioni dei portatori di interesse.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) osserva che solo un regolare ciclo di audizioni consentirebbe una interlocuzione con le associazioni ambientali realmente proficua per l'istruttoria del provvedimento, che l'esclusiva iniziativa del relatore rischia di pregiudicare.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) auspica un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, in considerazione della necessità di valutare adeguatamente le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

Il presidente [MARINELLO](#) ritiene che le modalità istruttorie già concertate in Ufficio di presidenza consentano di conciliare l'esigenza di concludere la sede referente prima della pausa estiva con l'intenso calendario dei lavori della Commissione e dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM (2017) 33 definitivo) ([n. 317](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) dà brevemente conto del ciclo di audizioni svolto ed illustra lo schema di risoluzione, allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 317

La 13ª Commissione permanente del Senato,

richiamate le risoluzioni Doc. XVIII, n. 80, Doc. XXIV, n. 51 Doc. XVIII n. 134, della 13ª Commissione permanente del Senato sul pacchetto economia circolare;

esaminata la [Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare \(COM \(2017\) 33 definitivo\) \(n. 317\)](#);

rilevato che tale Relazione evidenzia le azioni della Commissione europea e gli impegni assunti nell'ottica della realizzazione del piano d'azione, delineando le misure adottate e quelle previste in un ambito considerato centrale dalla Commissione nel corso del proprio attuale mandato;

rilevato che il documento presenta una panoramica degli interventi realizzati in settori quali: i rifiuti alimentari, la progettazione ecocompatibile, i concimi organici, le garanzie per i beni di consumo, nonché l'innovazione e gli investimenti;

ritenuto essenziale approfondire gli aspetti attuativi del piano con un ciclo di audizioni mirato, finalizzato all'acquisizione delle esperienze nazionali di maggiore rilievo e le migliori pratiche in linea con la circolarità e la sostenibilità della produzione;

preso atto di diverse indicazioni di *policy* pervenute dai soggetti auditi dalla Commissione sull'atto comunitario in oggetto;

considerato che un'importanza per la diffusione delle buone pratiche a livello internazionale è riconosciuta ad enti di coordinamento autorevoli e indipendenti a supporto delle imprese nella creazione di nuove catene di valore;

preso atto della necessità di tempi celeri per l'elaborazione di linee strategiche, essa potrebbe essere affrontata con la creazione di una apposita "cabina di regia" (temporanea) per "la strategia sull'economia circolare", in grado di affrontare la questione con l'ampiezza di visione richiesta;

delibera una risoluzione favorevole esprimendo le osservazioni che seguono:

in tema di Ecodesign:

in materia di *ecodesign* si stimano degli effetti di beneficio netto economico pari a circa 1000 miliardi rispetto alla corrente impostazione "lineare", con forti impatti in termini di maggiore sostenibilità;

alcuni studi evidenziano il concetto di '*UP-cycle*', anziché di *recycle*, sottolineando come il riciclo dei materiali comporti un'elevazione della natura e della qualità degli stessi, in larga parte dei casi;

si evidenzia che oggi il riuso è rallentato da incertezze normative e condizionamenti culturali: il punto nodale è che spesso quando un oggetto si trasforma in rifiuto diventa molto difficile per l'impostazione normativa valorizzarlo;

si ritiene necessaria l'adozione di una specifica regolamentazione per evitare incertezze normative e incentivi mirati per accelerare il processo di circolarità;

si ritiene utile tenere conto del "ciclo di vita dei prodotti", evitando di irrigidire le scelte di design dei produttori in funzione dei limiti attuali delle tecnologie di riciclo;

si sottolinea la necessità di attivare processi paralleli o preliminari alla gestione dei rifiuti, che allunghino la vita degli oggetti e creino - rispetto al concetto di usato - degli "*ex novo products*" che contribuiscano a ridurre il consumo di materie; a livello di mercato, gli "*ex novo products*" si

affiancano ad una tendenza in rapido sviluppo: quella della *sharing economy* o *disownership*;

in tema di incentivazione all'uso dei sottoprodotti:

si stima che grazie all'utilizzo dei sottoprodotti in molti settori produttivi vi possano essere risparmi di materia prima nell'ordine del 6-7%, risparmi di miscele di materiali che non vengono estratte in natura, una parallela riduzione della quantità di materiali dal ciclo dei rifiuti, nonché una marcata riduzione delle movimentazioni dei mezzi di trasporto pesanti, utilizzati per gli approvvigionamenti delle materie prime, causando quindi un risparmio di combustibili fossili e una riduzione dei gas serra;

si ritiene necessaria l'introduzione di agevolazioni per l'utilizzo dei residui di produzione come "sottoprodotti", non configurabili come rifiuti, evitando misure normative che impongano oneri gestionali aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal codice ambientale;

in tema di plastiche da riciclo e bioplastiche:

si evidenzia, oltre alla crescita esponenziale dei prodotti da riciclo di plastica nell'arco 2005-2017, anche la diffusione nei diversi settori, con elevati livelli nell'arredo urbano, nella raccolta dei rifiuti, nella vivaistica, nei materiali in generale, nella pulizia professionale e negli imballaggi, in altri settori;

si sottolinea l'opportunità di un approccio *Level-playing-field*: piuttosto che un uso a cascata ad esempio della biomassa, occorre incentivare usi il più efficiente possibili, ad esempio con i biocarburanti avanzati;

in tema di fiscalità ambientale:

si sottolinea la necessità di prevedere forme di fiscalità maggiormente favorevoli per i materiali e i manufatti derivanti da riciclo e un aumento delle forme di agevolazione fiscale nell'ambito di quelle già previste dalla legge di stabilità 2017 (Piano industria 4.0);

in tema di appalti verdi:

si ritiene fondamentale l'adozione di linee guida e indicatori comuni anche a livello europeo, che diano indirizzi chiari agli Stati membri e che contrastino il fenomeno del *green washing*;

a livello nazionale si segnala la necessità che a livello europeo siano adottate omogenee linee di indirizzo agli Stati membri per l'implementazione dei criteri ambientali negli affidamenti e per lo sviluppo degli appalti verdi;

occorre procedere ad una estensione del numero di categorie di beni e servizi coinvolti dall'applicazione dei criteri ambientali minimi nel *green public procurement*;

in tema di rifiuti tecnologici:

preso atto che, come emerso dallo studio CWIT- WEEE Forum, il 35% dei rifiuti tecnologici sfugge alla gestione dei sistemi autorizzati, si ritiene opportuna l'adozione di misure volte a contrastare il fenomeno dei *free-riders* che è destinato ad estendersi progressivamente in materia di vendite on-line;

a tal fine si ritiene necessario apprestare regole in base alle quali i produttori iscritti ai registri nazionali paghino la gestione dei RAEE generati da operatori on-line anche esteri, al fine di assicurare i profili di corretta gestione di tali rifiuti anche per le fattispecie di vendita on-line;

si rileva la necessità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione amministrativa per non limitare la raccolta dei prodotti a fine vita;

si rileva come lo strumento dei consorzi risulti fondamentale per l'attuazione del modello della responsabilità estesa del produttore nel settore dei RAEE per evitare che nel settore continuino ad operare soggetti "*profit*";

in tema di *remanufacturing* e riutilizzo:

si ritiene necessaria l'adozione in Italia di una regolamentazione attuativa per incentivare il riutilizzo;

in tema di responsabilità estesa del produttore:

il ruolo delle imprese nello sviluppo dell'economia circolare cresce se diviene chiaro che i materiali da rifiuti costituiscono invece una "risorsa": tale diverso approccio porta agli investimenti privati e cambia la tendenziale presa in carico che sinora interessa per lo più le risorse pubbliche e le PP.AA, soprattutto locali.

inoltre, lo sviluppo di questo nuovo approccio concettuale implica il passaggio dal considerare la singola esperienza imprenditoriale al considerare invece la 'filiera di imprese': solo con grandi quantità di materiali si riesce a ottimizzare economie di scala;

si rileva pertanto la necessità di una maggiore consapevolezza sul ruolo centrale delle imprese, quali veri artefici di un cambiamento verso una responsabilità di gestione sostenibile con vantaggi per tutta la collettività; anche con riferimento al criterio EPR (*Extended producer responsibility*) si segnala come l'attuazione possa avvenire solo con i cosiddetti schemi collettivi o "*compliance scheme*", che costituiscono la formula più efficace e flessibile (poiché le imprese possono ottenere economie di scala e raggiungere la massima valorizzazione dei materiali raccolti).

Occorre quindi promuovere la creazione di tali sistemi collettivi per tutte le filiere anche ove oggi non risultino organizzate;

si rileva la necessità per le imprese di una chiarezza del quadro normativo, una certezza delle procedure, una possibilità concreta di 'fare sistema' e nuovi criteri per l'organizzazione delle filiere;

si sottolinea la necessità di delineare in modo chiaro alle imprese le nuove responsabilità fissando obiettivi, imponendo la tracciabilità e i controlli, vigilando quindi sui benefici, come accade già in alcuni settori come quello edilizio dove il LEED (*Leadership in environmental end energy design*)delinea una certificazione volontaria contenente una serie di criteri di qualità molto importanti e qualificanti;

si ritiene urgente l'elaborazione di un indirizzo comune a livello europeo che risulterebbe un fattore trainante nell'efficacia e nel coordinamento delle politiche degli Stati membri per lo sviluppo delle attività d'impresa;

in tema di rifiuti alimentari:

si ritiene necessaria l'attuazione omogenea negli Stati membri delle disposizioni contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM (2015) 595 definitivo) compresa nel pacchetto sull'economia circolare, in materia di riduzione dello spreco alimentare, quale strumento fondamentale di prevenzione nella produzione dei rifiuti;

si ritiene necessaria per il nostro Paese la predisposizione di strumenti che diano maggiore visibilità ad un'attività a forte valenza sociale quale quella della lotta allo spreco alimentare nonché la regolamentazione omogenea dei profili della scontistica applicata ai beni invenduti;

si ritiene infine necessario individuare meccanismi di tracciatura che in modo trasparente indichino il percorso dell'invenduto verso l'utilizzatore finale.

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 260 (ant.) dell'11/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 260
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017

Presidenza del Vice Presidente
[CALEO](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE SUL DISEGNO DI LEGGE N.
119-1004-1034-1931- 2012-B IN MATERIA DI AREE PROTETTE*

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 322 (ant.) del 12/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 12 LUGLIO 2017
322ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
ZIZZA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Ali; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La senatrice **MORONESE** (M5S) interviene in discussione generale manifestando contrarietà sul disegno di legge, che mantiene le sue criticità anche dopo le modifiche della Camera dei deputati. Nonostante qualche timido miglioramento il testo risulta molto carente sotto il profilo del reperimento delle risorse necessarie per porre in essere una tutela effettiva del patrimonio naturale. Le *royalties* in esso delineate prefigurano infatti un sistema di indennizzo per compensare la distruzione dei sistemi ecologici delle aree protette, che non costituisce una fonte etica ed affidabile di finanziamento. Per quanto riguarda la *governance*, i requisiti professionali per accedere alla carica di presidente o al ruolo di direttore non sono connotati da sufficienti livelli di professionalità. Anche la disciplina venatoria è carente e non viene definito il carico venatorio massimo. Auspica infine che possano essere apportate le modifiche utili a migliorare il disegno di legge e che venga concesso un termine congruo per la

presentazione degli emendamenti.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) ritiene che la finalità del disegno di legge non sia realmente quella di assicurare la tutela del patrimonio naturale nazionale. Nel testo in esame, la protezione dell'ambiente non risulta infatti un valore da tutelare di per sé ma semplicemente un contrappeso alla valorizzazione economica delle risorse ambientali eventualmente compromesse. Il finanziamento delle aree protette dovrebbe invece gravare sulla fiscalità generale e non essere demandato a livello locale, mortificando le esigenze di tutela del territorio. Obiettivo di un disegno di legge di protezione del territorio nazionale dovrebbe essere quello di inibire gli effetti antropici su di esso, indennizzando le collettività che risiedono nei territori tutelati in ragione del divieto di svolgimento di talune attività economiche. Rimangono inoltre insoluti, nell'attuale formulazione del testo, gli aspetti critici della gestione della fauna selvatica e della limitazione delle specie invasive, così come - in tema di *governance* - andrebbero assicurati requisiti più qualificanti per le figure di vertice degli enti di gestione delle aree protette.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) giudica positivi i contenuti del disegno di legge che, con particolare riferimento alla conservazione del patrimonio naturale, tutelano maggiormente i siti di Rete Natura 2000. Si prevedono inoltre finanziamenti certi, sulla base di rigorosi criteri di selezione, nell'ambito del triennio e sulla base dei proventi derivanti dalle *royalties* e dalla gestione dei servizi ecosistemici. Il disegno di legge mira a coniugare la biodiversità con il turismo responsabile e consapevole, valorizzando il sistema delle aree protette, anche di quelle marine, e le realtà locali. In tema di *governance* è apprezzabile il miglioramento dei requisiti professionali richiesti ai presidenti e ai direttori degli enti di gestione. Nonostante vi siano questioni che potevano essere affrontate in maniera diversa - quali la gestione della fauna selvatica con il prelievo venatorio solo per i residenti nelle aree contigue e un periodo transitorio troppo lungo per l'allineamento delle nomine dei presidenti e dei consigli ai nuovi criteri - prevalgono considerazioni favorevoli che inducono a ritenere quello in esame un buon disegno di legge, che consentirà al sistema nazionale delle aree protette di compiere un salto di qualità.

Il senatore [PEGORER](#) (*Art.1-MDP*) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere chiarimenti su tempi e modi di prosecuzione dell'*iter* legislativo. A seguito delle audizioni delle associazioni ambientaliste, è emersa la necessità di approfondire alcuni nodi critici. Sottolinea pertanto l'esigenza di non comprimere ingiustificatamente l'istruttoria in Commissione.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) fa presente la necessità di esaminare la documentazione eventualmente prodotta dai portatori di interessi e di disporre di un congruo margine di tempo per elaborare le proposte emendative, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge non sarà trattato dall'Assemblea prima di settembre.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) si associa ai senatori Pegorer e Moronese chiedendo di disporre del tempo necessario per approfondire aspetti la cui delicatezza è apparsa evidente nelle audizioni di ieri.

Il senatore [ZIZZA](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) ritiene proficuo svolgere un celere esame in Commissione, compatibilmente con le esigenze manifestate dai colleghi, procedendo a fissare, a stretto giro, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) condivide la posizione espressa dai senatori Pegorer, Moronese e Piccoli sulla opportunità di approfondire gli aspetti critici rappresentati dagli auditi.

Il relatore [CALEO](#) (PD) ricorda che il presidente Marinello ha già illustrato le modalità con le quali procedere ad istruire il disegno di legge manifestando la massima apertura rispetto allo svolgimento del dibattito. Sottolinea tuttavia che un dibattito approfondito non può costituire un espediente ostruzionistico, volto a precludere la conclusione di un disegno di legge tanto atteso, sul quale la Commissione è impegnata dall'inizio della legislatura.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che quella di oggi è la terza seduta nella quale viene esaminato un provvedimento ben conosciuto dalla Commissione. Oggi si sarebbe dovuta concludere la discussione generale e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Tuttavia, in considerazione della esigenza manifestata da quattro Gruppi parlamentari di dare maggiore spazio alla discussione generale, sarà convocata alle ore 11 di martedì 18 luglio una seduta appositamente dedicata e verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a tenere conto di queste informazioni per preparare le proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che, nel corso delle audizioni di ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sul disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B e sull'atto comunitario n. 317, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

D'intesa con il presidente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni, senatore Matteoli, informa inoltre che, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1015, è stata trasmessa documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 324 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
324ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il senatore **PEGORER** (*Art.1-MDP*) interviene in discussione generale rilevando che il disegno di legge riflette una cesura culturale sul tema della conservazione ambientale che viene, di fatto, soppiantato dalle esigenze di crescita economica e sociale del territorio. Tale osservazione dà fondamento alle critiche espresse dalle associazioni ambientaliste in occasione della loro audizione. Pertanto, il provvedimento non evidenzia le finalità migliorative esaltate dal relatore. Ritiene tuttavia possibile apportare cambiamenti migliorativi sulle parti già modificate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento ai temi della *governance*, delle aree marine protette e dello sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo nelle aree protette.

La senatrice **NUGNES** (*M5S*) svolge considerazioni critiche sul complesso del disegno di

legge, sottolineando l'assenza di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse. Se la legge n. 391 del 1994 è stata in grado di recuperare significative porzioni del territorio nazionale alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio naturale, le modifiche che ad essa apporterebbe il disegno di legge rischiano, al contrario, di depauperare i beni ambientali con la scusa della loro valorizzazione e dello sviluppo socio-economico. Particolarmente pericoloso risulta demandare a enti territoriali, finanziariamente al collasso, la programmazione delle aree protette, poiché questi, nella affannosa ricerca di risorse economiche, finiranno per svendere il territorio. Inoltre, il nuovo sistema di *governance* delle aree protette assoggetta la figura del Direttore alla dipendenza del Presidente, gettando le premesse per una scorretta commistione tra gestione amministrativa e direzione politica. Incerte nella formulazione ed oscure nelle finalità appaiono infine le proroghe alle concessioni già in essere per le attività di sfruttamento del sottosuolo nelle aree protette.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che, nel corso delle audizioni di oggi, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sugli incendi che hanno interessato il territorio nazionale, con particolare riferimento alla Sicilia e al Parco nazionale del Vesuvio, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 325 (ant.) del 19/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 19 LUGLIO 2017
325ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **DE PIN** (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) interviene in discussione generale sottolineando l'esigenza di dare ascolto alle perplessità manifestate in audizione dalle associazioni ambientaliste nel merito del disegno di legge. Nel corso degli ultimi anni, si è assistito alla riduzione progressiva delle risorse per la protezione della Natura. Su tale aspetto si sarebbe dovuta concentrare l'azione di riforma, piuttosto che sulla *governance*, con interventi che estromettono il mondo scientifico e ambientalista. Il presidente di Parco dovrebbe essere un professionista competente in materia, di comprovata esperienza scientifica, estraneo agli interessi di parte e l'Ente parco non dovrebbe essere una risorsa da sfruttare economicamente con la preposizione di un direttore *manager*, a scapito della protezione ambientale.

Non è neanche possibile, infine, pensare che l'attività venatoria possa assediare le aree protette nascondendosi dietro la giustificazione del metodo venatorio applicato inefficacemente al controllo faunistico.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritiene che il disegno di legge pregiudichi gravemente gli interessi di Regioni ed Enti locali, che invece avrebbero dovuto assumere un ruolo più incisivo, quali le Istituzioni più vicine alle necessità del territorio e dei cittadini. Regioni e Province autonome sono invece private di competenze e prerogative costituzionalmente riconosciute. Ciò è vero con particolare riferimento alla definizione delle aree contigue ai parchi e delle aree esterne alla rete "Natura 2000", che vengono incluse nella gestione degli Enti parco, alla regolamentazione della caccia che viene sottratta alla competenza delle Regioni, alle modalità di adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, all'assenza del necessario concerto con le Regioni nella procedura di nomina del presidente del Parco. Nel testo vi sono pure alcuni aspetti condivisibili, quali la riduzione degli organi degli enti attraverso l'eliminazione della giunta, l'eliminazione del comitato d'esame per i pareri su concessioni e autorizzazioni, l'eliminazione dell'Albo dei direttori di parco, l'assegnazione delle risorse complessive per il finanziamento del Piano di sistema per le aree naturali protette alle aree protette regionali e alle aree marine protette, la semplificazione dell'istituzione delle aree protette marine nazionali e la possibilità dell'estensione a mare anche di aree protette terrestri regionali, anche al fine di evitare per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali una doppia gestione con oneri gravanti sulle finanze pubbliche. Non è però condivisibile il meccanismo delle *royalties*, anche in considerazione del fatto che tale imposizione non riguarda solo le attività economiche nelle aree interne al perimetro del parco, ma anche quelle nelle aree contigue. Ad una nuova imposizione fiscale sarebbero assoggettati gli agricoltori titolari di impianti a biomasse nelle aree del parco e i titolari di impianti di produzione di energia idroelettrica e da fonte rinnovabile. Per quanto riguarda l'istituzione del Parco Delta del Po, sottolinea che il suo Gruppo vigilerà sull'attuazione della delega per assicurare che il parco resti di livello regionale e non vengano imposti nuovi vincoli. Esprime infine preoccupazione per le modifiche introdotte in materia di prelievo venatorio, inutilmente penalizzanti per i cacciatori italiani.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva preliminarmente che il testo modificato dalla Camera dei deputati ha perso l'equilibrio e la chiarezza di quello approvato in prima lettura dal Senato. Tra gli aspetti particolarmente controversi, segnala l'articolo 4, in tema di misure di incentivazione. Risulta infatti incerto che cosa si intenda, alla lettera *o*) del comma 1, per realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico, né si comprende l'esatto ambito di applicazione territoriale della lettera *r*), relativa alla riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Incerta appare anche l'applicazione dell'espressione del comma 2, "il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati". L'approfondita istruttoria condotta dalla Commissione ambiente in prima lettura sulle entrate dell'Ente parco è stata poi mortificata dalla riformulazione della Camera dei deputati: i commi 1-*octies*, 1-*decies* e 1-*undecies* dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 risultano adesso di problematica applicazione, così come immotivata è la modifica della ripartizione delle risorse di cui al comma 1-*duodevicies*. Rileva infine le criticità applicative dell'articolo 36, relativo ai decreti legislativi attuativi di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici, osservando che - alla lettera *e*) - risulta assente la manutenzione degli specchi lacuali.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) (*AP-CpE-NCD*) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*), in sede di replica, ribadisce brevemente i contenuti innovativi del disegno di legge.

Dopo un breve dibattito al quale prendono parte i senatori [MORONESE](#) (M5S), [DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL), [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII), [MORGONI](#) (PD) e [ARRIGONI](#) (LN-Aut), il presidente [MARINELLO](#) (AP-CpE-NCD) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 26 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALEO](#) (PD) suggerisce di acquisire informazioni sul disegno di legge delle regione Sardegna in materia urbanistica che, secondo quanto riportato da taluni organi di informazione, aumenterebbe notevolmente le volumetrie edificabili nelle zone costiere. Andrebbe pertanto audito il Presidente della regione Sardegna.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) propone di avviare un apposito ciclo di audizioni.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Martelli.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, prima di avviare il ciclo di audizioni, è opportuno assumere informazioni preliminari. Dà pertanto mandato all'Ufficio di Segreteria di acquisire il citato disegno di legge regionale, onde valutarne i contenuti.

La Commissione prende atto.

Il presidente [MARINELLO](#) fa riferimento alla richiesta formulata dal senatore Zizza, nella seduta di giovedì scorso, volta ad acquisire elementi informativi sul progetto *Eagle LNG Terminal & Pipeline* per l'importazione e la rigassificazione di gas naturale liquido. A tale riguardo, comunica che il sottosegretario Bellanova rispondendo ad una interrogazione alla Camera dei deputati, lo scorso 17 luglio, ha precisato che non risulta alcuna richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, né risulta in corso un *iter* di valutazione di impatto ambientale. Si impegna pertanto ad inoltrare richiesta di chiarimenti al Presidente della regione Puglia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 326 (ant.) del 20/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017
326ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Barbara DEGANI interviene in sede di replica facendo presente che le aree protette rappresentano una opportunità di tutela del territorio e della storia umana, della cultura e del loro sviluppo produttivo eco-compatibile, favorendo il contrasto ai fenomeni di cementificazione e di sviluppo edilizio selvaggio e la lotta ai mutamenti climatici. A tal fine, la proposta di legge in esame contempla gli strumenti necessari per sviluppare un'economia territoriale innovativa ma allo stesso tempo ancorata alle tradizioni e alla cultura locale. Allo stesso tempo, si intende riconoscere il valore dei servizi ecosistemici apportandovi adeguata tutela, in linea con quanto era stato normato all'articolo

70 della legge n. 221 del 2015, i cui contenuti sono ora ripresi nella proposta di legge in argomento. In particolare, per quanto riguarda la *governance* degli enti gestori vengono disciplinati compiutamente e approfonditamente i criteri di nomina e lo *status* dei membri degli organi dell'ente. L'esigenza di tali modifiche si è manifestata nella pratica attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il dialogo che deve esistere tra comunità di parco e il suo presidente, sotto il controllo dei revisori e del Ministero vigilante, sembra infatti assicurare il giusto equilibrio tra gli organi. Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni degli organi del parco, la proposta di legge mira a rafforzare lo *status* degli amministratori, definendo meglio procedure e criteri di nomina del presidente; tra i requisiti richiesti per la nomina del presidente, è prevista la comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o gestione in strutture pubbliche o private. Per quanto riguarda la nomina del direttore del parco, cui vengono demandate funzioni prettamente amministrativo-gestionali, si dispone che la gestione dell'ente venga demandata a figure professionalmente competenti in tale ambito, specificamente individuate nella proposta di legge in argomento. Nella riforma della *governance* degli enti parco è stato assicurato un adeguato coinvolgimento della rappresentanza territoriale: in particolare, il 50 per cento dei membri del consiglio direttivo deve essere designato dalla Comunità del parco, almeno due dei quali scelta tra i Sindaci della stessa Comunità. Inoltre, si interviene sulla disciplina del regolamento del parco, demandando al regolamento medesimo la disciplina di alcune attività (sorvolo dei velivoli e droni non autorizzato, nonché lo svolgimento di esercitazioni militari), intervenendo altresì sulle norme in materia di attività vietate nelle aree protette: si vietano infatti nei parchi e nelle aree contigue le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse conseguenti, oltreché, per i parchi, l'attività di *eliski*. L'impegno del Ministero dell'ambiente a favore delle aree naturali protette si è concretizzato rendendo disponibili importanti risorse proprie, in particolar modo per rendere possibile la realizzazione delle varie attività di programmazione nei parchi e nelle aree marine, nonostante le note ristrettezze del bilancio pubblico. Nello specifico, si prevede un finanziamento triennale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per un totale di complessivi 30 milioni di euro destinato al piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette per il medesimo periodo 2018-2020, dotato di contenuti programmatici e progettuali, di cui si fa carico direttamente il Ministero dell'ambiente con risorse a carico della propria quota dei proventi delle aste CO2. Il Ministero dell'ambiente ha destinato altresì un finanziamento triennale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per un totale di complessivi 9 milioni di euro, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette, assicurandone la copertura finanziaria sempre con i proventi delle aste CO2 del Ministero. Sono previste, inoltre, forme di agevolazione fiscale nelle aree protette, prevedendo un fondo presso il Ministero dell'economia con una dotazione di 500.000 euro annui a partire dal 2018. Nell'ottica di valorizzare le entrate degli enti parco derivanti dai proventi, in aggiunta ai finanziamenti attribuiti annualmente dal Ministero dell'ambiente, il progetto di legge ha previsto per i titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di *royalties* in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Per tali soggetti, dopo il pagamento *una tantum* degli importi previsti, sarà comunque attivato a regime il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto nella medesima proposta di legge. Si dispone, inoltre, che i proventi derivanti dalla vendita della fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e *habitat* naturali costituiscano una delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette. Sempre in tale ottica, viene data agli enti parco la possibilità di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali, di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati, associazioni e fondazioni. Tali soggetti vengono inseriti nell'elenco dei beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF. Infine, al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale dei parchi, si prevede che l'ente di gestione dell'area protetta possa chiedere l'affidamento gratuito dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta stessa che non sono ancora stati dati in concessione, per un periodo di nove anni con rinnovo automatico salvo motivato diniego del soggetto concedente. In tal modo, l'ente di gestione dell'area protetta può

concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone. Infine, il provvedimento conferisce al Governo due importanti deleghe, una di istituzione del parco del Delta del Po, l'altra volta a introdurre un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici che riprende la delega che era stata prevista dalla legge n. 221 del 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 329 (pom.) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
329ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che sono pervenuti n. 1072 emendamenti e 17 ordini del giorno, pubblicati in allegato, sui quali si riserva un approfondimento istruttorio al fine di vagliarne l'ammissibilità.

La Commissione prende atto.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) interviene incidentalmente richiamando la necessità di modificare

l'articolo 7, comma 7, lettera *a*), nella parte in cui sostituisce il Collegio dei revisori con il revisore unico, per venire incontro alle osservazioni trasmesse dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare" (COM (2017) 34 definitivo) ([n. 316](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 214)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

La relatrice [PUPPATO](#) (*PD*) illustra il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PIN](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) dichiara il voto contrario a nome del suo Gruppo.

Il senatore [ZIZZA](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà dal voto, manifestando apprezzamento per l'istruttoria svolta dalla relatrice.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) giudica non sufficientemente incisivi i contenuti della risoluzione proposta, dando comunque atto alla relatrice del pregio del lavoro svolto. Il suo Gruppo si asterrà pertanto dalla votazione.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del partito democratico, sottolineando che la risoluzione proposta, equilibrata nei toni e coraggiosa nei contenuti, si pone in continuità rispetto alle altre risoluzioni sui temi dell'economia circolare approvate dalla Commissione nel corso della legislatura.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione è posto ai voti e approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che il ministro Galletti aveva già comunicato l'impossibilità di intervenire personalmente, domani, per il prosieguo della procedura informativa sui recenti incendi e sulla siccità che hanno interessato il Paese, perché impegnato a rappresentare il Governo, alla commemorazione della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. Il sottosegretario Barbara Degani era stata delegata a rispondere ai quesiti raccolti dopo l'audizione del 27 luglio scorso. A seguito della variazione del calendario dell'Assemblea, onde consentire la conclusione dei lavori delle Commissioni riunite 8a e 13a sull'affare assegnato n. 1015 sulla mobilità sostenibile, la seduta antimeridiana di domani non si terrà e il contenuto delle risposte del Ministro dell'ambiente sarà trasmesso per iscritto ai componenti della Commissione, per il tramite dell'Ufficio di segreteria.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Preso atto dell'orario d'inizio della seduta unica dell'Assemblea di domani, mercoledì 2 agosto, il presidente [MARINELLO](#) sconvoca le sedute già previste in tale giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 316 (COM (2017) 34 DEFINITIVO)

La Commissione,

richiamate le risoluzioni Doc. XVIII n. 80, Doc. XXIV n. 51, Doc. XVIII n. 134 e Doc. XVIII n. 211 della 13a Commissione permanente del Senato sui temi della economia circolare;

rilevato che tale Relazione evidenzia le azioni della Commissione europea e gli impegni assunti nell'ottica della realizzazione del piano d'azione, delineando le misure adottate e quelle previste in un ambito considerato centrale dalla Commissione nel corso del proprio attuale mandato;

la Comunicazione si inserisce nell'ambito del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, adottato il 2 dicembre 2015, e contenente un'agenda per la transizione che prevede l'adozione di un modello di crescita più attento alla sostenibilità ambientale, in linea anche con gli impegni assunti

dall'UE nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

in tale quadro, la Comunicazione intende: chiarire la posizione dei differenti processi di termovalorizzazione all'interno della gerarchia dei rifiuti e le relative conseguenze in termini di sostegno finanziario pubblico (sezione 2); fornire agli Stati membri orientamenti per migliorare l'utilizzo degli strumenti economici e la pianificazione delle capacità, nell'ottica di evitare o ovviare a potenziali sovraccapacità di incenerimento dei rifiuti (sezione 3); individuare le tecnologie e i processi che attualmente hanno le maggiori potenzialità in termini di ottimizzazione della produzione di energia e materiali, tenendo conto dei cambiamenti attesi nelle materie prime per i processi di termovalorizzazione (sezione 4);

la gerarchia dei rifiuti - secondo quanto indicato nell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - costituisce il pilastro portante della politica e della normativa dell'UE in materia di rifiuti; essa è il fattore chiave per la transizione verso l'economia circolare;

in particolare, la comunicazione prende in considerazione i principali processi di termovalorizzazione, quali il co-incenerimento dei rifiuti in impianti di combustione soprattutto per la produzione di cemento e calce; l'incenerimento di rifiuti in impianti dedicati; la digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili; la produzione di combustibili solidi, liquidi o gassosi ricavati dai rifiuti, nonché altri processi, compreso l'incenerimento indiretto a seguito di pirolisi o massificazione;

tali processi si differenziano sia per il risultato finale che per l'impatto ambientale conseguente al processo scelto e alla tipologia di rifiuto utilizzato, dunque ben differente per ciascuno di questi processi inseriti nel temine di "valorizzazione" e la collocazione nella "gerarchia" dei rifiuti; infatti si comprendono operazioni di trattamento che vanno dallo smaltimento, al recupero di materia, al vero e proprio riciclaggio;

recenti studi commissionati dall'Agenzia europea dell'ambiente hanno rivelato che tra il 2010 e il 2014 la capacità di incenerimento nei 28 paesi dell'UE (più Svizzera e Norvegia) è cresciuta del 6 per cento arrivando a 81 milioni di tonnellate e che in taluni casi i flussi di rifiuti per l'incenerimento di rifiuti urbani e combustibile da rifiuti tra alcuni Stati membri hanno continuato a essere significativi, con, nel 2013, il trasporto di quasi 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti a fini di recupero di energia. Lo studio ha confermato che le capacità di incenerimento per i rifiuti urbani sono distribuite nell'Unione europea in modo non uniforme, in quanto localizzate per tre quarti in Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Italia e Regno Unito. In particolare, Svezia e Danimarca detengono le maggiori capacità di incenerimento pro capite, rispettivamente, seguite da Paesi Bassi, da Austria, Finlandia e Belgio;

con riferimento all'Italia, lo studio mostra che, la capacità pro-capite nazionale di incenerimento è fra le più basse tra i predetti Stati Membri (104 kg/ab anno a fronte dei 243 della Germania, dei 220 della Francia, dei 452 dei Paesi Bassi, dei 591 della Svezia). Nel valore si evidenzia che trattasi di rifiuti solo parzialmente urbani, anzi per la maggior parte trattasi di rifiuto industriale e ospedaliero, dunque si evidenzia una generale carenza impiantistica, presente anche negli impianti per il riciclo dei rifiuti e focalizzata in alcune aree geografiche del Paese, in particolare al Sud. Per contro, le zone meridionali e orientali dell'Unione europea sono praticamente prive di capacità di incenerimento dedicate e dipendono fortemente dalle discariche. I dati sono in linea con le statistiche di Eurostat sui tassi di incenerimento dei rifiuti urbani, che rivelano l'esistenza di grandi differenze tra gli Stati membri;

note sono ormai le patologie respiratorie da mettere in correlazione con il particolato fine ed

ultra fine, con i relativi processi infiammatori ed un aumentato rischio di cancerogenicità. Ad oggi si stimano in oltre 450.000 le premorienze per inquinamento ambientale in Europa e 80.000 le premorienze per inquinamento atmosferico da diverse fonti originato in Italia;

le esperienze registrate in alcuni Stati membri dimostrano, infatti, il rischio di attivi non recuperabili conseguenti a scelte non corrette e non mirate alla crescita della materia prima seconda nel mercato del riciclo, con conseguenze quali la necessità di importare materia prima che grava sulla bilancia dei pagamenti europea e in particolare modo italiana essendo l'Italia il secondo paese manifatturiero d'Europa, nonché mettendo la componente industriale conseguente limitata nel suo operare da una potenzialità troppo variabile o assoggettata a prezzi e quantità non compatibili con la produzione e le relative commesse avute. La stabilità del mercato della materia prima seconda è infatti un obiettivo indispensabile per il buon funzionamento di tutto il processo, dalla lavorazione per il rientro della *end of waste* nel mercato delle materie prime alla capacità di offrirne quantità adeguate e sufficienti utili ad evitare approvvigionamenti tardivi e costosi;

gli Stati membri con capacità di incenerimento dedicate esigue o nulle e fortemente dipendenti dalle discariche dovrebbero, secondo la Commissione, dare priorità a un ulteriore sviluppo dei regimi di raccolta differenziata e delle infrastrutture di riciclaggio, conformemente alla normativa dell'Unione europea, posto che la graduale riduzione dei conferimenti di rifiuti nelle discariche dovrebbe andare di pari passo con la creazione di maggiori capacità di riciclaggio. Una particolare attenzione viene dedicata alla riduzione del conferimento in discarica di rifiuti biodegradabili, che appare urgente vista la pesante prospettiva climatica e la situazione di grave siccità esistente nonché in conseguenza degli obblighi internazionalmente assunti;

si invitano poi gli Stati membri ad adottare una prospettiva di lungo termine, prendendo in attenta considerazione: l'impatto positivo che gli obiettivi di raccolta differenziata esistenti e proposti offrono al Paese membro dell'Unione europea con una stabilizzazione ed incremento progressivo degli obiettivi di riciclaggio conseguenti, inserendo la disponibilità di capacità di co-incenerimento in impianti di combustione e in forni per calce e cemento o in altri processi industriali idonei, nonché negli impianti di termovalorizzazione nazionali solo per la parte residuale tenendo in considerazione anche la presenza di capacità di sovrappienezza di impianti di termovalorizzazione esistenti in paesi limitrofi;

nello specifico, la Comunicazione focalizza la necessità di sviluppare l'attenzione su processi di gestione "finali" quanto più efficienti possibile; ad esempio la digestione anaerobica dei rifiuti biodegradabili che lo stesso Ispra invita a considerare come parte delle politiche di riciclo invece che di smaltimento laddove produca digestato. Dunque modello preferibile nella scala di priorità individuate dalla EU;

una apposita sezione è infatti dedicata all'applicazione delle tecniche di termovalorizzazione a più alta efficienza energetica, atteso che, in caso di corretta applicazione di tecniche di comprovata efficacia e delle misure di sostegno, si stima che la quantità di energia recuperata dai rifiuti potrebbe aumentare fino al 30 per cento evidenziando il considerevole potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica;

infine, la Commissione ribadisce il proprio impegno per garantire che i finanziamenti dell'Unione europea e altri aiuti finanziari pubblici siano destinati alle opzioni per il trattamento dei rifiuti che siano conformi alla gerarchia dei rifiuti, dando la priorità alla prevenzione, al riutilizzo, alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti,

delibera una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

la posizione della Commissione europea focalizza la necessità di raggiungere per ciascun Stato membro il giusto equilibrio nella capacità di termovalorizzazione. Osserviamo che, coerentemente con quanto citato in premessa e comune conosciuto, risulti necessario puntare ad avere, relativamente alla parte residuale e non recuperabile del cosiddetto rifiuto, un sistema di termovalorizzazione che quantomeno recuperi energia, in quantità non marginali e preferibilmente utilizzate per il teleriscaldamento. Le tecnologie presenti sul mercato indicano infatti valori di valorizzazione energetica assai diversi in termini percentuali, si va dall'8 per cento al 30 per cento e dunque una gerarchia della termovalorizzazione dovrebbe portare a favorire solo ed esclusivamente chi raggiunge determinate *performance* sia energetiche sia di riduzione delle emissioni nocive;

il ruolo dell'incenerimento di rifiuti va riconsiderato, sia in termini di incentivi ancora presenti nel nostro Paese, sia in termini di limite temporale al loro utilizzo impiantistico in assenza di *revamping*;

nell'ambito della pianificazione della capacità di riciclo e smaltimento, si tenga conto della fase di transizione verso l'economia circolare, in particolare in quelle aree del Paese dove lo smaltimento dei rifiuti avviene in discarica o a mezzo di trasferimento in altre zone, oggi non chiudendo il ciclo e dovendo quindi individuare tecnologie e processi di recupero ad alta efficienza per mettersi in linea con le migliori performance EU;

pare ovvio dichiararlo, ma è bene invece sottolinearlo, come la termovalorizzazione debba gestire il trattamento di rifiuti ritenuti - ad oggi, stante le attuali conoscenze - non riciclabili o il cui processo di avvio al riciclo risulti eccessivamente dispendioso;

essa si giustifica solo provvisoriamente impegnando il Paese e l'Unione europea a raggiungere, grazie ad un adeguato processo legislativo e grazie a R&S il completo riciclo e riuso di ogni prodotto in commercio ovvero si raggiunga il perfetto ciclo previsto da un'economia circolare cui stiamo tendendo. Vanno in ogni modo evitate potenziali perdite economiche che aggravino la situazione dello smaltimento in discarica ritenuto il peggiore tra tutti i modelli di smaltimento esistenti in Paesi come l'Italia. Risulta altresì preferibile evitare di creare una comoda, conservativa posizione mentale che vede l'automatismo dello "scarto inceneribile" quale soluzione al problema rifiuti, inserendo così vere e proprie barriere infrastrutturali al conseguimento di più elevati tassi di riciclaggio;

l'atto vuole evidenziare il ruolo che i processi di termovalorizzazione possono svolgere nella transizione verso un'economia circolare, rafforzando la *leadership* europea nel settore delle tecnologie verdi. Concordiamo alla condizione, che ci pare ovvia e naturale, che la termovalorizzazione possa massimizzare il contributo dell'economia circolare alla decarbonizzazione solo se si occuperà di smaltire a valle la quota di scarto dei processi industriali nonché nei processi di riciclo e se servirà a smaltire le parti ancora presenti nei prodotti di consumo che non trovano economie di scala adeguate e ragionevoli nelle opportunità di riciclo offerte, ciò in piena e coerente conformità alla strategia dell'Unione dell'energia e all'accordo di Parigi. In tal senso, gli studi promossi anche in sede europea, evidenziano che il contributo maggiore al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra proviene dalla prevenzione e dal riciclaggio dei rifiuti e a questo si deve ordinariamente puntare;

si ritiene urgente ridefinire e quindi riesaminare i piani di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa UE, tenendo conto in particolare del potenziale delle tecnologie nuove ed emergenti per il riciclaggio dei rifiuti. In tal senso produzioni già attuate e non più sperimentali, che riusano ad esempio il materiale di scarto delle cartiere ammontante a circa il 7- 8 per cento del materiale lavorato,

sono già presenti in Italia e possono risultare un utile esempio anche per la stessa UE oltreché per favorire R&S in questo straordinario settore in evoluzione in Italia;

con questo atto si procede proficuamente nell'ambito delle osservazioni presenti nella stessa direttiva a creare una scala di valori interni ai sistemi di smaltimento e di termovalorizzazione, avendo cura di considerare con maggior favore i meno impattanti, in particolare la digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili. Nell'ambito industriale, che ci vede primi in EU nel riciclo e nella riduzione degli scarti, si garantisca una corretta catalogazione che veda coerenza con la gerarchia EU e dunque una premialità non indistinta associata ad un progressivo e celere adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) degli impianti maggiormente impattanti per carenze ambientali ed energetiche nell'ambito dell'incenerimento rifiuti. Urge adeguare la classificazione dei rifiuti speciali, in particolare *l'end of waste*, dove sono amplissime le possibilità di riclassificare materiali che, per loro natura, stanno nella categoria dei riciclabili non nello scarto e nel rifiuto. Significativo in tal senso il valore di oltre 70 milioni di tonnellate di rifiuti da demolizione che in larga parte potrebbero rientrare nella filiera del riciclo dei materiali edili e da demolizione. Alte le sollecitazioni - anche da parte delle stesse imprese - ad individuare percorsi di semplificazione autorizzativa e normativa per poter accedere alle migliori tecnologie BAT anche internamente ai cicli energetici e di scarto aziendali, il pacchetto *clean Energy packaging* nonché veder celermente migliorare il *Carbon Foot Print* nella progettazione dei prodotti in commercio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [119-1004-1034-1931-2012-B](#)

G/119-1004-1034-1931-2012-B/1/13

[DONNO](#), [MORONESE](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

in Puglia sorge il Parco Naturale Regionale Lama Balice che è il primo parco naturale urbano, per la sua vicinanza ai centri cittadini di Bari e Bitonto; con un'estensione di 495, 2 ettari e una lunghezza di circa 37 chilometri il Parco di Lama Balice si pone in linea di continuità con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di cui condivide parte delle peculiarità naturalistico-vegetazionali e al quale è legato, dal 2012, da un protocollo d'intesa;

l'area naturale è stata interessata nel corso del tempo da gravi episodi di incuria e degrado come documentato dalle testate giornalistiche locali ed è spesso teatro di attività venatoria clandestina e illegale;

lo scorso 25 giugno 2017 il Parco del Lama Balice è stato colpito un incendio di vaste proporzioni con le fiamme divampate in tre diverse aree del parco;

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze a porre in essere le necessarie azioni, di concerto con gli enti locali e regionali, per salvaguardare il Parco Naturale Regionale Lama Balice, stante la sua valenza paesaggistica, naturalistica, storica e sociale;

a verificare che nell'area naturale suddetta siano stati posti in essere tutti i necessari interventi di prevenzione degli incendi da realizzarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di salvaguardare la pubblica e la privata incolumità, gli ecosistemi forestali nonché favorire la riduzione

delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;

ad avviare le opportune verifiche sulle stime dei danni al patrimonio naturalistico a seguito degli incendi che hanno interessato il Parco Lama Balice.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/2/13

[DONNO](#), [MORONESE](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge AS119-B, recante disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 15 rubricato «Divieto di introduzione del Cinghiale nel territorio nazionale» prevede l'emanazione di un regolamento delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il ministro della Salute per l'individuazione di criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale;

considerato che:

la fauna di Lama Balice è un territorio in cui vi è una proliferazione dei cinghiali (*Sus scrofa*); il suddetto territorio è interessato da fenomeni di bracconaggio le cui attività comportano la fuoriuscita di animali dalla Lama con conseguente disagio per la circolazione locale e per l'incolumità dei cittadini;

negli ultimi anni, l'attività di bracconieri ha registrato un'escalation preoccupante, che rischia di compromettere l'equilibrio della fauna oltre ad alimentare un «*business*» per la vendita di carne non regolamentata e potenzialmente infetta;

si impegna il Governo a,

intensificare, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con gli enti locali e le regioni interessate dal fenomeno del bracconaggio, i controlli per la repressione di frodi relative all'attività venatoria.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/3/13

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'emergenza incendi che si sta consumando in Italia ha assunto, dimensioni particolarmente gravi;

le Regioni colpite sono state la Campania particolarmente il Parco Nazionale del Vesuvio e la provincia di Messina;

nel parco Nazionale del Vesuvio il fronte della fiamma ha raggiunto due chilometri di lunghezza e altri roghi interessano diversi comuni della provincia di Napoli, sui quali è stato aperto un fascicolo di inchiesta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata;

considerato che:

alle criticità legate al contesto ambientale e climatico si aggiunge la riduzione della flotta aerea antincendio, attualmente composta da 11 Canadair e 4 elicotteri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui si aggiungono 5 elicotteri della Difesa, la cui attività è concentrata sulle situazioni più critiche, a supporto del lavoro svolto dalle squadre di terra composte da personale da società pubbliche regionali con finalità di spegnimento incendi, vigili del fuoco e protezione civile, supportati da associazioni e volontari;

l'articolo 8 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, e i conseguenti provvedimenti attuativi ? decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ? hanno frazionato il Corpo Forestale dello Stato hanno ridimensionato, smantellandolo, il Corpo Forestale dello Stato, pregiudicando le attività svolte dallo stesso volte alla salvaguardia ambientale;

considerato inoltre che:

come ribadito dal Capo del dipartimento della protezione civile in audizione in 13 Commissione del Senato, la situazione è particolarmente grave anche a causa degli scarsi fondi messi a disposizione per l'applicazione della legge quadro 353 del 2000 che prevede un piano di prevenzione per gli incendi, prevenzione che si attua anche grazie alla pulizia dei boschi e ai controlli anti-piromani;

ai sensi dell'articolo 3 della legge quadro n. 353 del 2000 si dispone che le Regioni per l'approvazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi del dipartimento della protezione civile e del corpo dei vigili del fuoco, devono approvare un piano sentita la Conferenza Unificata; il comma 2 dell'articolo 10 della legge quadro dispone che i comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale devono censire, tramite catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco;

impegna il Governo a:

a) prevedere apposite misure sanzionatorie per le Regioni che non si siano attivate nel rispetto dei termini previsti, per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani antincendio boschivi previsti dalla legge 353/2000;

b) prevedere apposite misure sanzionatorie per le amministrazioni locali che non abbiano provveduto a censire i soprassuoli percorsi dal fuoco, comminando anche la sospensione dell'erogazione delle risorse provenienti dal fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

c) assumere opportune iniziative per aumentare i mezzi antincendi in particolar modo i canadair e a incrementare le risorse umane impiegate per individuare, fermare e condannare gli incendiari;

d) favorire, nel rispetto delle proprie competenze, le azioni preventive agli incendi boschivi quali: barriere frangifuoco, droni o altri sistemi robotici di video/termsorveglianza, presidio territoriale;

e) attivarsi in ambito europeo ad ottenere un'azione europea coordinata con dispiegamento veloce degli aerei antincendi di tutti i Paesi Ue verso le aree in emergenza;

f) individuare meccanismi incentivanti a sostegno dell'agricoltura, allevamento e pastorizia fortemente compromessi dagli incendi boschivi.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/4/13

[MORONESE, NUGNES](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

la maggior parte degli incendi sono di natura dolosa e andrebbero puniti con adeguate pene; secondo i geologi negli ultimi 10 anni sono andati in fumo più di 500.000 ettari di boschi con aumento del rischio idrogeologico;

il fenomeno ha assunto il carattere di una vera calamità naturale;

si impegna il Governo a:

assumere apposite iniziative di carattere normativo per garantire un inasprimento delle pene nei confronti di chi cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, con particolare attenzione per il caso in cui l'incendio sia prodotto su aree naturali protette.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/5/13

[MORONESE, NUGNES](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premessi che:

in Italia, il sistema dei parchi e delle aree naturali protette è finalizzato alla conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità nonché alla conservazione di specie animali e vegetali che rischiano di essere compromessi da eventi aventi natura antropica (gli incendi dolosi, speculazioni edilizie) e naturale (alluvioni);

al fine di prevenire e affrontare al meglio le emergenze, i Comuni devono redigere e comunicare alle Regioni un proprio piano di emergenza le quali devono comunicarlo al dipartimento della protezione civile. Dal sito del dipartimento della protezione civile emerge che non tutte le Regioni hanno comunicato alla protezione civile il suddetto piano;

ai sensi dell'articolo 3 della legge quadro n. 353 del 2000 si dispone che le Regioni per l'approvazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi del dipartimento della protezione civile e del corpo dei vigili del fuoco, devono approvare un piano sentita la Conferenza Unificata;

considerato che:

il piano di emergenza rappresenta un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi;

il 12 ottobre 2012 il Dipartimento della protezione civile ha inviato una nota alle Regioni e alle Province Autonome chiedendo una prima ricognizione sulla pianificazione di emergenza comunale. Da questa ricognizione è emerso che molti comuni non si sono dotati di un piano soprattutto in Campania, Calabria e Lazio;

considerato inoltre che:

la legge n. 100 del 12 luglio 2012 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento i Comuni approvino il piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali;

all'articolo 1 comma lettera *f*) si prevede come criterio di delega l'istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

impegna il Governo:

a) prevedere apposite misure sanzionatorie per le amministrazioni locali che non abbiano adottato il piano di emergenza comunale, comminando anche la sospensione dell'erogazione delle risorse provenienti dal fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

b) prevedere apposite misure sanzionatorie per le amministrazioni locali e regionali che non si attivino nel rispetto dei termini previsti per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani antincendio boschivi previsti dalla legge 353/ 2000.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/6/13

[NUGNES, MORONESE](#)

La Commissione,

in sede d'esame dell'AS 119- 1004- 1034- 1931- 2012- B, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette,

premessi che:

alla luce dei numerosi incendi di natura dolosa che stanno interessando diverse Regioni d'Italia in particolare la Campania ? Parco nazionale del Vesuvio e la provincia di Messina in Sicilia;

considerato che:

il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale agro alimentare avente competenze tecniche e investigative;

in seguito all'approvazione della legge 124/2015 concernente la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, sono state introdotte disposizioni riguardanti il riassetto del Corpo forestale dello Stato che hanno, di fatto, pregiudicato la tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e

paesaggistico;

impegna il Governo a:

rideterminare le funzioni esclusive affidate al Corpo forestale dello Stato, in modo da eliminare duplicazioni di servizi assicurate da altre Forze di Polizia a competenza generale o dagli Enti locali, assegnando i settori relativi alla tutela dell'ambiente, all'agroalimentare, al paesaggio alla esclusiva competenza del Corpo Forestale dello Stato;

rimodulare le piante organiche del Corpo trasferendo una parte del personale amministrativo, previa idonea formazione interna, all'attività operativa territoriale,

G/119-1004-1034-1931-2012-B/7/13

[NUGNES, MORONESE](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 119-B recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 12 del presente disegno di legge apporta modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 circa il pagamento «una tantum» da parte dei titolari dei canoni di concessione relativamente: all'esercizio di attività estrattive, alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse di potenza superiore a 50 KW, alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti;

dal tenore letterale della norma si evince una certa discrezionalità circa l'utilizzo dei canoni di concessione da parte dell'ente di gestione;

considerato che:

al fine di evitare che le risorse ottenute dal pagamento delle concessioni suddette possano essere utilizzate per scopi diversi dalla tutela della biodiversità;

si impegna il Governo a:

a) adottare disposizioni volte a vincolare i canoni delle concessioni su indicate alla tutela della biodiversità;

b) istituire un fondo presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare in cui far confluire i canoni delle concessioni.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/8/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 1 della proposta di legge reca modifiche all'articolo 2 della legge 394 del 1991, in materia di classificazione delle aree naturali protette ;

tale articolo istituisce le aree protette marine, costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono;

il comma 5-bis, come dal testo approvato dal Senato, prevede che le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali;

il testo approvato dalla Camera prevede un'analoga disposizione per le aree marine protette contigue ai parchi terrestri regionali;

tuttavia, nonostante la tutela delle coste rientri proprio nella competenza regionale, il testo non prevede la possibilità per le Regioni di istituire aree marine protette,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative, di carattere legislativo, finalizzate ad attribuire anche alle

Regioni la possibilità di istituire riserve marine o aree marine protette regionali.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/9/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge reca modifiche all'articolo II della legge 394 del 1991 che fissa gli obiettivi e le questioni che vengono disciplinate con il regolamento del Parco, ampliando la disciplina del regolamento anche ai territori contigui al Parco;

tale ampliamento delle competenze dell'Ente parco, anche al di fuori del perimetro del parco rischia di vincolare eccessivamente i comuni che, in quanto non rientranti nel perimetro del parco, non dispongono di vantaggi generati dall'istituzione del parco,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 9 e di approvazione dei regolamenti dei parchi nazionali, per non penalizzare i territori delle aree contigue dei parchi con norme regolamentari vincolanti e non condivise dai comuni interessati.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/10/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge 394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;

gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa, stipulati con l'SPRA;

tali piani prevedono anche l'impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture;

la normativa vigente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, vieta l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, prevedendo piani faunistico-venatori nelle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale;

lo stesso articolo 7 della legge n. 221/2017 prevede il controllo delle popolazioni e l'eradicazione di specie come talpe, ratti, topi propriamente detti e nutrie,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità di abbattimento e non la semplice cattura degli animali per i quali si ritiene opportuno il contenimento.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/11/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge 394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;

gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa stipulati con l'ISPRA;

gli enti gestori nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica dispongono degli animali catturati o abbattuti,
impegna il Governo,
ad adottare le opportune iniziative affinché negli atti di attuazione dell'articolo 13 sia previsto che i capi abbattuti possano essere posti in vendita solo attraverso asta pubblica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/12/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 9 della legge 394 del 1991 che stabilisce gli organi dell'Ente parco;

in particolare il comma 4 disciplina la nomina del Presidente del parco e il comma 8-ter disciplina la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, da nominare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo,

nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 7, ad adottare le opportune iniziative per tutelare e potenziare, nelle scelte gestionali dell'Ente parco, il ruolo della Comunità del Parco, quale organo preposto alla partecipazione delle comunità locali alla vita del parco.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/13/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 13 della legge 394 del 1991 che disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco su concessioni o autorizzazioni relative ad interventi edilizi ed opere all'interno del parco;

la nuova formulazione dell'articolo 13 elimina il silenzio assenso per decorrenza dei termini, in caso di inerzia dell'Ente parco, e tale previsione potrebbe bloccare qualsiasi attività all'interno del perimetro del parco,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per introdurre misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione di opere e interventi edilizi «minori» non sostanziali, e compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, come le manutenzioni e ristrutturazioni edilizie, la realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati o la manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta, che prescindano dal nulla osta del parco, così da snellire i relativi iter e il carico delle amministrazioni competenti.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/14/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 36 del disegno di legge reca delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici;

l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ? «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,

introduce il «Sistema PSEA» contenendo «Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali»;

il testo dell'articolo 36 riprende il testo dell'articolo 70 della legge 221 del 2015, correggendolo e integrandolo;

tutte le norme del citato articolo 70 della legge 221 del 2015 si riferiscono a servizi ecosistemici, nonostante sia presente anche la locuzione «ambientali», come anche l'articolo 26 del presente provvedimento che tratta servizi per i quali resterebbe più facile calcolarne il valore aggiunto,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo ai fini del coordinamento delle norme previste dall'articolo 36 del presente provvedimento con quelle dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/15/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge reca modifiche all'articolo II comma 3 lettera *l*) della legge 394 del 1991 vieta l'attività venatoria e questa scelta, oltre ad essere contraria ai principi comunitari, porterà di fatto a costituire vasti quanto incontrollabili ambiti territoriali che si trasformeranno in serbatoi senza fine di specie nocive e/o alloctone nonché di ungulati il cui proliferare porrà gravi problemi di gestione e di controllo rappresentando progressivamente pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità di autorizzare una caccia sostenibile a determinate specie, con l'obiettivo di garantire il giusto equilibrio nella gestione degli *habitat* e della biodiversità.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/16/13

[ARRIGONI](#)

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge AS 119 ? B, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 20 del disegno di legge, recante modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, al nuovo comma 6, dispone *tout court* che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata;

si tratta di una norma di principio, eccessivamente restrittiva, che limita le competenze già riconosciute a Regioni e provincie;

l'originaria formulazione della norma consentiva, seppure per particolari esigenze, l'esercizio dell'attività venatoria,

impegna il Governo,

ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità per le Regioni e Provincie di autorizzare una caccia sostenibile a determinate specie, con l'obiettivo di garantire il giusto equilibrio nella gestione degli *habitat* e della biodiversità.

G/119-1004-1034-1931-2012-B/17/13

[CUOMO](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette» (A.S. 119-1004-1 034-1931-2012-B)

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame aggiunge alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'articolo 11ter in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette;

tale articolo affida la gestione a specifici piani, redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, indicanti gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche e i tempi delle azioni previste, specificando che tali piani sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di determinate specie ed *habitat*;

considerato che:

la gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette è una materia complessa, al punto da costituire oggetto di ricerca e insegnamento nelle università da parte degli zoologi;

le azioni adottabili per far fronte ad un piano di gestione possono essere numerose a seconda delle esigenze di conservazione dell'area naturale protetta, come ad esempio l'introduzione di una determinata specie per controllare l'espansione di un'altra o la pianificazione di determinate condizioni ambientali e climatiche per consentire ad alcune specie di trovare l'*habitat* più idoneo per sostare e riprodursi in una specifica area naturale protetta;

Rilevato che:

l'articolo 11-ter, così come formulato nel testo approvato dalla Camera dei deputati, non prende in considerazione la varietà delle azioni adottabili nella predisposizione di un piano di gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette, ma si limita a citare il contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di talune specie ed *habitat*, ossia disciplina unicamente i piani di abbattimento, costringendo di fatto gli enti gestori delle suddette aree naturali protette ad adottare un'unica soluzione di gestione della fauna selvatica;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di apposite misure e linee guida idonee a non considerare l'abbattimento degli animali come unico rimedio da utilizzarsi nella gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette.

1.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «d'intesa con» con le seguenti: «sentita».

1.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».

1.3

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5», sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».

1.4

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 5», dopo le parole: «d'intesa con» aggiungere le seguenti: «la Provincia o le Province sui cui territori l'area protetta si estende e con».

1.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 5-bis, dopo la parola: «marine» inserire le seguenti: «facenti parte di Rete Natura 2000 oltre che quelle».

1.6

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», primo periodo, dopo la parola: «marine» aggiungere le seguenti: «inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" oltre che quelle».

1.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 5-bis, dopo le parole: «marine protette» inserire le seguenti: «sottoposte a tutela comunitaria per la presenza della posidonia oltre che quelle protette ai sensi della normativa italiana».

1.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 5-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «aree marine protette» inserire le seguenti: «e la gestione viene svolta in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare».

1.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma «5-bis», sostituire le parole: «questi ultimi» con le seguenti: «i parchi nazionali».

1.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 5-quater, sopprimere le parole da: «il quale» fino alla fine del comma.

1.11

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), comma 5-quater sopprimere le parole da: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA» fino alla fine del comma.

1.12

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater», sopprimere le seguenti parole: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.».

1.13

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 5-quater», sopprimere le seguenti parole: «, il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.».

1.14

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater», sostituire le parole: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.» con le seguenti: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico degli Enti nazionali che svolgono ricerche in materia ambientale, di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.».

1.15

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater», sostituire le parole: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.» con le seguenti: «il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e dell'ENEA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.».

1.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso comma 5-quater sostituire le parole: «il quale può avvalersi» con le seguenti: «il quale deve avvalersi».

1.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso 5-quater, sopprimere le parole: «tecnico-scientifico».

1.18

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), comma 5-quater sopprimere le parole: «tecnico-scientifico».

1.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con le parole: «tecnico e scientifico».

1.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

1.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, sostituire le parole: «1° settembre» con le parole: «1° ottobre».

1.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «35 anni» con le parole: «40 anni».

1.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «naturalità» con la parola: «biodiversità».

1.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «centottanta» con la parola: «novanta».

1.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: «in misura efficiente» con la parola: «efficacemente».

1.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «la sperimentazione» con la parola: «l'avvio».

1.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire la parola: «interpretazione» con la parola: «osservazione».

1.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire la parola: «regolamentare» con la parola: «consentire».

1.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire le parole: «il contingentamento» con le parole: «l'adozione del numero chiuso».

1.30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «imbottigliamento» con la parola: «lavorazione».

1.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «leggera e alternativa» con la seguente: «sostenibile».

1.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «su base convenzionale» con le seguenti: «d'intesa».

1.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», aggiungere le seguenti: «e tutela».

1.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, prima periodo, dopo la parola: «formazione», aggiungere la seguente: «professionale».

1.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «rinaturalizzazione di spazi» con le seguenti: «riqualificazione ambientale degli spazi».

1.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «naturalistico» con la seguente: «ambientale».

1.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «compatibili» con le seguenti: «a basso consumo di suolo».

1.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «delle risorse naturali» con le seguenti: «della biodiversità».

1.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «preservazione dal» con le seguenti: «limitazione del».

1.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma i, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «strategie» con le seguenti: «piani».

1.41

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «periodiche procedure» con le seguenti: «procedure annuali».

1.42

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «È consentita» con le seguenti: «È comunque consentita».

1.43

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: «di competenza» con la seguente: «vigente».

1.44

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la parola «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11-quater, sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «previo parere del».

1.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la parola «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11-ter, sostituire le parole «alla vigilanza» con le seguenti: «al controllo preventivo».

1.46

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, lettera b), sostituire le parole «tutela ambientale» con le seguenti: «conservazione del paesaggio».

1.47

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente:
«operativo».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, lettera b), sostituire le
parole «tutela ambientale» con le seguenti: «conservazione della natura».*

1.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente:
«operativo».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, lettera b), sostituire le
parole «sviluppo sostenibile» con le seguenti: «conservazione della natura».*

1.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente:
«operativo».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, lettera a), sostituire la
parola «pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «enti pubblici».*

1.50

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire le parole «tecnico-scientifico» con la seguente:
«operativo».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso 11, dopo le parole «tre
soggetti», aggiungere le parole «professionalmente qualificati».*

1.51

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente:
«operativo».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire la parola:
«assicura» con le parole: «deve garantire».*

1.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente:
«operativo»,*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire la parola:
«attività» con la parola: «aziende».*

1.53

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente:
«operativo».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole:
«maggiore sostenibilità» con le parole: «sostenibilità ambientale»,*

1.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «associazioni scientifiche» con le parole: «università operanti nella regione dove è localizzato il parco».

1.55

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «delle associazioni scientifiche» con le parole: «degli enti di ricerca».

1.56

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «aree protette», aggiungere le parole: «terrestri e marine».

1.57

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «incentivazione» con la parola: «agevolazione».

1.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «finalità» aggiungere la parola: «istitutive».

1.59

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «tecnico-scientifico» con la seguente: «operativo».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «iniziative», aggiungere le parole: «e comportamenti».

1.60

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso comma «5-quater», al secondo periodo dopo le parole: «supporto tecnico-scientifico» aggiungere le seguenti: «e vincolante».

1.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sopprimere le parole: «ove necessario, del concorso».

1.62

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «5-quater», sopprimere le parole: «ove necessario».

1.63

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-quater», sopprimere le parole: «ove necessario».

1.64

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-quater», dopo le parole: «del concorso» aggiungere le seguenti: «e del contributo».

1.65

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater» sostituire le parole: «delle altre componenti» con le seguenti: «delle agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.66

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «5-quater», sopprimere la parola: «altre».

1.67

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater» sostituire le parole: «ai sensi della» con le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dalla».

1.68

[MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di individuare lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale, è attribuito all'ISPRA il compito di redigere la Carta della Natura prevista dalla deliberazione del 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.69

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma «5-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tutti i siti della rete Natura 2000 sono in ogni caso classificati aree protette ai sensi della presente legge».

1.70

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quater» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti i siti della rete Natura 2000 sono in ogni caso classificati aree protette ai sensi della presente legge».

1.71

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 5-quinquies dopo le parole «comma 5-quater» inserire le seguenti: «, ricomprese nei siti e nelle zone previste nello stesso comma».

1.72

[DE SIANO](#), [PICCOLI](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «5-sexies» con il seguente:

«5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare elaborate dall'Unione europea e dall'UNESCO;».

1.73

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «5-sexies» con il seguente:

«5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali e dell'Unione europea per la tutela e la conservazione dell'habitat marino;».

1.74

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 5-sexies dopo le parole «Le aree marine protette» inserire le seguenti «e le aree a mare di Rete Natura 2000».

1.75

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «5-sexies», sostituire le parole «sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi» con le seguenti: «sono affidate ai parchi regionali nei quali esse ricadono».

1.76

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole «ai parchi regionali stessi» con le seguenti: «a questi ultimi».

1.77

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole «ai parchi regionali stessi» con le seguenti: «ai parchi regionali medesimi».

1.78

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 5-sexies, sostituire le parole «parchi regionali stessi» con le seguenti «medesimi parchi regionali».

1.79

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 5-sexies dopo le parole «ai parchi regionali stessi» inserire le seguenti: «previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura si cui all'articolo 18. Comma 1. In tal caso questi sono classificati come parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi regionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e la gestione viene svolta in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare».

1.80

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 5-sexies, sostituire le parole «in sinergia con le strategie nazionali» con le seguenti: «in sinergia ed in applicazione delle strategie nazionali».

1.81

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole: «in sinergia» con le seguenti: «in concorso».

1.82

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole: «in sinergia» con le seguenti: «in cooperazione».

1.83

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies» sostituire le parole: «in sinergia» con le seguenti: «in coordinamento».

1.84

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-sexies», sostituire le parole: «in sinergia con» con le parole: «nel rispetto delle».

1.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «5-sexies», sopprimere le parole: «e la conservazione».

1.86

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), comma 5-sexies sopprimere le parole: «e la conservazione».

1.87

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «5-sexies», sostituire le parole: «del mare» con le seguenti: «delle risorse marine».

1.88

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 5-sexies aggiungere in fine le seguenti parole: «anche al fine di garantire la tutela complessiva di ecosistemi che rappresentano un bene ambientale unitario».

1.89

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le riserve naturali regionali già istituite che mantengono la perimetrazione stabilita nella legge istitutiva di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

1.0.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Dopo l'articolo 5-sexies, inserire il seguente:

«Art. 5-sexies-bis.

1. Si considerano altresì aree naturali protette ai sensi della presente legge le zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Qualora tali aree ricadano interamente o parzialmente in una delle aree naturali protette di cui ai precedenti commi da 1 a 3, la loro gestione è competenza del corrispondente ente gestore; qualora siano esterne la loro gestione può essere a questo affidata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni».

2.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica degli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991). ? 1. I commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono abrogati.

2. Il titolo dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è così modificato:

"Carta della natura e linee fondamentali dell'assetto del territorio".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 predispone, sulla base della Carta della natura di cui al comma successivo, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La Carta della natura è predisposta dal Comitato nazionale per le aree protette che si avvale della Segreteria tecnica per la protezione della natura di cui all'articolo 3 del dpr 14 maggio 2007, n. 90. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

4. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è così modificato:

"Art. 4. - (Programma triennale per le aree naturali protette). ? 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma triennale", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi operativi di carattere generale in base a cui gli enti gestori devono operare per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla conservazione della bio diversità e del paesaggio, al recupero e al restauro delle aree di valore naturalistico degradate, all'informazione, educazione e interpretazione ambientali, all'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale;

d) individua progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green communities*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

e) fissa il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per le attività e i progetti di cui al presente programma;

f) indica le ulteriori risorse finanziarie, a legislazione vigente, per la realizzazione di progetti coerenti con il presente programma, provenienti dall'Unione europea e da contributi nazionali, regionali e internazionali, riservandone almeno il 50 per cento alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

g) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del presente programma per quanto di loro

competenza.

2. Il programma fissa inoltre criteri di massima per l'istituzione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti. La realizzazione avviene a mezzo di intese, promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato nazionale per le aree protette da ciascun componente del Comitato stesso, dai ministri, dalle regioni e dagli enti locali. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale per le aree protette, sulla base di linee guida elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispose il programma triennale che viene approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura.

5. Qualora il programma non venga predisposto nei termini previsti dal comma precedente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma triennale e propone al Comitato nazionale per le aree protette le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro, sentito il Comitato, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

7. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal presente programma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

5. Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Elenco ufficiale delle aree protette)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette predisposto dal Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 e a rilasciare le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero.

2. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato".

6. L'articolo 5 della legge n. 394 del 1991 è abrogato».

2.3

PEGORER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991). ? 1. I commi 1,4,5,6, 7, 8 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono abrogati.

2. Il titolo dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è sostituito con il seguente: "Carta della

natura e linee fondamentali dell'assetto del territorio".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono sostituiti con i seguenti:

"2. Il Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 predispose, sulla base della Carta della natura di cui al comma successivo, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La Carta della natura è predisposta dal Comitato nazionale per le aree protette che si avvale della Segreteria tecnica per la protezione della natura di cui all'articolo 3 del dpr 14 maggio 2007, n. 90. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è sostituito con il seguente:

"Art. 4. - (*Programma triennale per le aree naturali protette*). ? 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma triennale", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi operativi di carattere generale in base a cui gli enti gestori devono operare per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle priorità di conservazione della biodiversità e del paesaggio, all'identificazione delle aree di deframmentazione per i corridoi ecologici tra le aree naturali protette e la creazione di reti ecologiche di area vasta, al recupero e al restauro delle aree di valore naturalistico degradate, all'informazione, educazione e interpretazione ambientali, all'esercizio di attività agricole sostenibili condotte con sistemi innovativi di agroecologia, agricoltura biologica e biodinamica, ovvero con recupero di sistemi tradizionali se funzionali alla protezione ambientale;

d) individua progetti di sistema coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle Green community, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

e) in considerazione della funzione primaria delle aree protette per il mantenimento e il miglioramento del capitale naturale della nazione contribuisce ad attuare le indicazioni presenti nei rapporti sullo stato del capitale naturale in Italia, realizzati dal Comitato per il Capitale Naturale istituito per l'articolo 67 legge n. 221 del 22 dicembre 2015, relativamente al sistema delle aree protette;

f) fissa il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per le attività e i progetti di cui al presente programma;

g) indica le ulteriori risorse finanziarie, a legislazione vigente, per la realizzazione di progetti di sistema coerenti con il presente programma, provenienti dall'Unione europea e da contributi nazionali, regionali e internazionali, riservandone almeno il 50 per cento alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

h) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del presente programma per quanto di loro competenza.

2. Il programma fissa inoltre criteri di massima per l'istituzione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti. La realizzazione avviene a mezzo di intese, promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato nazionale per le aree protette da ciascun componente del Comitato stesso, dai ministri, dalle regioni e dagli enti locali. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale per le aree protette, sulla base di linee guida elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispose il programma triennale che viene approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle proposte presentate nei rapporti sullo stato del capitale naturale in Italia prodotti dal Comitato per il Capitale Naturale (art. 67 legge 22 dicembre 2015, n. 221) sentita la Conferenza unificata. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura.

5. Qualora il programma non venga predisposto nei termini previsti dal comma precedente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma triennale e propone al Comitato nazionale per le aree protette le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro, sentito il Comitato, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

7. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal presente programma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

5. Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Elenco ufficiale delle aree protette)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette predisposto dal Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 e a rilasciare le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero.

2. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato".

6. L'articolo 5 della legge n. 394 del 1991 è abrogato».

2.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica degli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991). ? 1. I commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono abrogati.

2. Il titolo dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è così modificato: "Carta della natura e linee fondamentali dell'assetto del territorio".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 sono così modificati:

"2. Il Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 predispone, sulla base della Carta della natura di cui al comma successivo, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La Carta della natura è predisposta dal Comitato nazionale per le aree protette che si avvale della Segreteria tecnica per la protezione della natura di cui all'articolo 3 del dpr 14 maggio 2007, n. 90. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza unificata su presentazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

4. L'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 è così modificato:

"Art. 4. - (Programma triennale per le aree naturali protette). ? 1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma triennale", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce le linee strategiche, gli obiettivi e i programmi operativi di carattere generale in base a cui gli enti gestori devono operare per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alle priorità di conservazione della biodiversità e del paesaggio, all'identificazione delle aree di deframmentazione per i corridoi ecologici tra le aree naturali protette e la creazione di reti ecologiche di area vasta, al recupero e al restauro delle aree di valore naturalistico degradate, all'informazione, educazione e interpretazione ambientali, all'esercizio di attività agricole sostenibili condotte con sistemi innovativi di agroecologia, agricoltura biologica e biodinamica, ovvero con recupero di sistemi tradizionali se funzionali alla protezione ambientale;

d) individua progetti di sistema coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

e) in considerazione del funzione primaria delle aree protette per il mantenimento e il miglioramento del capitale naturale della nazione contribuisce ad attuare le indicazioni presenti nei rapporti sullo stato del capitale naturale in Italia, realizzati dal Comitato per il Capitale Naturale istituito per l'articolo 67 legge n.221 del 22 dicembre 2015, relativamente al sistema delle aree protette;

f) fissa il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per le attività e i progetti di cui al presente programma;

g) indica le ulteriori risorse finanziarie, a legislazione vigente, per la realizzazione di progetti di sistema coerenti con il presente programma, provenienti dall'Unione europea e da contributi nazionali, regionali e internazionali, riservandone almeno il 50 per cento alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

h) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del presente programma per quanto di loro competenza.

2. Il programma fissa inoltre criteri di massima per l'istituzione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti. La realizzazione avviene a mezzo di intese, promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali.

3. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato nazionale per le aree protette da ciascun componente del Comitato stesso, dai ministri, dalle regioni e dagli enti locali. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale per le aree protette, sulla base di linee guida elaborate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone il programma triennale che viene approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle proposte presentate nei rapporti sullo stato del capitale naturale in Italia prodotti dal Comitato per il Capitale Naturale (art. 67 legge n. 221 del 22 dicembre 2015) sentita la Conferenza unificata, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura.

5. Qualora il programma non venga predisposto nei termini previsti dal comma precedente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma triennale e propone al Comitato nazionale per le aree protette le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro, sentito il Comitato, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

7. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal presente programma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

5. Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Elenco ufficiale delle aree protette)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette predisposto dal Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 e a rilasciare le relative certificazioni. A tal [me le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero.

2. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi

a carico dello Stato".

6. Conseguentemente l'articolo 5 della legge n. 394 del 1991 viene abrogato».

2.5

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Abrogare il comma 1.

2.6

[PEGORER](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «I commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono abrogati».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche degli articoli 3 e 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)».

2.7

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I commi da 1 a 6, dell'articolo 3, della legge n. 394 del 1991 sono abrogati».

2.8

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) dopo le parole: "Consiglio nazionale delle ricerche" sono inserite le seguenti: "uno designato dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMA)».

2.9

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) dopo le parole: "Consiglio nazionale delle ricerche" sono inserite le seguenti: "uno designato dalla Società italiana di biologia marina (SIBM)».

2.10

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

2.11

[PEGORER](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dalle aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" in attuazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni».

2.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e dalle aree definite come Rete Natura 2000 in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni».

2.13

[DE PIN](#)

Al comma 2, dopo le parole: «aree naturali protette di cui all'articolo 2», aggiungere il seguente periodo: «nonché dalle ZPS, zone di conservazione speciale e dai SIC, siti di interesse comunitario, che compongono il sistema Rete Natura 2000 ai sensi delle politiche dell'Unione Europea».

2.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», aggiungere le seguenti: «anche sulla base dei contenuti della Carta della Natura».

2.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, sopprimere le parole: «sulla base delle disponibilità finanziarie».

2.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «sulla base delle disponibilità finanziarie:», con le seguenti: «al quale devono essere sempre assicurate congrue risorse finanziarie».

2.17

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», all'alinea del comma 2 sostituire le parole: «sulla base delle disponibilità finanziarie» con le seguenti: «sulla base delle risorse finanziarie disponibili».

2.18

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.19

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «specifica».

2.20

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «determina».

2.21

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «delinea».

2.22

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «individua» con la seguente: «definisce».

2.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le aree definite come Rete Natura 2000 in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni».

2.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.25

[PEGORER](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità;».

2.26

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

*«b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di preservazione e protezione delle aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea, in particolare con i contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle *Green community*, di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, indicando le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera;».*

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

2.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), alle parole: «definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette» premettere le seguenti: «in coerenza con la Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso, «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «linee strategiche».

2.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «delle associazioni scientifiche», con le seguenti: «degli enti di ricerca».

2.30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «associazioni scientifiche», con le seguenti: «università operanti nella regione dove è localizzato il parco».

2.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «maggiore sostenibilità», con le seguenti: «sostenibilità ambientale».

2.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le

seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire la parola: «attività», con la seguente: «aziende».

2.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire la parola: «assicura», con le seguenti: «deve garantire».

2.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», dopo le parole: «tre soggetti», aggiungere le seguenti: «professionalmente qualificati».

2.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera a), sostituire la parola: «pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «enti pubblici».

2.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «sviluppo sostenibile», con le seguenti: «conservazione della natura».

2.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «tutela ambientale», con le seguenti: «conservazione della natura».

2.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «tutela ambientale», con le seguenti: «conservazione del paesaggio».

2.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11-ter», sostituire le parole: «alla vigilanza», con le seguenti: «al controllo preventivo».

2.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11-quater», sostituire le parole: «sentito il», con le seguenti: «previo parere del».

2.41

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso «11-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «di competenza», con la parola «vigente».

2.42

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «È consentita», con le parole: «È comunque consentita».

2.43

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «periodiche procedure», con le parole: «procedure annuali».

2.44

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «strategie» con le parole: «piani».

2.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «delle risorse naturali», con le parole: «della biodiversità».

2.46

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «preservazione dal» con le parole: «limitazione del».

2.47

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «rinaturalizzazione di spazi» con le parole: «riqualificazione ambientale degli spazi».

2.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «naturalistico», con la parola: «ambientale».

2.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «compatibili», con le parole: «a basso consumo di suolo».

2.50

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «leggera e alternativa», con la parola: «sostenibile».

2.51

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «su base convenzionale», con le parole: «d'intesa».

2.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche», con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», aggiungere le parole: «e tutela».

2.53

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, prima periodo, dopo la parola: «formazione», aggiungere la seguente: «professionale».

2.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire la parola: «interpretazione» con la seguente: «osservazione».

2.55

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire la parola: «regolamentare» con la seguente: «consentire».

2.56

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma 5, sostituire le parole: «il contingentamento» con le seguenti: «l'adozione del numero chiuso».

2.57

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «imbottigliamento» con la seguente: «lavorazione».

2.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «naturalità» con la seguente: «biodiversità».

2.59

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».

2.60

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma i, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le

parole: «in misura efficiente» con la seguente: «efficacemente».

2.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «la sperimentazione» con la seguente: «l'avvio».

2.62

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «35 anni» con le seguenti: «40 anni».

2.63

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, sostituire le parole: «1 settembre» con le seguenti: «1 ottobre».

2.64

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «principi e criteri guida».

2.65

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «linee strategiche» con le seguenti: «criteri guida».

2.66

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere la parola: «finalità».

2.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «programmi operativi».

2.68

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire la parola: «programmi» con la seguente: «strumenti».

2.69

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «programmi operativi» aggiungere le seguenti: «e informativi».

2.70

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e progetti».

2.71

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «progetti coerenti» inserire le seguenti: «con l'obiettivo prioritario della tutela della biodiversità e».

2.72

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: «con le politiche» inserire le seguenti: «di conservazione della biodiversità,»

2.73

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «le politiche» aggiungere le seguenti: «globalmente urgenti ed irrinunciabili».

2.74

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di mitigazione e».

2.75

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «mitigazione» con la seguente: «riduzione».

2.76

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire le parole: «cambiamento climatico» con le seguenti: «riscaldamento globale».

2.77

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «cambiamento climatico» con le seguenti: «mutamento climatico».

2.78

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera b), sostituire le parole: «sviluppo sostenibile fissati» con le seguenti: «sostenibilità fissati».

2.79

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «fissati in sede internazionale e».

2.80

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in sede internazionale» con le parole: «a livello internazionale».

2.81

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in sede internazionale» con le parole: «in ambito internazionale».

2.82

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030».

2.83

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), sostituire la parola: «misure» con la seguente: «interventi».

2.84

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera b), dopo la parola: «misure», aggiungere la seguente: «operative».

2.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «per quanto di competenza».

2.86

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «per quanto di competenza».

2.87

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera b), dopo le parole: «per quanto di competenza», inserire le seguenti: «della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.88

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «indica» con la seguente: «individua».

2.89

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera c), dopo la parola: «indica» aggiungere la seguente: «dettagliatamente».

2.90

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «a legislazione vigente».

2.91

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «i criteri e».

2.92

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera c), dopo la parola: «modalità», aggiungere la seguente:

«operative».

2.93

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2, lettera c)», sostituire la parola: «provenienti» con le seguenti: «già erogate».

2.94

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «e dei progetti».

2.95

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2, lettera c)», sostituire la parola: «contributi» con la parola: «finanziamenti».

2.96

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «regionali».

2.97

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

2.98

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.99

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2, lettera c)», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.100

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «65 per cento».

2.101

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

2.102

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2, lettera c)», sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

2.103

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

2.104

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.» comma 2, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «44 per cento».

2.105

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «55 per cento».

2.106

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «48 per cento».

2.107

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera c), sostituire le parole: «risorse complessive», con la seguente: «disponibilità».

2.108

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «art. 4», comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «complessive».

2.109

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.110

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «individua i criteri, le strategie e i programmi», con le seguenti: «stabilisce i criteri e definisce le strategie e i programmi».

2.111

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «individua» con la seguente: «delinea».

2.112

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «individua», con la seguente: «definisce».

2.113

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «le strategie».

2.114

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), dopo le parole: «individua i criteri, le strategie», inserire le seguenti: «individuate nell'ambito della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.115

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 2, lettera d), dopo la parola: «programmi», aggiungere la parola: «operativi».

2.116

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2 capoverso «Art. 4» alla lettera d), sopprimere la parola: «particolare».

2.117

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «particolare».

2.118

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera d), sostituire le parole: «al settore dell'informazione», con le seguenti: «ai nuovi mezzi di informazione».

2.119

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «dell'informazione e».

2.120

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e dell'educazione».

2.121

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, alla lettera d), dopo le parole: «e dell'educazione», inserire le seguenti: «rivolta in particolar modo alla tutela degli animali e».

2.122

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere la parola: «integrale».

2.123

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera d), sostituire le parole: «si uniformano», con le seguenti: «devono uniformarsi».

2.124

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «si uniformano», con le seguenti: «si adeguano».

2.125

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «si uniformano», con le seguenti: «si adattano».

2.126

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera d), dopo la parola: «protette», aggiungere le seguenti: «terrestri e marine».

2.127

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «per quanto di loro competenza».

2.128

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «comma 2», lettera d), dopo le parole: «per quanto di loro», aggiungere la seguente: «rispettiva».

2.129

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) individuare programmi, strategie, priorità di intervento per la conservazione e la tutela della biodiversità, quale elemento fondante e finalità prioritaria della politica dei parchi e della presente legge».

2.130

[DE PIN](#)

Al comma 2, punto 2), dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) individua programmi e priorità di intervento per la conservazione e la tutela della biodiversità, quali elementi fondanti e finalità prioritarie della presente legge».

2.131

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 3.

2.132

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 3, sopprimere le parole: «con proprie risorse».

2.133

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 3, sopprimere le parole: «con proprie risorse».

2.134

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 3, sostituire le parole: «con proprie risorse» con le seguenti: «sulla base delle disponibilità di bilancio».

2.135

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 3, sostituire le parole: «con proprie risorse» con le seguenti: «con risorse proprie o di privati».

2.136

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 3, dopo le parole: «Le regioni cofinanziano con proprie» inserire la seguente «adeguate».

2.137

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 3, sopprimere le parole: «modalità e criteri oggetto di».

2.138

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 3, sopprimere le parole: «e criteri».

2.139

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 3, sostituire le parole: «oggetto di accordi» con le parole: «che sono definiti con accordi».

2.140

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 3, dopo la parola: «accordi» aggiungere la seguente: «operativi».

2.141

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 3, sopprimere le parole: «e intese».

2.142

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 3, dopo la parola: «intese» aggiungere la seguente: «operative».

2.143

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 4.

2.144

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ciascun componente del Comitato di cui all'articolo 33 può presentare proposte relative al Piano di sistema».

2.145

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 4, dopo la parola: «presentate», aggiungere le seguenti: «previo verifica dei costi operativi».

2.146

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 4, dopo la parola: «presentate», aggiungere le seguenti: «, qualora supportate dal computo delle risorse necessarie,».

2.147

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 4, sostituire la parola: «comitato» con le seguenti: «Comitato nazionale per le aree protette».

2.148

[DE SIANO](#), [PICCOLI](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Prima della sua pubblicazione, il Piano è inviato alla Commissione Nazionale UNESCO per l'acquisizione di eventuali osservazioni e pareri al Piano formulati dalla stessa sulla base dei criteri adottati dall'UNESCO e dell'Unione Internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN) per la salvaguardia del patrimonio naturale. Le osservazioni e i pareri della Commissione sono con testualmente trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

2.149

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 5, dopo la parola: «Entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre».

2.150

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro un anno» e le parole: «entro i successivi quattro mesi» con le seguenti: «entro i successivi due mesi».

2.151

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «Entro sei mesi» con le seguenti: «Entro nove mesi» e le parole: «entro i successivi quattro mesi» con le seguenti: «entro i successivi tre mesi».

2.152

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

2.153

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

2.154

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «due mesi».

2.155

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

2.156

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi».

2.157

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «art. 4», comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

2.158

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi».

2.159

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quattro mesi».

2.160

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5 sostituire le parole: «Entro sei mesi», con le seguenti: «Entro quattro mesi».

2.161

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «otto mesi».

2.162

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

2.163

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5 dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta», aggiungere le seguenti: «in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

2.164

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 5, sostituire la parola: «presenta» con la seguente: «adotta».

2.165

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 5, sostituire le parole: «entro i» con le seguenti: «entro e non oltre».

2.166

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

2.167

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «otto mesi».

2.168

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con: «trenta giorni».

2.169

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».

2.170

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi» con: «due mesi».

2.171

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

2.172

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4», comma 5, sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «tre mesi».

2.173

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «durata triennale»

con le seguenti: «durata biennale».

2.174

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «ogni sei mesi».

2.175

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «ogni otto mesi».

2.176

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «ogni dieci mesi».

2.177

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 5, sostituire la parola: «annualmente» con le parole: «obbligatoriamente ogni anno».

2.178

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

2.179

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 5, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «previa intesa».

2.180

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso comma 6, sostituire la parola: «finanziati» con le seguenti: «da finanziare».

2.181

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

2.182

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «16 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «16 milioni».

2.183

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

2.184

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 6, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

2.185

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art.4», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

2.186

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

2.187

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 4.», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «13 milioni».

2.188

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art.4.», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

2.189

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 6, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

2.190

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», comma 6, sostituire le parole: «nel limite di 10 milioni di euro annui» con le seguenti: «nel limite di 12 milioni di euro annui».

2.191

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 6, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «12 milioni di euro».

2.192

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 4.», al comma 6, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro».

2.193

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, dopo il capoverso comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2018 è incrementato del 10 per cento, rispetto a quanto dovuto applicando la disciplina vigente al 31 dicembre 2017, l'importo che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. I maggiori introiti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, confluiscono nell'apposito capitolo del bilancio di competenza del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare per concorrere al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.1

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso comma «3-quater.», sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.2

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma «3-quater», sopprimere la parola: «esclusivamente».

3.3

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTI](#)[ISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso comma «3-quater.», sopprimere le parole: «al medesimo».

3.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma «3-quater», dopo le parole: «esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter» inserire le seguenti: «ed in modo particolare ai fini della conservazione della biodiversità».

3.5

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma «3-quater», dopo le parole: «esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter» aggiungere le seguenti: «con attenzione speciale al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali».

4.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[PEGORER](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente: "Art. 7. - (*Misure di incentivazione*). ? 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000', in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

- a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- c) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 e con l'obiettivo di mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;
- d) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;
- e) attività sportive compatibili;
- f) interventi volti a favorire il risparmio energetico e l'uso di energie rinnovabili;
- g) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
- h) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;
- i) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
- l) restauro e riqualificazione del paesaggio urbano volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
- m) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

n) riduzione dei costi del metano e gas naturale per i territori montani.

2. Le Regioni destinano altresì prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse dei programmi regionali per lo sviluppo (PSR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000', in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione di *habitat* e specie selvatiche dipendenti dal mantenimento di attività agricole e zootecniche tradizionali e azioni mirate a mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;
- b) attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000;
- c) monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed *habitat* nei siti Natura 2000;
- d) realizzazione di strutture e dotazione di mezzi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica all'agricoltura ed alla zootecnia e per la convivenza con i grandi predatori;
- e) restauro e riqualificazione del paesaggio rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
- f) opere collettive di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio connesse alle attività agricole e forestali ed alla realizzazione di reti ecologiche;
- g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura biologica e biodinamica;
- h) agriturismo;
- i) agricoltura sociale;
- l) promozione delle filiere corte e vendita diretta in aziende agricole del territorio;
- m) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali"».

4.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Misure di incentivazione*) ? 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000', in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

- a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- c) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 e con l'obiettivo di mantenere e migliorare la bio diversità delle aree;
- d) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;
- e) attività sportive compatibili;
- f) interventi volti a favorire il risparmio energetico e l'uso di energie rinnovabili;
- g) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
- h) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;
- i) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
- l) restauro e riqualificazione del paesaggio urbano volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
- m) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle

volte alla valorizzazione del territorio;

n) riduzione dei costi del metano e gas naturale per i territori montani.

2. Le Regioni destinano altresì prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse dei programmi regionali per lo sviluppo (PSR) ai territori compresi in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000', in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) conservazione di habitat e specie selvatiche dipendenti dal mantenimento di attività agricole e zootecniche tradizionali e azioni mirate a mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;

b) attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000;

c) monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat nei siti Natura 2000;

d) realizzazione di strutture e dotazione di mezzi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica all'agricoltura ed alla zootecnia e per la convivenza con i grandi predatori;

e) restauro e riqualificazione del paesaggio rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

f) opere collettive di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio connesse alle attività agricole e forestali ed alla realizzazione di reti ecologiche;

g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura biologica e biodinamica;

h) agriturismo;

i) agricoltura sociale;

j) promozione delle filiere corte e vendita diretta in aziende agricole del territorio;

k) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali"».

4.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole da: «Le Regioni» a «parco naturale regionale», con le seguenti: «Una quota dei finanziamenti dell'Unione Europea, di quelli nazionali e regionali, e in particolare dei finanziamenti dei piani operativi regionali (POR), sono destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai territori compresi in un'area protetta.».

4.5

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: «destinano prioritariamente» con le seguenti: «possono destinare».

4.6

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere la parola: «prioritariamente».

4.7

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, alinea, sopprimere la parola: «prioritariamente».

4.8

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1 sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

4.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 2», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «della programmazione».

4.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «in un parco nazionale o in un parco naturale regionale» con le seguenti: «in un'area protetta nazionale o regionale».

4.11

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire le parole: «ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco regionale» con le seguenti: «ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco regionale o interregionale».

4.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «previa intesa con i rispettivi enti di gestione».

4.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: «previa intesa» con le seguenti: «previo accordo».

4.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: «per i seguenti obiettivi» con le seguenti: «con le seguenti finalità».

4.15

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «restauro conservativo» con la seguente: «riqualificazione».

4.16

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «restauro» con la seguente: «ripristino».

4.17

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) dopo la parola: «restauro» inserire le seguenti: «risanamento e consolidamento».

4.18

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) dopo la parola: «restauro» inserire le seguenti: «e risanamento».

4.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «conservativo».

4.20

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «restauro conservativo» aggiungere le seguenti: «e riqualificazione».

4.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), dopo la parola: «conservativo» aggiungere le seguenti: «e riqualificazione».

4.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), dopo la parola: «conservativo» aggiungere le seguenti: «e recupero».

4.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art 7», comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «conservativo», aggiungere la seguente: «e accurato».

4.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera a), sostituire la parola: «storici» con la seguente: «urbani».

4.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art.7», comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «particolare».

4.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «art. 7», lettera a), sopprimere le parole: «le culturale».

4.27

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e culturale» con le seguenti: «storico, culturale e architettonico».

4.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione agli edifici più antichi».

4.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle tradizioni artistiche e culturali dei luoghi.».

4.30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» aggiungere le seguenti: «preservando prioritariamente i siti di stazionamento e riproduzione della fauna selvatica».

4.31

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali e restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

4.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e valorizzazione».

4.33

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «e valorizzazione» con le parole: «, valorizzazione e riqualificazione».

4.34

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali» con le seguenti: «recupero e valorizzazione anche turistica dei nuclei abitati rurali».

4.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «abitati».

4.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), dopo la parola: «abitati» aggiungere le seguenti: «e dei casali».

4.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «rurali» aggiungere le seguenti: «, dei fienili e delle stalle dirute quali testimonianze della civiltà contadina».

4.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «con interventi di recupero anche degli immobili rurali in condizioni precarie nei limiti concessi dalle risorse finanziarie».

4.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «con l'ausilio di materiali originari e adeguati tali da non alterarne l'aspetto originario, anche al fine di tutelare eventuali nidi o dormitori».

4.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) censimento e restauro delle piccole cappelle di campagna, quale testimonianza della religiosità popolare;».

4.41

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera c), alla parola: «opere» premettere le seguenti: «realizzazione di».

4.42

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e idropotabili».

4.43

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dell'acqua».

4.44

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dell'acqua» con le seguenti: «dei corsi idrici».

4.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera c), dopo la parola: «suolo», aggiungere le seguenti: «non edificato».

4.46

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera d), alla parola: «opere» premettere le seguenti: «realizzazione di».

4.47

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera d), sostituire la parola: «riqualificazione» con la seguente: «risanamento».

4.48

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «e di riqualificazione» con le seguenti: «, di riqualificazione e di tutela».

4.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «del territorio».

4.50

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera d), dopo la parola: «territorio» aggiungere le seguenti: «non edificato».

4.51

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera d), dopo la parola: «agricole» aggiungere le seguenti: «, comprensive delle attività connesse,».

4.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e forestali».

4.53

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «e l'istituzione di centri recupero fauna».

4.54

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche al fine di salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;».

4.55

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera e), alle parole: «attività culturali», premettere le seguenti: «promuovere e sostenere».

4.56

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera e), dopo la parola: «culturali», aggiungere le seguenti: «e ricreative».

4.57

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera e), dopo la parola: «culturali», aggiungere le seguenti: «ed educative».

4.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «attività culturali», aggiungere le seguenti: «rivolte adulti e bambini».

4.59

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «tutela ambientale», inserire le seguenti: «e della fauna».

4.60

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e alla valorizzazione».

4.61

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «e alla valorizzazione» con le seguenti: «, alla valorizzazione e alla riqualificazione».

4.62

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «art. 7», al comma 1, lettera f), alla parola: «agriturismo», premettere le seguenti: «promuovere e sostenere l'attività di».

4.63

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera f), dopo la parola: «agriturismo», aggiungere le parole: «e turismo rurale».

4.64

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «art. 7», al comma 1, lettera g), alle parole: «attività sportive», premettere le seguenti: «promuovere e sostenere le».

4.65

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1 capoverso «Art. 7», alla lettera g), dopo la parola: «sportive» aggiungere la seguente: «pienamente».

4.66

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera g), sostituire la parola: «compatibili» con la parola: «sostenibili».

4.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera g), dopo la parola: «compatibili», aggiungere le seguenti: «che non comportano consumo di suolo».

4.68

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle che prevedano l'ausilio di mezzi quali autoveicoli e motoveicoli, nonché l'utilizzo di animali».

4.69

[DE PIN](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere h) e o).

4.70

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) favorire la produzione e l'uso di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico e ambientale;».

4.71

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) favorire la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico e il loro uso;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera: «o»).

4.72

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera h), sostituire la parola: «favorire» con le seguenti: «promuovere e sviluppare».

4.73

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera h), sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «promuovere».

4.74

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera i) dopo la parola: «mantenimento» inserire la seguente: «potenziamento».

4.75

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera i) dopo la parola: «mantenimento» inserire le seguenti: «e miglioramento».

4.76

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1 capoverso «Art. 7» alla lettera i) sopprimere la parola: «erogazione».

4.77

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) promuovere la diffusione sull'intero territorio della telefonia mobile e la connettività a banda larga con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;».

4.78

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera l), sostituire le parole: «rete di telefonia mobile e ADSL» con le seguenti: «rete di telefonia mobile e fissa in banda larga e ultralarga».

4.79

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera l), sostituire la parola: «rispettosi» con le seguenti: «rivolti prioritariamente alla tutela».

4.80

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art 7», comma 1, alla lettera l) dopo la parola: «rispettosi» aggiungere le seguenti: «delle esigenze della biodiversità e della necessità di evitare ogni disturbo biologico agli animali, nonché rispettosi».

4.81

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera m) anteporre alla parola: «sostegno» le seguenti: «incentivazione e».

4.82

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1 capoverso «Art. 7», alla lettera m) dopo la parola: «sostegno» aggiungere le seguenti: «tecnico e organizzativo».

4.83

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera m), dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «e urbanistica».

4.84

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «dei Comuni».

4.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», lettera n), sopprimere le parole: «restauro e».

4.86

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», alla lettera n) dopo la parola: «paesaggio» aggiungere la seguente: «agricolo».

4.87

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera n), sostituire le parole: «urbano e rurale» con le seguenti: «urbano, rurale e marino».

4.88

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «volto al recupero dei connotati identitari del territorio».

4.89

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «dei connotati identitari» con le seguenti: «delle caratteristiche».

4.90

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «dei connotati identitari» con le seguenti: «della fisionomia».

4.91

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «del territorio».

4.92

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera n), sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti: «degli insediamenti esistenti».

4.93

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere la lettera o).

4.94

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1 sopprimere la lettera o).

4.95

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 capoverso «Art. 7» sopprimere la lettera o).

4.96

[PEGORER](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», comma 1, sopprimere la lettera o).

4.97

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire la lettera «o» con la seguente:

«o) realizzazione di progetti e programmi territoriali ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a contenuto impatto paesaggistico, che non siano dannosi della sostenibilità ambientale, che siano pienamente conformi alla normativa in materia di protezione ambientale delle azioni proposte a tal fine sul territorio. L'ente parco, in accordo con la o le Regioni sui cui esso ricade, provvede ad individuare i siti più idonei ad ospitare gli impianti e a valutare, con il supporto dell'ENEA, a tutela dell'area protetta, l'impatto che essi possono avere sull'ambientale in condizioni ordinarie, straordinarie e di emergenza per l'intero ciclo di vita (costruzione, esercizio, dismissione);».

4.98

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1 capoverso «Art. 7», alla lettera o) sostituire le parole: «a basso impatto paesaggistico» con le seguenti: «a impatto zero, sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico».

4.99

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera o) sostituire: «basso impatto paesaggistico» con «impatto ambientale e paesaggistico nullo».

4.100

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera o) sostituire le parole: «a basso impatto» con le seguenti: «senza impatto».

4.101

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera o), sopprimere la parola: «paesaggistico».

4.102

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera o) aggiungere in fine le seguenti parole: «e ambientale».

4.103

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera o), dopo la parola: «paesaggistico», aggiungere le seguenti: «e senza consumo di suolo».

4.104

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera o) aggiungere in fine le seguenti parole: «. Tali fonti non devono comportare un impatto sulla fauna e sulla biodiversità, secondo le valutazioni scientifiche condotte dall'ISPRA».

4.105

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «art. 7», al comma 1, sostituire la lettera «p» con le seguenti:

*«p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura: promuovendo metodi di gestione idonei a determinare una armonizzazione tra le attività economiche agricole e pastorali ecosostenibili e il territorio sottoposto allo speciale regime di tutela, attraverso strumenti di indirizzo che siano funzionali alla valorizzazione del medesimo, dei suoi prodotti e alla preservazione e conservazione dell'*habitat* protetto, con la finalità anche di evitare uno spopolamento abitativo del territorio e rafforzare il legame*

delle produzioni con il territorio medesimo e fornire un contributo effettivo alla vita rurale;
p-bis) integrazione delle tradizionali attività di coltivazione e di allevamento con quelle di promozione dei prodotti tipici, del turismo ambientale e dei servizi, con l'obiettivo anche di trarre beneficio dal vantaggio competitivo che l'identità territoriale del parco trasferisce al processo produttivo;».

4.106

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera p), sostituire le parole: «sostegno all'imprenditoria in agricoltura», con le seguenti: «sostegno alle attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale».

4.107

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera p), dopo la parola: «imprenditoria», aggiungere la parola: «giovanile».

4.108

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e pastorizia».

4.109

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «art. 7», comma 1, lettera q), sopprimere la parola: «formative».

4.110

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «in campo».

4.111

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera q), sostituire le parole: «in campo ambientale», con le seguenti: «allo sviluppo sostenibile».

4.112

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, alla lettera q), dopo le parole: «educazione in campo ambientale», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla conoscenza del patrimonio di fauna e di bio diversità».

4.113

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «e a quelle», con le seguenti: «e alle iniziative e attività».

4.114

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera q) dopo le parole: «alla valorizzazione», inserire le seguenti: «e alla riqualificazione».

4.115

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i residenti e per le attività economiche collocate all'interno delle aree protette dei territori montani;».

4.116

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», al comma 1, lettera r) sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «contenimento».

4.117

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «da riscaldamento».

4.118

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera r), dopo la parola: «montani» aggiungere le seguenti: «, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge».

4.119

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) ulteriori iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento».

4.120

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «art. 7», al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis.) realizzazione di interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap».

4.121

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 2.

4.122

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Sopprimere il comma 2.

4.123

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

*«2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale, del parco naturale regionale e della Rete Natura 2000, in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i soggetti diversamente abili (anziani e portatori di *handicap*), anche attraverso attività di agricoltura sociale».*

4.124

[PEGORER](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1, è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale, del

parco naturale regionale e della "Rete Natura 2000", in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i soggetti diversamente abili anche attraverso attività di agricoltura sociale».

4.125

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 non è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o del parco naturale regionale. Una quota parte di tali attività poste in essere da soggetti pubblici o privati deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*.».

4.126

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: «di tali attività» con le seguenti: «delle attività di cui al comma 1».

4.127

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «singoli o associati».

4.128

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «delle previsioni e».

4.129

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «produttive o».

4.130

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere la parola: «istitutive».

4.131

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere la parola: «giovanile».

4.132

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 7», sopprimere le parole: «e il volontariato».

4.133

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo la parola: «volontariato» aggiungere le parole: «in campo ambientale».

4.134

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», comma 2, sopprimere le parole: «l'accessibilità e».

4.135

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 2, sostituire le parole: «fruizione del parco» con le seguenti: «fruizione dell'area protetta».

4.136

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo la parola: «fruizione» aggiungere la parola: «pubblica».

4.137

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo la parola: «handicap», aggiungere le parole: «e per i soggetti svantaggiati».

4.138

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso «Art. 7», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla presente legge, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;*
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;*
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;*
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;*
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.*

2-quater. L'esonero contributivo di cui al comma 2-bis è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e dalle accise sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni».

5.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti «1.500.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 500.000 euro annui, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 1.000.000 euro annui, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.2

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivo Decreto Ministeriale, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire «500.000» con «un milione».

5.3

[PEGORER](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole «500.000 euro annui», con le seguenti: «1.000.000 euro annui».

5.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «500.000 euro annui» con le seguenti «1.000.000 euro annui».

5.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sostituire le parole «500.000 euro annui» con le seguenti «1.000.000 euro annui».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole «500.000 euro annui» con le seguenti «1.000.000 euro annui».

5.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sostituire le parole «con una dotazione di 500.000 euro annui» con le seguenti: «con una dotazione di 900.000 euro annui».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «500.000 euro annui» con le seguenti: «900.000 euro annui».

5.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, sostituire la parola «incentivazione» con la seguente «agevolazione».

5.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole «aree protette», aggiungere le parole «terrestri e marine».

5.9

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «incentivazione fiscale nelle aree protette» inserire le seguenti: «nazionali e regionali».

5.10

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivo Decreto Ministeriale, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.».

5.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo la parola «iniziative», aggiungere le parole «e comportamenti».

5.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo la parola «finalità» aggiungere la parola «istitutive».

5.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, sostituire le parole «500.000 euro annui» con le seguenti: «2 milioni di euro annui».

7.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. ? (Misure di incentivazione). ? 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20% delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000, in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

- a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- c) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 e con l'obiettivo di mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;
- d) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;
- e) attività sportive compatibili;
- f) interventi volti a favorire il risparmio energetico e l'uso di energie rinnovabili;
- g) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
- h) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del

paesaggio;

i) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;

l) restauro e riqualificazione del paesaggio urbano volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

m) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

n) riduzione dei costi del metano e gas naturale per i territori montani.

Le Regioni destinano altresì prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro dei regolamenti e della programmazione dei fondi strutturali per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota non inferiore al 20% delle risorse dei programmi regionali per lo sviluppo (PSR) ai territori compresi in un parco nazionale, in un parco naturale regionale o alle aree definite come Rete Natura 2000, in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:

a) conservazione di *habitat* e specie selvatiche dipendenti dal mantenimento di attività agricole e zootecniche tradizionali e azioni mirate a mantenere e migliorare la biodiversità delle aree;

b) attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000;

c) monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed *habitat* nei siti Natura 2000;

d) realizzazione di strutture e dotazione di mezzi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica all'agricoltura ed alla zootecnia e per la convivenza con i grandi predatori;

e) restauro e riqualificazione del paesaggio rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

f) opere collettive di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio connesse alle attività agricole e forestali ed alla realizzazione di reti ecologiche;

g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura biologica e biodinamica;

h) agriturismo;

i) agricoltura sociale;

j) promozione delle filiere corte e vendita diretta in aziende agricole del territorio;

k) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali"».

7.2

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, lettera c) sostituire le parole: «Revisore unico» con le seguenti: «Collegio dei revisori».

7.3

[PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi».

7.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le nomine degli organi devono garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere».

7.5

[NUGNES, MARTELLI, MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, anteporre alle parole: «nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza dei due sessi.» le seguenti: «esclusivamente nel caso in cui vi sia stato il conseguimento, anche parziale, degli obiettivi di gestione».

7.6

[PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «3» sostituire le parole: «deve essere» con la parola: «è».

7.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3 dopo: «nelle nomine degli organi deve essere» inserire le seguenti: «escluso chiunque sia in possesso di licenza di caccia e deve essere».

7.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 alla lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: «la rappresentanza» con le seguenti: «un'adeguata rappresentanza».

7.9

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «3.», secondo periodo, sostituire le parole: «la rappresentanza» con le seguenti: «una adeguata rappresentanza».

7.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: «la rappresentanza» con le seguenti: «un'adeguata rappresentanza».

7.11

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4.», primo periodo, sostituire le parole: «campo ambientale», con le seguenti: «materia naturalistica e ambientale, in particolare di aree protette e tutela della biodiversità».

7.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: «in campo ambientate» con le seguenti: «specifica in campo ambientale nei settori di attività che competono alla nomina, nonché».

7.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: «in campo ambientale» inserire le seguenti: «e che non abbiano riportato condanne né essere in possesso di licenza di caccia».

7.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 alla lettera a), capoverso «4» dopo le parole: «in campo ambientale» inserire le seguenti: «e in particolare nel settore delle aree protette, scelti in considerazione del loro alto livello culturale, e in possesso altresì di comprovata esperienza nelle istituzioni».

7.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole: «soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni» con le seguenti: «soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale e in particolare nel settore delle aree protette, scelti in considerazione del loro alto livello culturale, e in possesso altresì di comprovata esperienza nelle istituzioni».

7.16

[DE PIN](#)

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «in campo ambientale» aggiungere le seguenti: «e che abbiano dimostrato esperienza e competenza in materia di aree protette e tutela della biodiversità».

7.17

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 1 lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole: «in campo ambientale» con le seguenti: «in campo ambientale e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità».

7.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 alla lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in campo ambientale», inserire le seguenti: «e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità».

7.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in campo ambientale», inserire le seguenti: «e, in particolar modo, di aree protette e tutela della biodiversità».

7.20

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in campo ambientale», inserire le seguenti: «e in particolare di aree protette e tutela della biodiversità».

7.21

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTI ISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso comma 4 sostituire le parole: «in campo ambientale», con le seguenti: «in campo ambientale e di tutela del territorio».

7.22

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 8-bis, con il seguente:

«8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.»

Conseguentemente, al comma 8-ter sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, tre del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno in rappresentanza del Ministero, uno in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA e uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, e uno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca o della caccia, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, della pesca e della caccia nelle aree naturali protette».

7.23

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 8-bis sostituire la parola: «otto» con il seguente periodo: «a 10 per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a 15, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni».

7.24

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 8-bis sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera a), capoverso comma «8-bis», dopo la parola: «otto» aggiungere, in fine, le seguenti: «i quali non devono appartenere ad organismi di rappresentanza di associazioni venatorie o essere in possesso di licenza venatoria e non devono aver riportato condanne di alcun genere».

7.26

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», dopo la parola: «otto», aggiungere, in fine, le seguenti: «componenti nominati entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione dei membri con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

7.27

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter.», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientali e, in particolare persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, dei quali:

1) due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero, e uno, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e i funzionari e gli esperti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

2) uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

3) uno designato dalle associazioni di protezione ambientale».

7.28

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1 lettera a), al capoverso «comma 8-ter.», lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

i. *sostituire le parole: «che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o», con le seguenti: «due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuati, l'uno, tra i funzionari e gli esperti qualificati del suo Ministero e, l'altro, tra i docenti delle Università delle Regioni interessate e tra i funzionari e gli esperti»;*

ii. *sostituire le parole: «e un componente in rappresentanza», con le seguenti: «, un componente in rappresentanza»;*

iii. *sostituire le parole: «, nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza», con le seguenti: «uno designato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e individuato tra i funzionari e gli esperti del suo Ministero ovvero tra i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ovvero anche in rappresentanza»;*

iv. *sopprimere le parole: «finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette».*

7.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso comma 8-ter, lettera b), prima della parola: «scelti», inserire la parola: «obbligatoriamente».

7.30

[DE PIN](#)

Al comma 8-ter, lettera b), sostituire le parole: «che individua un componente in rappresentanza del Ministero», con le seguenti: «che individua un componente di comprovata esperienza in

rappresentanza del Ministero quali un biologo, uno zoologo o un botanico».

7.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «in rappresentanza del Ministero,» aggiungere le seguenti: «un componente in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,»;*

2) *sopprimere le parole da: «nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» fino alla fine della lettera.*

7.32

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 8-ter lettera b) dopo le parole: «del ministero», aggiungere le seguenti: «un componente scelto tra i docenti delle Università delle regioni interessate».

7.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera a), capoverso comma «8-ter», alla lettera b) dopo le parole: «un componente in rappresentanza» sopprimere le seguenti: «delle associazioni scientifiche o».

7.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «associazioni scientifiche» con le seguenti: «università operanti nella regione dove è localizzato il parco».

7.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «delle associazioni scientifiche» con le parole: «degli enti di ricerca».

7.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 alla lettera a), capoverso «8-ter», alla lettera b) sostituire le parole: «un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o» con le seguenti: «un componente su indicazione delle Università degli studi con sede nelle regioni in cui ricade il parco o, in caso di mancato accordo,».

7.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell'ISPRA» con le seguenti: «un componente su indicazione delle Università degli studi con sede nelle regioni in cui ricade il parco o, in caso di mancato accordo, dell'ISPRA».

7.38

[DE PIN](#)

Al comma 8-ter, lettera b) dopo le parole: «un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche», aggiungere le seguenti: «riconosciute a livello nazionale».

7.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale» con le seguenti: «un componente su

indicazione delle associazioni di protezione ambientale nazionali».

7.40

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», alla lettera b) alle parole: «nonché del Ministro delle politiche agricole» premettere le seguenti: «che siano enti morali e che figurino tra quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/86 e successive modificazioni».

7.41

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter.», lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «e della pesca»;*

b) *sostituire le parole: «finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette», con le seguenti: «finalizzate a garantire la promozione dell'agricoltura biologica, biodinamica e sociale per una sostenibilità ambientale e delle attività agro-pastorali nelle aree naturali protette».*

7.42

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera a), capoverso comma «8-ter», alla lettera b) sopprimere ovunque ricorrano le parole: «e della pesca».

7.43

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 alla lettera a), capoverso «8-ter», lettera b) sopprimere le parole: «e della pesca».

7.44

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 alla lettera a), capoverso «8-ter», alla lettera b) sostituire le parole: «e della pesca» con le seguenti: «espressione dell'agricoltura biologica, biodinamica e sociale».

7.45

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «8-ter», lettera b), dopo le parole: «delle associazioni agricole e della pesca» inserire le seguenti: «o della caccia».

Conseguentemente, alla medesima lettera b) del capoverso comma «8-ter», ultimo rigo, sostituire le parole: «e della pesca» con le seguenti: «della pesca e della caccia».

7.46

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «8-ter», lettera b) sostituire le parole: «finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette», con le seguenti: «finalizzate a garantire la promozione dell'agricoltura biologica, biodinamica e sociale per una sostenibilità ambientale delle attività agro-pastorali nelle aree naturali protette».

7.47

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire le parole: «maggiore sostenibilità» con le parole: «sostenibilità ambientale».

7.48

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», lettera b), dopo le parole: «maggiore sostenibilità» inserire le seguenti: «e incentivazione».

7.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «8-ter», lettera b), sostituire la parola: «attività» con la parola: «aziende».

7.50

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 10, sostituire le parole: «Revisore unico» con le seguenti: «Collegio dei revisori».

7.51

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11.» con il seguente:

«11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in materia naturalistica e ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. L'incarico di Direttore è prorogato per il tempo necessario alla conclusione della prevista selezione pubblica per titoli ed esami e alla nomina del vincitore. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

Consequentemente sopprimere i capoversi 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies.

7.52

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «11.» con il seguente:

«11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa selezione pubblica

per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in materia naturalistica e ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 11-ter.

7.53

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Alla lettera d), sostituire il capoverso «11» con il seguente:

«11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

7.54

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11» il primo periodo con il seguente: «11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.55

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11» sostituire il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno due anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

7.56

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11» sostituire il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei

parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a quattro anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

7.57

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11» sostituire il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo, i predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.58

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11» sostituire il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal

Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

7.59

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11», il primo periodo con i seguenti: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».

7.60

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11» il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti

in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a quattro anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.61

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11», il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo, i predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.62

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11», il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda; Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.63

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11», sostituire il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno due anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.64

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11», sostituire il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito

di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.65

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire al capoverso «11», il primo periodo con il seguente: «La gestione dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.66

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «il» con la seguente: «al»;

b) sostituire, al primo periodo le parole: «del parco» con le seguenti: «è affidata la gestione che esercita le funzioni dirigenziali nel rispetto della normativa vigente ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Ministro dell'Ambiente nell'ambito di una tema di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale in materia di tutela della biodiversità o delle aree protette. La tema è compilata a seguito di selezione pubblica nel rispetto delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Presidente, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.67

PEGORER, GUERRA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «11.» sostituire il primo periodo con il seguente: «11. La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.»;

b) al capoverso «11.», al quarto periodo, sostituire le parole: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» con le seguenti «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «Presidente della commissione»;

c) al capoverso «11-ter.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in materia naturalistica e ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree protette di mare o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.»;

d) al capoverso «11-ter.», sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

7.68

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire il primo periodo con il seguente: «La direzione dei parchi nazionali è affidata al Direttore, il quale assicura la gestione del parco, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; a lui spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.».

7.69

PICCOLI, DE SIANO, SCILIPOTLISGRÒ

Al comma 1, lettera d), capoverso «comma 11», primo periodo, sostituire le parole: «assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente» con le seguenti: «provvede alla gestione amministrativa complessiva dell'Ente.».

7.70

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire la parola: «assicura» con la parola: «garantisce».

7.71

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire la parola: «assicura» con le parole: «deve garantire».

7.72

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», primo periodo, sopprimere la parola: «amministrativa».

7.73

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso «11», al primo periodo, sopprimere la parola: «amministrativa».

7.74

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», alinea, primo periodo, sopprimere la parola: «amministrativa».

7.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 alla lettera d), capoverso «11», primo periodo dopo le parole: «Il direttore del parco assicura la gestione» sopprimere la parola: «amministrativa».

7.76

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «11», come sopprimere la parola: «amministrativa».

7.77

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma «11», sostituire le parole: «del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura» con le seguenti: «del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente, esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché cura».

7.78

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», al secondo periodo sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

7.79

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 7», lettera d), capoverso comma «11», secondo periodo, sostituire le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» con le seguenti: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.80

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», quarto periodo, sostituire le parole da: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» con le seguenti: «Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti al momento dell'indizione del bando. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei quarantacinque giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.81

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» con le seguenti: «il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili.

Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

7.82

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso, comma «11.», quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

i) sostituire le parole: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» con le seguenti: «dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti»;

ii) sostituire la seguente parola: «scelti» con la seguente: «scelto»;

iii) sostituire le parole da: «una commissione tecnica» sino alla lettera: «c), compresa, con le seguenti: «, da una commissione esaminatrice composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.».

7.83

[DE PIN](#)

Al comma 11, lettera d), sostituire le parole: «Presidente all'interno di una rosa di tre candidati» con le seguenti: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, attraverso una selezione pubblica promossa dall'Ente parco per titoli e colloquio».

7.84

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso, comma «11», quarto periodo, sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare».

7.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11», quarto periodo, sostituire la parola: «Presidente», con le seguenti: «Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare».

7.86

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11», quarto periodo, sostituire la parola: «Presidente» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere scelto» e la parola: «scelti» con la seguente: «scelto».

7.87

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», alinea, al quarto periodo si apportano le seguenti modificazioni:

a) periodo aggiungere, dopo la parola: «Presidente» le seguenti: «dell'Ente parco»;

b) dopo la parola: «scelti» aggiungere le seguenti: «per titoli ed esami»;

c) sostituire le parole: «da una commissione tecnica costituita da tre soggetti» fino a: «di presidente della commissione» con le seguenti: «Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno cinque anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere

posseduti al momento dell'indizione del bando. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei quarantacinque giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari».

7.88

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», al quarto periodo, sostituire le parole: «di una rosa» con le seguenti: «di un elenco».

7.89

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11», dopo le parole: «tre candidati», inserire le seguenti: «con comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali,».

7.90

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11, dopo le parole: «nonché di particolare qualificazione professionale», aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla conservazione della natura che competono all'incarico».

7.91

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», alinea, quarto periodo premettere alla parola: «scelti», le seguenti: «, in materia di tutela della biodiversità o di aree protette».

7.92

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», quarto periodo, premettere alla parola: «scelti» le seguenti: «in materia di gestione delle aree protette».

7.93

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», quarto periodo, premettere alla parola: «scelti» le seguenti: «in materia di tutela della biodiversità».

7.94

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 alla lettera d), capoverso «11», quarto periodo sostituire le parole: «scelti» con la seguente: «scelto» e sostituire le parole da: «da una commissione tecnica» fino al fine del capoverso con le seguenti: «nella forma di concorso per titoli ed esame, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti di cui: a) un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche competenze nel settore della conservazione della natura e delle aree

protette, che assume le funzioni di Presidente della commissione; *b*) un esperto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per specifiche competenze in materia di gestione di pubbliche amministrazioni; *c*) un esperto nominato dall'Ente parco per specifiche competenze nelle materie indicate nel bando».

Conseguentemente al capoverso 11-ter, sostituire le parole: «Alla selezione pubblica» con le seguenti: «Al concorso pubblico».

7.95

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 11, sostituire le parole da: «a seguito di selezione pubblica» sino alla fine del comma con le seguenti: «a seguito di selezione pubblica nella forma di concorso per titoli ed esame, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti di cui: a) un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche competenze nel settore della conservazione della natura e delle aree protette, che assume le funzioni di Presidente della commissione; b) un esperto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per specifiche competenze in materia di gestione di pubbliche amministrazioni; c) un esperto nominato dall'Ente parco per specifiche competenze nelle materie indicate nel bando».

Conseguentemente al comma 11-ter, come introdotto dalla Camera, sostituire le parole: «Alla selezione pubblica» con «Al concorso pubblico».

7.96

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», dopo le parole: «tre soggetti», aggiungere le seguenti: «professionalmente qualificati».

7.97

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera a) dopo la parola: «esperti» inserire le seguenti: «in materia».

7.98

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera a), sostituire la parola: «pubbliche amministrazioni» con le parole: «enti pubblici».

7.99

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Alla lettera d) capoverso «11» lettera a) sopprimere le parole: «designato dall'ente parco».

7.100

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Alla lettera d), capoverso «11» alla lettera a) sostituire le parole: «designato dall'ente parco» con le seguenti: «designato dal Ministro per la Semplificazione e per la pubblica amministrazione».

7.101

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b) dopo la parola: «esperti» inserire le seguenti: «in materia» e sostituire le parole: «o tutela» con le parole: «e tutela».

7.102

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b) dopo la parola: «esperti» inserire le seguenti: «in materia».

7.103

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «sviluppo sostenibile» con le parole: «conservazione della natura».

7.104

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «tutela ambientale» con le parole: «conservazione del paesaggio».

7.105

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «tutela ambientale» con le parole: «conservazione della natura».

7.106

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», lettera b), sostituire le parole: «dall'Ente parco» con le seguenti: «dalla Regione competente per territorio».

7.107

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-ter», dopo le parole: «selezione pubblica», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

7.108

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma «11-ter» sostituire la parola: «ambientale» con le seguenti: «in campo ambientale nei settori di attività che competono alla nomina».

7.109

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma «11-ter», sostituire la parola: «ambientale» con le seguenti: «ambientale o di tutela del patrimonio naturale o culturale».

7.110

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter» sostituire la parola: «ambientale» con le seguenti: «e ambientale quali, in particolare,».

7.111

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter» dopo la parola: «ambientale» inserire le seguenti: «di conservazione della natura, comunque sempre necessaria, gestionale,».

7.112

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter», sostituire le parole: «esperienza di gestione di aree marine protette» con le seguenti: «persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette con funzioni dirigenziali».

7.113

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter», dopo le parole: «marine protette» inserire le seguenti : «con funzioni dirigenziali».

7.114

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-ter», sostituire le parole: «alla vigilanza» con le seguenti: «al controllo preventivo».

7.115

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera d), capoverso «11-quater», sostituire le parole: «sentito il» con le parole: «previo parere del».

7.116

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-quinquies», sostituire la parola: «Annualmente» con le parole: «Ogni sei mesi».

7.117

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-quinquies», sostituire la parola: «Annualmente» con le parole: «Ogni otto mesi».

7.118

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-quinquies», sostituire la parola: «Annualmente» con le parole: «Ogni dieci mesi».

7.119

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma «11-quinquies», sostituire la parola: «performance» con la seguente: «indirizzo».

7.120

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «11-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «di competenza» con la seguente: «vigente».

7.121

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11-sexies., penultimo periodo, sostituire la parola: «neanche» con la seguente: «nemmeno».

7.122

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite».

7.123

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere una struttura tecnico-scientifica, coerente con le caratteristiche ecosistemiche dell'area protetta, una struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione, una struttura legale, una struttura amministrativa e finanziaria, una struttura per le relazioni con il

pubblico, una struttura competente in materia di marketing territoriale, una struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza».

7.124

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, premettere alle parole: «È consentita la mobilità» le seguenti: «La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco: struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche, struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali, struttura legale, struttura amministrativa e finanziaria, struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio, struttura marketing territoriale, struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza, struttura di sorveglianza. Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo- forestale. Entro il 31 gennaio 2019 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

a) *capoverso comma 14-bis, sopprimere le parole: «avvalendosi del supporto dell'ISPRA;*

b) *aggiungere, dopo la parola ISPRA, il seguente periodo: «Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di una guardia parco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco».*

7.125

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «È consentita» con le parole: «È comunque consentita».

7.126

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, sostituire le parole: «periodiche procedure» con le parole: «procedure annuali».

7.127

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-quater. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la dotazione minima di una unità di personale ogni mille ettari di superficie. D'intesa tra il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture di supporto alla sorveglianza da dislocare stabilmente presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti compiti i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».

7.128

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza"».

8.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «sono inserite le seguenti: », inserire le seguenti: «non titolari di licenza venatoria, e dai presidenti delle unioni montane dei comuni non titolari di licenza venatoria».

8.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «in entrambe i casi non titolari di licenze venatorie e che non abbiano ricevuto condanne penali».

9.1

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, le parole: «una tantum» con la seguente: «annualmente».

9.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2, capoverso lettera h-bis) sopprimere le parole: «non autorizzato».

9.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera h-bis) aggiungere la seguente:

«h-bis.1) l'utilizzo di fuochi artificiali».

9.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera h-bis) aggiungere la seguente:

«h-bis.1) l'utilizzo di armi da caccia».

9.5

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a) punto 2) lettera h-ter) sostituire le parole: «lo svolgimento» con le seguenti: «il divieto».

9.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2, capoverso lettera h-ter) sostituire le parole: «lo svolgimento» con le

seguenti: «i limiti allo svolgimento».

9.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), dopo la lettera h-ter) aggiungere la seguente:

«h-quater) la realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv;».

9.8

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3.1), inserire il seguente:

«3.1-bis) alla lettera b) dopo le parole: "di miniere", inserire le seguenti: ", di termovalorizzatori"».

9.9

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera «b-bis)» con la seguente:

«b-bis) nel territorio dei parchi, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati ed i provvedimenti autorizzativi ad essi consequenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad assicurare le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale»;

b) al comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis».

9.10

[DLBIAGIO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 3.2), sostituire il capoverso lettera b-bis) con la seguente:

«b-bis) nel territorio dei parchi, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati ed i provvedimenti autorizzativi ad essi consequenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad assicurare le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale»;

b) al comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso 4, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis».

9.11

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2) il capoverso «b-bis)», è sostituito dal seguente:

«b-bis) nelle aree di cui all'articolo 2, le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, fatte salve le attività estrattive in corso. Le concessioni di tali attività non sono rinnovabili».

9.12

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», le parole: «nel territorio dei parchi e nelle aree contigue», sono sostituite dalle seguenti: «b-bis) nelle aree di cui all'articolo 2».

9.13

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso lettera «b-bis)», dopo le parole: «nel territorio dei parchi» sopprimere le seguenti: «e nelle aree contigue.».

9.14

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», dopo la parola: «estrazione», inserire la seguente: «coltivazione».

9.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), lettera «b-bis)», sopprimere le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.16

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, punto 3.2) capoverso «b-bis)», sopprimere le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), lettera «b-bis)», sopprimere le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso lettera «b-bis)», sopprimere le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.19

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso «b-bis)», sopprimere le parole da: «fatte salve» fino a: «strettamente conseguenti».

9.20

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso, lettera «b-bis)», sostituire le parole: «fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti» con le seguenti: «fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati ed i provvedimenti autorizzativi ad essi consequenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad assicurare le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale».

9.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso lettera b-bis), sopprimere le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.22

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti», con le seguenti: «, nonché le relative attività di messa in sicurezza o manutenzione di pozzi esistenti, unitamente al ripristino ambientale».

9.23

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti», sono soppresse.

9.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 lettera a), numero 3.2 capoverso «b-bis)», sopprimere le parole: «e quelle ad esse

strettamente conseguenti».

9.25

[DE PIN](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), alla lettera b-bis), sopprimere le parole: «e quelle ad esse strettamente conseguenti».

9.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera a), numero 3.2) capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un periodo non superiore a dieci anni;».

9.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera a), numero 3.2) capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un periodo non superiore a dieci anni;».

9.28

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3.2), capoverso «b-bis)» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un periodo non superiore a 5 anni;».

9.29

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.2), capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le concessioni di tali attività non sono rinnovabili».

9.30

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.3), lettera g-bis).

9.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.3) sostituire le parole: «è inserita la seguente:» con le seguenti: «sono inserite le seguenti:» e dopo la lettera g-bis) inserire la seguente:

«g-bis.1) l'uso di mezzi motorizzati fuori strada».

9.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3.3), dopo la lettera g-bis) aggiungere la seguente:

«g-bis.1) ogni attività che comporti l'uccisione della fauna selvatica».

9.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), al punto 3.3) dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:

«g-bis.1) l'utilizzo di quod».

9.34

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3.4).

9.35

[DLBIAGIO](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso «4», dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis».*

9.36

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 4), al capoverso «4», dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis».*

9.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma 6 sopprimere le parole: «e, qualora il territorio del parco comprenda siti militari, di concerto con il Ministro della difesa».

9.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a), punto 5, capoverso comma 6, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro della difesa» con le seguenti: «sentito il Ministro della difesa».

9.39

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, acquisite le osservazioni formulate dal Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari, o dei Comitati misti paritetici di reciproca consultazione in materia di servitù militari interessati, qualora l'area protetta ricada in più regioni, di cui alla legge 24 dicembre, n. 898, e successive modificazioni».

9.40

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

9.41

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

9.42

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, sostituire le parole: «allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni» con le seguenti: «allo scadere del suddetto termine, entro i successivi quindici giorni».

9.43

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

9.44

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, sostituire le parole: «allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni» con le seguenti: «allo scadere del suddetto termine, entro i successivi venti giorni».

9.45

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, dopo le parole: «di concerto con il ministero della difesa», i seguenti periodi: «In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono

approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi».

9.46

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b) numero 2), capoverso «e-ter» sostituire le parole: «rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» con le seguenti: «stabilendo divieti, restrizioni e prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, sulla base delle Linee guida di indirizzo dettate dal decreto ministeriale del 10 marzo 2015 in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, decreto ministeriale 22 febbraio 2014 ai sensi dell'Articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».

9.47

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «e-ter)», sostituire le parole: «rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» con le seguenti: «rispettando quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e successive modificazioni, in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».

9.48

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 2), capoverso lettera «e-ter)» dopo le parole: «in attuazione della direttiva 2009/128 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009» inserire le seguenti: «nonché nel pieno rispetto e nella piena applicazione delle direttive "Uccelli" (147/2009) ed "Habitat" (43/95) e delle politiche europee ed internazionali in materia di tutela della biodiversità».

9.49

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 3) sopprimere il comma 1-bis.

9.50

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma «1-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano promuove anche strategie di coesione socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale».

9.51

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «1-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano promuove anche strategie di coesione socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema

economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale».

9.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma «1-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano promuove anche strategie di coesione socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale;».

9.53

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «1-bis» alle parole: «Il piano promuove» premettere le seguenti: «In coerenza con la Strategia Nazionale per la Biodiversità».

9.54

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso «1-bis» alle parole: «Il piano promuove anche» premettere le seguenti: «In coerenza con la Strategia Nazionale per la Biodiversità».

9.55

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera b), n. 3), capoverso «1-bis» sostituire la parola: «promuove» con le parole: «promuove e incentiva».

9.56

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera b), n. 3), capoverso «1-bis» sostituire la parola: «promuove» con la parola: «favorisce».

9.57

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

9.58

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «strategie» con la parola: «piani».

9.59

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola: «sviluppo» con la seguente: «coesione»;*

b) *al primo periodo sostituire le parole: «mobilità leggera» con le seguenti: «mobilità lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità ambientale».*

9.60

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3) al capoverso «1-bis» sostituire la parola: «sviluppo», con la seguente: «coesione» e sopprimere le parole: «delle energie rinnovabili compatibili» nonché sostituire le parole: «leggera e alternativa», con le seguenti: «lenta caratterizzata da un'elevata sostenibilità

ambientale;».

9.61

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «socio-economico».

9.62

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 3) capoverso comma «1-bis», dopo le parole: «funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali» aggiungere le seguenti: «da perseguire anche attraverso l'interdizione dell'attività venatoria in tutte le aree contigue».

9.63

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere la parola: «primaria».

9.64

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3, capoverso comma «1-bis», dopo la parola: «conservazione» aggiungere le seguenti: «della biodiversità vegetale ed animale».

9.65

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «delle risorse naturali» con le parole: «della biodiversità».

9.66

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «preservazione dal» con le seguenti: «limitazione del».

9.67

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «rinaturalizzazione di spazi» con le seguenti: «riqualificazione ambientale degli spazi».

9.68

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3, capoverso comma «1-bis», dopo le parole: «di rinaturalizzazione» aggiungere le seguenti: «di habitat e».

9.69

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa.» con le seguenti: «di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, con particolare riguardo all'economia circolare, al turismo e alle attività economiche ecocompatibili legate alle fonti rinnovabili, all'innovazione tecnologica e allo sviluppo di reti cicloturistiche volte a integrarsi nella rete "Eurovelo"».

9.70

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3, capoverso comma «1-bis», dopo le parole: «di valorizzazione del patrimonio naturalistico» aggiungere le seguenti: «, anche sulla base e con la prioritaria adozione di politiche e misure di convivenza con le altre specie, nonché di prevenzione di ogni eventuale problema».

9.71

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «naturalistico» con la parola: «ambientale».

9.72

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b) numero 3) capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura» inserire le seguenti: «biologica, biodinamica e sociale».

9.73

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «economico».

9.74

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «locale».

9.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «a titolo esemplificativo».

9.76

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: «compatibili».

9.77

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «compatibili» con le seguenti: «a basso consumo di suolo».

9.78

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «leggera e».

9.79

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «leggera e alternativa» con la seguente: «sostenibile».

9.80

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e alternativa».

9.81

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 3), capoverso comma «1-bis» al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «con l'esclusione dei quod».

9.82

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «su base convenzionale».

9.83

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «su base convenzionale» con la seguente: «d'intesa».

9.84

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «in forma singola o associata».

9.85

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e progetti».

9.86

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo la parola: «valorizzazione», aggiungere le seguenti: «e tutela».

9.87

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «a tal fine».

9.88

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei principi».

9.89

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «a tali fini».

9.90

[DONNO](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo il capoverso «1-bis.» inserire il seguente:

«1-bis.1. Al fine di prevenire gli incendi boschivi nelle aree naturali protette, il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare d'intesa con le regioni interessate e su proposta degli enti gestori, predispone un apposito piano per l'applicazione della pratica del fuoco prescritto nelle suddette

aree».

9.91

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma «2-bis)» sostituire le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue.» con le seguenti: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente il parco o l'area contigua».

9.92

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 8, capoverso comma «2-bis», sostituire le parole: «residenti nel parco o nell'area contigua» con le seguenti: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua».

9.93

[AMIDEI](#)

Al comma 1, lettera b), n. 8), sostituire le parole: «residenti nel parco» con le seguenti: «residenti nei comuni del parco».

9.94

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo la parola: «residenti» inserire la seguente: «ultrasessantenni».

9.95

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo la parola: «residenti» inserire le seguenti: «e votanti».

9.96

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b) numero 8) capoverso «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «fermo restando che nelle aree contigue la densità venatoria, definita puntualmente dall'ISPRA, non può essere superiore a 1/5 di quella dell'Ambito Territoriale di Caccia nella quale ogni area è ricompresa».

9.97

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8), capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» aggiungere le seguenti: «fermo restando che nelle aree contigue la densità venatoria, definita puntualmente dall'ISPRA, non può essere superiore a 1/5 di quella dell'Ambito Territoriale di Caccia nella quale ogni area è ricompresa».

9.98

[DE PIN](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, 2-bis, dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue», aggiungere le seguenti: «fermo restando che nelle aree contigue la densità venatoria, definita puntualmente dall'ISPRA, non può essere superiore a 1/5 di quella dell'Ambito territoriale di Caccia nella quale ogni area è ricompresa».

9.99

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera b) numero 8) capoverso «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue.» inserire le seguenti: «In queste ultime è vietato l'esercizio venatorio con l'uso del cane».

9.100

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso «2-bis)», al terzo periodo, dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue.» aggiungere le seguenti: «In queste ultime è vietato l'esercizio venatorio con l'uso del cane.».

9.101

[DE PIN](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, «2-bis)», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue», aggiungere le seguenti: «in queste ultime è vietato l'esercizio venatorio con l'uso del cane.».

9.102

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 8, capoverso comma «2-bis)», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» aggiungere le seguenti: «; la presenza di grandi carnivori nel parco o nelle aree contigue costituisce motivo di interdizione per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue stesse».

9.103

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 8, capoverso comma «2-bis)», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» aggiungere le seguenti: «con la clausola di divieto di caccia per chi esercita la pesca e di divieto di pesca per chi esercita l'attività venatoria».

9.104

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis)», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «a condizione che non si siano registrati episodi di bracconaggio nell'ultimo biennio».

9.105

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis)», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «laddove le popolazioni di specie particolarmente protette nell'area protetta non abbiano registrato una flessione negli ultimi tre anni».

9.106

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis)», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «che abbiano conseguito una buona conoscenza delle popolazioni selvatiche e della biodiversità dell'area protetta».

9.107

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis)», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» inserire le seguenti: «secondo criteri di rotazione che comportino una stagione venatoria ogni 5 anni per ogni cacciatore».

9.108

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis)», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle

aree contigue» *inserire le seguenti*: «con il divieto di mobilità venatoria e di permuta con altri cacciatori, pena la decadenza dall'esercizio venatorio».

9.109

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» *inserire le seguenti*: «e a condizione che non abbiano riportato nessuna sanzione dopo il conseguimento della licenza di caccia».

9.110

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» *aggiungere le seguenti*: «da un periodo non inferiore ad anni venti».

9.111

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 8, capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue» *aggiungere le seguenti*: «da almeno 25 anni».

9.112

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera b) numero 8) capoverso 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il piano, in attuazione della direttiva 2009/ 128/CE, prevede, per le aree contigue, divieti, restrizioni e prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, sulla base delle Linee guida di indirizzo dettate dal DM del 10 marzo 2015 in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, DM 22/2/14 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».

9.113

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 8, capoverso comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE» *con le seguenti*: «Il piano, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2009/128/CE».

9.114

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera b), numero 9), capoverso «3.» aggiungere in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione».

9.115

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera b), numero 9), capoverso comma 5, sostituire le parole: «entro centoventi giorni» *con le seguenti*: «entro venticinque giorni».

9.116

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 9, capoverso comma 5, sostituire le parole: «entro centoventi giorni»

con le seguenti: «entro cento giorni.

9.117

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), punto 9), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e di ogni altro strumento di pianificazione».

9.118

[SIMEONI](#), [DE PIN](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#)

Al comma 1, la lettera c), sopprimere il numero 1.

Consequentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Attività di valorizzazione dei parchi nazionali)

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; il riconoscimento di ecomusei promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva; l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multidisciplinari; l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, ludiche e sportive, di servizi sociali ed ecomuseali promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva, di biblioteche e opere di restauro di beni naturali e culturali, nonché di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, la cittadinanza attiva, nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi naturali, in particolare per i portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione».

9.119

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 lettera c) numero 2), sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali

rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con le Associazioni di protezione ambientale riconosciute e l'AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, ed altri enti od organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso le guide del parco ed il personale e volontari delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, appositamente formati».

9.120

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 5, sopprimere la parola: «specifici».

9.121

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma «5», prima periodo, dopo la parola: «formazione», aggiungere la parola: «professionale».

9.122

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2, capoverso comma «5», primo periodo, sostituire le parole: «il titolo ufficiale di guida del parco» con le seguenti: «la qualifica di guida del parco».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

9.123

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», sopprimere la parola: «ufficiale».

9.124

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», secondo periodo, sopprimere le parole: «nel proprio territorio».

9.125

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma «5», sostituire la parola: «interpretazione» con la seguente: «osservazione».

9.126

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2, capoverso comma «5», secondo periodo, sostituire le parole: «Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale,» con le seguenti: «Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle proprie risorse umane che svolgono attività di guida e di educatore ambientale,».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

9.127

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2, capoverso comma «5», secondo periodo, sopprimere le parole: «od organizzazioni specializzate».

9.128

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», secondo periodo, sopprimere la parola: «professionale».

9.129

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», secondo periodo, sopprimere la parola: «interpretazione».

9.130

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso comma «5», al secondo periodo dopo le parole: «con altri enti» inserire la seguente: «moralì» e dopo le parole: «organizzazioni specializzate» inserire le seguenti: «di carattere universitario».

9.131

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera c), n. 2), capoverso, «5», terzo periodo, sostituire le parole: «o per regolamentare» con le seguenti: «e per regolamentare».

9.132

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso, comma «5», sostituire la parola: «regolamentare» con la seguente: «consentire».

9.133

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, «5», terzo periodo, sopprimere le parole: «in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori».

9.134

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso, comma «5», sostituire le parole: «il contingentamento» con le seguenti: «l'adozione del numero chiuso».

9.135

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso, «5», terzo periodo, sopprimere la parola: «direttamente».

9.136

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», terzo periodo, sopprimere le parole: «o delle medesime strutture».

9.137

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», terzo periodo, sopprimere le parole: «appositamente formate».

9.138

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera f), numero 8, capoverso, «Art. 32», sostituire le parole: «residenti nel parco o

nell'area contigua» con le seguenti: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua».

9.139

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso, «Art. 32», comma 2, sostituire le parole: «residenti nel parco o nelle aree contigue.» con le seguenti: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente il parco o l'area contigua».

9.140

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso, comma «2», sostituire le parole: «residenti nel parco» con le seguenti: «residenti nei comuni del parco».

10.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sopprimere il comma 2.

10.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sopprimere il comma 2.

10.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sopprimere il comma 2.

10.4

[DE PIN](#)

Sopprimere il comma 2.

10.5

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 13-bis».

10.6

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 13-bis».

10.7

[PEGORER](#)

Sopprimere il comma 2.

10.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», al comma 1 sostituire le parole da: «sono autorizzati» sino alla fine del comma con le seguenti: «sono autorizzati dall'ente Parco su proposta degli enti locali. L'Ente Parco dovrà esprimere il proprio parere entro 60 giorni».

10.9

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «competenti» aggiungere le seguenti: «con delibera di consiglio».

10.10

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13», primo periodo, dopo la parola: «competenti» aggiungere le seguenti: «con delibera di consiglio, approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti».

10.11

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «competenti» aggiungere le seguenti: «con delibera di consiglio, approvata a maggioranza assoluta».

10.12

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «competenti», aggiungere le seguenti: «con delibera di giunta, ratificata dal consiglio comunale».

10.13

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «competenti», aggiungere le seguenti: «con delibera di consiglio».

10.14

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, dopo la parola: «dandone» aggiungere la seguente: «tempestiva».

10.15

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», dopo la parola: «dandone» aggiungere a seguente: «tempestiva».

10.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», al comma 1 sostituire le parole: «entro 30 giorni» con le seguenti: «entro 90 giorni».

10.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole: «entro 30 giorni» con le seguenti: «entro 60 giorni».

10.18

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

10.19

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

10.20

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

10.21

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

10.22

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», primo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «entro venti giorni».

10.23

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», secondo periodo, sopprimere la parola: «motivato».

10.24

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2 capoverso «Art. 13-bis». aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in caso di diniego gli interventi di cui al presente comma non possono essere autorizzati».

10.25

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione».

10.26

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

al comma 2, capoverso «Art. 13-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Decorso inutilmente tale termine il parere si assume non ostativo. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei dinieghi e dei pareri determinatisi per decorrenza del termine»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Avverso l'autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349».

11.1

[MORONESE](#), [DONNO](#)

Dopo il comma, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 423-bis del codice penale, si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma dopo le parole: "sono aumentate" aggiungere le seguenti: "da un terzo fino alla metà";*

b) *al quarto comma sostituire le parole: "della metà" con le seguenti: "dalla metà a due terzi"».*

Art. 12.

12.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Ove ricorrano, sostituire le parole: «una tantum» con la seguente: «annualmente».

12.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, ovunque ricorrano sostituire le parole: «una tantum» con le seguenti: «con cadenza annuale».

12.3

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, ovunque ricorrano sostituire le parole: «una tantum», con le seguenti: «con cadenza annuale».

12.4

[PEGORER](#), [GUERRA](#)

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «una tantum», con le seguenti: «con cadenza annuale».

12.5

[DE PIN](#)

Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: «una tantum», sostituire con le seguenti: «cadenza annuale».

12.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-bis sostituire le parole: «una tantum», con le parole: «ogni 6 mesi».

12.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: «una tantum» con le parole: «ogni 10 mesi».

12.71

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «1-bis.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: «una tantum», con le parole: «ogni 6 mesi».

12.81

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «1-quater.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-quinquies sostituire le parole: «una tantum» con le seguenti: «con scadenza semestrale».

12.91

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «1-quinquies.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I titolari delle

concessioni di cui al presente comma cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1° gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco».

12.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1,-sexies sostituire le parole: «una tantum» con le parole: «con scadenza semestrale».

12.111

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «1-sexies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-septies sostituire le parole: «una tantum» con le parole: «ogni otto mesi».

12.121

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «1-septies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.13

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 1-octies.

12.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 1, capoverso 1-octies, sostituire la parola: «imbottigliamento» con la seguente: «lavorazione».

12.15

[DE PIN](#)

Al comma 1, punto 1-octies, dopo le parole: «acque minerali», aggiungere le seguenti: «e i titolari di concessioni per funivie, cabinovie ed altri impianti a fune».

12.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» sostituire la parola: «ubicati» con le parole: «che si trovano».

12.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» dopo le parole: «in un'unica soluzione» aggiungere le parole: «e successivamente con cadenza annuale».

12.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» dopo le parole: «a titolo» aggiungere le parole: «di risarcimento e».

12.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» dopo le parole: «e a titolo di contributo per le spese» aggiungere le parole: «per la tutela della fauna e della biodiversità».

12.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» sostituire la parola: «naturalità» con la parola: «biodiversità».

12.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» dopo le parole: «e della naturalità» aggiungere le parole: «nonché a titolo di contributo per il ripristino di ecosistemi».

12.21a

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire, in fine, le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

12.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» sostituire la parola: «centottanta» con la parola: «novanta».

12.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 1-octies» sostituire le parole: «entro centottanta giorni» con le parole: «entro cento cinquanta giorni».

12.24

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «1-octies» inserire il seguente:

«1-octies.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare con cadenza annuale in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia si infrastruttura, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

«1-octies.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum, in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies, inserire il seguente:

«1-ocites.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare con cadenza annuale in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura, sono determinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e della finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-decies, con il seguente:

«1-decies. Le modalità dei versamenti di cui ai precedenti commi saranno modificate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione del sistema di pagamento dei servizi ecosistemici».

12.28

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 1-decies.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies, della legge n. 394 del 1991, introdotti dall'articolo 12 della presente legge».

12.281

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, sopprime il capoverso «1-undecies».

12.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 1-undecies, sopprimere le parole da: «nonché alle cooperative» fino alla fine del comma.

12.30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-undecies, sostituire le parole: «consente l'adesione a» con le seguenti: «prevede l'adesione preferenziale per».

12.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, adotta uno specifico regolamento per stabilire i criteri, le modalità di concessione e di controllo dei marchi degli Enti gestori delle aree protette, al fine di garantire, a parità di prodotto od offerta, omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità».

12.32

[ORELLANA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies» aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, definisce apposite linee guida per stabilire criteri e modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire, a parità di prodotto o offerta, omogeneità dei suddetti livelli di qualità, sostenibilità ambientale e tipicità territoriale».

12.33

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1-duodevices dopo le parole: «riserve naturali» aggiungere le seguenti: «costituite da aree fluviali lacuali e».

12.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 1-duodevices dopo il primo periodo inserire il seguente: «Dal 1° gennaio 2020 non può essere oggetto di vendita la fauna selvatica catturata o abbattuta».

12.35

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «1-duodevices» sostituire le parole da: «Il 70 per cento» fino a: «il restante 30 per cento delle entrate» con le seguenti: «Il 100 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies».

12.351

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «1-duodevices», al primo periodo sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Consequentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

12.36

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «1-duodevices» secondo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e al terzo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

12.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma capoverso «1-duodevices», secondo periodo, sostituire le parole: «destinato esclusivamente al finanziamento del piano di Sistema, secondo le modalità ivi indicate» con le seguenti: «destinato, secondo le modalità e le finalità di cui alla presente legge, al finanziamento del Piano di Sistema ed in quota parte annualmente stabilita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio del mare per il sostegno al sistema delle aree marine protette».

12.38

[PEGORER](#)

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies», secondo periodo, sostituire le parole: «destinato esclusivamente al finanziamento del Piano di sistema, secondo le modalità e le finalità ivi indicate» con le seguenti: «destinato, secondo le modalità e le finalità di cui alla presente legge, al finanziamento del Piano di sistema ed in quota parte annualmente stabilita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare per il sostegno al sistema delle aree marine protette.».

12.39

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies», sostituire le parole: «Piano di sistema» con le seguenti: «Programma triennale».

12.40

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma «1-duodevicies» ultimo periodo dopo le parole: «il presente comma si applica» aggiungere la seguente: «anche».

12.41

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma «1-duodevicies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore».

12.42

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies» secondo periodo, sopprimere le parole: «e regionali».

Conseguentemente, dopo il comma 1-duodevicies inserire il seguente:

«1-duodevicies.1. Il 50 per cento delle risorse relative alle aree protette regionali, di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-novies, è versato dagli enti gestori alle regioni, ove necessario anche attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, per la costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori alle finalità di cui al comma 1-duodevicies, terzo periodo».

12.43

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «1-duodevicies» secondo periodo, sopprimere le parole: «e regionali».

Conseguentemente, dopo il comma 1-duodevicies inserire il seguente:

«1-duodevicies.1. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette regionali, di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-novies, è versato dagli enti gestori alle regioni, ove necessario anche attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, per la costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori alle finalità di cui al comma 1-duodevicies, terzo periodo».

12.44

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma capoverso «1-quinquiesdecies» sostituire le parole: «e di ecocompatibilità» con le seguenti: «rispondenti a criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto per i relativi ambiti di competenza con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nell'ambito del suddetto decreto Per il rilascio degli marchio degli enti gestori Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

individuera anche le modalità di concessione».

12.45

[PEGORER](#)

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», sostituire le parole: «e di ecocompatibilità» con le seguenti: «rispondenti a criteri indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto per i relativi ambiti di competenza con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma per il rilascio del marchio degli enti gestori individua anche le modalità di concessione.».

13.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 6», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che comunque devono essere prioritariamente improntati all'adozione di metodi non cruenti.».

13.2

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» al comma 7 sopprimere le parole «e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

13.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, alle parole «per l'esercizio» premettere le seguenti «, ferma restando l'esclusione di ogni metodologia invasiva e non ecologica sugli animali nel territorio del parco a partire dal 1 gennaio 2019,».

13.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, alle parole «per l'esercizio» premettere le seguenti «, basato sul principio che i piani suddetti debbano sempre favorire l'adozione dei metodi ecologici e non cruenti,».

13.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo le parole «e per» inserire le seguenti «il recupero della fauna selvatica attraverso il mantenimento e la gestione dei CRAS, nonché per».

13.6

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7 sostituire le parole: «delle attività previste dalla presente legge» con le seguenti: «di attività di recupero ambientale sul territorio dell'area protetta ove sono verificati le catture o gli abbattimenti degli animali».

13.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, sostituire la parola «esercizio» con la seguente «svolgimento».

13.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo la parola «esercizio» inserire la seguente «incruento».

13.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo le parole «l'esercizio delle attività» inserire le seguenti «relative alla gestione della fauna finalizzate ad escludere i selecontrollori».

13.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo la parola «attività» inserire le seguenti: «a favore dell'ambiente».

13.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, dopo la parola «attività» inserire le seguenti: «di tutela della bio diversità e della fauna».

13.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, sostituire la parola «previste» con la seguente «contemplate».

13.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Deve essere comunque data priorità ai metodi di controllo non cruento in presenza di specie che causino reali problemi, accertati e documentati, nei confronti di altre specie e dell'ambiente».

13.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel pieno rispetto e nell'implementazione delle direttive europee «Uccelli» (147/2009) ed «Habitat» (43/95)».

13.15

[DE PIN](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «delle attività previste dalla presente legge», con le seguenti: «delle attività previste dalla presente legge, tenendo in debito conto che i piani di cui al comma 2 non hanno alcun carattere prescrittivo per quanto riguarda la finalità di contenimento della fauna selvatica e che il ricorso ai metodi non cruenti è obbligatoriamente prioritario».

13.16

[DE PIN](#)

Al comma 7 dopo le parole: «dalla presente legge», aggiungere le seguenti: «che non possono comunque prevedere nessuna forma di intervento nei confronti delle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 e che devono svolgersi nel pieno rispetto e nella implementazione delle direttive Europee «Uccelli» (147/2009) ed «Habitat» (43/1995)».

13.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono comunque prevedere nessuna forma di intervento nei confronti delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992».

13.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo in debito conto che i piani di cui al comma 2 non hanno carattere prescrittivo per quanto riguarda la finalità di contenimento della fauna selvatica, ma rientrano nella discrezionalità dell'Ente gestore».

13.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «in particolar modo per il recupero degli animali selvatici feriti e per le attività dei CRAS locali».

13.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, quali ad esempio l'applicazione prioritaria dei metodi ecologici disponibili,».

13.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole «da subito applicabili in sostituzione a qualsiasi forma di abbattimento o intervento cruento».

13.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, articolo 11.1, capoverso comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole «, tenendo conto che dal 1° gennaio 2019 la fauna selvatica abbattuta nel parco non potrà essere oggetto di vendita».

13.23

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso Art. 11.1, al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi».

13.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ricerca condotta dall'ISPRA deve portare alla messa al bando di ogni tipologia di intervento che comporti sofferenza o morte agli animali».

13.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di gestione della fauna selvatica di cui al presente articolo devono essere comunque svolte dando priorità ai metodi ecologici non cruenti, garantendo la piena tutela delle specie particolarmente protette ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e, per quanto attiene gli uccelli selvatici, anche mediante il ricorso all'articolo 19bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

13.26

[PEGORER](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Le attività di gestione della fauna selvatica di cui al presente articolo sono svolte dando priorità ai metodi ecologici non cruenti, garantendo la piena tutela delle specie protette ai sensi delle direttive

comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e, per quanto attiene la protezione degli uccelli selvatici, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

13.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di gestione della fauna selvatica di cui al presente articolo devono essere comunque svolte dando priorità ai metodi ecologici non cruenti, garantendo la piena tutela delle specie particolarmente protette ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e, per quanto attiene gli uccelli selvatici, anche mediante il ricorso all'articolo 19-bis della legge 157/92».

13.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla presente e delle relative aree contigue.

7-ter. Il Fondo di cui al comma 7-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

7-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 7-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

13.29

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura».

13.30

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura».

13.31

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi».

14.1

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Sopprimere il comma 1.

14.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere la parola: «complessivo».

14.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis, comma 1, sopprimere la parola: «attività».

14.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: «realizzare interventi, attività e progetti» aggiungere le seguenti: «nonché programmi».

14.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere la parola: «istituzionali».

14.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso, «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le parole: «in misura efficiente».

14.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: «in misura efficiente» con la seguente: «efficacemente».

14.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: «intervenire in misura efficiente» aggiungere la seguente: «ed incisiva».

14.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e gli ecosistemi».

14.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sopprimere la parola: «esclusiva».

14.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sopprimere la parola: «strettamente».

14.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «la sperimentazione» con la seguente: «l'avvio».

14.13

[PEGORER](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile» aggiungere le seguenti: «funzionali a sostenere l'azione di conservazione di specie ed habitat a cui gli enti parco e le aree marine protette sono preposti».

14.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sopprimere la parola: «in materia».

14.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «funzionali a sostenere l'azione di conservazione di specie ed habitat a cui gli enti parco e le aree marine protette sono preposti».

14.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «altresì».

14.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «attività e».

14.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere le parole: «mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile».

14.19

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o di lavoro flessibile».

14.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, sostituire le parole: «35 anni» con le seguenti: «40 anni».

14.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge».

14.22

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «L'ente parco trasmette» con le seguenti: «Gli enti parco e le aree marine protette».

14.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, sostituire le parole: «1° settembre» con le seguenti: «1° ottobre».

14.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «dei conti».

14.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei conti».

14.26

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

14.27

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «vigilante» con le seguenti: «dell'ambiente e del territorio e del mare».

14.28

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

14.29

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis.», al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «venti giorni».

14.30

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis.», al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «nei successivi dieci giorni».

14.31

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis.», al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «nei successivi dieci giorni».

14.32

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis.», al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «nei successivi sette giorni».

14.33

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 4.

14.34

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 4, dopo le parole: «degli enti» aggiungere le seguenti: «parco e delle aree marine protette».

15.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In tutto il territorio nazionale è vietato a chiunque introdurre in qualsiasi forma la specie Cinghiale (*Sus scrofa*). Gli allevamenti di tale specie sono ammessi con l'esclusiva finalità di uso alimentare secondo criteri e modalità individuate con apposito regolamento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previo parere della Conferenza Stato Regioni. Detto regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere modalità di allevamento che impediscano e prevenzano possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e che consentano una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare».

15.2

[DE PIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015 n. 221» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione degli esemplari ricoverati presso i CRAS ? centri recupero animali selvatici».

15.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2015 n. 221,» inserire le seguenti: «ad eccezione delle specie selvatiche ricoverate presso i Centri recupero fauna selvatica,».

15.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «sono individuati» fino alla fine del comma con le seguenti: «è vietato ogni allevamento e immissione di ungulati, di lepri, fagiani e delle specie già oggetto, nel territorio nazionale, di controllo faunistico, nei parchi e nelle aree contigue, fatta eccezione per gli esemplari ricoverati presso i CRAS».

15.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «sono individuati» fino alla fine del comma con le seguenti: «è vietato ogni allevamento e immissione di ungulati nei parchi e nelle aree contigue, fatta eccezione per gli esemplari ricoverati presso i CRAS».

15.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «sono individuati» fino alla fine del comma con le seguenti: «di dismissione degli allevamenti, o della loro trasformazione in CRAS ? centri recupero fauna ? o in centri di educazione o sensibilizzazione che potranno ospitare, nei limiti e nelle cautele imposti dalle normative vigenti, esemplari non più idonei alloro reinserimento in natura».

15.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «Ministero della Salute» inserire le seguenti: «e previo parere vincolante dell'ISPRA,».

15.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di fughe, anche accidentali, dei capi, e in caso di violazione delle norme sul benessere animale, l'Ente parco dovrà essere risarcito dai titolari

degli allevamenti per una quota non inferiore a 2.000 euro a capo. Tali fondi verranno utilizzati per opere di sensibilizzazione, educazione e informazione relativa al parco stesso».

15.9

[DE PIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «trasformazione alimentare», aggiungere le seguenti: «, è vietato l'allevamento di cinghiali nei parchi e nelle aree contigue».

15.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato l'allevamento di cinghiali nei parchi e nelle aree contigue».

15.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2 dopo le parole: «Il regolamento di cui al comma 1» inserire le seguenti: «dovrà altresì riguardare il divieto di allevamento di ungulati, lepri e fagiani e di immissioni ad eccezione delle specie selvatiche rinvenute ferite e riabilite presso i CRAS, ed».

15.12

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

15.13

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

15.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è comunque vietata l'attività di allevamento di cinghiali all'interno delle aree protette e delle aree contigue di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Gli allevamenti in esercizio provvedono alla dismissione dell'attività nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ente parco sulla gestione dei capi allevati».

16.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo alle parole: «tecnico-scientifica» premettere le seguenti: «di natura».

16.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «tecnico-scientifica» inserire le seguenti: «relativa a tutti gli aspetti sopra richiamati,».

16.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «istruttoria tecnico-scientifica» inserire le seguenti: «entro tempi certi».

16.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «tecnico-scientifica»

inserire le seguenti: «a cui possono concorrere anche comitati locali».

16.5

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «ove necessario»
inserire le seguenti: «valutata la complessità della questione».*

16.6

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo sostituire le parole: «con il concorso»
con le seguenti: «con la collaborazione ed il contributo».*

16.7

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «con il concorso»
inserire la seguente: «coordinato».*

16.8

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «anche con il concorso»
inserire le seguenti: «delle associazioni ambientaliste, nonché».*

16.9

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «con il concorso del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente,» inserire le seguenti: «nonché con il
concorso, eventuale, del CNR e dell'Accademia dei Lincei».*

16.10

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «per la protezione
dell'ambiente» inserire le seguenti: «secondo le competenze specifiche».*

16.11

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», sopprimere il comma 8.

16.12

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», sopprimere il comma 8.

16.13

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro 12 mesi il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le regioni, le province e i
comuni territorialmente interessati, sulla base della capacità di spesa derivante dalla destinazione ai
fini del presente comma del 30 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 2 comma 6 della
presente legge, istituisce con proprio decreto uno o più parchi nazionali marini individuati tra le aree
marine protette già istituite aventi estensione superiore a 10.000 ha e/o perimetro costiero superiore a
40 km. I parchi nazionali marini sono gestiti da un Ente con gli stessi organi previsti dall'articolo 7 per
i parchi nazionali terrestri così come sono le stesse le procedure di nomina comprese quelle del
Direttore. I parchi nazionali marini sono tenuti alla predisposizione di un piano del parco e di un*

regolamento nei termini e nei modi già definiti dalla presente legge per i parchi nazionali terrestri».

17.1

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 1, dopo le parole: «marina protetta» aggiungere le seguenti: «nello spirito della presente normativa».

17.2

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2», sostituire il primo periodo con i seguenti: «2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area marina protetta è affidata ad un ente con personalità di diritto pubblico, come disposto dall'articolo 9 della presente legge. All'insediamento degli organi dell'ente si provvede in analogia a quanto previsto dal medesimo articolo della presente legge. Per gli enti gestori già insediati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro il 31 dicembre 2018, agli adempimenti necessari all'adeguamento della loro configurazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

17.3

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 2, dopo la parola: «associazioni» aggiungere le seguenti: «animaliste e».

17.4

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire la parola: «sussistano» con le parole: «siano riscontrati».

17.5

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 2, dopo la parola: «sussistano» aggiungere le parole: «, in modo documentato,».

17.6

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19» sopprimere il secondo periodo.

17.7

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 2, dopo le parole: «la gestione» aggiungere le parole: «della stessa area marina protetta».

17.8

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le parole: «e, qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, di concerto con il Ministero della difesa».

17.9

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 3, dopo le parole: « regolamento intervenga» aggiungere le

seguenti: «sulle modalità e».

17.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 3, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero della difesa» con le seguenti: «sentito il Ministero della difesa».

17.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministero della difesa» aggiungere le seguenti: «, considerando sempre, e in modo prioritario, le esigenze di salvaguardia degli ecosistemi».

17.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 4, lettera b), dopo la parola: «di» aggiungere le parole: «destinazione autorizzata ad».

17.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 4, lettera b), dopo la parola: «di» aggiungere le seguenti: «interesse per l».

17.14

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 5 lettera d), premettere, alla congiunzione «e» le seguenti parole: «l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente».

17.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 5, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;».

17.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 10, dopo le parole: «marine protette» aggiungere le seguenti: «che necessitano, tutte, di particolare controllo e tutela».

18.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «aree marine protette» inserire le seguenti: «che costituiscono tutte un prezioso patrimonio naturalistico».

18.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 1, al terzo periodo dopo le parole: «aree marine protette» inserire le seguenti: «con priorità per quelle di cui è nota e riconosciuta l'importanza per le caratteristiche degli ecosistemi».

18.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, dopo le parole: «marina protetta» inserire le seguenti: «di qualunque estensione e rilevanza.».

18.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 5, dopo le parole: «marine protette» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità.».

18.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2018 è incrementato del 10 per cento, rispetto a quanto dovuto applicando la disciplina vigente al 31 dicembre 2017, l'importo che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. I maggiori introiti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, confluiscono nell'apposito capitolo del bilancio di competenza del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e sono destinati al potenziamento e alla tutela delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

18.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 8, dopo le parole: «marine protette» inserire le seguenti: «, colpite spesso dall'impatto della nautica da diporto.».

18.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, dopo le parole «marina protetta» inserire le seguenti: «, data la rilevanza del ruolo.».

18.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al Direttore dell'area marina protetta si applicano le disposizioni previste per il Direttore del Parco nazionale.».

18.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12 sostituire le parole «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti necessari per la partecipazione ai relativi bandi» con le seguenti «Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare con proprio decreto stabilisce le modalità e i criteri per assicurare che la nomina del Direttore garantisca all'area marina le necessarie competenze per la conservazione e valorizzazione dei beni naturali presenti che per una corretta gestione amministrativa ed organizzativa».

18.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, al secondo periodo sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti parole: «In tempi certi, con decreto».

18.11

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

18.12

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «da emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

18.13

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «da emanare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

18.14

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, dopo le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

18.15

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, dopo le parole: «sono stabiliti» inserire le seguenti: «, tenendo prioritariamente conto della competenza in materia di biodiversità,».

18.16

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, sostituire le parole: «i requisiti necessari» con le parole seguenti: «i titoli, le qualificazioni e tutti i requisiti necessari».

18.17

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, dopo le parole: «i requisiti necessari» inserire la seguente «con particolare riferimento a quelli scientifici».

18.18

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, sostituire le parole: «del trattamento economico» con le seguenti: «di un giusto ed adeguato trattamento economico».

18.19

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto ministeriale è inviato alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della per l'acquisizione del parere.».

18.20

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», comma 12, aggiungere il seguente periodo: «Al direttore

dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore del parco».

18.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 6 sopprimere la parola «prioritariamente».

19.1

[DE PIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da un'unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di incaricati di un pubblico servizio».

19.2

[DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#), [PICCOLI](#)

Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:

«*a-bis*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:

«*ob*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.5

[PEGORER](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:

«il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.7

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-bis».

19.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: «Le funzioni» con le seguenti: «Nel rispetto della primaria finalità delle aree protette, costituita dalla conservazione della natura, le funzioni».

19.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis» dopo le parole: «Le funzioni» inserire le seguenti: «di controllo e».

19.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis» dopo le parole: «Le funzioni» inserire le seguenti: «di sorveglianza e».

19.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis» dopo le parole: «di vigilanza» inserire le parole: «con particolare riferimento alla tutela della biodiversità».

19.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso comma «2-bis», dopo le parole: «di vigilanza» inserire le seguenti: «che deve essere opportunamente potenziata a seconda delle singole esigenze».

19.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 2-bis», dopo le parole: «protette regionali», inserire le seguenti: «e nazionali sono assicurate in modo corrispondente alle caratteristiche e alle necessità di ogni area protetta. Per le aree protette regionali».

19.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 2-bis», dopo le parole: «protette regionali», inserire le seguenti: «anche con finalità antibraconaggio».

19.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 2-bis», dopo le parole: «delle aree protette regionali» inserire le seguenti: «anche con riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi».

19.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 2-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dai guardaparco, il cui numero è quintuplicato ed ai quali viene riconosciuta la funzione di polizia giudiziaria».

19.17

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», aggiunge in fine il seguente periodo: «Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

19.18

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis. - 1. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

2-bis. Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-ter. I guardaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta.

2-quater. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della presente legge"».

19.19

[NUGNES, MARTELLI, MORONESE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis. - 1. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli enti parco. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

19.20

[MARTELLI, NUGNES, MORONESE](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di

pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria"».

19.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. I guardiaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

19.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il comma «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

19.23

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

19.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «comma 2-bis», aggiungere il seguente:

"2-bis. - 1. Il rapporto tra agenti di sorveglianza e territorio protetto non può essere inferiore ad 1 agente ogni 300 ettari».

19.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti» e dopo il capoverso comma «2-bis», aggiungere il seguente:

"2-bis. - 1. Resta ferma la dipendenza funzionale dall'ente parco del personale di sorveglianza dei parchi nazionali"».

23.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 1 primo periodo, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 150 a euro 30.000»;

al capoverso comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: «a euro 25.000» con le seguenti: «a euro 15.000».

23.2

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 600 a euro 60.000».

23.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 1 sostituire la cifra: «400» con la cifra «600».

23.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 1 sostituire la cifra «50.000» con la cifra «75.000».

23.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 1 sostituire la cifra «25.000» con la cifra: «30.000».

23.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 3, alle parole: «in deroga» premettere le seguenti: «valutati, se ricorrenti gli estremi di uccisione o maltrattamento di animali di cui agli articoli 544 bis e ter del codice penale.».

23.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 5, sostituire le parole: «è tenuto» con le seguenti: «è sempre tenuto».

23.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 5 dopo le parole: «è tenuto» inserire le seguenti: «in misura integrale».

23.9

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», comma 8, aggiungere, infine, le parole: «e sulla richiesta di intervento statale».

23.10

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 9.

23.11

[DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#), [PICCOLI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali, nonché in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia di aree protette, nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali e di disposizioni statali e regionali in materia ambientale.».

23.12

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», comma 9, dopo le parole: «nel caso di violazione» aggiungere le seguenti: «delle disposizioni dei piani e».

23.13

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», comma 9, dopo le parole: «dei regolamenti» aggiungere le seguenti: «, dei nulla osta».

23.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le associazioni animaliste riconosciute si costituiscono parte civile in presenza di reati commessi a danno degli animali nelle aree protette».

23.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. L'uccisione, la cattura, l'acquisizione illecita di animali all'interno delle aree protette configura il reato di furto ai danni dello Stato».

23.16

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 10.

23.17

[PUGLIA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 1, articolo 452-*quater*, punto 3), del codice penale dopo le parole: "ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata." aggiungere, in fine, le seguenti: ". Le pene previste dal presente articolo si applicano anche in caso di incendio doloso prodotto in un'area naturale protetta".

23.18

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il disturbo arrecato volontariamente agli animali del parco configura il reato di maltrattamento di cui all'articolo 544-*ter* del codice penale».

23.19

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 11.

23.20

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», sopprimere il comma 12.

23.21

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 12.

23.22

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 30», al comma 12, al primo periodo sostituire le parole: «è aggiornato ogni due anni» con le parole: «è aggiornato ogni 18 mesi».

24.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, all'articolo 33, capoverso «comma 2», alla lettera a), sostituire le parole: «Piano di sistema» con le seguenti: «Programma triennale per le aree protette».

24.2

[MORONESE](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti, anche avvalendosi dei dati di Carta della Natura, di cui all'articolo 1 della deliberazione 02/12/96 del Ministro dell'ambiente».

24.3

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3 sostituire le parole: «da un rappresentante del Ministero» con le seguenti: «da due rappresentanti del Ministero».

24.4

[DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#), [PICCOLI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 33», comma 3, dopo le parole: «da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dell'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, con sede a Venezia, in qualità di osservatore,».

24.5

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3 dopo le parole: «da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» inserire le seguenti: «, da un rappresentante delle associazioni di protezione degli animali».

24.6

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3 dopo le parole: «attività culturali e del turismo» inserire le seguenti: «Nonché da due rappresentanti delle associazioni».

24.7

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3, primo periodo, alle parole: «, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM),» premettere la seguente: «o».

24.8

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 33», comma 3, sostituire le parole da: «da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale» con le seguenti: «da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientali e riconosciute a livello nazionale».

24.9

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 33», comma 3, aggiungere, dopo la parola: «(UNCCEM)» le seguenti: «e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132».

24.10

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 33», al comma 3, dopo le parole: «da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM)» aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante dei CRAS, Centri Recupero Animali Selvatici».

26.1

[BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2

[SCILIPOTLISGRÒ](#), [DE.SIANO](#), [PICCOLI](#)

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, sottoscritta a L'Aquila il 24 febbraio 2006 con le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE-Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

1-bis. Sono obiettivi principali della Convenzione:

a) l'identificazione delle priorità sociali, ambientali, territoriali, di tutela e sviluppo per i settori produttivi (ambiti naturali, ecosistemi, paesaggi, agricoltura, artigianato, foreste), turismo e fruizione, trasporti e infrastrutture, energia, gestione delle risorse;

b) l'identificazione di un programma di azioni finalizzate ad avviare un processo di sviluppo compatibile diffuso nei territori appenninici, ovvero nelle Province in cui ricadono, per una loro valorizzazione;

c) la definizione di un quadro di sviluppo territoriale integrato con le necessità di salvaguardare le peculiarità ambientali e con le vocazioni specifiche delle singole aree secondo dei modelli di sviluppo locale».

26.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,»
inserire le seguenti: «in costante confronto con le associazioni ambientaliste e animaliste,».*

26.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome,»
inserire le seguenti: «nonché d'intesa con le associazioni di protezione ambientale,».*

26.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela» inserire le
seguenti: «e il miglioramento della biodiversità».*

26.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la tutela e valorizzazione» con le seguenti: «per la conoscenza
in tutti i suoi aspetti naturalistici, la tutela e la valorizzazione».*

26.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «della catena appenninica» inserire le seguenti: «nei suoi aspetti di
biodiversità animale e vegetale».*

26.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «e individua le modalità operative» inserire le seguenti: «e
organizzative».*

26.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto» *inserire le seguenti:* «garantendo un ampio coinvolgimento dell'associazionismo che opera nei territori interessati con particolare riguardo a quello che opera nel campo della conservazione della natura, della promozione dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale».

26.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «APE-Appennino parco d'Europa,» *inserire le seguenti:* «assegnando la priorità ai programmi di tutela e di conoscenza del Lupo (Canis lupus),» .

26.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Viene adottato, come simbolo del progetto APE, Appennino parco d'Europa, il Lupo (Canis lupus)».

26.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo» *inserire le seguenti:* «in applicazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità».

26.0.1

[DONNO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione dell'area marina protetta
delle isole Cheradi e del Mar Piccolo)

1. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zona comprendente le "Isole Cheradi", ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 23 Aprile del 1998 "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto", Allegato 1, scheda 8/d "Valorizzazione delle isole Cheradi", composta dalla riserva naturale comprendente le isole Cheradi e dalla riserva marina comprendente i fondali prospicienti, e al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica degli straordinari ecosistemi marini sommersi del "Mar Piccolo" di Taranto compatibilmente con le attività di mitilicoltura, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera "ee-septies)" è aggiunta la seguente: "ee\-\octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente"».

30.1

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I criteri per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.».

30.2

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le modalità per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.».

30.3

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le modalità per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono decise in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.»

30.4

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I criteri per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.»

30.5

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le modalità per la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.»

31.1

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «, munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica,» con le seguenti: «, in possesso di specifiche competenze in materia di tutela del paesaggio e di salvaguardia delle risorse paesaggistiche e ambientali, e qualora vi siano beni di interesse culturale o archeologico, di specifiche professionalità del settore, funzionali alla loro preservazione e valorizzazione,».

31.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica, acquisito il parere vincolante del soprintendente,».

31.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica».

31.4

[PEGORER](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica».

31.5

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di

competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica».

31.6

[DE PIN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica», con le seguenti: «di apposita struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nel campo della tutela paesaggistica».

31.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «della tutela paesaggistica,» inserire le seguenti: «acquisito il parere vincolante del soprintendente,».

31.8

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunica al soprintendente l'atto di assenso», con le seguenti: «si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente».

31.9

[DE PIN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comunica al soprintendente l'atto di assenso», con le seguenti: «si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente».

32.1

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

32.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro cinquanta giorni».

32.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sono apportate modificazioni» con le parole: «sono apportate le necessarie modifiche».

32.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «volte a» inserire le seguenti: «porre nel pieno esercizio delle sue funzioni il Comitato paritetico per la biodiversità e».

32.5

[PEGORER](#)

Al comma 1, prima delle parole: «marine protette» inserire le seguenti: «di "Rete Natura 2000" in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni oltre che delle».

32.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, alle parole: «marine protette» premettere le seguenti: «di Rete Natura 2000 in applicazione delle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e successive modifiche o integrazioni oltre che delle».

32.7

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

32.8

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'esito della Conferenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sulle attività svolte».

33.1

[ARRIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

33.2

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 1.

33.3

[DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#), [PICCOLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua, con decreto da emanare ogni tre anni, i programmi, le attività, le azioni ed i progetti strategici che il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono realizzare in maniera autonoma e congiunta.».

33.4

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sollecita la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.5

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sollecita la collaborazione tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.6

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto individua le modalità di collaborazione tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando altresì i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.7

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sollecita la collaborazione tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.8

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove una sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta.».

33.9

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sollecita la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, all'articolo 32 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando quali azioni i Comitati possono realizzare in maniera congiunta.».

33.10

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «individuando i temi strategici da condividere» inserire le seguenti: «, dando priorità allo status e alla tutela della biodiversità.».

33.11

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «A tale scopo viene promosso un tavolo permanente di confronto con le associazioni ambientaliste e animaliste.».

33.12

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

33.13

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sopprimere il comma 2.

33.14

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sopprimere il comma 2.

33.15

[PICCOLI](#), [DE.SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia"».

33.16

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.17

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia e le aree protette". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.18

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni quattro anni.».

33.19

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.20

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate, i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, e i programmi e le attività in essere, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.21

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia".».

33.22

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Le aree protette e il loro patrimonio ambientale". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.23

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Aree e protette e parchi. Protezione dell'ambiente e sviluppo rurale.". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.24

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Turismo sostenibile e aree protette". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.25

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Le aree protette e le possibilità di una loro promozione attraverso le nuove tecnologie". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.26

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Patrimonio paesaggistico ed ambientale italiano e sua promozione". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.27

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "Riserve naturali in Italia e opportunità di una loro promozione attraverso gli istituti di cultura all'estero"». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.28

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare organizza entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni cinque anni.».

33.29

[PICCOLI, DE.SIANO, SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca

entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale dei Presidenti delle Regioni "La natura dell'Italia". Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.30

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Conferenza nazionale "La natura dell'Italia".

Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.».

33.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Per promuovere» inserire la parola: «, sviluppare».

33.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «dai comitati di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e dai contributi recati dalle associazioni animaliste e ambientaliste».

33.33

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «convoca» con la seguente: «è tenuto a convocare».

33.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene regolarmente preceduta da forme di coinvolgimento dei cittadini, che ne assicurino la massima efficacia di azione».

33.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È sempre data la massima diffusione all'opinione pubblica dei risultati conseguiti dalla Conferenza nazionale».

33.36

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 3.

33.37

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'organizzazione della Conferenza di cui al comma 2 si può far fronte anche con le risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti privati.».

34.1

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «nel dettaglio», con la seguente «dettagliatamente».

35.1

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, lettera h), alle parole: «e con», premettere le seguenti: «valorizzando la straordinaria rilevanza naturalistica dell'ecosistema».

35.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «e con le strategie» con le seguenti: «e con le misure previste dalle strategie».

35.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «e con», inserire le seguenti: «gli atti propedeutici alla dichiarazione, fissata al 1° gennaio 2019, del Delta del Po come Parco nazionale, nonché con».

35.4

[DE PIN](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «aree interne», aggiungere le seguenti: «Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge viene istituito il Parco Nazionale del Delta del Po».

35.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito il parco nazionale del Delta del Po».

35.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato raggiungimento dell'intesa tra la regione Veneto e la regione Emilia Romagna non preclude l'adozione del decreto legislativo, in particolar modo per ciò che concerne i criteri di cui alla lettera d)».

35.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 3 dopo le parole: «raggiungimento dell'intesa», inserire la seguente: «non».

35.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Decorsi novanta giorni dall'invio dello schema di decreto, qualora non sia ancora intervenuta l'intesa con le regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono comunque all'adozione del decreto legislativo».

35.9

[ARRIGONI](#)

Sopprimere il comma 5.

35.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata attuazione della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede all'istituzione del Parco Nazionale del Delta del Po comprendente le aree di cui al comma 1 del presente articolo».

36.1

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «quindici mesi», con le seguenti: «tre mesi».

36.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),

[MINEO](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «sei».

36.3

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «dieci».

36.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché per le fattispecie», fino alla fine del comma.

36.5

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «per l'erogazione di beni primari, con particolare riferimento alla fornitura di acqua ai sistemi urbani, e».

36.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «nonché», inserire le parole: «per la funzione fondamentale di captazione di CO2 e».

36.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Il Ministro dell'Ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA, determina la quantificazione della fissazione di CO2 in termini di benefici per i territori interessati, nonché i relativi oneri finanziari che devono essere corrisposti per tali servizi».

36.8

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge viene quantificato il valore del servizio rappresentato dalla conservazione della biodiversità, per il quale è previsto il pagamento di un onere finanziario obbligatorio a carico dei soggetti che saranno individuati con apposito provvedimento del Governo».

36.9

[DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#), [PICCOLI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

36.10

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera n).

37.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sopprimere l'articolo.

37.2

[PICCOLI](#), [DE SIANO](#), [SCILIPOTLISGRÒ](#)

Sopprimere l'articolo.

37.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 330 (pom.) del 12/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017
330ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARINELLO](#)

indi del Vice Presidente

[CALEO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [MARINELLO](#) (AP-CpE-NCD), relatore, illustra il disegno di legge europea 2017 per i profili di interesse della Commissione. In particolare, l'articolo 16 reca disposizioni in materia di tutela delle acque e monitoraggio delle sostanze chimiche. Si integrano le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire la comparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio, onde pervenire al superamento di alcune contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI. A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza. L'articolo 17 reca norme per la corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici. Al comma 1, in relazione alla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, si stabilisce che i limiti

devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Il comma 2 stabilisce che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o siano a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio. Il comma 3 esclude effetti derivanti dalla modifica di cui al comma 1 su quanto disposto dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree. L'articolo 18, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni in materia di emissioni industriali. Si modificano in più punti le norme del Codice ambientale volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale della direttiva 2010/75/UE, al fine di pervenire ad un recepimento completo della stessa direttiva e superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8978/16/ENVI. Le modifiche riguardano la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le norme in materia di emissioni di composti organici volatili e di grandi impianti di combustione nonché la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio. L'articolo 19 reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e in materia di imprese a forte consumo di energia elettrica. In particolare, si modifica la disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con la recente Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017. La nuova disciplina delle agevolazioni prevede l'utilizzo della possibilità prevista dall'Unione europea dell'applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo per le imprese che hanno un costo dell'energia pari ad almeno il 20 per cento dello stesso. L'articolo 20 reca un adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e norme di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con una novella al vigente articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'articolo 21 reca infine l'adeguamento della normativa nazionale alla citata comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale, demandando la definizione ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) interviene sottolineando che gli articoli 19, 20 e 21 incidono su questioni strettamente connesse alla definizione della Strategia energetica nazionale, in corso di definizione in questi giorni ad opera del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente. Sollecita pertanto il relatore ad un approfondimento specifico volto a verificare la coerenza di tali disposizioni con le linee strategiche che il Governo intende adottare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte preliminarmente che la senatrice Montevocchi ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.0.1, 4.98, 4.122, 7.20, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.68, 7.80, 7.81, 7.87, 7.91, 7.92, 7.93, 7.124, 9.5, 9.16, 9.28, 9.45, 10.5, 10.6, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.23, 10.24, 14.34, 14.27, 14.22, 18.20, 23.17, 24.2, 24.6, 31.5, 32.8, e agli ordini del giorno G/119-1004-1034-1931-2012-B/3/13, G/119-1004-1034-1931-2012-B/4/13 e G/119-1004-1034-1931-2012-B/7/13 e che la senatrice Bignami intende sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma della senatrice De Petris.

Dichiara inammissibili gli emendamenti 1.2, 1.9, 1.19, 1.67, 1.76, 1.77, 1.78, 1.0.1, 2.2 (limitatamente ai commi 5 e 6), 2.3 (limitatamente ai commi 5 e 6), 2.4 (limitatamente ai commi 5 e 6), 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.77, 2.80, 2.81, 2.83, 2.88, 2.110, 2.111, 2.112, 2.123, 2.124, 2.125, 2.128, 2.139, 2.149, 2.180, 4.7, 7.85, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.56, 9.118, 10.2, 10.3, 12.31, 12.32, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 23.7, 23.8, 24.2, 26.0.1, 30.3, 32.3, 34.1, 35.2 e 35.7.

Invita quindi all'illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.106. Procede quindi ad illustrare gli ordini del giorno G/119-1004-1034-1931-2012-B/1/13, G/119-1004-1034-1931-2012-B/2/13, G/119-1004-1034-1931-2012-B/3/13, G/119-1004-1034-1931-2012-B/4/13 e G/119-1004-1034-1931-2012-B/5/13. Si sofferma poi ad illustrare alcuni emendamenti a sua firma. In particolare, l'emendamento 1.68 attribuisce all'ISPRA il compito di redigere la Carta della Natura. L'emendamento 2.9 reca modifiche all'articolo 3 della legge 394 del 1991. L'emendamento 2.78 fa riferimento al concetto più ampio di sostenibilità, svincolandolo da quello di sviluppo. L'emendamento 2.161 eleva ad otto mesi il termine entro il quale il Ministero dell'ambiente presenta la proposta di Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. L'emendamento 2.175 reca una modifica dei termini relativa all'aggiornamento di tale piano. L'emendamento 4.76 sopprime la parola erogazione dalla lettera *i*) del nuovo articolo 7 della legge n. 394 del 1991, relativo a specifiche misure di incentivazione. L'emendamento 4.98 reca una modifica volta a sottolineare che l'impatto paesaggistico della realizzazione di fonti di energia rinnovabili deve essere nullo anche sotto il profilo ambientale. Si riserva infine di intervenire in una successiva seduta per proseguire l'illustrazione degli emendamenti a sua firma.

Il senatore [PEGORER](#) (*Art. I-MDP*) evidenzia che gli emendamenti a sua firma sono incentrati sui temi della tutela delle risorse naturali e della *governance* degli enti parco. Per quanto riguarda il primo argomento, gli emendamenti 1.6 e 2.11 mirano al riconoscimento in favore del sistema delle aree protette delle tutele apprestate dalla Rete Natura 2000. Gli emendamenti 2.25 e 9.53 mirano a tutelare le specificità ambientali e faunistiche del sistema delle aree protette in relazione al Piano nazionale per la biodiversità. L'emendamento 9.51 intende promuovere strategie di coesione socioeconomica funzionali alla conservazione delle risorse naturali, mentre l'emendamento 13.26 mira a prevenire

procedure comunitarie per l'infrazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per quanto riguarda la *governance* degli enti parco, l'emendamento 7.27 intende rafforzare la componente statale del Consiglio direttivo degli enti parco. L'emendamento 7.52 interviene sulle modalità di nomina del direttore del parco. L'emendamento 12.4 prevede infine che le *royalties* introdotte dall'articolo 12 vengano versate con cadenza annuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 331 (ant.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLÈ 13 SETTEMBRE 2017
331ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **CALEO** avverte che la senatrice Granaiola ha comunicato l'intenzione di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma del senatore Pegorer e che la senatrice Nugnes ha riformulato l'ordine del giorno G/119-1004-1034-1931-2012-B/6/13 nell'ordine del giorno G/119-1004-1034-1931-2012-B/6/13 (testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il senatore **MARTELLI** (M5S) interviene per illustrare gli emendamenti a sua firma. In particolare, l'emendamento 2.82 intende sopprimere i riferimenti all'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, contenuti nella riformulazione dell'articolo 4, sottolineando le incongruenze dei principi di

sostenibilità ambientale con la logica dello sviluppo sostenibile. L'emendamento 2.104 intende ridurre gli stanziamenti per la realizzazione di un obiettivo - quello dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile - sostanzialmente sbagliato. L'emendamento 2.116 sopprime l'aggettivo "particolare" che, nella formulazione a cui è riferito, genera inevitabilmente incertezze e confusione. L'emendamento 2.152 amplia il termine per la redazione del Piano di azione triennale di sistema per le aree naturali protette.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 2.131, che sopprime il comma 3 del nuovo articolo 4, rilevando che già la lettera *c*) del comma 2 prevede la di contribuzione delle Regioni per la realizzazione del Piano di azione triennale di sistema per le aree naturali protette. Tale disposizione è stata peraltro oggetto di rilievi critici da parte della Commissione affari costituzionali - nel parere del 4 luglio 2017 - poiché lesiva degli ambiti di autonomia finanziaria di cui godono le Regioni e gli Enti locali. L'emendamento 2.178 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'approvazione dello stesso Piano, mentre l'emendamento 2.181 raddoppia il limite di risorse da destinare al sistema dei parchi, anche in considerazione della estensione del territorio protetto. L'emendamento 4.1 raccoglie le indicazioni della Commissione affari costituzionali che - sempre nel citato parere del 4 luglio 2017 - ha osservato che le disposizioni previste all'articolo 4, comma 1, capoverso "Art. 7" appaiono lesive dell'autonomia normativa e finanziaria riconosciuta alle Regioni poiché, individuando gli obiettivi cui destinare quote dei piani operativi regionali, presentano un carattere di eccessivo dettaglio, tale da configurare una irragionevole compressione dello spazio legislativo delle Regioni. L'emendamento 5.1 triplica le risorse da destinare per la realizzazione di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, al fine di assicurare una copertura adeguata sull'intero territorio nazionale. L'emendamento 5.9 specifica che le incentivazioni fiscali riguardano anche le aree protette regionali. Gli emendamenti 7.22 e 7.45 ripropongono il testo approvato dal Senato in prima lettura, che prevedeva il taglio dei consigli direttivi per i parchi il cui territorio comprende fino a 20 comuni. Nei consigli direttivi andrebbe prevista la rappresentanza delle associazioni di caccia, come avviene in altri Stati membri dell'Unione europea nei quali le associazioni venatorie collaborano nella gestione delle aree protette per il contenimento del numero degli ungulati. Gli emendamenti 9.91 e 9.139 danno la possibilità di effettuare il prelievo venatorio a tutti gli aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente il parco o l'area contigua. L'emendamento 10.25 prevede che, in caso di inerzia dell'ente parco, l'autorità competente disponga comunque sulla richiesta di concessione o autorizzazione di interventi da realizzare in zona D. L'emendamento 12.13 sopprime il comma 1-*octies* che verrebbe introdotto all'articolo 16 della legge 394 del 1991. A tale riguardo, la posizione del Gruppo Lega Nord e Autonomie è avversa alle *royalties*, poiché determinano un aumento dei costi a carico dei cittadini. L'emendamento 12.36 mira infine ad una ripartizione più equa dei proventi incamerati dallo sfruttamento delle risorse dei parchi.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 12.71, 12.81, 12.91, 12.111 e 12.121, 12.71, 12.81, 12.91, 12.111 e 12.121, sottolineando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno generato un quadro di incertezza economica e finanziaria un quadro di incertezza economica e finanziaria in capo ai diversi soggetti economici che operano nell'ambito delle aree protette. Il sistema delineato non configura neanche un quadro delle entrate certo nel tempo e, in tal senso, l'emendamento 12.21a intende porre rimedio. L'emendamento 12.281 sopprime il capoverso 1-*undecies*, allo scopo di eliminare una ingiustificata differenziazione tra gli Enti locali in materia di contributo ambientale. L'emendamento 12.351 mira infine ad una ripartizione più equa degli introiti derivanti dallo sfruttamento delle risorse dei parchi. Si riserva di proseguire l'illustrazione degli emendamenti a sua firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [119-1004-1034-1931-2012-B](#)

G/119-1004-1034-1931-2012-B/6/13 (testo 2)

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

La Commissione,

in sede d'esame dell'AS 119- 1004- 1034- 1931- 2012- B, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette,

premessi che:

alla luce dei numerosi incendi di natura dolosa che stanno interessando diverse Regioni d'Italia in particolare la Campania - Parco nazionale del Vesuvio e la provincia di Messina in Sicilia;

considerato che:

in seguito all'approvazione della legge 124/2015 concernente la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, sono state introdotte disposizioni riguardanti il riassetto del Corpo forestale dello Stato che hanno, di fatto, pregiudicato la tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e paesaggistico;

il decreto legislativo n. 177 del 2016 ha attribuito al Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare la tutela di reparti specializzati in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare. Competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato in qualità una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare avente competenze tecniche e investigative;

fanno parte di questo nuovo assetto le strutture dell'assorbito Corpo Forestale dello Stato, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e il Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari;

considerato inoltre che:

l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ha modificato sia il numero di competenze che la disponibilità di mezzi per le attività di Antincendio boschivo tanto da essere insufficienti a garantire una efficace gestione e risoluzione degli incendi;

secondo l'articolo 13 del decreto legislativo 177/2016, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) avrebbe dovuto, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (cioè entro il 12 novembre 2016), individuare "le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza";

in questo quadro fatto di ritardi e di una assenza di sinergia tra tutti i diversi soggetti che hanno un ruolo a livello istituzionale nella lotta agli incendi si aggiunge il mancato aggiornamento dei piani delle aree percorse dal fuoco - nell'ambito dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi- finalizzati alla predisposizione dei vincoli di uso dei suoli così come previsto dalla legge 353/2000,

impegna il Governo a:

individuare le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri al fine di garantire una efficace gestione e risoluzione degli incendi;

attivarsi nell'ambito delle proprie competenze, a sollecitare le Regioni che non hanno ancora aggiornato i piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 332 (pom.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
332ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice **MORONESE** (M5S) prosegue l'illustrazione degli emendamenti a sua firma. L'emendamento 7.20 richiede un'esperienza specifica sui temi della tutela della biodiversità per accedere alla carica di Presidente di un ente parco. L'emendamento 7.23 mira ad innalzare il numero dei componenti del Consiglio direttivo. L'emendamento 7.53 prevede che la nomina del Direttore avvenga ad opera del Ministero dell'ambiente mediante selezione pubblica per titoli ed esami. Gli emendamenti 7.59 e 7.54 precisano funzioni e modalità di nomina della figura del Direttore. L'emendamento 7.87 richiede titoli specifici, in campo ambientale, per poter accedere alla selezione per il ruolo di Direttore. L'emendamento 7.92 richiede una specifica competenza in materia di gestione delle aree protette. L'emendamento 7.116 riduce a sei mesi il termine di assegnazione degli obiettivi di gestione al Direttore. L'emendamento 9.40 innalza a sessanta giorni un termine procedurale per

l'adozione del regolamento del parco. L'emendamento 9.90 riguarda la predisposizione di un piano per l'applicazione della pratica del fuoco prescritto. L'emendamento 10.5 sopprime l'articolo 13-*bis*, relativo ad interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale. L'emendamento 10.12 prevede il coinvolgimento della Giunta comunale nella approvazione degli interventi edilizi testé citati. L'emendamento 11.1 modifica l'articolo 423-*bis* del Codice penale, disponendo un aumento delle pene se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. L'emendamento 12.24 verte in materia di spese per il recupero ambientale. L'emendamento 13.23 prevede che, negli organismi di *governance* e nelle piante organiche di parchi e aree protette, sia prevista la presenza di almeno due zoologi.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) rileva, in via generale, che gli emendamenti a sua firma mirano a ridurre le conseguenze negative del disegno di legge, precisando la missione istituzionale degli enti parco incentrata nella conservazione e nella tutela delle aree naturali. In tal senso auspica una conservazione attiva in cui le risorse umane e tecnologiche siano finalizzate al mantenimento della biodiversità. In particolare, l'emendamento 1.1 intende riportare il capoverso 5 dell'articolo 1 alla formulazione già approvata dal Senato della Repubblica. Gli emendamenti 1.5 e 1.74 inseriscono il riferimento alla Rete Natura 2000. Gli emendamenti 1.7 e 1.8 prescrivono indicazioni più cogenti, estendendo e migliorando il sistema di protezione ambientale. Gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.23 mirano ad affiancare alle competenze tecniche scientifiche dell'ISPRA un supporto di tipo operativo. L'emendamento 1.26 riguarda il reperimento delle risorse necessarie per disporre degli strumenti che consentano all'ISPRA di svolgere le proprie funzioni istituzionali. L'emendamento 1.79 concerne la classificazione dei parchi regionali con estensione a mare. L'emendamento 1.87 inserisce un riferimento espresso alle risorse marine. Gli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.14 mirano ad estendere il sistema di protezione ambientale attraverso l'adozione della Carta della Natura e il Programma triennale per le aree naturali protette. Gli emendamenti 2.12 e 2.23 fanno riferimento alle aree rientranti nella Rete Natura 2000 in applicazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE. L'emendamento 2.72 esplicita il tema della protezione della biodiversità. L'emendamento 2.193 individua una copertura finanziaria più certa. L'emendamento 3.5 contiene ulteriori precisazioni in tema di conservazione ambientale. L'emendamento 4.3 riproduce le misure di incentivazione già approvate dal Senato in prima lettura. L'emendamento 4.138 mira ad incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale poste in essere da giovani imprenditori. L'emendamento 5.13 incrementa il Fondo per l'incentivazione fiscale nelle aree protette. L'emendamento 7.12 specifica meglio i requisiti per accedere alla carica di Presidente dell'ente parco. L'emendamento 7.29 dispone che i componenti del Consiglio direttivo designati dal Governo siano obbligatoriamente scelti tra persone in possesso di competenze ambientali. L'emendamento 7.31 include una rappresentanza del Ministero delle politiche agricole nella composizione del Consiglio direttivo. L'emendamento 7.84 prevede che il Direttore dell'ente parco sia nominato dal Ministero dell'ambiente. L'emendamento 7.90 attiene alla qualificazione professionale del Direttore. L'emendamento 7.106 inerisce la composizione della Commissione incaricata di selezionare il Direttore. Gli emendamenti 7.108, 7.122 e 7.123 precisano i requisiti di esperienza lavorativa per accedere al ruolo di Direttore. L'emendamento 7.127 attribuisce la sorveglianza nei parchi nazionali al Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente. L'emendamento 7.128 riguarda il transito del personale delle polizie provinciali nei ruoli degli enti parco. L'emendamento 9.7 introduce il divieto di realizzare nuove linee aeree di distribuzione elettrica con tensione superiore a 220 chilowatt. L'emendamento 9.15 esclude le attività estrattive in corso e quelle strettamente conseguenti dal novero delle attività lecite nelle aree protette. L'emendamento 9.117 interviene su disposizioni che riguardano l'*iter* di adozione del piano del parco. L'emendamento 10.1 sopprime l'articolo 13- *bis*, in tema di interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale. Gli emendamenti 10.16 e 10.17 ampliano taluni termini procedurali per l'espressione dei pareri. L'emendamento 12.10 impone la cessazione delle concessioni estrattive all'interno delle aree protette, a decorrere dal 1° gennaio 2020. L'emendamento 12.25 estende il sistema delle *royalties* agli impianti a

fune ubicati nelle aree protette. L'emendamento 12.29 include le cooperative tra i soggetti obbligati a pagare le *royalties*. L'emendamento 12.31 disciplina i criteri di concessione del marchio del parco. Gli emendamenti 13.1, 13.4, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.25 sottolineano l'esigenza di piani di contenimento delle specie invasive adottati in base a metodi ecologici non cruenti. L'emendamento 13.14 fa riferimento al rispetto delle direttive 147/2009/CE e 43/95/CEE. L'emendamento 13.28 dispone l'istituzione di un Fondo riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette e delle aree contigue. L'emendamento 14.18 sopprime i riferimenti a forme contrattuali a tempo determinato o di lavoro flessibile. L'emendamento 15.14 vieta l'allevamento dei cinghiali all'interno delle aree protette e delle aree contigue, a partire dal 1° gennaio 2019. L'emendamento 17.2 affida la gestione delle aree marine protette ad enti con personalità di diritto pubblico, superando l'attuale gestione consortile. L'emendamento 17.8 verte in tema di demanio militare. L'emendamento 17.15 ripristina il comma 5 dell'articolo 19 della legge 394 del 1991 nella testo già approvato dal Senato. L'emendamento 18.5 interviene in tema di copertura finanziaria, individuando risorse più certe. Gli emendamenti 19.3 e 19.4 riguardano il tema della sorveglianza nei parchi nazionali. Gli emendamenti 19.10 e 19.15 mirano alla prevenzione degli incendi boschivi. L'emendamento 23.14 consente alle associazioni animaliste di costituirsi parte civile in caso di reati commessi contro gli animali in aree protette. L'emendamento 23.15 configura l'uccisione, la cattura, l'acquisizione illecita di animali all'interno delle aree protette quale furto ai danni dello Stato. L'emendamento 23.18 prevede che il disturbo arrecato volontariamente agli animali del parco configura il reato di maltrattamento di cui all'articolo 544-ter del Codice penale. Gli emendamenti 26.3 e 26.4 richiedono il confronto e l'intesa del Ministero dell'ambiente con le associazioni ambientaliste e animaliste nella definizione del progetto Appennino parco d'Europa. L'emendamento 35.8 riguarda l'istituzione del parco nazionale Delta del Po. L'emendamento 37.3 sopprime infine la disciplina transitoria recata dall'articolo 37.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti di cui è firmatario. L'emendamento 4.108 aggiunge la pastorizia tra gli obiettivi da agevolare mediante gli incentivi di cui all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991. L'emendamento 9.11 reca il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi. A tale finalità mira anche il complesso degli emendamenti 9.12, 9.14, 9.29 e 9.23. L'emendamento 10.26 reca disposizioni procedurali in materia di concessioni e autorizzazioni dell'ente parco e l'emendamento 12.3 rende annuali le *royalties* introdotte dall'articolo 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 333 (ant.) del 14/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017
333ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo che novella il Codice ambientale ([decreto legislativo n. 152 del 2006](#)), al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'[articolo 17](#) della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016). Esso reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE - inclusa nell'allegato B della medesima legge - relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza ivi definiti. Esso inoltre prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi, perseguendo obiettivi quali: la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative, l'aggiornamento dei valori limite di emissioni di legge, la certezza e

l'efficacia del sistema dei controlli e l'aggiornamento del sistema delle sanzioni. Segnala che l'istruttoria governativa dell'atto si è svolta nel 2016 e 2017, ad opera del Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, che ha operato mediante un gruppo di lavoro composto dal Ministero dell'ambiente e dalle Regioni e Province autonome maggiormente interessate. Tale gruppo di lavoro è stato incaricato della elaborazione di una proposta iniziale che è stata poi esaminata dall'Istituto superiore di sanità e dal Coordinamento stesso, al fine di giungere al testo oggi in esame. Nell'*iter* descritto non vi è stato dunque coinvolgimento di altri *stakeholder*, quali le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste. Procedo quindi ad illustrare i contenuti specifici del provvedimento, che si compone di 6 articoli e di 6 allegati. In particolare, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche e integrazioni alle norme del titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività, al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla direttiva 2015/2193/UE relativamente alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi e di perseguire gli obiettivi indicati dai criteri di delega. La gran parte delle disposizioni necessarie al recepimento delle norme della direttiva è contenuta nel numero 3) della lettera g), che inserisce nel testo del Codice il nuovo articolo 273-*bis* volto a disciplinare i medi impianti di combustione, vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 megawatt e inferiore a 50 megawatt. Tale articolo disciplina, in particolare, le procedure autorizzative; i limiti di emissione, anche rinviando agli allegati; i termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni; le regole per l'aggregazione degli impianti; le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione. Ulteriori norme funzionali al recepimento della direttiva sono contenute nella lettera b), che recepisce le nuove definizioni introdotte dalla direttiva stessa. Al fine di attuare il riordino e la razionalizzazione della disciplina vigente, l'articolo 1 introduce diverse disposizioni, tra cui si segnalano quelle volte a chiarire i compiti del gestore e dell'autorità competente. Il gestore effettua il monitoraggio, mentre i controlli spettano all'autorità competente, salvo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l'autorizzazione attribuisca anche la funzione di mezzo di accertamento. Con la lettera f), tra l'altro, si estende la possibilità di previsione di autorizzazioni generali e si prolunga la durata di tali autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal sistema vigente). La stessa lettera, al numero 8), introduce un nuovo articolo del Codice (art. 272-*bis*), che consente alle Regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Ulteriori disposizioni riguardano i nuovi poteri di ordinanza attribuiti all'autorità competente (cfr. lett. e), n. 14), e lett. n)), per consentirle di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nonché l'aggiornamento del sistema delle sanzioni (operato dalla lettera o)), in attuazione di quanto richiesto dalla delega. L'articolo 2 modifica la parte V del Codice, che reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare nei Titoli II e III, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili. Si modifica l'articolo 282 del Codice, definendo, nel Titolo II, l'ambito di applicazione in materia di impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt, prevedendo che la fattispecie dell'aggregazione con altri impianti resta soggetta ad una serie di disposizioni del Codice, in raccordo con le disposizioni del Codice novellate da altre parti dell'atto in esame (lettera a)). Si pone a carico del produttore di impianti termici civili l'attestazione, per ciascun modello prodotto, della conformità alle caratteristiche tecniche previste e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286 (novellato in più punti dallo schema in esame). L'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura, e che i rapporti sono tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile in commercio deve essere accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione (lettera a), punto 2). Si interviene poi sull'articolo 283 del Codice, con nuove definizioni di "medio impianto termico civile" e di "autorità competente" (lettera b)). In materia di autorizzazioni e registrazioni, si apportano modifiche all'articolo 284 del Codice, da un lato

coordinando le norme con novelle operate dall'atto, prevedendo che l'installatore verifichi e dichiari che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis; dall'altro introducendo all'articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Questi prevedono che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. Ciascuna autorità competente è tenuta a curare un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili, effettuando o negando l'iscrizione nel registro autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti (lettera c)). Si apportano modifiche di coordinamento normativo alla lettera d). Le modifiche introdotte dalla lettera e) riguardano l'articolo 286 del Codice relativo ai valori limiti di emissione. Esse prevedono, innanzitutto, che le emissioni rispettino, oltre ai limiti previsti dal Codice, anche quelli sanciti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria redatti dalle Regioni ed introducono i riferimenti ai valori limite da rispettare anche per i medi impianti termici civili esistenti. Inoltre, intervengono nella disciplina dei controlli annuali dei valori di emissione svolti dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, prevedendo la possibilità, in alcuni casi, di effettuare controlli triennali. Introducono poi una procedura da seguire nei casi di accertata non conformità dei valori per i medi impianti termici civili che prevede, in caso di pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria, la sospensione dell'attività dell'impianto. Infine, indicano, sempre per i medi impianti termici civili, la documentazione da conservare. La lettera f) interviene invece sull'articolo 288 del Codice, relativo alle sanzioni e ai controlli, al fine di adeguarlo alle modifiche agli articoli 282, 284 e 286 e di recepire alcune disposizioni della Direttiva (Ue) 2015/2193. Essa, tra l'altro, estende le sanzioni anche ai produttori di impianti termici civili e inserisce una sanzione per il responsabile dell'esercizio che non rispetta gli obblighi di registrazione. Inoltre, prevede un aggiornamento dei soggetti sanzionabili nei casi di inadempienza contemplati. Infine, inserisce nuovi obblighi in materia di controlli, tra cui quello di messa a disposizione di dati. La lettera g) invece, interviene su alcuni aspetti formali del testo. Si sostituisce poi l'articolo 294 del Codice in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione, prevedendo, tra l'altro, che gli impianti siano dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile (lettera h)). L'articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla parte V del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti. Detta norme per l'applicazione dei nuovi valori limite di emissione e per l'adeguamento a tali valori da parte degli impianti esistenti. Ulteriori modifiche all'Allegato I sono volte ad adeguare le disposizioni alla nuova disciplina, nonché ad elencare gli elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in conformità con la direttiva. L'articolo 4 reca modifiche ai seguenti allegati della Parte quinta del codice ambientale: allegato IV, parte I, relativo agli impianti che non sono assoggettati ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; allegato V, in materia di emissioni di polveri e sostanze organiche liquide; allegato VI, recante i criteri per la valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite; allegato IX, parte III, sui limiti di emissione degli impianti termici civili. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto a decorrere dal 19 dicembre 2017. Detta altresì disposizioni applicabili agli impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali e che, alla predetta data, utilizzano sostanze o miscele pericolose, al fine di assoggettarli - entro i successivi 3 anni - alla procedura di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Illustra quindi la proposta di relazione favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di relazione illustrata è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) prosegue l'illustrazione degli emendamenti a sua firma. In particolare, gli emendamenti 1.13 e 1.14 mirano ad una migliore definizione del novero dei soggetti che possono offrire supporto tecnico-scientifico ai gestori degli enti parco. Gli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.26 cercano di correggere le incongruenze del nuovo articolo 4 della legge n. 394 del 1991, i cui contenuti destano perplessità, in particolare per i riferimenti alle politiche per la mitigazione e l'adattamento climatico non consoni alla definizione del Piano nazionale di sistema per le aree naturali protette. Si sofferma poi ad illustrare gli emendamenti 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20 e 4.27, che correggono le storture più evidenti del nuovo articolo 7 della legge n. 394 del 1991. Forti criticità presenta altresì l'elenco del comma 1 dell'articolo 7, che individua gli obiettivi che beneficiano delle

misure di incentivazione grazie alla destinazione di una quota delle risorse dei Piani operativi regionali. In particolare, gli emendamenti 4.31, 4.33 e 4.34 definiscono meglio l'ambito di intervento sui nuclei abitativi rurali. Oltre a risolvere questioni formali, come nel caso degli emendamenti 4.41 e 4.62, gli emendamenti mirano a migliorare i contenuti dell'elenco dell'articolo 7, come nel caso degli emendamenti 4.70 e 4.71. Obsoleto appare il riferimento alle tecnologie ADSL, recato dalla lettera l) dell'elenco in parola. Dopo aver illustrato gli emendamenti 4.81 e 4.97, si sofferma sull'emendamento 4.115, che inserisce nell'elenco degli obiettivi la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i residenti e per le attività economiche collocate all'interno delle aree protette dei territori montani, e sull'emendamento 4.120, che considera la realizzazione di interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*.

Non essendovi altri interventi in sede di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il presidente [CALEO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La 13ª Commissione permanente del Senato, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, approva una relazione favorevole, con la seguente osservazione:

gli articoli 19, 20 e 21, condivisibili nell'obiettivo di ridurre il costo energetico dei grandi consumatori, tengano in debito conto la necessità di articolare la componente A3 in modo da proseguire con gli incentivi alla valorizzazione dell'energia proveniente dagli impianti di produzione energetica rinnovabile, in sintonia con le indicazioni della bozza della Strategia energetica nazionale in corso di definizione in questi giorni ad opera del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente.

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 334 (pom.) del 20/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
334ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
CALEO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente **MARINELLO** rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto alla senatrice Esposito, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione si associa.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che, nella scorsa settimana, si è svolta l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Chiede quindi al relatore Caleo come intenda procedere, per quanto riguarda l'espressione dei pareri di sua competenza, in considerazione dei tempi previsti per l'esame in Assemblea dal vigente calendario dei lavori. Fa quindi riferimento a quanto previsto dal Regolamento e dalla sua prassi applicativa nel caso in cui un disegno di legge debba essere esaminato dall'Assemblea e, in sede referente, non si sia potuto tener conto dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio poiché non ancora espressi.

Il relatore [CALEO](#) (PD) rivolge un ringraziamento a tutti i senatori intervenuti nell'ambito della discussione generale e in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, sottolineando la rilevanza dei contributi da essi apportati al dibattito. Sottolinea che il provvedimento è da lungo tempo in fase di gestazione e, nel caso in cui venisse modificato in terza lettura, sarebbe quasi certamente destinato a non essere approvato prima della fine della legislatura. Auspica che i rilievi critici contenuti nel parere della Ragioneria generale dello Stato vengano risolti dalla interlocuzione chiarificatrice tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'economia. Non è comunque sua intenzione affrontare l'esame in Assemblea senza aver risolto tali problematiche in sede referente.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) sottolinea che la relazione della Ragioneria generale dello Stato si è espressa in termini severi su molti articoli del disegno di legge in esame.

Il senatore [PEGORER](#) (Art.1-MDP) apprezza l'intenzione del relatore Caleo di risolvere in Commissione le problematiche del disegno di legge. Attraverso una discussione serena e pacata, scevra da pregiudizi ideologici, è possibile apportare alla legge n. 394 del 1991 le modifiche necessarie al suo migliore aggiornamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-03775, in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero, in relazione ad alcuni Paesi confinanti con l'Italia che ospitano installazioni nucleari. Al riguardo, fa presente che, per quanto riguarda la Francia, attualmente nel territorio di quel Paese sono in funzione 58 impianti e l'avvio all'esercizio della maggior parte di questi, con una vita media di esercizio di 30 anni, è avvenuto nel periodo 1980-1990. La vita di progetto degli impianti francesi è di 40 anni ma va tenuto presente che, secondo la regolamentazione francese, non è previsto un limite di tempo per il fine vita degli impianti, e che lo stato di sicurezza viene periodicamente rivalutato ogni 10 anni. Per quanto riguarda la Svizzera,

attualmente sono in funzione 5 unità, entrate in esercizio tra il 1969 e il 1984. Anche in Svizzera, come in Francia, non è previsto un limite per il fine vita degli impianti ma ogni 10 anni viene condotta una rivalutazione dello stato di sicurezza. Per quanto riguarda gli impianti in esercizio da più di 40 anni è stata svolta una specifica valutazione di sicurezza in relazione ai prossimi 10 anni di funzionamento, non ravvisando elementi per un arresto definitivo di tali reattori, fermo restando le misure di valutazione dell'invecchiamento delle strutture, manutenzione e miglioramento della sicurezza. Per quanto concerne la centrale di Muhleberg, è stato tuttavia lo stesso esercente ad annunciare l'arresto definitivo dell'impianto alla data del 20 dicembre 2019. Con riferimento all'impianto sloveno di Krsko, entrato in esercizio nel 1983, la vita di progetto è di 40 anni e nel 2015 è stata conclusa la procedura per l'estensione della vita di impianto per ulteriori 20 anni. Anche l'impianto sloveno è comunque soggetto alla revisione periodica della sicurezza ogni 10 anni. Al riguardo si evidenzia, comunque, che l'ISPRA segue tutte le iniziative connesse alla Convenzione sulla sicurezza nucleare ed alle "Peer Reviews" svolte in ambito dell'Unione europea e intrattiene rapporti con le Autorità di sicurezza nucleare dei Paesi vicini, nell'ambito di specifici accordi bilaterali. In questo contesto, la Convenzione di Espoo è stata un passaggio fondamentale per permettere il coordinamento di tutte le parti interessate, al fine di prevenire i danni ambientali prima che si verifichino. Essa infatti chiama i governi dei Paesi che ne sono parte a notificare e consultarsi tra di loro su tutti i principali progetti che potrebbero avere un impatto ambientale transfrontaliero. Il Protocollo VAS (o di Kyiv) relativo alla valutazione ambientale strategica è stato firmato dall'Unione europea e dagli Stati membri nel 2003, approvato dall'Unione nel 2008, e ratificato dall'Italia nel 2016. Il Protocollo VAS richiede alle Parti di valutare le conseguenze ambientali dei piani e programmi che vengono approvati. La valutazione ambientale strategica (VAS) viene effettuata molto prima nell'ambito del processo decisionale rispetto alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del progetto ed è pertanto considerata uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile. Il protocollo prevede altresì un'ampia partecipazione del pubblico ai processi decisionali del Governo in numerosi settori di sviluppo. In tale ambito si collocano le Riunioni delle Parti, che sono gli organi istituzionali aventi carattere decisionale della Convenzione di Espoo e del Protocollo VAS, costituite nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite istituita nel 1947 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, il cui principale scopo è la promozione dell'integrazione economica a livello pan-europeo. Nelle Riunioni delle Parti della Convenzione e del suo Protocollo vengono definite e approvate le attività per il triennio successivo e verificate le eventuali non conformità rispetto a quanto previsto dalla Convenzione Espoo e dal Protocollo VAS. Negli ultimi anni, anche a seguito dell'incidente di Fukushima, l'attenzione si è fortemente indirizzata verso le problematiche ambientali connesse alle centrali nucleari, sia a quelle di vecchia generazione sia ai nuovi impianti in corso di realizzazione. Nel VII Meeting delle Parti della Convenzione di Espoo sulla VIA in un contesto transfrontaliero e nel III Meeting delle Parti del Protocollo VAS, tenutisi a Minsk dal 13 al 16 giugno 2017, si è deciso di programmare un Meeting delle Parti intermedio, per la fine 2018 - inizio 2019, a Ginevra per poter pervenire ad un accordo tra le Parti che è stato impossibile raggiungere in questa sede. In merito all'applicabilità della Convenzione di Espoo all'estensione del ciclo di vita delle centrali nucleari, nel corso del *meeting* tenutosi a Minsk, al quale l'Italia ha partecipato con i propri delegati, è stato deciso di istituire un gruppo di lavoro *ad hoc*, cui l'Italia si è candidata a partecipare. In tale sede, verranno valutate tutte le misure necessarie per garantire la piena attuazione della Convenzione di Espoo al fine di assicurare la salute e la sicurezza dei cittadini.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S) si dichiara non soddisfatto, facendo puntuali riferimenti ai difetti strutturali di talune centrali nucleari francesi e alla errata valutazione del rischio sismico nella progettazione della centrale nucleare di Krsko.

Il presidente [CALEO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) fa riferimento alla risoluzione approvata dalla Commissione, lo scorso 25 maggio, a conclusione dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni (*Doc. XXIV, n. 77*). Al riguardo, esorta la rappresentante del Governo a tenere fede agli impegni assunti, verificando che la Regione ponga in essere gli atti di competenza. Ritiene pertanto necessario convocare in audizione il Presidente della regione Puglia per avere chiarimenti in merito dal diretto interessato.

Il presidente [CALEO](#) assicura che si farà carico di trasmettere al presidente Marinello la richiesta testé avanzata.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [CALEO](#) comunica che - nel corso delle audizioni di ieri e di oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sul disegno di legge n. 2734 (cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica) - è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 336 (pom.) del 27/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017
336ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO
indi del Vice Presidente
ZIZZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente **MARINELLO** invita il relatore e la Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti al disegno di legge.

Il relatore **CALEO (PD)** ricorda che sul provvedimento, durante l'esame da parte della Camera

dei deputati, sono state effettuate una serie di modifiche che solo in parte ritiene abbiano migliorato il testo. Tuttavia, reputa che qualora la Commissione si accingesse a modificare il disegno di legge la sua sorte risulterebbe segnata, dato che i tempi della legislatura non consentirebbero quasi sicuramente una sua approvazione definitiva. Pertanto, nonostante diversi emendamenti affrontino argomenti condivisibili, invita in tale fase al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario. Qualora a seguito dell'esame da parte della Commissione bilancio si rendessero necessarie alcune modifiche al testo, si impegna peraltro a rivedere alcuni punti del provvedimento al fine di apportare eventuali interventi migliorativi.

La Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [PEGORER](#) (*Art. 1-MDP*) apprezza che il relatore abbia rinvenuto in alcune proposte emendative dei punti capaci di migliorare il testo del provvedimento. Tuttavia, dal momento che potrebbero aprirsi degli spazi per l'approfondimento di alcune tematiche, non condivide la necessità di accelerare sui tempi del provvedimento ritenendo invece prioritario operare per migliorare il testo.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) concorda con quanto testé affermato dal senatore Pegorer: considerato infatti che su alcune problematiche è emersa in Commissione la necessità di apportare miglioramenti al testo, ritiene preferibile esaminarle prima dell'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) segnala l'opportunità di individuare preliminarmente quei temi su cui potrebbe esserci una maggiore disponibilità ad intervenire con modifiche da parte del relatore e del Governo, in modo da poter procedere più speditamente qualora si aprissero spazi di intervento durante l'esame in Assemblea.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) fa presente che la disponibilità offerta dal relatore ad apportare modifiche al testo è strettamente legata ai possibili sviluppi che potrebbero derivare da rilievi contenuti nella relazione tecnica definitiva predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Condivide pertanto la proposta del relatore che, con l'obiettivo prioritario dell'approvazione definitiva del provvedimento, ha formulato un parere contrario su tutte le proposte emendative sottolineando che eventuali modifiche potranno apportarsi solo qualora la Commissione bilancio dovesse indicare la necessità di seguire un diverso percorso.

Il presidente [MARINELLO](#), alla luce del dibattito svoltosi, propone di inserire il disegno di legge all'ordine del giorno sin dalla giornata di martedì della prossima settimana, in modo da velocizzare quanto più possibile l'*iter* del provvedimento perlomeno in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) sollecita il Presidente a raccordarsi con la Presidenza della Commissione agricoltura ai fini del prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo).

Il presidente [MARINELLO](#) rassicura la senatrice che provvederà in tal senso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00342 sulle problematiche ambientali della "Terra dei fuochi" segnalando anzitutto l'istituzione della Commissione per l'individuazione e il potenziamento delle azioni e degli interventi di monitoraggio per la tutela dei terreni, delle acque di falda e dei pozzi della regione Campania, che ha provveduto ad elaborare un apposito programma di interventi. Per le predette attività ed interventi, il fabbisogno economico complessivo indicato nel prospetto "Ripartizione degli impegni (2016-2020)" è pari a 103.425.000 euro. Inoltre, per dare attuazione a quanto previsto dal "Patto per la Terra dei fuochi", la regione Campania ha programmato di destinare un importo di 7 milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, a progetti di investimento per attività di controllo e tutela ambientale presentati dagli enti firmatari del Patto, tra cui i comuni delle province di Napoli e Caserta. Con riferimento al ritiro degli pneumatici fuori uso abbandonati, segnala che è stato firmato un Protocollo d'intesa, che ha messo a disposizione circa 4 milioni di euro. Per quanto concerne, ancora, il fenomeno dei roghi, segnala la tendenza dell'ultimo quinquennio alla diminuzione degli incendi dolosi di rifiuti nei 90 Comuni della "Terra dei fuochi". Evidenzia come i risultati ottenuti sono frutto dell'impegno con il quale le istituzioni, le forze dell'ordine, l'Esercito, gli enti locali, le associazioni ambientaliste e i comitati civici aderiscono alle attività promosse nel quadro del Patto per la Terra dei fuochi e coordinate dall'incaricato di Governo presso la Cabina di regia inter-istituzionale con le prefetture, la regione Campania e gli enti locali. Ferma restando la necessità di mantenere un elevato livello di attenzione nell'azione di contrasto al fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti, ricorda anzitutto il contributo dell'aliquota di duecento militari dell'operazione "Strade sicure", specificamente dedicati alla vigilanza degli obiettivi più sensibili al rischio incendio di rifiuti. Segnala poi gli interventi anche nella lotta all'abusivismo in settori chiave attraverso un approccio di *intelligence* verso i rifiuti abbandonati o combustibili. Sul punto ricorda il Protocollo d'intesa che, il 24 luglio scorso, è stato sottoscritto da Governo, regione Campania, Prefettura di Napoli e Caserta e Anci Campania. In esecuzione del Protocollo d'intesa, è stata sottoscritta dalla regione Campania e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri apposita Convenzione per la vigilanza ed il monitoraggio per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare dei territori campani. La struttura commissariale ha richiesto, inoltre, una collaborazione tecnico-scientifica all'Istituto superiore di

sanità (ISS), volta alla valutazione della salubrità dei suoli ad uso agricolo; tale attività si è esplicitata, nel periodo 2011-2013, mediante progettazione di idonei piani di monitoraggio. Al fine di valutare al meglio il potenziale impatto delle discariche sono state effettuate anche delle indagini analitiche volte a valutare la presenza di sostanze volatili nel suolo. L'ISS ha condotto, altresì, uno specifico progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie-CCM. Lo stesso Istituto ha svolto un'indagine epidemiologica nei comuni della Terra dei fuochi, i cui risultati sono stati comunicati agli enti competenti e resi pubblici sul sito *web* dell'ISS. Fa presente inoltre che la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha segnalato quanto finora emerso anche grazie alle iniziative investigative svolte dalla costituita Unità di investigazioni ambientali e alla collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno. In particolare, per quanto attiene alle ricadute sulla salute delle comunità residenti, sono stati acquisiti dati tendenti a far ipotizzare, allo stato, una possibile correlazione fra le aree dove sono state riscontrate le più importanti criticità ambientali e quelle interessate dal maggior numero di patologie tumorali. Tale correlazione è tuttora oggetto di specifico approfondimento nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica concluso il 23 giugno 2016 tra la Procura e l'ISS, finalizzato alla individuazione di microaree di particolare interesse investigativo e, conseguentemente, all'aggressione dei potenziali focolai di esposizione a rischio. Le indagini hanno, inoltre, consentito di accertare l'esistenza di una filiera diffusa di smaltimento illecito dei rifiuti. Con riferimento allo smaltimento degli scarti delle lavorazioni tessili, fa presente che le investigazioni hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell'illecito smaltimento dei rifiuti speciali. Altro settore di notevole interesse si è rivelato essere quello delle imprese di autodemolizione, delle officine meccaniche e di lavorazione di vernici. Segnala che la Procura sta procedendo alla individuazione dei terreni, ubicati nei circondari di Napoli Nord e di Santa Maria Capua Vetere, nei quali, secondo le dichiarazioni rese nel corso del tempo da vari collaboratori di giustizia, sarebbero stati interrati i rifiuti. Per quanto, in particolare, riguarda le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone, si è appurato che la quasi totalità dei siti indicati erano già stati oggetto di verifica, mentre sembrerebbe comunque escludersi la presenza di siti ove sarebbero stati collocati rifiuti a contenuto radioattivo. Rassicura infine che il Ministero dell'ambiente continua a tenersi informato ed a svolgere la sua attività, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto, svolgendo alcune considerazioni sulla riduzione del fenomeno dei roghi e sull'utilizzo dei sistemi di controllo aereo.

Il presidente [ZIZZA](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 353 (ant.) del 07/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017
353ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente [MARINELLO](#) fa preliminarmente presente che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, senza i quali non è possibile procedere nell'*iter*.

Il relatore [CALEO](#) (PD) deposita gli emendamenti 12.1000, 25.1000, 28.1000 e 35.1000, pubblicati in allegato, soppressivi di parti del disegno di legge, i cui contenuti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), già approvato dal Senato.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritiene che la presentazione degli ultimi emendamenti del relatore sia prematura rispetto alla approvazione definitiva, non ancora avvenuta, del disegno di legge di bilancio. Stigmatizza inoltre che nella legge di bilancio siano state inserite disposizioni che hanno recepito

questioni che avrebbero dovuto essere più propriamente dibattute nel disegno di legge di riforma delle aree protette. Auspica che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge di bilancio, presso la Camera dei deputati, non siano inserite altre disposizioni ambientali. Esprime viva contrarietà sul fatto che il maxiemendamento posto al voto di fiducia fosse difforme da quanto approvato dalla Commissione bilancio, nonostante all'Assemblea siano state fornite le più ampie rassicurazioni in merito dal rappresentante del Governo.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, se le disposizioni di carattere ambientale già inserite nel maxiemendamento approvato dal Senato non venissero confermate dalla Camera dei deputati, il relatore potrà ritirare gli emendamenti oggi presentati. Ricorda inoltre che, anche in passate manovre finanziarie, il testo posto al voto di fiducia sia stato, a seguito di successive verifiche contabili, diverso da quello approvato in Commissione. D'altro canto, il Governo può porre la fiducia sul testo del maxiemendamento che reputa più opportuno.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ribadisce che, fatta salva la libertà del Governo a cui fa riferimento il Presidente, rimane indiscutibile l'obbligo di trasparenza e la responsabilità dell'Esecutivo per le affermazioni rese dai suoi rappresentanti all'Assemblea.

Il senatore [PEGORER](#) (*Art. 1-MDP*) giudica che la trattazione da parte della Commissione bilancio, nell'ambito della manovra finanziaria, di disposizioni contenute in disegni di legge all'esame della Commissione ambiente espropri quest'ultima dalle sue competenze. Sono inoltre inaccettabili gli espedienti a tal fine posti in essere dalla Maggioranza e dal Governo, che sembrano più un "Gioco delle tre carte" che trasparenti procedure parlamentari. Invita pertanto il Presidente a valutare attentamente l'ammissibilità degli emendamenti oggi presentati e a farsi garante delle prerogative della Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura di aver già vagliato l'ammissibilità degli emendamenti depositati e che nulla osta alla loro presentazione.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) si associa ai senatori Arrigoni e Pegorer nell'auspicio che la legge di bilancio non venga ulteriormente modificata. Ripercorre incidentalmente le vicende della dichiarazione di inammissibilità di un emendamento sui vitalizi, presentato dal suo Gruppo, osservando che lo stesso rigore non è stato applicato per l'esame delle proposte emendative che hanno modificato la legislazione sulle aree protette, sulle quali la Commissione ambiente è stata impegnata per oltre due anni.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) rivolge un appello al Presidente affinché vigili sulle modifiche che la Camera dei deputati apporterà al disegno di legge di bilancio, evitando che altre questioni di rilevanza ambientale siano in esso assorbite. In merito alla corrispondenza dei maxiemendamenti con gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, ricorda brevemente la vicenda della legge finanziaria 2008, allorché nel maxiemendamento sul quale venne posta la fiducia fu inserita una disposizione grazie alla quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti risultarono beneficiari degli incentivi del cosiddetto "CIP 6".

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) si associa ai Senatori già intervenuti, esprimendo la preoccupazione del suo Gruppo sulla questione dibattuta e rivolgendo l'invito al Presidente a farsi garante delle competenze della Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che vigilerà scrupolosamente sulle competenze della Commissione che si onora di presiedere e avvierà una tempestiva interlocuzione con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, fiducioso che criteri di ammissibilità più stringenti adottati in quella sede eviteranno ulteriori modifiche al disegno di legge di bilancio per il 2018.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 478](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che sono pervenuti gli elementi istruttori richiesti alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente.

Non essendovi interventi in discussione generale, dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e quindi approvata.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2383, N. 2734 E N. 2582

Il senatore [VACCARI](#) (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2383 da parte delle Commissioni riunite 9ª e 13ª.

La senatrice [ANITORI](#) (AP-CpE-NCD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2734.

Il senatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede quali siano i tempi per la

riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2582, il cui esame in sede referente è già stato concluso dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che l'esame dei disegni di legge n. 2383 e n. 2734 procederà conformemente alle disposizioni del Regolamento. Fa infine presente al senatore Orellana che, nonostante la richiesta tempestivamente trasmessa al Presidente del Senato, la contrarietà del Ministero per lo sviluppo economico ha impedito la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2582.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [119-1004-1034-1931-2012-B](#)

12.1000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1-septiesdecies.

25.1000

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo. .

28.1000

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

35.1000

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 354 (ant.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
354ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto di una nota inviata al Presidente del Senato con la quale ha inteso affermare l'interesse della Commissione all'approvazione del disegno di legge n. 2582. A tale riguardo, stigmatizza che su questioni infondate si è innestata una speculazione infruttuosa, a causa degli interventi sui *social media* di alcuni componenti della Camera dei deputati, che hanno inopinatamente attribuito la responsabilità della mancata riassegnazione in sede deliberante a lentezze procedurali o, peggio ancora, a mancanza di volontà politica.

Il senatore VACCARI giudica stucchevole la polemica artatamente montata sui *social media*, che tuttavia riprende un canovaccio più volte impiegato nel corso della Legislatura da alcuni componenti della Commissione ambiente della Camera dei deputati. A tale riguardo, ricorda la consistente revisione che si è dovuta spesso apportare ai provvedimenti pervenuti dall'altro ramo del Parlamento, come nel caso del disegno di legge sul consumo del suolo (Atto Senato 2383) e delle agenzie ambientali (Atto Senato 1458), mentre le modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai provvedimenti già approvati dal Senato sono state spesso ostative dell'*iter* successivo, come nel caso del disegno di legge di riforma delle aree protette (Atto Senato n. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-B). Fa infine presente l'ampia disponibilità e costruttività di dialogo dimostrata dal Senato, da ultimo in occasione della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge sulla mobilità ciclista (Atto Senato 2977).

Il senatore [CALEO](#) (PD), relatore sul disegno di riforma della legislazione sulle aree protette, ricorda incidentalmente che l'*iter* delle riforme è bloccato in attesa del parere della Ragioneria generale dello Stato, non certo per l'inattività della Commissione bilancio del Senato, né tanto meno della Commissione ambiente.

La Commissione prende atto.

Il presidente [MARINELLO](#) dà poi conto di una nota trasmessa al Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella quale ha rappresentato l'esigenza, unanimemente manifestata dai componenti della Commissione, che nel prosieguo della sessione di bilancio le questioni ambientali non siano affrontate a discapito della qualità ed efficacia della normativa di settore. La soluzione di talune problematiche, pur attesa dalla comunità dei portatori di interessi ambientali, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, rischia infatti di fornire risposte parziali e insufficienti ai temi approfonditi, in corso di Legislatura, dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (COM (2017) 610 definitivo) ([n. 499](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando preliminarmente che le organizzazioni terroristiche non hanno finora utilizzato materiali chimici biologici, radiologici o nucleari (CBRN) in Europa, ma potrebbero avere l'intenzione di acquistare tali materiali e stanno sviluppando le conoscenze e le capacità necessarie per usarli, secondo quanto riferito dalla Relazione per il 2017 dell'Europol. Finora le minacce CBRN sono considerate scarsamente probabili ma dotate di un impatto potenziale elevato. Pertanto, ravvisa l'esigenza di una maggiore cooperazione a livello dell'UE, basata su una migliore comprensione della minaccia CBRN e sulla condivisione delle risorse. La direttiva sulla lotta contro il terrorismo comprende, per la prima volta, disposizioni su tutti gli aspetti del terrorismo CBRN. Scopo del presente piano d'azione è aumentare la cooperazione europea per rafforzare la sicurezza in tale settore - basandosi sul lavoro avviato nell'Unione europea già con il piano d'azione CBRN 2010-2015 - e affrontare le lacune individuate nella sua attuazione tenendo conto delle minacce emergenti. Gli Stati membri hanno infatti giudicato insufficienti gli scambi d'informazioni su incidenti, minacce e impianti CBRN e sulle tecnologie sviluppate per affrontare tali minacce. Il piano d'azione richiede un approccio orizzontale per il contrasto alla criminalità, la gestione delle emergenze, la protezione delle infrastrutture critiche e degli spazi pubblici, la salute pubblica e il settore privato. Una delle priorità centrali sarà quella di

garantire la sicurezza delle frontiere e la capacità di individuare importazioni illecite di materiali CBRN. Saranno inoltre necessarie misure per rafforzare i controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso. Il piano d'azione persegue pertanto quattro obiettivi: rendere meno accessibili i materiali CBRN, rafforzare la preparazione e la risposta agli incidenti di sicurezza CBRN, creare collegamenti più forti tra la sicurezza interna ed esterna nel settore CBRN con i principali partner dell'UE a livello regionale e internazionale e migliorare la conoscenza dei rischi CBRN.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che accompagna la valutazione intermedia del programma LIFE (COM (2017) 642 definitivo) ([n. 504](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice [Lucia ESPOSITO](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che il programma LIFE 2014-2020 è lo strumento di finanziamento dell'Unione europea per l'ambiente e l'azione per il clima. L'obiettivo generale di LIFE è di contribuire ad attuare e a sviluppare la politica e la legislazione ambientale e in materia di clima dell'Unione europea attraverso il cofinanziamento di progetti con valore aggiunto europeo. Ai sensi degli orientamenti generali sulle direttive per legiferare meglio, la valutazione intermedia analizza la pertinenza del programma LIFE e il valore aggiunto per l'Unione europea. La valutazione verifica la costante pertinenza del programma nel trattare le questioni che intende affrontare aggiungendo inoltre valore rispetto a quello che gli Stati membri avrebbero ottenuto agendo singolarmente. Essa valuta altresì se LIFE stia conseguendo risultati positivi in maniera efficace ed efficiente e se le sue disposizioni siano coerenti con altri programmi. La relazione riassume i principali risultati della valutazione, trae conclusioni ed esprime raccomandazioni per azioni di *follow-up*. È accompagnata da un documento di lavoro che illustra molto dettagliatamente i risultati della valutazione. Lanciato nel 1992, il programma LIFE è stato più volte valutato nell'arco dei suoi 25 anni di esistenza. L'attuale programma (2014-2020) è il risultato di tali valutazioni e fa propri gli insegnamenti tratti dalla realizzazione dei programmi precedenti. Il vigente regolamento LIFE (UE) n. 1293 del 2013 istituisce lo strumento finanziario UE a sostegno dei progetti riguardanti l'azione a favore dell'ambiente, della conservazione della natura e del clima in tutta l'Unione europea. La dotazione di bilancio per l'attuale programma LIFE è pari a 3,4 miliardi di euro. Date le sue dimensioni, il programma LIFE non intende risolvere i problemi in materia di ambiente e clima ma vuole fungere da catalizzatore al fine di accelerare i cambiamenti. La valutazione intermedia copre i primi due anni del programma (2014-2015) e si fonda principalmente sullo studio svolto da un consulente indipendente esterno (studio richiesto dal regolamento LIFE). È stata altresì effettuata una consultazione delle principali parti interessate - che ha comportato cinque indagini complementari e più di 120 interviste - ed è stata organizzata una consultazione pubblica. La domanda per il finanziamento di progetti tradizionali appare estremamente elevata. Il rapporto medio tra proposte presentate e progetti aggiudicati è di 9 a 1. Per la prima volta sono stati inclusi nel quadro del programma attuale i progetti integrati. Tra le novità introdotte nella gestione delle sovvenzioni, segnala che nel 2014 l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) è stata incaricata di gestire le sovvenzioni di funzionamento e tradizionali, nonché i progetti di rafforzamento delle capacità nel quadro dei due sottoprogrammi, e i progetti di assistenza tecnica e integrata nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima. Due strumenti finanziari pilota ? lo strumento di

finanziamento del capitale naturale (*Natural Capital Financing Facility* - NCFF) e lo strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (*Private Finance for Energy Efficiency* - PF4EE) ? sono stati introdotti nel programma attuale per consentire di testare approcci innovativi. Il PF4EE sostiene gli investimenti per l'attuazione dei piani d'azione per l'efficienza energetica degli Stati membri attraverso intermediari finanziari. L'NCFF è stato concepito per dimostrare che i progetti inerenti al capitale naturale possono generare entrate o far risparmiare sui costi. Esso intende creare operazioni replicabili e bancabili che fungeranno da "prove della validità concettuale" dimostrando ai potenziali investitori l'attrattiva di dette operazioni che riguardano direttamente gli obiettivi relativi alla biodiversità e agli adattamenti al clima. Per quanto riguarda le valutazioni di efficacia, in questa prima fase di attuazione del programma non sono disponibili risultati. Tuttavia è accertato che i risultati anticipati dei progetti e le attività in fase di attuazione rispondono a tutti gli obiettivi del programma. Sotto il profilo della efficienza è emerso che i costi di gestione del programma LIFE saranno inferiori rispetto ad altri programmi finanziati dall'UE. La valutazione evidenzia infine alcune raccomandazioni su come ottenere miglioramenti quali l'esigenza di concentrarsi sulle priorità esistenti e quelle future. Poiché non tutte le misure di semplificazione inizialmente previste sono state introdotte nell'attuale regolamento, restano invariati l'ambito e la richiesta di semplificazione delle procedure LIFE per quanto riguarda le sovvenzioni, in particolare per quanto riguarda la presentazione di proposte e relazioni. La strategia di comunicazione necessita di un approccio più attivo e adeguato per definire meglio il pubblico dei destinatari e fornire messaggi chiave mirati ai risultati e agli obiettivi. Dovrebbe esistere la possibilità di aumentare la replicabilità e la trasferibilità del progetto concentrandosi sugli ostacoli che ne impediscono la conclusione. Da ultimo, i punti di contatto nazionale necessitano di un ruolo più autorevole per garantire un livello minimo di servizi in tutti gli Stati membri e un approccio più proattivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Due anni dopo Parigi - Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE) (COM (2017) 646 definitivo) ([n. 505](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, facendo preliminarmente presente che, a livello mondiale, si stima che la quota di emissioni di gas a effetto serra imputabili all'UE sia diminuita dal 17,3 per cento del 1990 al 9,9 per cento nel 2012. La quota di emissioni di CO₂ è scesa dal 19,7 per cento nel 1990 al 9,6 per cento nel 2016. Fornisce poi alcuni dati relativi ai progressi in materia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra in relazione agli obiettivi UE al 2020 e al 2030, stabiliti rispettivamente dalla [Strategia Europa 2020](#) (e ancora prima dal Pacchetto clima ed energia) e dal [Quadro 2030 per l'energia e per il clima](#). Per quanto riguarda l'obiettivo al 2020, quantificato in una riduzione delle emissioni del 20 per cento rispetto al 1990, la Commissione europea afferma che stando alle più recenti previsioni degli Stati membri basate su misurazioni esistenti, tale obiettivo sarà raggiunto. Infatti, per il 2020 le emissioni dovrebbero essere inferiori del

26 per cento rispetto al 1990. Fornisce inoltre i dati relativi alle emissioni provenienti sia dai settori che rientrano nel sistema di scambio quote di emissioni (ETS), sia dai altri settori che non vi rientrano (non-ETS). Nel caso dei settori ETS tra il 2005 e il 2016 le emissioni da fonti fisse, quali da centrali elettriche o raffinerie, sono diminuite del 26 per cento. Nel 2016 queste emissioni rappresentavano circa il 40 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE. Le emissioni totali sono scese dello 0,7 per cento dal 2015 al 2016, mentre il PIL complessivo è salito dell'1,9 per cento. Rispetto al 2015 le emissioni di gas a effetto serra da fonti fisse coperte dal sistema ETS sarebbero diminuite del 2,9 per cento. Inoltre, l'eccedenza di quote riscontrata nel 2009 si è notevolmente ridotta, scendendo a circa 1,69 miliardi di quote, il livello più basso dal 2013. Prosegue quindi analizzando i settori non-ETS: nel 2016 le emissioni erano inferiori dell'11 per cento rispetto al 2005, superando quindi l'obiettivo 2020 di una riduzione del 10 per cento stabilito dalla [decisione 406/2009/CE](#) sulla condivisione degli sforzi, che per il periodo 2013-2020 fissa obiettivi nazionali annuali vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra (per l'Italia è fissato un obiettivo del 13 per cento). La relatrice dà conto inoltre dei ricavi ottenuti dalla messa all'asta di quote dell'ETS, quantificabili in 15,8 miliardi di euro per il periodo 2013-2016, di cui l'80 per cento è stato utilizzato per scopi climatici ed energetici. Gli Stati membri hanno dichiarato che la maggior parte di tali ricavi sarebbe stata usata a livello nazionale, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili. Riassume poi brevemente l'orientamento del Presidente degli Stati Uniti sulle questioni ambientali di interesse mondiale e richiama i contenuti di un recente intervento del Presidente della Repubblica francese, in occasione del *One Planet Summit*, incontro sul tema della lotta al cambiamento climatico, sulla necessità di uno sforzo comune per salvare il pianeta. Preannuncia infine che le osservazioni a corredo della proposta di risoluzione potrebbero riguardare le modalità di spesa dei proventi ricavati dalle *Emissions Trading System* (ETS) e le problematiche connesse al consumo del suolo. A quest'ultimo riguardo, rinnova il sollecito per la più spedita trattazione del disegno di legge n. 2383 all'esame delle Commissioni 9ª e 13ª riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM (2017) 675 definitivo) ([n. 506](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, facendo preliminarmente presente che il documento in esame richiama il quadro delle azioni per la lotta contro il cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni e gli obiettivi in tale ambito assunti con l'Accordo di Parigi. In tale quadro, il settore dei trasporti contribuisce in modo centrale all'economia, all'occupazione e alla mobilità dei cittadini dell'Unione: insieme al settore dello stoccaggio, esso impiega oltre 11 milioni di persone, rappresentando più del 5 per cento degli occupati e quasi il 5 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione, rappresentando circa il 20 per cento delle esportazioni verso i principali partner commerciali. Tale settore contribuisce tuttavia pesantemente alle emissioni di gas serra in Europa ed è responsabile del peggioramento della qualità dell'aria delle aree urbane: le emissioni prodotte sono seconde solo a quelle relative al settore dell'energia. In particolare, le stime indicano nei trasporti l'origine di un quarto delle emissioni di gas serra e la prima causa di deterioramento della qualità dell'aria nei centri urbani. Il trasporto su strada da solo è responsabile di quasi un quinto delle

emissioni rilasciate complessivamente nell'Unione e del 73 per cento delle emissioni rilasciate dai trasporti. Inoltre, le proiezioni indicano che le attività di trasporto in Europa continueranno a crescere: si stima che, tra il 2010 e il 2050, il trasporto passeggeri aumenterà del 42 per cento circa e quello merci del 60 per cento. L'ambizione di una mobilità a basse emissioni è quindi al centro delle strategie fondamentali dell'Unione. Con il pacchetto di proposte in esame, nell'ambito dell'iniziativa "L'Europa in movimento", viene quindi indicata la finalità di aiutare l'industria automobilistica e il settore della mobilità a prepararsi per il futuro: l'obiettivo è realizzare un'industria competitiva a livello mondiale, che sappia generare innovazione, crescita e posti di lavoro; al tempo stesso, le misure proposte sono intese a garantire che in futuro la mobilità sia pulita, accessibile e alla portata di tutti, e che possa essere ripristinata la fiducia dei consumatori, in seguito alla perdita di credibilità dell'industria automobilistica connessa alla vicenda delle emissioni delle automobili *diesel*. Il documento evidenzia in tal senso la necessità di norme solide, di una corretta applicazione delle stesse, di alternative di trasporto ai veicoli alimentati a combustibili fossili praticabili per i cittadini europei, nonché di investimenti nelle infrastrutture per i carburanti alternativi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 356 (ant.) del 21/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017
356ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il relatore [CALEO](#) (PD) comunica che, in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018, sono stati approvati dalla Camera dei deputati proposte emendative i cui contenuti sono analoghi ad emendamenti da lui presentati al disegno di legge in titolo. In considerazione del prossimo scioglimento delle Camere, risultano rarefatti i margini per l'approvazione di un provvedimento fortemente atteso dalle collettività dei portatori di interesse. Purtroppo, taluni appesantimenti introdotti dalla Camera dei deputati non sono stati valutati positivamente sotto il profilo finanziario e ciò ha comportato l'arresto dell'*iter* in Senato. Rivolge infine ringraziamenti ai componenti della Commissione e al Presidente per la collaborazione fattiva che, talvolta anche su posizioni diverse, ha avuto modo di cogliere.

Il presidente MARINELLO rivolge apprezzamenti per la costanza e la dedizione con cui il senatore Caleo ha svolto le sue funzioni di relatore. Esprime inoltre disappunto per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che hanno avuto l'unico esito di impedire l'approvazione finale di misure da tempo attese degli operatori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 119-1004-1034-1931-2012-B

XVII Legislatura

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 200 \(pom.\)](#)

4 luglio 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 765 \(pom.\)](#)

4 luglio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**
Richiesta relazione
tecnica

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 849 \(ant.\)](#)

6 dicembre 2017

Nota: sollecito
relazione tecnica

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 375 \(pom.\)](#)

11 luglio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: Favorevole

[N. 376 \(pom.\)](#)

12 luglio 2017

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 348 \(ant.\)](#)

13 luglio 2017

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 349 \(pom.\)](#)

18 luglio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: Favorevole
con condizioni

[N. 355 \(pom.\)](#)

1 agosto 2017

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 332 \(pom.\)](#)

12 luglio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Esito: Favorevole

[N. 333 \(pom.\)](#)

18 luglio 2017

Commissione parlamentare questioni regionali

25 luglio 2017

(pom.)

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
200ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2287-bis, 459 e 1116-A) Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, dal momento che la normativa introdotta sembra realizzare un congruo bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche e il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo all'anonimato della madre biologica.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **LO MORO** (*Art. 1-MDP*), in considerazione dell'assoluto rilievo della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria. Ritiene, infatti, che sia necessario approfondire alcuni aspetti per verificare se sia stato operato realmente un adeguato contemperamento tra i molteplici diritti coinvolti.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) e il senatore **CRIMI** (*M5S*) si associano alla richiesta di rimessione dell'esame in sede plenaria, avanzata dalla senatrice Lo Moro.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2755) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2813) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016;* b) *Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;* c) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007;* d) *Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;* e) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011;* f) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013;* g) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003;* h) *Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014;* i) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;* l) *Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016;* m) *Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, capoverso "Art. 4", comma 3, segnala che la disposizione ivi prevista appare suscettibile di comprimere gli ambiti d'autonomia finanziaria di cui godono Regioni ed enti locali.

All'articolo 4, comma 1, capoverso "Art. 7", rileva che le norme ivi previste appaiono lesive dell'autonomia normativa e finanziaria riconosciuta alle Regioni, in quanto, individuando gli obiettivi cui destinare quote dei piani operativi regionali (POR), esse presentano un carattere di eccessivo dettaglio, tale da configurare una irragionevole compressione dello spazio di legislazione riservato alle Regioni.

Con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera g), capoverso "14", quarto periodo, appare necessario, a suo avviso, chiarire la portata e gli effetti della disposizione ivi contenuta, con particolare riguardo alla previsione della immissione in ruolo, che sembra limitata ai dipendenti che hanno presentato domanda di trasferimento.

In riferimento all'articolo 15, comma 1, rileva la necessità che, in sede di adozione del regolamento ministeriale ivi richiamato, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

Propone, quindi, di formulare un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 765 (pom.) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
765ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 2834 e parere sui relativi emendamenti. Parere alla 14a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota di risposta alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo, soffermandosi in particolare sugli articoli 1 e 2, in riferimento ai quali assicura che l'attuale dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 234 del 2012 risulta congrua rispetto alle esigenze presumibili. Sottolinea altresì che il meccanismo delineato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 234 del 2012 opera anche per il presente disegno di legge. Quanto all'articolo 3, la Ragioneria generale dello Stato condivide l'opportunità di trasmettere i relativi schemi di decreto legislativo alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Riferisce inoltre che gli

adempimenti previsti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre l'articolo 10 presenta carattere meramente ordinamentale.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.1 e 12.0.2, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista. Comporta maggiori oneri la proposta 7.10 (testo 2). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.1 e 12.0.2, nonché sull'onerosità della proposta 7.10 (testo 2). Segnala altresì che sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, il Dipartimento del tesoro fa notare la presenza di numerose espressioni imprecise che potrebbero comportare problemi di interpretazione. Quanto all'emendamento 7.10, lo stesso Dipartimento del tesoro fa notare che il mutamento proposto potrebbe comportare oneri di importo rilevante. In relazione agli emendamenti 7.11 e 9.9, osserva che l'obbligo informativo in essi previsto è già disposto dalla legislazione vigente a carico della Consob.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una proposta di parere sia in relazione al testo che agli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica per valutare le proposte 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.14 (testo 2), 4.0.8 (testo 2), 1.158 (testo 2), 1.0.6 (testo 2), 4.0.3 (testo 2) e 5.16 (testo 2). Occorre valutare le proposte 5.0.2 (testo 2), 7.1 (testo 2) e 1.157 (testo 2). Occorre inoltre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 1.1000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Risulta poi sospeso il parere sulle proposte 3.47, 4.0.3, 5.14, 5.15 e 5.16.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.14 (testo 2) e 4.0.8 (testo 2). Segnala altresì la necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.10 (testo 2).

La senatrice [MANGILI](#) (M5S) chiede che venga predisposta dal Governo una relazione tecnica sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2) e 1.9 (testo 2).

La senatrice [RICCHIUTI](#) (Art.1-MDP) chiede la predisposizione di una relazione tecnica sull'emendamento 1.14 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si impegna a richiedere le relazioni tecniche al Ministero della salute. Riferisce quindi che sono state positivamente verificate le relazioni tecniche sugli emendamenti 4.0.3 (testo 2) e 5.16 (testo 2), sui quali esprime pertanto parere non ostativo, mentre il parere è contrario sulle relative proposte originarie.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) segnala che l'amministrazione competente sta per trasmettere una relazione tecnica sull'emendamento 5.0.2 (testo 2), di cui chiede pertanto la sospensione.

Il presidente [TONINI](#) concede la sospensione richiesta.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ritiene tale decisione incoerente rispetto a quelle adottate precedentemente in situazioni analoghe.

Il PRESIDENTE ritiene tale procedura coerente se si considera il numero limitato degli emendamenti in esame e il fatto che non sarà possibile chiudere il parere nella seduta odierna.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.1 (testo 2), i cui oneri appaiono quantificati in maniera scorretta, mentre ritiene non oneroso l'emendamento 1.157 (testo 2).

Quanto agli emendamenti sospesi, riferisce che in seguito alla riformulazione dei pareri da parte della Ragioneria generale dello Stato sulla scorta delle relazioni tecniche trasmesse dalle amministrazioni competenti, queste ultime hanno prodotto delle controdeduzioni che sono attualmente in corso di verifica. Si impegna pertanto a riferire nella seduta di domani.

Il PRESIDENTE riferisce che è appena stata trasmessa una riformulazione dell'emendamento della relatrice 1.1000 e stanno per essere trasmessi ulteriori subemendamenti. Propone pertanto di rinviare l'esame degli emendamenti alla seduta di domani.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.10 (testo 2), 1.14 (testo 2), 4.0.8 (testo 2), 1.158 (testo 2), 1.0.6 (testo 2), 7.1 (testo 2), 4.0.3 e 5.16. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 3.47, 5.0.2 (testo 2), 5.14, 5.15, nonché delle proposte 1.1000 e 1.1000 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, sulle quali il parere rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.

Il PRESIDENTE informa che il ministro Padoan ha trasmesso una nota aggiuntiva contenente elementi di dettaglio sulla ripartizione del Fondo. Invita pertanto il relatore a predisporre una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2823) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota di risposta alle osservazioni del relatore, che mette a disposizione dei senatori, confermando in particolare che la rimodulazione degli oneri connessi al funzionamento dell'autostrada ferroviaria consente la compiuta copertura dei costi.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustrando il disegno di legge in titolo per le parti di competenza, fa presente che poiché il testo, nella parte modificata dalla Camera dei deputati, contiene diverse norme di carattere oneroso, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità per avere conferma della corretta quantificazione degli oneri e della disponibilità delle risorse poste a copertura, nonché della congruità delle clausole di invarianza inserite a fronte di nuove attività amministrative.

Il vice ministro MORANDO dichiara che si adopererà per trasmettere la relazione tecnica al più presto.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(2772\)](#) **Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) , fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014**
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il trattato *sub A*) prevede la partecipazione dell'Italia al progetto "European XFEL", consistente nella costruzione, a fini di ricerca, di un impianto innovativo di produzione di raggi X ad Amburgo. Il relativo accordo è attualmente già operativo a titolo di esecuzione provvisoria e l'Italia ha già contribuito negli scorsi anni per complessivi 41.600.579 euro, secondo quanto documentato dalla Relazione tecnica. Con la ratifica della Convenzione vengono impegnate le ulteriori risorse necessarie a garantire il contributo dovuto dal nostro Paese per i costi di funzionamento dell'impianto, che entra in esercizio il 1° luglio 2017, e che saranno - a regime - pari a 3.486.967 euro annui. Si provvede, inoltre, ad un versamento supplementare *una tantum* connesso a maggiori costi di costruzione. In relazione a quanto esposto dalla relazione tecnica sulle componenti di costo suindicate, non vi sono osservazioni per i profili di competenza. Rispetto al Protocollo *sub B*), esso consente l'adesione della Federazione Russa al progetto di ricerca collegato al sincrotrone di Grenoble (cui l'Italia partecipa in virtù dell'adesione ratificata con la legge n. 15 del 1995). Dal momento che i costi per il sostegno al progetto dipendono dalla ripartizione in quote degli oneri complessivi, l'aggiunta di un ulteriore Paese partecipante potrebbe determinare un risparmio per

l'Italia, comunque allo stato non quantificato. Non vi sono, pertanto, osservazioni dal punto di vista finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) sollecita la trasmissione delle informazioni più volte richieste al Governo in merito alle risorse finanziarie trasferite dal bilancio dello Stato al Sole24Ore negli ultimi dieci anni.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la richiesta è stata inoltrata al competente Dipartimento dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che, tuttavia, non ha ancora fornito le informazioni richieste.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [TONINI](#) avverte che la seduta antimeridiana della Commissione di domani, mercoledì 5 luglio 2017, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 849 (ant.) del 06/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017
849ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2835) Deputati VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato reso parere non ostativo alla 2a Commissione permanente. La medesima Commissione ha rinnovato la richiesta di parere, ritenendo necessario acquisire nuovamente l'avviso sui profili di competenza in relazione alla riassegnazione in sede deliberante. Trattandosi del medesimo testo occorre pertanto ribadire il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva pertanto un parere non ostativo.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 maggio.

Il presidente **TONINI (PD)**, in sostituzione del relatore Laniece illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la previsione di una nuova materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 4, non comporti effetti sulla natura giuridica delle organizzazioni coinvolte; che le ulteriori attività previste dagli articoli 7 e 10 siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane e materiali già disponibili a legislazione vigente; che i nuovi compiti attribuiti alle Regioni e alle Province autonome dall'articolo 14 possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse già disponibili e pertinenti; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 16 il comma 1 sia così sostituito dal seguente: "1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"."

Il vice ministro CASERO obietta che, stante la prossima approvazione della legge di bilancio triennale 2018-2020, appare non sostenibile la condizione di porre l'onere a carico del bilancio triennale 2017-2019.

La senatrice **COMAROLI (LN-Aut)** suggerisce di richiedere alla Ragioneria generale dello Stato una nuova nota che confermi la sussistenza dei fondi necessari per la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE conviene e propone pertanto di rinviare l'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2978) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum

internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto del recepimento della condizione formulata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati circa la formulazione delle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2048\) Cristina DE PIETRO ed altri.](#) - *Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

[\(2128\) Laura BIGNAMI ed altri.](#) - *Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(2266\) ANGIONI ed altri.](#) - *Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Parere alla 11a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo unificato, che occorre sottolineare la necessità di coordinare il testo dell'articolo 3 con la norma inserita al comma 151 dell'articolo del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 (AS 2960) all'esame della Camera dei deputati che già dà una definizione di *caregiver*. Sarebbe inoltre opportuno inserire nel testo il limite di spesa di cui al comma 150 della ricordata legge di bilancio per le attività di valorizzazione proposte dal disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica in ordine alle proposte 01.1, 01.2, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.44, 4.3, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.11 e 4.0.12. Comportano maggiori oneri le proposte 1.0.1, 3.6, 4.10, 4.11, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.9. Occorre valutare le proposte 1.10, 1.11, 1.12, 2.3, 2.21, 2.22, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.16, 3.22, 3.24, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.0.2, 4.9 e 4.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Laniece, illustra il disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di irrigidire la gestione e la valorizzazione del patrimonio demaniale oggetto di concessione. Occorre infatti considerare che per effetto di tali norme le amministrazioni pubbliche rinuncerebbero ai potenziali introiti derivanti dalla locazione o dall'alienazione dei beni interessati. Occorre altresì valutare se le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 siano realmente in grado di sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria posti a loro carico dall'articolo 2, comma 1. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.0.3, 2.3, 2.5 e 2.7. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.8, 1.0.1, 1.0.2, 2.2 e 2.4. Occorre infine valutare le proposte 1.7, 2.1, 2.0.1 e 2.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (*PD*) propone di ribadire l'espressione di un parere non ostativo sul testo, già espresso sul testo durante l'esame in sede referente che la 12ª Commissione non ha modificato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) sollecita il Governo in merito alla trasmissione di una relazione tecnica sul disegno di legge 119-1004-1034-1931-2012-B, recante disposizioni in materia di aree protette, di cui il vice ministro MORANDO aveva preannunciato una nuova stesura.

Il vice ministro CASERO, prendendo atto della richiesta, si riserva di verificare l'*iter* della nuova stesura della relazione tecnica in questione.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 375 (pom.) dell'11/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
375ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2860\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo in corso un approfondimento da parte del relatore, la proposta di parere sarà illustrata e votata nella giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara concluso il dibattito.

La relatrice **PUGLISI (PD)** illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione proposto della relatrice.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **Elena FERRARA (PD)** premette che la Commissione è chiamata a rendere un parere solo sulle parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di esame in terza lettura. Dopo essersi brevemente soffermata sull'articolo 3, illustra i contenuti dell'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 relativamente alle misure di incentivazione. La nuova disposizione prevede criteri di priorità per la destinazione, da parte delle Regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione. La norma fissa un'ampia serie di obiettivi, tra i quali segnala per le parti di competenza: il restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale; attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta; attività sportive compatibili; sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio. A tale ultimo riferimento, rileva una sovrapposizione nella formulazione degli obiettivi riferiti alle attività culturali, che sembrano avere le stesse finalità e dunque potrebbe valutarsi un coordinamento. Precisa altresì che il comma 2 stabilisce la valenza anche per i privati, singoli o associati, del medesimo ordine di priorità e dispone che una quota di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*.

Dà indi conto dell'articolo 9, recante disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, secondo cui al fine di mantenere e recuperare gli ecosistemi e le caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, si prevede la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette. Inoltre,

per mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato è stata esplicitata la necessità di rispettare le competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali.

Fa presente poi che l'articolo 10 introduce tra l'altro un nuovo articolo 13-*bis* nella legge n. 394 del 1991, con cui si detta una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Si prevede inoltre che gli interventi di natura edilizia da realizzare in tali zone siano autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, imponendosi una preventiva comunicazione all'Ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che l'articolo 24, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge-quadro sulle aree protette, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione. Sottolinea in merito che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la composizione del Comitato è stata integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2810\)](#) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2238\)](#) Josefa IDEM ed altri. - Norme per la promozione di iniziative in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) presenta l'ordine del giorno G/2810/2/7, pubblicato in allegato, con il quale intende chiarire alcuni aspetti problematici segnalati nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali. Esso reca dunque una interpretazione autentica dell'articolo 3, con riferimento alle competenze dei membri ulteriori dei Comitati nazionali nonché alle procedure di rendicontazione.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che si possa procedere quanto prima alla votazione degli emendamenti presentati, previa acquisizione dei prescritti pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che, in virtù dell'articolo 8, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali possono promuovere presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi in favore delle vittime di reati e predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani dei crimini domestici;

valutato favorevolmente che l'articolo 11 incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici", destinando tale somma all'erogazione di borse di studio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani suddetti nell'attività lavorativa;

tenuto conto che di tale somma almeno il 70 per cento è destinato agli interventi in favore dei minori, mentre la restante parte è destinata ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

osservato che la determinazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse è demandata ad un successivo regolamento, adottato - previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. in relazione all'articolo 11, qualora si ravvisasse l'esigenza di modifiche, si segnala la necessità di includere tra i beneficiari del Fondo anche gli orfani di femminicidio compiuto da persona estranea all'ambito domestico.

ORDINE DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2810](#)

G/2810/2/7

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2810, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, premesso che:

l'articolo 3 detta disposizioni sulla composizione dei Comitati nazionali per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ricorrenti, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021;

il comma 3 del suddetto articolo stabilisce che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo può integrare la composizione dei membri di ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente;

il comma 6 del medesimo articolo prevede che i Comitati nazionali inviano al Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto;

impegna il Governo:

ad individuare i componenti ulteriori di ciascun Comitato nazionale nell'ambito delle stesse categorie di soggetti all'intero delle quali sono scelti i quindici membri effettivi;

data la diversa durata dei Comitati nazionali, ad esercitare un costante controllo della loro attività, ivi compresa la rendicontazione, durante il periodo di svolgimento del programma culturale, prevedendo eventualmente la possibilità di non finanziare ulteriormente l'ente qualora l'attività non sia svolta secondo il programma approvato o qualora si presentino irregolarità amministrative.

1.4.2.3.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 376 (pom.) del 12/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 12 LUGLIO 2017
376ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [VICECONTE](#) (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver recepito le considerazioni emerse nel dibattito con riferimento tanto all'articolo 12 sul costo *standard*, quanto all'articolo 11 sui progetti di contrasto alla dispersione scolastica.

Il senatore [TOCCI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che lo schema di parere rappresenti un'ottima soluzione. Afferma del resto che è in atto una fase di ripensamento sui criteri di calcolo del costo *standard* per il 2018, mentre per gli anni pregressi è stata necessaria una sanatoria a

fronte delle censure della Corte costituzionale. Ricorda infatti che, nella sentenza n. 104 del 2017, la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale di alcune norme del decreto legislativo n. 49 del 2012 in quanto esso rinviava ad una fonte secondaria la disciplina di materie che avrebbero dovuto essere regolate con norme di rango primario.

Ritiene pertanto positive alcune innovazioni proposte nello schema di parere a partire dall'inclusione degli studenti fuori corso non oltre il primo anno nel calcolo del costo *standard*, sottolineando come spesso detto fenomeno sia dovuto più che altro a carenze di orientamento. Evidenzia del resto che il numero dei fuori corso è più alto nel Meridione.

Si pronuncia in senso favorevole anche sul tema della numerosità *standard*, giudicando matematicamente errato abbassare il costo *standard* quando il numero di studenti nei vari corsi risulta inferiore al numero *standard* di riferimento. Precisa infatti che, dal punto di vista matematico, la funzione del costo *standard* in rapporto al numero di studenti non è continua ma discreta. Ciò che dunque propone lo schema di parere risulta a suo avviso un miglioramento sul piano del rigore matematico. Resta fermo comunque che quando il numero di studenti aumenta si riconoscono costi in più.

Segnala peraltro l'ulteriore anomalia dovuta ai vincoli del *turn over*, che impediscono l'incremento del numero dei docenti nonostante ciò sia previsto dalle norme sull'accreditamento. Ciò è dovuto a suo giudizio alla sovrapposizione continua di regole senza una chiara regia sul funzionamento del sistema. Afferma del resto che in caso di aumento del numero di studenti dovrebbe parallelamente essere incrementato il numero di docenti, derogando ai limiti del *turn over*, come accade per la scuola.

Ribadisce poi che il costo *standard* rappresenta una riforma importante che ha effetti su tutti gli altri strumenti regolativi. Manifesta inoltre criticità sulla proliferazione del numero chiuso, soprattutto al Nord, che rappresenta un fenomeno negativo considerato che l'Italia ha una media di laureati pari alla metà della soglia europea. Occorre dunque incoraggiare l'aumento degli studenti, garantendo un sufficiente numero di docenti, senza aggravii per la spesa pubblica, atteso che ciò si può realizzare utilizzando le risorse disponibili degli atenei. Dopo aver ricordato che il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stabilito *a priori*, rimarca la necessità di superare regole imposte dal Dicastero dell'economia che impediscono alle università di assumere anche qualora esse hanno le disponibilità economiche necessarie.

Ritiene altresì che l'innovazione rappresentata dal costo *standard* sia tale da consentire la definizione di un parametro nuovo: il fabbisogno di finanziamento dell'università, che non sarebbe potuto emergere attraverso il criterio della spesa storica. Qualora detto fabbisogno sia superiore al finanziamento effettivo, al netto della quota premiale, esso rappresenta comunque un parametro utile per il confronto delle risorse nel tempo, assicurando così trasparenza nel dibattito pubblico.

Fa presente infine che alcune indicazioni contenute nello schema di parere sono state già tradotte in proposte emendative presso la sede di merito, che si augura vengano approvate. Conclude rimarcando nuovamente il passo avanti compiuto attraverso la pronuncia della Commissione, che conferma il lavoro finora svolto e apporta le dovute correzioni al modello finora vigente.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) giudica valide le condizioni contenute nello schema di parere, che scaturiscono da un dibattito sugli aspetti critici del provvedimento. Ritiene tuttavia che tali argomenti avrebbero dovuto trovare spazio in una discussione di merito, che non si è svolta essendo la Commissione coinvolta solo in sede consultiva. Stigmatizza dunque tale situazione che rappresenta a suo avviso un *vulnus* su un tema centrale quale la politica di finanziamento dell'università.

Nel richiamare la documentazione messa a disposizione per le vie brevi dal Governo, si dichiara assai deluso dalla posizione del Ministero rispetto ai contenuti del dibattito, ritenendo insostenibile l'affermazione per cui l'inclusione degli studenti fuori corso non è praticabile in quanto non compresa nella legge n. 240 del 2010.

In una breve interruzione, il senatore [TOCCI](#) (PD) fa presente che nello schema di parere si offre una precisa risposta a tale affermazione.

Riprendendo il suo intervento, il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) prende atto con favore di tale precisazione nello schema di parere, lamentando tuttavia la mancata occasione di intervenire con un provvedimento normativo mirato, che avrebbe consentito un confronto politico più ampio. Pur riconoscendo la bontà delle premesse e delle condizioni, ritiene che esse avrebbero dovuto essere più efficaci e dichiara quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) auspica a sua volta che le condizioni e le osservazioni siano adeguatamente sostenute nella sede di merito attraverso la fase emendativa, onde rendere più consistente il contributo della Commissione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Ali; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, giudicando positive le modifiche apportate in seconda lettura per quanto concerne gli aspetti di competenza, soprattutto con riferimento al maggiore coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

[\(2813\)](#) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio*

2007; d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD), osservando che il provvedimento in titolo prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di 11 Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritti dall'Italia con sette diversi Paesi in un arco di tempo che va dal 2005 al 2016: Camerun, Corea (2 Accordi), Costa Rica, Repubblica gabonese, Repubblica kirghisa, Laos, Montenegro, Repubblica dominicana, Singapore, Sri Lanka.

Dopo aver dato conto in dettaglio dei singoli Accordi, propone di esprimere un parere favorevole, che illustra brevemente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che l'articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato, finalizzati a contrastare il fallimento formativo precoce, la povertà educativa, nonché a prevenire situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;

considerato che l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo *standard* per studente in corso, per dare esecuzione a quanto richiesto nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 4, lettera *f*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo *standard* di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base al costo *standard*;

ritenuto che il costo *standard* rappresenta una innovativa scelta di merito con cui si supera il criterio della spesa storica, attraverso il quale per lungo tempo erano stati di fatto cristallizzati i trasferimenti agli atenei;

rileva alcune criticità, di seguito evidenziate.

Riguardo all'articolo 11, si reputa prioritario ribadire che spetta agli insegnanti e agli educatori fungere da stimolo per consentire ai ragazzi di fuoriuscire dagli ambienti caratterizzati da povertà educativa, esclusione sociale e criminalità. Pur apprezzando dunque gli interventi aggiuntivi previsti dalla norma, andrebbe comunque potenziato il personale specializzato anzitutto dentro la scuola, in quanto tale funzione educativa non può essere demandata all'esterno.

In merito all'articolo 12, non si può non tener conto delle obiezioni del Giudice costituzionale sulle modalità con cui è stata esercitata la delega di cui alla legge n. 240 del 2010, tanto più che nella citata sentenza n. 104 è espressamente citato il parere reso nella scorsa legislatura dalla 7ª Commissione del Senato sull'atto governativo (atto n. 437) poi sfociato nel decreto legislativo n. 49 del 2012. In quella occasione, la 7ª Commissione aveva infatti eccepito che lo schema di decreto legislativo, con riferimento all'articolo 8, non dava "piena attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge n. 240, circa l'individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente, atteso che la definizione dei predetti indici è rimessa (...) ad un successivo decreto ministeriale". Si proponeva pertanto come condizione l'esplicita individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard*, poi in effetti recepiti nel testo approvato dal Governo in via definitiva. Si pone dunque il tema dello strumento normativo più corretto per la disciplina della materia, che deve essere individuato in una fonte di rango primario, come stabilito dalla Corte costituzionale.

La previsione per cui nel calcolo del costo *standard* si prendono come riferimento solo gli studenti in corso appare un parametro troppo restrittivo, che potrebbe penalizzare proprio gli atenei meridionali, in quanto il numero dei fuori corso è più accentuato al Sud. Ciò è peraltro in contrasto con la mozione 1-01312 approvata presso la Camera dei deputati in questa legislatura. Non si comprende infatti la ragione per cui gli studenti fuori corso non debbano essere inclusi dato che essi rappresentano comunque un costo per gli atenei, e sono peraltro riconosciuti nell'ambito delle norme sul diritto allo studio e sulla contribuzione studentesca. L'obiezione per cui la mancata considerazione deriva dalla formulazione della legge n. 240 del 2010 non è peraltro sostenibile, trattandosi in questa sede di una nuova disciplina della materia con norma di rango primario, successiva nel tempo, e non di esercizio di delega legislativa. Si potrebbe comunque limitare il calcolo dei fuori corso a coloro che sono iscritti non oltre il primo anno fuori corso, in linea con la normativa vigente. Si segnala inoltre che la formulazione della norma rischia di produrre come effetto indiretto la tendenza ad abbassare il livello di valutazione degli studenti per ridurre il numero di fuori corso.

Si manifestano inoltre perplessità su ulteriori parametri di calcolo, ad esempio per quanto attiene ai coefficienti di numerosità riferiti al numero di studenti per corso e al riparto delle cattedre, che finirebbero per svantaggiare ancora una volta le università del Sud. In particolare, il combinato disposto di tali parametri con le norme sull'accREDITAMENTO determina distorsioni nell'attribuzione della docenza per quanto attiene ai corsi con un numero di iscritti inferiore alla numerosità *standard* di riferimento. In questo caso, infatti, non è corretto calcolare il costo *standard* in funzione del numero di studenti poiché l'onere economico della docenza richiesta per l'accREDITAMENTO del corso resta costante anche se i partecipanti ai corsi sono in numero inferiore alla numerosità *standard* di riferimento. Detto meccanismo andrebbe dunque ripensato, utilizzando il moltiplicatore correlato al numero di studenti solo nei casi di classi di corsi con un numero di iscritti superiore alla soglia *standard* di riferimento fissando comunque delle soglie minime di studenti, anche più basse rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 12, comma 2, lettera a), in cui si può applicare il moltiplicatore. Ciò potrebbe peraltro influire positivamente sull'accessibilità degli atenei, tenuto conto che in alcune zone risulta assai difficile saturare la numerosità *standard*.

A ciò si aggiunge che le norme sul costo *standard*, unite a quelle sull'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio, consentono di determinare la dotazione della docenza in base al numero di studenti, cioè in base alla domanda, prescindendo dall'andamento delle iscrizioni ai corsi. Del resto, nelle politiche scolastiche, l'aumento del numero di studenti è sempre sostenuto da un proporzionale incremento dei docenti. Se nelle università si segue il criterio opposto, cioè di organici che prescindono dalla domanda, si scoraggiano le iscrizioni, come già risulta evidente nella proliferazione del numero chiuso. Considerata positivamente l'innovazione rappresentata dal costo *standard*, dovrebbero essere dunque ripensate le norme sui limiti al *turn over* dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In tale direzione, potrebbe essere pertanto essere abrogato il vincolo di dover ripartire i punti organico a livello nazionale.

Quanto agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, di difficile individuazione, mentre sarebbe stato preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio socio-economico.

Si ritiene peraltro che il costo *standard* per studente costituisca un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La somma di tutti i fabbisogni consente quindi di stimare il fabbisogno dell'intero sistema universitario, che dovrebbe peraltro essere individuato con un atto formale. Data questa premessa, dovrebbe essere allineato il finanziamento al suddetto fabbisogno, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse corrisposte a ciascun ateneo.

Si segnala poi che l'esigenza di intervenire tempestivamente per dar seguito alla pronuncia della Corte costituzionale riguarda soprattutto le assegnazioni per gli anni 2014-2016, nonchè per l'anno 2017, in corso.

Si ravvisano peraltro ulteriori esigenze che potrebbero riguardare le regioni del Mezzogiorno, tra cui il potenziamento delle aggregazioni di ricerca denominate Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, nonchè misure urgenti per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite da eventi sismici.

Sulla base di queste premesse la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

con le seguenti condizioni:

- 1) si reputa necessario includere nel calcolo del costo *standard* anche gli studenti fuori corso, in analogia con quanto prevedono le norme sul diritto allo studio, limitandosi a coloro i quali sono iscritti non oltre il primo anno fuori corso;
- 2) si ritiene opportuno un ripensamento del tema degli "effetti soglia" verso l'alto e verso il basso che derivano dallo stabilire numerosità *standard* degli studenti, in quanto è preferibile utilizzare il moltiplicatore correlato al numero di studenti solo nei casi di classi di corsi con un numero di iscritti superiore alla soglia *standard* di riferimento e inferiore a soglie minime ben calibrate per tenere conto della domanda di formazione;
- 3) si sollecita il superamento della disciplina dei punti organico anche al fine di rendere pienamente coerente il meccanismo del costo *standard* che altrimenti rischia di creare distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei, attraverso l'abrogazione del vincolo di dover ripartire i punti organico a livello nazionale;
- 4) si giudica preferibile introdurre importi perequativi correlati anche a indici interni al sistema universitario, oltre a quelli previsti dall'articolo 12. Ai fini del riequilibrio socio-economico, potrebbe infatti essere più corretto compensare maggiormente sul costo *standard* le aree più svantaggiate, onde corrispondere un finanziamento più elevato in favore degli atenei dove le tasse universitarie sono solitamente più basse;
- 5) si reputa opportuno attribuire un carattere di sistema al costo *standard*, correlando ad esso l'intera attribuzione del FFO, al netto della quota premiale, atteso che esso permette di stimare il fabbisogno reale del sistema universitario, scongiurando ulteriori distorsioni, proprio a danno degli atenei meridionali;
- 6) pur comprendendo la necessità di consolidare l'assegnazione del FFO degli anni 2014-2016 e di consentire l'immediata ripartizione di quello del 2017, utilizzando i criteri e gli indici di costo già applicati negli anni scorsi, si auspica il sostegno del Governo in merito all'avvio di una discussione di merito, anche in vista del decreto ministeriale sui criteri e gli indici di costo che troveranno applicazione a regime dal 2018;

nonchè con le seguenti osservazioni:

- a) in relazione all'articolo 11, si reputa necessario ribadire che, nell'ambito delle attività di rete, devono essere sostenuti i gruppi di ragazzi in relazione al loro contesto educativo quotidiano, in quanto il ruolo principale nel contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica e disagio sociale spetta anzitutto alla scuola;
- b) si suggerisce l'introduzione di disposizioni volte a chiarire la governance e l'organizzazione dei *Cluster* tecnologici nazionali (CTN), intesi quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché quali strumenti di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale. Ciò permetterà l'attuazione celere degli interventi previsti nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, nell'ambito del quale sono state finalizzate risorse specifiche per le regioni meridionali;
- c) si invita a valutare l'opportunità di consentire, anche per il prossimo anno scolastico 2017-2018, il potenziamento dell'organico del personale docente ed ATA in favore delle istituzioni scolastiche colpite dai recenti eventi sismici e per soddisfare le esigenze dello stesso personale scolastico interessato dai medesimi eventi, tenuto conto che, in alcuni casi, gli interventi di ricostruzione potrebbero non terminare in tempo per l'avvio del predetto anno scolastico.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che sono oggetto di pronuncia solo le parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di esame in terza lettura;

considerato che l'articolo 4 prevede criteri di priorità per la destinazione, da parte delle Regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, tra cui:

- il restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;
- attività sportive compatibili;
- sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

osservato che l'articolo 9 reca disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, stabilendo tra l'altro che, per mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato si deve tener conto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali (lettera *e-ter*);

tenuto conto che l'articolo 10, introducendo un nuovo articolo 13-*bis* alla legge n. 394 del 1991, reca una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori;

rilevato con favore che l'articolo 24 include anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito del Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2813

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che esso prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di 11 Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritti dall'Italia con sette diversi Paesi in un arco di tempo che va dal 2005 al 2016: Camerun, Corea (2 accordi), Costa Rica, Repubblica gabonese, Repubblica kirghisa, Laos, Montenegro, Repubblica dominicana, Singapore, Sri Lanka;

considerato che detti Accordi impattano sugli ambiti di interesse, favorendo la collaborazione tra l'Italia e le Parti contraenti nei campi dell'istruzione, della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 348 (ant.) del 13/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017
348ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [SCALIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Dopo aver ricordato che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico, richiama sinteticamente le principali disposizioni del provvedimento.

L'articolo 1 specifica che l'oggetto della delega è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (cosiddetta Prodi-bis) e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni (cosiddetta legge Marzano). A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge originata dal disegno in esame, un decreto legislativo

(da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari) su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo a un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale. I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega riguardano, in primo luogo, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla disciplina vigente (articolo 81 del decreto legislativo n. 270 del 1999), che, sotto questo profilo, viene pertanto conservata. Con riguardo all'impostazione generale, resta ferma la struttura bifasica della procedura, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999. In tale quadro si inseriscono i diversi profili innovativi contenuti nel disegno di legge.

In primo luogo sono modificati i presupposti di accesso alla procedura. Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo. Inoltre il requisito dimensionale non è più ancorato ai soli occupati, ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata anche introdotta la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta. Ulteriori profili innovativi attengono all'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità, nonché alla necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura.

L'articolo 2 interviene inoltre in merito all'avvio della procedura e istituisce e disciplina l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per l'iscrizione al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza. In particolare, sono stati inseriti una serie di requisiti necessari per la nomina a commissario e specificate le modalità con le quali il Ministro dello sviluppo economico deve procedere a tale nomina. Al riguardo, è stato specificato che lo stesso soggetto non può essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati.

Il commissario straordinario potrà essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza. Inoltre è stata inserita la specificazione dei criteri e delle modalità di remunerazione del commissario (nei casi di eccezionale complessità il Ministro ne può nominare tre)

Dopo essersi soffermato sulla procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria, evidenzia che un ulteriore criterio di delega attiene alla rivisitazione della procedura cosiddetta di "accesso diretto", ovvero alla possibilità che specifiche imprese - quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali - possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario.

Si sofferma poi sulla previsione di un comitato di sorveglianza (nominato dal Ministro, di cui fanno parte anche i creditori nominati invece dal Tribunale) la cui funzione è quella di vigilare sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa.

Cita quindi gli ulteriori principi e criteri direttivi e, infine, evidenzia che, per i debiti contratti dalle

imprese in amministrazione straordinaria, il provvedimento dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

In conclusione, sottolineando la rilevanza del disegno di legge, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 10 di giovedì 20 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2874, recante "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016" e n. 2875, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017", per l'espressione del parere alla 5a Commissione e con l'esame del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B, recante "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette", per l'espressione del parere alla 13a Commissione.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 349 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo: l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, che attiene al sistema di produzione biologico. In particolare specifica che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.

L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre l'articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo articolo 4 istituisce il "Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica" e ne disciplina la composizione e le competenze. In particolare, tale organismo ha il compito di delineare indirizzi e priorità del Piano d'azione per l'agricoltura biologica, nonché di esprimere pareri sugli interventi

normativi di carattere nazionale ed europeo in materia, di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici e di organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i relativi prodotti. Tale Piano dovrà contenere interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole; di sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici; di incentivare il consumo dei prodotti biologici; di monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; di stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde; di incentivare la ricerca e l'innovazione.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 prevede che, anche nell'ambito della filiera biologica, possano essere costituiti contratti di rete, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

L'articolo 8 delinea le modalità attraverso le quali lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore, sia pure in condizione di invarianza finanziaria, mentre, secondo quanto previsto dall'articolo 9, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno promuovere la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede l'istituzione dei distretti biologici, definiti come sistemi produttivi locali a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste per i distretti rurali e agroalimentari, siano significative la produzione con metodo biologico, la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali e le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale. I distretti si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole e altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti e ad essi possono partecipare gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche; tra le loro principali finalità vi sono la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, l'attività agrituristica e il turismo rurale.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 11, che disciplina le organizzazioni interprofessionali; l'articolo 12 che prevede le intese di filiera, volte a valorizzare le produzioni derivanti dalla produzione biologica; a favorire i processi di preparazione e trasformazione dei prodotti biologici; a preservare il territorio e l'ambiente; a garantire la tracciabilità delle produzioni; a promuovere le attività connesse; ad agevolare la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici. Illustra l'articolo 13 che disciplina le organizzazioni di produttori biologici; l'articolo 14, relativo alle varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale; l'articolo 15 in materia di abrogazioni, nonché l'articolo 16, con il quale si stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si applichino nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla votazione della Commissione nella seduta di domani, sollecitando a tal fine la segnalazione di eventuali rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SCALIA** (PD) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, per le parti di maggiore interesse per la Commissione.

L'articolo 3, modificato dalla Camera, novella il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. In particolare, il nuovo comma 3-ter dell'articolo 4 consente ai comuni ubicati nelle isole minori, ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori in cui sono istituite aree naturali protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale. A tale scopo il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter.

L'articolo 4, introdotto durante l'esame presso la Camera, sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge quadro. La nuova disposizione, in materia di misure di incentivazione, prevede che le Regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione. Sul piano finanziario, si prevede che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo attribuiti alle Regioni dall'Unione europea. Si prevede, al riguardo, un'ampia serie di obiettivi, tra i quali rientrano, nell'ordine di priorità contrassegnato dalla lettera di riferimento: *f*) agriturismo; *h*) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; *l*) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio; *o*) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico; *p*) sostegno all'imprenditoria in agricoltura; *r*) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

L'articolo 9, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di regolamento e piano del parco. In particolare, tra le attività vietate nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono state inserite (senza possibilità di deroga) le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi. In ordine alle attività estrattive si specifica che sono "fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti". Con il nuovo comma 1-bis, nel piano per il parco si prevede la promozione anche di strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, si indicano le energie rinnovabili compatibili, l'agricoltura ed il turismo sostenibili, la mobilità leggera e alternativa.

L'articolo 12 disciplina le entrate dell'ente parco e al comma 1 individua, in capo ai titolari di

determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Nel corso dell'esame alla Camera, si è convertita l'annualità di tali versamenti - il cui ammontare e la cui articolazione era inizialmente previsto che fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disposizione soppressa dalla Camera - in obbligo di versamento *una tantum*. La finalità di tali versamenti, come precisato da ciascuno dei commi inseriti nella legge-quadro, è individuata nel concorso o nel contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In particolare, le norme in questione si applicano, con l'indicazione esplicita delle caratteristiche tecniche e delle somme da versare: alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico; alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive; agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse; alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse; alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti e elettrodotti non interrati. Inoltre, si fa riferimento ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta e ai titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue esterne.

Infine, l'articolo 26, inserito dalla Camera, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il compito di provvedere, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea. Tale attività di promozione riguarderà lo sviluppo di azioni economiche sostenibili, con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, all'agriturismo e al turismo ambientale.

In conclusione, ritiene che le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, con riferimento alle parti di più stretta competenza della Commissione industria, abbiano peggiorato il testo. Si riserva dunque, consapevole che la ristrettezza dei tempi renderà assai difficile, se non impossibile, una rivisitazione ulteriore del provvedimento, di formulare una proposta di parere di tenore favorevole, ma con condizioni, da sottoporre alla votazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **MUCCHETTI** (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, sul salvataggio della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che si articola nella cessione di un vasto compendio aziendale a Intesa Sanpaolo e nella liquidazione coatta amministrativa di quanto resta delle due banche venete.

Sottolinea l'importanza della decisione che il Senato dovrà prendere: ieri, con la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena a carico, principalmente, del Tesoro, è tornato in vita lo Stato banchiere; in questi giorni, nasce lo Stato socio *de facto*, e non di diritto, socio dormiente e non

di meno pronto a correre un rischio elevato per evitare un'immediata e maggiore perdita. Pertanto, a suo giudizio, il parere che la 10ª Commissione è chiamata a esprimere non può essere un parere di *routine*. Anche in relazione a un punto specifico, solo in apparenza marginale, su cui si soffermerà alla fine.

Anticipa fin d'ora che proporrà un parere nel complesso positivo. Ed è dalle ragioni che motivano un tale orientamento che prende le mosse nella sua relazione. La principale di queste ragioni consiste nella mancanza di alternative migliori da quando, il 23 giugno 2017, la Banca centrale europea (BCE) ha dichiarato lo "stato di dissesto o rischio di dissesto" per le due banche venete. Si può argomentare sull'esistenza di alternative migliori prima del 23 giugno. Egli ricorda di averlo fatto, personalmente, nero su bianco. E qualcosa aggiungerà anche oggi. Ma dopo quella data l'unica altra opzione sarebbe stata il fallimento con la conseguente liquidazione atomistica di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza.

Bisogna avere la piena consapevolezza di che cosa vuol dire liquidazione atomistica per la clientela, per il sistema bancario e per lo Stato. Per la clientela, e cioè per circa 200.000 famiglie e per 100.000 imprese di ogni dimensione, la liquidazione atomistica avrebbe significato l'immediata restituzione dei crediti ottenuti dalle due banche, circa 26 miliardi di euro, e il contestuale congelamento dei loro depositi, oltre i 100.000 euro, e delle loro obbligazioni *senior*, circa 20 miliardi. È chiaro a tutti quale catena di fallimenti un simile esito avrebbe determinato.

Per il sistema bancario, con la liquidazione atomistica, si sarebbe posta l'esigenza di un'immediata ricapitalizzazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale avrebbe dovuto rimborsare i depositi sotto i 100.000 euro. Si è stimato che tale ricapitalizzazione avrebbe toccato la cifra di 10 miliardi. Per non poche banche, chiamate ad alimentare il Fondo, sarebbe stato difficile partecipare a tale operazione senza cadere esse stesse in uno stato più o meno marcato di *deficit* patrimoniale. Con ricadute pesantissime anche sulle quotazioni dei titoli bancari in Borsa: una questione non solo di interesse privato, ma anche di interesse generale, poiché il tracollo dei valori di un intero comparto sui mercati finanziari certo non ne aiuta la gestione operativa. Per lo Stato, il fallimento delle due banche venete avrebbe determinato il rimborso immediato delle obbligazioni che queste due banche avevano emesso con la garanzia dello Stato, per far fronte al ritiro di una parte dei depositi. L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo ha parlato di 10 miliardi; in realtà, come avverte la Banca d'Italia, si tratta di 8,6 miliardi. Ma questo esborso immediato andrebbero aggiunte le minori imposte derivanti dai fallimenti a catena e dai minori imponibili che, come abbiamo visto, sarebbero derivati ai clienti delle due banche venete e al sistema bancario in generale. Quantità al momento difficili da precisare, ma - egli teme - cospicue.

Illustra brevemente la soluzione prescelta, rinviando per i dettagli all'illustrazione che ne ha fatto la Banca d'Italia alla Camera dei deputati, in particolare alle pagine 2-4 del documento informativo. In questa sede egli considera più utile sottolineare gli aspetti che possono aiutare a comprendere il processo in forza del quale si è arrivati a questa conclusione. Comprendere fin dove è possibile, avere consapevolezza dei lati ancora opachi laddove sia necessario, ben sapendo che questi lati opachi potranno costituire materia per la costituenda Commissione bicamerale d'inchiesta sul settore bancario. La Banca d'Italia ha predisposto una serie di domande e risposte, che egli invita a leggere con attenzione: sono domande e risposte che chiariscono parecchio, ma non tutto. Anche perché schemi di questo genere non prevedono soggetti che incalzino l'interlocutore quando questi sia, per così dire, troppo sintetico.

Come è noto, Intesa Sanpaolo rileva per il prezzo simbolico di un euro un compendio aziendale formato da attivi pari a un valore provvisorio di 45,9 miliardi e passività per 51,3 miliardi. La differenza negativa, pari a 5,4 miliardi, costituisce un credito di Intesa Sanpaolo verso la liquidazione; tale credito frutta l'1 per cento annuo, dunque meno dei crediti ordinari, ma è totalmente garantito dallo Stato fino alla concorrenza di 6,4 miliardi nel caso la *due diligence* sugli attivi ne abbassi il valore provvisorio.

Intesa Sanpaolo ha ottenuto un sussidio per cassa dello Stato pari a 4,8 miliardi, in parte per finanziare

la riduzione degli organici e la chiusura degli sportelli ritenuti in eccesso e in parte per assorbire l'impatto dell'allargamento del perimetro di attività sui propri coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2017. Della sistemazione delle eccedenze di personale, circa 4.000 dipendenti, e della chiusura di 600 sportelli delle due banche - su poco più di 900 - si è letto già in questi giorni sugli organi di stampa: a tale fine l'acquirente riceverà 1,285 milioni di euro - così da non avere impatti negativi sull'utile annuale, e dunque sui dividendi. Quanto ai requisiti patrimoniali da preservare, va osservato che quelli di Intesa Sanpaolo sono fra i più alti d'Italia, essendo pari al 12,5 per cento degli attivi ponderati per il rischio. Per non chiedere ai propri azionisti i denari necessari a preservarli, Intesa Sanpaolo ha ottenuto un sussidio di 3,5 miliardi; avesse avuto requisiti patrimoniali sempre sufficienti ma un po' meno robusti, lo Stato avrebbe dovuto versare meno.

Lo Stato ha anche assicurato altre garanzie per un massimo di 6 miliardi, a fronte di rischi diversi, il cui valore atteso, il cosiddetto *fair value*, è stimato in 400 milioni. Queste somme, pari a 5,2 miliardi, costituiscono un aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione europea. La cifra di 17 miliardi che viene spesso citata rappresenta invece l'esborso teorico massimo nel caso tutto quanto viene oggi garantito si riveli alla fine senza alcun valore. Evento, francamente, non probabile.

Se questo è il quadro, quali sono i lati opachi? Il primo lato opaco riguarda il rapporto dell'Italia con la BCE e la Commissione europea in relazione alla prima ipotesi di salvataggio. Il 17 marzo 2017 gli amministratori delle due banche venete avevano chiesto la ricapitalizzazione precauzionale per 4,7 miliardi. Il Governo e la Banca d'Italia avevano accolto la richiesta e avviato la negoziazione. Tale soluzione non è più stata perseguita a causa delle valutazioni delle autorità europee in materia di "perdite probabili nel prossimo futuro". La Banca d'Italia precisa che si tratta di "un concetto introdotto nella nuova normativa di gestione delle crisi, che ne impone la copertura con capitali privati". Né la Banca d'Italia né il Governo aggiungono altro. E allora ben si capisce perché egli si riferisca a opacità. Restano alcuni interrogativi senza risposta. A quali autorità europee si fa riferimento: alla BCE o alla Commissione europea o a entrambe e, in ogni caso, quali interlocuzioni sono intercorse tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e le due autorità europee? Di quali livelli si parla a proposito delle due autorità europee: del vertice della Vigilanza unica o di qualche suo dirigente? Del commissario Vestager o del vicedirettore Koopman o di altri ancora? Chi e come ha calcolato le "perdite probabili nel prossimo futuro" e chi si è assunto la responsabilità del calcolo? Da quando questo criterio è stato introdotto e come si raccorda con le precedenti deliberazioni della Vigilanza e, per quanto vi si connette, della Commissione? In quali altri casi, in Europa, è stato adottato tale criterio che a prima vista sembra quanto di più soggettivo e opinabile? A quanto ammontano le "perdite probabili nel prossimo futuro" delle due banche venete secondo le stime del soggetto o dei soggetti deputati a farle? Quando sono state effettuate queste stime e queste sono mutate tra il 17 marzo e il 23 giugno? Qual è stato l'andamento della raccolta e degli impieghi delle due banche venete in relazione alle diverse fasi del negoziato tra l'Italia e le autorità europee?

Dopo aver sottolineato la rilevanza del fattore tempo in vicende di questo tipo, osserva come a tutte queste domande si potrebbe facilmente rispondere, anche brevemente, qualora lo si volesse fare senza giri di parole. E questa risposta chiarirebbe un altro punto opaco: l'intervento privato per fronteggiare le perdite probabili nel quadro della ricapitalizzazione precauzionale. Non è stato detto in forma ufficiale a quanto sarebbe dovuto ammontare tale intervento: si tratta di 1,2 miliardi, come si è letto fino a ieri, o di una somma maggiore, come sembra far capire nella sua voluta genericità la risposta della Banca d'Italia alla domanda numero 5 del citato questionario? In ogni caso, non viene discusso, nel questionario, il possibile intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, quale soggetto privato, a fianco dello Stato nella ricapitalizzazione precauzionale. Ricorda che l'intervento del Fondo era stato prospettato nel 2015 per ricapitalizzare Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara; la Direzione generale per la Concorrenza della Commissione europea l'aveva considerato un aiuto di Stato benché tale Fondo sia interamente alimentato da versamenti effettuati da banche private. Quel giudizio preliminare non venne poi confermato dalla lettera dei commissari europei Vestager e Hill al Governo italiano: i due commissari si riservarono semplicemente di esaminare le

decisioni del Governo quando fossero state prese. Nel frattempo, lo statuto del Fondo è stato modificato eliminando i riferimenti alle funzioni direttive della Banca d'Italia. Una modifica che, a suo modo di vedere, indebolisce ulteriormente i già deboli argomenti della DG *Competition*. Si chiede quindi se non sarebbe stato possibile dare soddisfazione alla precondizione privatistica posta dalla Commissione proponendo l'intervento del Fondo a statuto rivisto; una domanda destinata a restare senza risposta.

La Banca d'Italia osserva che, in caso di contenzioso con la Commissione in Corte di Giustizia europea, le due banche venete avrebbero dovuto accantonare una somma analoga alla ricapitalizzazione precauzionale vanificandone gli effetti. Si domanda, tuttavia, se una tale conseguenza sia automaticamente e immediatamente esecutiva e se, a quel punto, la Vigilanza Unica possa far scattare la procedura del *bail in*, posto che aveva convenuto sulla rilevanza non sistemica delle due banche venete. In ogni caso, resta non chiarito perché non si sia verificata la praticabilità di un intervento del Fondo a statuto rivisto e come si sia arrivati ad accantonare la ricapitalizzazione precauzionale quando, in tutta evidenza, sarebbe stata più conveniente per lo Stato e per il contribuente.

Non si capisce con quale logica le "autorità europee" - personalmente sospetta la Commissione europea più della BCE - preferiscano la soluzione adottata, che costa al contribuente più di quella rifiutata, posto che le stesse autorità proclamano la priorità di proteggere il contribuente. Al riguardo, precisa che la ricapitalizzazione precauzionale avrebbe comportato un onere per il bilancio pubblico di 4,7 miliardi cui va sottratta la quota attribuibile all'investitore privato, assicurando la continuità aziendale e dunque la possibilità di rivendere la partecipazione acquisita, mentre la soluzione adottata prevede un esborso senza contropartita di 5,2 miliardi. Non deve trarre in inganno la previsione del Governo di poter recuperare tale somma nel tempo attraverso i proventi della liquidazione: ammesso e non concesso che questo accada nella misura prevista, ciò che faranno i liquidatori, cedendo i crediti deteriorati alla Società per la gestione di attività (Sga), l'avrebbero potuto fare anche gli amministratori delle sue venete opportunamente ricapitalizzate.

Ma c'è altro punto, toccato dal questionario della Banca d'Italia, che merita un approfondimento. Si tratta della radicale differenza tra le attuali aspettative di recupero dei crediti deteriorati e il valore che venne attribuito alla stessa categoria di attivi con la risoluzione delle quattro banche nel 2015. Al riguardo, teme che la risposta offerta dalla Banca d'Italia non sia completa. La Commissione europea aveva allora imposto un presunto valore di mercato delle sofferenze - pari al 18 per cento del valore nominale - dettato dagli interessi della ristretta oligarchia di soggetti pretendenti l'affare, mentre oggi accetta una soluzione diversa per le due banche venete. Ma perché oggi, nel 2017, e non nel 2015, al Monte dei Paschi le sofferenze si vendono tutte e subito a un prezzo del 20-21 per cento del loro valore nominale, quando per le due banche venete ci si attende un recupero del 46,9 per cento? Non si poteva adottare a Siena una soluzione analoga a quella adottata a Vicenza e a Montebelluna?

Egli vuole pensare che la ragion di Stato - che punta a evitare nelle assai sfavorevoli condizioni ormai date il fallimento disordinato delle due banche e le sue nefaste conseguenze - abbia suggerito le reticenze sulle quali si è intrattenuto a difesa della dignità intellettuale della Commissione industria, commercio, turismo del Senato. Considera tuttavia un dovere - un triste dovere - constatare come l'intera vicenda delle crisi bancarie faccia emergere una preoccupante debolezza del Paese nei negoziati internazionali, che considera preoccupante in vista delle ventilate modificazioni dei principi contabili internazionali che potranno ulteriormente insidiare i bilanci di banche e assicurazioni italiane.

In conclusione, osserva - come preannunciato all'inizio - come il testo trasmesso dalla Camera dei deputati non contenga alcuna manleva per gli amministratori e i sindaci che sono stati nominati dal Fondo Atlante nelle due banche venete per porre rimedio alle cattive gestioni precedenti, oggetto anche di inchieste della magistratura. Questi amministratori e sindaci hanno fatto il possibile nelle condizioni date: in particolare, hanno risolto buona parte dei contenziosi che, diversamente, avrebbero reso ancor più ardua ogni soluzione. Non aver previsto questa manleva, relativa naturalmente a queste banche oggetto di liquidazione coatta amministrativa, infligge un danno ingiustificabile alla

reputazione professionale e ai requisiti di onorabilità di persone che, con l'avallo informale della Banca d'Italia e del Tesoro, erano state chiamate a un incarico nel pubblico interesse. Una tale disattenzione da parte del legislatore scoraggerà in futuro i migliori professionisti dall'accettare simili incarichi da parte della mano pubblica.

Si apre il dibattito.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD) conviene sull'impianto della relazione del Presidente, che reputa convincente anche nella sua parte finale, con riferimento alla debolezza dell'Italia - tema già affrontato in occasione della discussione sul Trattato di libero scambio tra Italia e Canada (CETA) - nei negoziati internazionali e in sede europea.

Dopo aver ipotizzato le ragioni alla base del diverso comportamento delle autorità europee a seconda della crisi bancaria in atto, si chiede, con riferimento a quanto detto dal Presidente, se davvero la ricapitalizzazione precauzionale sarebbe stata più vantaggiosa, per lo Stato e per i clienti, della liquidazione coatta amministrativa.

Dopo che il presidente relatore [MUCCHETTI](#) (PD) ha confermato i dati economici delle due alternative e citato - segnalando le diverse procedure - il caso del Banco Popular spagnolo acquistato dal gruppo Santander, il senatore [Luigi MARINO](#) (AP-CpE-NCD) si riserva un ulteriore approfondimento sulla questione, osservando tuttavia che la ricapitalizzazione avrebbe comunque comportato degli oneri per lo Stato e per il Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Si chiede inoltre se, in considerazione della rilevante quantità di crediti deteriorati e dei seri problemi legati alla struttura organizzativa, non sia da considerare positivo il fatto che i due istituti bancari vengano rilevati da Intesa San Paolo, un gruppo italiano, tra i più grandi in Europa, con eccellenti requisiti patrimoniali. Ritiene infatti, che la nuova realtà possa portare a una ristrutturazione della rete bancaria e offrire maggiore sicurezza ai clienti.

In conclusione, ribadisce l'apprezzamento per la relazione del Presidente e chiarisce che i suoi interrogativi vanno considerati come tali, perché sul punto non ha certezze da offrire.

Il presidente [MUCCHETTI](#), considerato l'imminente inizio della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 8ª e 10ª, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2085-B\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono stati presentati 13 ordini del giorno e 31 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato, riservandosi di procedere nella prossima seduta alle eventuali declaratorie di inammissibilità.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che, a seguito degli accordi intercorsi con la Commissione ambiente in merito al venir meno della possibilità di svolgere la seduta delle Commissioni riunite, già convocata alle ore 15,30 di domani, la seduta plenaria della 10ª Commissione, già convocata alle ore 16 di domani, 19 luglio, è anticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2085-B](#)

G/2085-B/1/10

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B),

premessi che:

l'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori, nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il comma 25 è stato privato del comma 01 all'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con il quale il Senato, in prima lettura, aveva proposto che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non potessero essere rinnovate tacitamente,

impegna il Governo,

ad assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, che la compagnia assicuratrice sia tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza delle medesime e che in assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto sia da considerarsi risolto.

G/2085-B/2/10

[CONSIGLIO](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dovrebbe realizzare, per effetto dell'apertura dei mercati, una maggiore concorrenza in diversi settori economici del Paese, a beneficio in primo luogo dei consumatori;

eppure la maggioranza di Governo, durante l'iter di esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha agito affinché venissero in primo luogo salvaguardati gli interessi di alcuni gruppi di potere, impedendo la realizzazione delle riforme realmente necessarie alla crescita e allo sviluppo dell'economia del Paese;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni referenti della Camera dei deputati, è stato eliminato il divieto del tacito rinnovo delle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza. Questa misura, a giudizio del proponente, rafforza la posizione dominante delle compagnie assicurative, tradendo la fiducia dei consumatori;

il principio del divieto di tacito rinnovo serve a tutelare i consumatori da comportamenti poco trasparenti che spesso le compagnie assicurative adottano nei confronti dei loro clienti e a ripristinare così le regole per una maggiore concorrenza,

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni atti legislativi volti ad introdurre il divieto del tacito rinnovo delle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza.

G/2085-B/3/10

[PERRONE](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-B recante «legge annuale per il mercato e la Concorrenza»,
premesso che:

l'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dall'articolo 20-bis, comma 1 lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», ha previsto l'istituzione di un registro pubblico delle opposizioni;

successivamente, in attuazione delle succitate norme, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è stato emanato il Regolamento recante istituzione e la gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

tramite l'iscrizione del Registro pubblico delle opposizioni l'utente, il cui numero sia presente negli elenchi telefonici pubblici, può scegliere di non ricevere più telefonate di tipo commerciale o ricerche di mercato;

dal 2011 ad oggi sono pervenute all'Autorità garante per la protezione dei dati personali 25 mila segnalazioni e oltre 6 mila contestazioni contro le telefonate selvagge da parte degli operatori di marketing telefonico, al contempo però, i dati rilevano che su un totale di 115 milioni di linee telefoniche fisse e mobili, solo 1.519.216 utenze di rete fissa sono iscritte nel Registro delle opposizioni, dal momento che solo l'1 per cento su 13 milioni di utenze sono presenti negli elenchi pubblici e che le utenze mobili sono escluse dalla competenza del Registro;

per tali ragioni, il Garante della Privacy ha più volte evidenziato la necessità di un Registro unico che comprenda le numerazioni delle linee fisse e dei cellulari, nonché l'introduzione della responsabilità solidale fra call center e i gestori telefonici, che garantirebbe una maggiore tutela per gli utenti nei confronti degli operatori stranieri, per i quali attualmente è difficile porre in essere controlli e sanzioni in caso di violazioni accertate;

considerato che:

la Commissione lavori pubblici e Comunicazioni del Senato il 22 giugno 2017 ha terminato l'iter in sede referente dei disegni di legge congiunti n. 2603, 2452 e 2545-A, recanti «Modifiche alle modalità d'iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178», che è in attesa di essere incardinato nel calendario dei lavori dell'Assemblea;

il disegno di legge, in particolare, introduce la possibilità di iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, anche qualora il proprio numero, fisso o mobile, non sia presente negli elenchi pubblici degli abbonati, con l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica;

in concomitanza con l'iter legislativo, la piattaforma online charge.com, che si occupa a livello mondiale del lancio di petizioni su temi politico-sociali, ha indetto una petizione contro le telefonate moleste che, sino ad oggi, è stata sottoscritta da 118.970 sostenitori;

recentemente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato due distinte istruttorie nei confronti di Telecom Italia e di Vodafone per l'attività di telemarketing svolta dalle due aziende telefoniche tra il gennaio 2014 e lo stesso mese del 2017, «in ragione del numero significativo di istanze di intervento pervenute» per la «significativa attività di telemarketing consistente nel contatto, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, tra l'azienda o soggetti da essa incaricati e lo sua clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale, effettuate sull'utenza privata fissa e/o sul cellulare dei consumatori, in qualunque momento della giornata, al fine di sollecitare acquisti o sottoscrizione di contratti di varia natura».

impegna il Governo,

ad attuare le necessarie modifiche legislative al Registro delle opposizioni, eliminando quelle carenze del sistema evidenziate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, tenuto conto anche dell'iter legislativo in corso in Senato, al fine di raggiungere un corretto equilibrio tra il diritto dei cittadini a non ricevere telefonate indesiderate per scopi commerciali e le esigenze delle imprese che operano nel mercato del telemarketing, in un'ottica di trasparenza delle regole di mercato e leale competitività.

G/2085-B/4/10

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B);

premesso che:

il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, continua ad essere caratterizzato per la scarsa efficacia in termini di stimolo all'innovazione e alla crescita economica, nonché alla riduzione dei costi per gli utenti. Le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti in seconda lettura alla Camera hanno per lo più un carattere di mera chiarificazione e non mettono in discussione il merito degli articoli a cui si riferiscono, né affrontano le numerose criticità e mancanze presenti nel testo;

in tema di energia, il comma 60 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame elimina il regime di «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, e specifica che

l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

nel corso della seconda lettura della Camera, è stato eliminato l'ulteriore requisito secondo cui i clienti e le imprese in questione non dovevano aver scelto il proprio fornitore;

il comma in esame interviene sulle disposizioni di recepimento del cosiddetto «terzo pacchetto energia» (Decreto legislativo n. 93 del 2011), abrogando la norma (articolo 35, comma. 2) che prevede la determinazione dei prezzi dell'energia elettrica da parte dell'Autorità per l'energia;

il servizio di maggior tutela, è derivato del dettato comunitario della Direttiva 2003/54/CE (Secondo Pacchetto UE) e successivamente confermato dalla Direttiva 2009/72/CE (Terzo pacchetto UE), in base al quale, tra l'altro, «gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese [...] usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori [...]». Tale servizio persegue, pertanto, le finalità di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica e di garantire che essa abbia una «qualità [contrattuale] specifica a prezzi ragionevoli»;

considerato che:

l'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE reca la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso come «un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e [...] non rifornisce clienti civili», che rispetti uno dei seguenti criteri:

«a) per ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati;

b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle imprese correlate»;

l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n.93/2011 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/927CE, costituenti il cosiddetto «Terzo Pacchetto Energia»), in coerenza con obiettivi di promozione e tutela della concorrenza e al fine di una maggiore efficienza del funzionamento del settore elettrico nel suo complesso, a beneficio delle imprese e degli utenti domestici, consente e garantisce lo sviluppo e l'integrazione delle reti elettriche private nel sistema elettrico nazionale e individua i sistemi di distribuzione chiusi nelle reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

con la delibera 539/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (SDC). In particolare, con riferimento ai criteri di estensione geografica dei SDC e all'individuazione degli utenti a essi connettibili, la delibera, tra le altre cose:

a) prevede che i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 (ossia, al 15 agosto 2009);

b) dispone, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni, oppure in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC, nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse;

c) stabilisce che gli utenti connettibili ai SDC (ossia gli utenti che il gestore del SDC ha l'obbligo di connettere al sistema) siano esclusivamente quelli che non pregiudicano la qualifica di un assetto impiantistico come SDC in coerenza con la relativa definizione di cui alla direttiva 2009/72/CE e che tutti gli altri potenziali utenti debbano richiedere la connessione al gestore di rete concessionario

il quale valuta se realizzare una connessione dedicata o se, invece, avvalersi della rete facente capo al SDC per l'erogazione del pubblico servizio;

considerato inoltre che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 8 agosto 2016, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della 10 Commissione del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AS 1288), formulato ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990 e riguardante la necessità di una più chiara definizione del quadro normativo nazionale in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011;

l'Agcm ha ricordato che favorire l'introduzione di reti private nei sistemi elettrici pubblici significa anche incentivare la diffusione dei sistemi di produzione basati sull'utilizzo di fonti rinnovabili, oltre a ridurre i fenomeni di saturazione, reale e virtuale, delle reti, i costi collegati alle perdite di rete e la distorsione dei segnali di investimento in impianti di produzione nelle diverse aree del Paese. Infine, significa anche spingere verso l'innovazione il sistema elettrico nazionale;

l'Autorità già in passato aveva affermato che il sostegno alla diffusione delle reti elettriche private può determinare adeguati incentivi concorrenziali nella gestione delle reti pubbliche: sebbene le prime non possano diventare sostitute delle seconde, esse introducono potenziali stimoli concorrenziali ai fini di una più efficiente gestione e organizzazione delle stesse reti pubbliche e più in generale, del funzionamento del sistema elettrico;

eventuali ostacoli all'esistenza di reti private costituiscono una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basate sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell'elettricità alle unità di consumo, che riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l'evoluzione delle reti verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico che possano utilmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di convenienza dell'energia per gli utenti, innovazione, sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della concorrenza;

rilevato che:

a fronte di quanto precedentemente evidenziato, l'Agcm ha definito il quadro normativa e regolamentare nazionale come più complesso e contraddittorio di quello europeo, nonché bisognoso di una complessiva rivisitazione;

le lacune nel quadro normativo nazionale sono, secondo l'Autorità, in grado di generare condizioni di incertezza tali da disincentivare la diffusione e sviluppo di SDC, soprattutto di nuova costituzione;

nel corso dell'iter, in prima lettura al Senato, del disegno di legge in esame, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. G/2085/48/10 con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative per rendere chiaro e coerente il quadro normativo in materia di sistemi di distribuzione chiusi con le direttive comunitarie, rispetto al contesto attuale nel quale le attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono assegnate su concessione sul territorio nazionale con obblighi di qualità del servizio fissati dall'Autorità di regolazione, e in accordo agli obiettivi comunitari di efficienza energetica, innovazione tecnologica delle reti e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché a valutare l'opportunità di tenere conto, nella definizione organica del quadro normativo, dell'evoluzione in atto, anche in considerazione dei procedimenti aperti con la Commissione europea, sull'allocatione degli oneri generali di sistema; in un contesto di progressivo sviluppo della generazione distribuita e dell'autoproduzione e di mantenimento di una adeguata equità contributiva,

impegna il Governo,

ad adottare urgentemente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta alla

revisione ed integrazione della disciplina normativa e regolamentare riguardante i Sistemi di Distribuzione Chiusi, al fine di consentire la realizzazione di nuove reti elettriche private diverse dalle RIU e ad eliminare ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e, tra differenti tecnologie di generazione e realizzare le condizioni per un corretto sviluppo ed evoluzione del sistema elettrico nazionale che preveda la coesistenza equilibrata tra reti private e reti pubbliche, in coerenza con gli obiettivi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, di efficienza energetica e di innovazione tecnologica delle reti elettriche, all'interno dell'Unione, così come auspicato anche dall'Agcm.

G/2085-B/5/10

GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (AS. 2085-B);

premessi che:

il comma 60 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame elimina il regime ai «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali;

nel corso della seconda lettura della Camera, è stato eliminato l'ulteriore requisito secondo cui i clienti e le imprese in questione non dovevano aver scelto il proprio fornitore;

considerato che:

con Delibera n. 237 del 13 aprile 2017 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione che obbligano alla separazione del marchio tra distributore e venditore della stessa società energetica, cosiddetto debranding;

tale attività si inserisce nel processo di liberalizzazione dei mercati energetici del decreto legislativo n. 93 del 2011 (articolo 41, comma 1) ne ha attribuito all'Autorità la disciplina, per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e, in particolare, nella vendita ai clienti del mercato libero e in maggior tutela;

l'Autorità, con la delibera 296/20015/R/com ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2017, le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, separino le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa di cui all'articolo 1 del Testo Integrato in merito all'Unbundling Funzionale (TIUF);

il debranding, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto proteggere i consumatori finali, tutelare la libera concorrenza e favorire la circolazione di informazioni chiare per i cittadini in un mercato dove la concentrazione è molto elevata e, soprattutto, dove si assiste ad una bassissima mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero;

in relazione alla copertura dei costi per la separazione del marchio, l'Autorità ha indicato di essere orientata a valutare la possibilità di copertura di tali eventuali costi, anche se tale ipotesi non è prevista dal decreto legislativo n. 93 del 2011;

i gruppi integrati verticalmente, in considerazione dei preesistenti rapporti commerciali con i consumatori in maggior tutela, godono comunque di un vantaggio nei confronti degli altri operatori commerciali, vantaggio misurato dai dati precedentemente riportati,

impegna il Governo,

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire una effettiva concorrenza nei mercati dell'energia, evitando lo sviluppo e la diffusione di iniziative che incrementano il costo per gli utenti finali in modo ingiustificato anziché contribuire ad una diminuzione dei costi delle bollette.

G/2085-B/6/10

[MARINELLO](#), [CALEO](#), [VACCARI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'assetto normativo relativo alla gestione dei rifiuti da imballaggio trae fondamento dal principio comunitario della responsabilità estesa del produttore che consiste nell'obbligo, per il produttore del bene, di finanziare e/o organizzare sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dei propri prodotti, ritirandoli dai produttori/detentori (utilizzatori finali) per inviarli a idonei impianti di riciclaggio e recupero;

il modello adottato nel nostro Paese prevede che, per soddisfare gli obiettivi ambientali, i produttori e gli utilizzatori debbano aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e ai Consorzi di filiera, salvo che si opti per la costituzione di sistemi alternativi di gestione di cui alla lettera a) e c), del comma 3, dell'articolo 221, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l'intento del legislatore nazionale è quello di assicurare la prestazione universale del servizio, garantendo la gestione dei rifiuti da imballaggio su tutto il territorio nazionale, di tutte le tipologie di imballaggio e a prescindere dalle condizioni di mercato.

a tal fine l'articolo 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina l'obbligo per i produttori e gli utilizzatori di versare il contributo ambientale CONAI, il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

premessi, inoltre, che:

il comma 120 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede due interventi che modificano la procedura di costituzione di consorzi autonomi alternativi all'adesione al sistema Conai/Consorzi di filiera;

tale procedimento amministrativo per la costituzione di sistemi autonomi alternativi era finora legato al soddisfacimento dei requisiti previsti dal vigente articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la modifica proposta dal comma 120, lettera a) prevede la sospensione dell'obbligo per i produttori di corrispondere il contributo ambientale a seguito della presentazione della richiesta di riconoscimento del progetto di istituzione dei sistemi autonomi e fino al definitivo riconoscimento da parte dell'Osservatorio Nazionale/Ministero dell'ambiente in ordine al funzionamento di essi;

considerato che:

sulla riforma del sistema consortile il Parlamento si è più volte espresso a favore di una riforma organica in luogo di misure spot;

la Commissione ambiente del Senato ha avviato l'iter dei disegni di legge di stralcio sul sistema consortile (A.S. 1676-BIS, S.1676-TER, S.1676-QUATER, S.1676-QUINQUIES, S.1676-SEXIES, S.1676-SEPTIES)

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 9 aprile 2017, in audizione presso la Commissione ambiente del Senato sui disegni di legge di stralcio sul sistema consortile ha evidenziato la necessità di un intervento organico sulla disciplina dei Consorzi al fine di raggiungere una maggiore armonizzazione delle norme che regolano il settore; nonché la volontà da parte del Ministero di avviare un processo di elaborazione strategico e programmatica aperta e partecipata che veda il coinvolgimento dei principali stakeholder del settore (cosiddetti Stati Generali)

a livello europeo si sta discutendo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

impegna il Governo,

a prevedere una sede «ad hoc» dove poter procedere ad un riordino organico del sistema consortile in un unico provvedimento di legge e non spezzettando la materia all'interno di diversi atti normativi.

G/2085-B/7/10

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B)

premesso che:

le misure introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non hanno apportato alcuna modifica migliorativa al provvedimento al fine di favorire la promozione della concorrenza ed un elevato livello di tutela per i consumatori;

in particolare, preme evidenziare come la normativa in materia di svolgimento servizi automobilistici regionali di competenza statale non risulti attualmente garantire una piena concorrenza;

le norme introdotte in suddetta materia dovrebbero garantire la più ampia partecipazione di soggetti capaci, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, di offrire un servizio di trasporto passeggeri su gomma a costi per l'utenza determinati dal libero mercato e non manipolati da norme intese a falsare la libera concorrenza;

nel corso dell'esame di recenti provvedimenti di iniziativa governativa sono state approvate disposizioni legislative che di fatto hanno mirato a stroncare l'attività dei cosiddetti bus low cost, ovvero i nuovi servizi di trasporto interregionali che offrono prezzi scontati, introdotti in Italia da società come Megabus e FlixBus, e utilizzati da centinaia di migliaia di persone in alternativa a treni o aerei;

impegna il Governo,

a modificare con urgenza la normativa di cui in premessa, al fine di favorire una reale apertura del mercato e garantire la presenza di servizi di trasporto low cost, assicurando il rispetto della sicurezza degli utenti della strada e di idonee condizioni di lavoro.

G/2085-B/8/10

[GRANAIOLO](#), [GOTOR](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [RICCHIUTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. 2085-B),

premesso che:

si evidenzia l'ineffettività e l'inapplicabilità dell'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni in capo agli esercenti del commercio di «cose antiche e usate» che non siano «oggetti preziosi»;

sulla base del comma 175 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, il registro è trasformato da cartaceo in elettronico, ma l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, abrogando l'articolo 126 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha disposto indirettamente l'eliminazione dell'obbligo di registro per le operazioni relative a beni antichi e usati che non siano «oggetti preziosi»;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sull'effettiva eliminazione del registro, di cui all'articolo 128 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, con riferimento a quanti conducono operazioni riguardanti cose antiche o usate;

a prevedere misure anche di carattere normativo, affinché venga ristabilito l'obbligo per chi esercita il commercio di cose antiche o usate di effettuare la dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza;

ad intervenire anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di estendere l'obbligo di tenuta di registro elettronico, ora previsto solo per gli «oggetti preziosi» antichi e usati, alle operazioni relative a tutte indistintamente le cose «antiche e usate»;

a coordinare conseguentemente con le nuove disposizioni previste dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza in esame, il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno, 15 maggio 2009, n. 95, questo infatti disciplina le modalità di tenuta del

registro e attualmente prevede che la descrizione dettagliata, con riproduzione fotografica, delle cose oggetto delle operazioni commerciali sia obbligatoria solo per le cose aventi valore superiore ai 12.500 euro; ma se il registro elettronico deve consentire al Soprintendente il controllo in tempo reale di tutte le cose che, avendo valore economico autodichiarato sotto la soglia dei 13.500 euro, sono libere di uscire dal territorio nazionale in automatico senza essere fisicamente presentate agli uffici di esportazione, è evidente che detto registro deve contenere una descrizione dettagliata (corredata da fotografie) di tutte le cose oggetto di operazioni commerciali, e non soltanto di quelle aventi prezzo superiore ai 12.500 euro;

a intervenire, infine, per ovviare alla discrasia e alle incongruenze che la legge annuale per il mercato e la concorrenza in esame determina rispetto al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), che all'articolo 10, che stabilisce i criteri di individuazione dei beni culturali, non contempla il valore economico, mentre la nuova formulazione dell'articolo 65, che regolamenta i controlli all'esportazione al fine di evitare l'uscita dal territorio nazionale di beni culturali non ancora cognitivi all'amministrazione, non solo introduce ora la soglia di prezzo, ma la propone come criterio prioritario per la valutazione, con evidente pregiudizio per la certezza del diritto, la parità di trattamento fra i cittadini, la tutela del nostro patrimonio culturale.

G/2085-B/9/10

[LANGELLA, GAMBARO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati,

premesso che:

il suddetto provvedimento rafforza l'ammodernamento del mercato dei beni e dei servizi e contiene norme relative a vari settori dell'economia, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea;

il provvedimento introduce all'articolo 1 commi 189 e 190 un sistema nazionale di monitoraggio del trasporto delle merci e prevede che siano definiti standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati, nonché i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;

in materia di autotrasporto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tra i componenti effettivi del suddetto Comitato sono presenti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;

considerato che:

ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di monitoraggio del trasporto merci risulta indispensabile un'attività di coordinamento a livello territoriale tra il più ampio numero di associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché di associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente,

che dimostrino un alto grado di rappresentatività direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;

l'articolo 10 comma 1 lettera f) n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, stabilisce che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente per far parte del Comitato Centrale dell'Albo devono avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali;

è opportuno che il suddetto requisito di rappresentanza territoriale possa essere fatto valere in

alternativa anche attraverso la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono le Associazioni di categoria dell'autotrasporto;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative affinché l'articolo 10 comma 1), lettera f), n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 preveda che le associazioni di categoria dell'autotrasporto e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente debbano avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali, ovvero in alternativa debbano essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio nazionale.

G/2085-B/10/10

[RANUCCI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premessi che:

l'articolo 2372 del Codice Civile, che disciplina le modalità di rappresentanza degli azionisti nelle Assemblee delle società, non prevede limiti quantitativi al numero di soci oppure alla percentuale rappresentativa del capitale sociale che uno stesso soggetto (o soggetti allo stesso correlati) può essere delegato a rappresentare nelle Assemblee di società con azioni quotate in mercati regolamentati;

l'assenza di un limite al conferimento di delega alla rappresentanza assembleare rischia di concentrare in capo al rappresentante un potere decisionale determinante per le scelte della società; in particolare, la presenza di un numero considerevole di deleghe impedirebbe l'elaborazione di istruzioni di voto specifiche e consapevoli da parte di deleganti che possono anche non essere sufficientemente informati circa il contenuto delle materie poste all'ordine del giorno;

l'articolo 135-decies del Testo Unico della Finanza prevede, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, che le istruzioni di voto al rappresentante debbano essere necessariamente conferite solo nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi; tenuto conto dell'ampiezza dello strumento della delega, molto diffuso nelle Assemblee delle principali società quotate italiane, e della difficoltà di dimostrare con certezza la sussistenza di un conflitto di interesse, la delega non può essere in bianco, ma dovrebbe essere accompagnata da specifiche istruzioni di voto;

considerato che:

la disciplina sulla raccolta di deleghe non troverebbe un'applicazione che assicuri un adeguato regime di trasparenza e la normativa attuale consente di dirimere il tema del conflitto di interessi solo nel caso in cui il rappresentante ne dichiari la ricorrenza;

notizie di stampa hanno riportato il caso dell'assemblea di UniCredit che il 12 gennaio 2017 ha approvato un aumento di capitale da 13 miliardi di euro e nella riunione assembleare, chiamata ad approvare l'aumento di capitale di importo più elevato mai effettuato da una società quotata a Piazza Affari, il 99 per cento del capitale presente per delega era di fatto rappresentato da un unico soggetto portatore di ben 1.655 deleghe;

analoghe situazioni si potrebbero riscontrare nel caso di Assemblee delle società quotate italiane con maggiore capitalizzazione (quali ENI, Intesa Sanpaolo, eccetera);

le Fondazioni e i soci storici delle banche italiane stanno lasciando spazio ai grandi investitori istituzionali stranieri ed infatti, vi sono sempre più azionisti di peso negli istituti finanziari del nostro paese ed i fondi possono, volendo, controllare le decisioni, arrivando in molti casi alla maggioranza in assemblea (ovvero hanno la metà più un'azione del capitale votante);

in Unicredit è presente Capital Group con il 4,3 per cento depositato (ma, come Aabar, intorno al 5 per cento) Blackrock e DodgeCox con il 3,4 per cento Vanguard e Norges con il 2 per cento ciascuno, le Fondazioni storiche sono scese ad un 4,6 per cento complessivo, Del Vecchio è all'1,9 per cento: sul 32 per cento di capitale intestato ai primi quattordici soci, più del 26 per cento è in mano a

fondi esteri anche in Intesa Sanpaolo fondi sono aumentati, ma le cinque fondazioni storiche che detengono il 21 per cento del capitale garantiscono le decisioni strategiche;

un monopolio di fatto del voto assembleare potrebbe determinare distorsioni dei meccanismi di operatività delle società quotate e potrebbe condizionare la governance di tali soggetti;

il legislatore europeo pone l'accento sulle misure che gli Stati Membri potrebbero adottare per scongiurare possibili abusi derivanti dall'attività di persone che sollecitano deleghe o che abbiano di fatto raccolto più di un determinato e significativo numero di deleghe, in particolare al fine di garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza;

impegna il Governo,

a modificare, coerentemente con quanto indicato dal legislatore europeo, la normativa al fine di tutelare gli azionisti delle società quotate e la governance delle stesse proteggendole da potenziali indebite pressioni con particolare riferimento alla concentrazione in capo ad un soggetto (o più soggetti correlati) di deleghe di voto che rappresentano un certo livello di capitale sociale ritenuto normalmente rilevante per dar luogo alla comunicazione di un patto parasociale (3 per cento delle azioni aventi diritto di voto o 5 per cento nella ipotesi di PMI) ed alla necessità che vi siano specifiche istruzioni di voto di cui si debba dare evidenza.

G/2085-B/11/10

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085-B) premesso che:

il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, continua ad essere caratterizzato per la scarsa efficacia in termini di stimolo all'innovazione, alla produttività e alla crescita economica, nonché alla riduzione dei costi per gli utenti. Le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti nel corso della seconda lettura alla Camera non mettono in discussione il merito degli articoli a cui si riferiscono, né affrontano le numerose criticità e mancanze presenti nel testo,

considerato che:

la delocalizzazione da parte di complessi produttivi italiani è generalmente determinata da fattori quali il costo del lavoro; l'efficienza della logistica e dei trasporti; la pressione fiscale; la conflittualità sindacale; la burocrazia; il livello di efficienza della pubblica amministrazione; i costi dell'energia;

la legislazione italiana si è interessata della delocalizzazione della produzione a partire dalla legge n. 100 del 1990 che ha istituito la Società Italiana per le imprese Miste all'Estero (SIMEST) a capitale azionario prevalentemente pubblico, che, agevolando anche la semplice penetrazione commerciale, consente indirettamente e con maggiore facilità la delocalizzazione delle imprese made in Italy;

il modello di delocalizzazione delle aziende italiane è stato caratterizzato dallo spostamento dell'intero processo produttivo all'estero, mantenendo in Italia l'ideazione e la progettazione del prodotto, nonché il design, la finitura e il controllo finale di qualità, per evitare perdite di immagine del marchio;

il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha stabilito che i benefici e le agevolazioni previsti dalla legislazione vigente per le imprese che investono all'estero, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo appunto all'estero, «non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive»;

ciò non ha impedito gravi contraccolpi per quanto concerne l'occupazione, soprattutto quella qualificata. Il trasferimento di attività produttive all'estero induce infatti comunque una riorganizzazione dei rapporti di filiera che si riflette sui livelli e sulla composizione dell'occupazione

(soprattutto se i lavoratori fuoriusciti dalle attività produttive non vengono reimpiegati, nell'immediatezza, in altre attività presenti in loco) e sulla struttura del sistema produttivo locale. Le relazioni di mercato e non di mercato successive agli investimenti all'estero hanno quindi un'influenza sui fornitori domestici e, più in generale, sul mercato del lavoro;

impegna il Governo,

al fine di salvaguardare il legame tra imprese, territorio e lavoratori, evitando gli abusi, nonché per fronteggiare le difficoltà delle imprese riguardo alla domanda sempre più flessibile e differenziata e ad una concorrenza internazionale sempre più dinamica, a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni interventi di carattere normativa volti a modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, prevedendo la concessione dei benefici previsti dalla normativa citata in premessa, solo in caso di «mantenimento dell'intera attività produttiva in Italia».

G/2085-B/12/10

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (AS. 2085-B),

premesso che:

le misure introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non hanno apportato alcuna modifica migliorativa al provvedimento finalizzata a coniugare la promozione della concorrenza con un elevato livello di protezione dei consumatori;

il suddetto obiettivo dovrebbe essere perseguito anche attraverso una particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti di consumo a disposizione nel mercato interno, ancorché questo comporti alcuni obblighi imposti a fabbricanti, importatori e distributori;

garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di fornitura è elemento indispensabile a consentire l'individuazione degli operatori economici e l'eventuale adozione di misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati;

l'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare, l'indicazione del paese d'origine, aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione;

le succitate informazioni forniscono un significativo contributo alle Autorità di vigilanza del mercato nel reperimento del luogo di fabbricazione effettivo e rendano possibili i contatti con le autorità del Paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere eventuali azioni di monitoraggio;

considerato che:

la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo in discussione a Bruxelles COM (2013) 78, prevede, all'articolo 7, l'obbligo, in carico ai fabbricanti e agli importatori, dell'indicazione dell'origine dei prodotti, secondo quanto dispone il codice doganale comunitario;

l'iter legislativo necessario all'approvazione della proposta, in corso dal 2013, ha evidenziato fin dall'inizio più di una criticità sul suddetto articolo, tanto che, nonostante un primo voto favorevole del Parlamento europeo nel 2014, il Consiglio «competitività» per di più presieduto dal Governo italiano, deliberò di procedere ad uno studio tecnico sui costi/benefici dell'obbligo di indicazione dell'origine;

al fine di superare l'empasse legato alla reticenza di alcuni Stati membri e di evitare lo stallo del provvedimento, sono state avanzate, senza alcun seguito, diverse proposte relative sia ad una applicazione temporanea e settoriale dell'articolo 7, sia alla possibilità di avviare una discussione su una proposta di compromesso riguardante l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria, per un periodo limitato di 3 anni, in 5 settori manifatturieri (calzature, tessile abbigliamento, ceramica, legno arredo e

oreficeria), ovvero quei settori che trarrebbero più vantaggi dall'introduzione del «made in» obbligatorio;

rilevato che:

in materia di indicazione dell'origine le sensibilità degli Stati membri sono molto diverse tanto che un numero significativo di essi si è sempre dimostrato a favore dell'introduzione del made in;

l'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea prevede la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione;

nella Dichiarazione di Roma, adottata lo scorso 25 marzo 2017, è stato ribadito l'impegno degli Stati membri a continuare ad agire congiuntamente, ma se necessario a ritmi e con intensità diversi, procedendo nella stessa direzione, in linea con i Trattati;

impegna il Governo,

ad attivarsi al fine di verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri dell'Unione europea ad instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori calzature, tessile-abbigliamento, ceramica, legno arredo ed oreficeria e di trasmetterne formale richiesta alla Commissione europea, a norma dell'articolo 329 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

G/2085-B/13/10

[ENDRIZZI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B),

premessi che:

i commi 41-43 dell'articolo unico del disegno di legge in esame intervengono in materia di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale;

la Camera dei deputati ha soppresso il comma 44 che, nel testo licenziato dalla prima lettura del Senato, introduceva due nuovi commi, 4-bis e 4-ter, all'articolo 130 concernente le «Comunicazioni indesiderate» del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, finalizzato a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori dalla cosiddetta pubblicità aggressiva;

considerato che:

con particolare riferimento alla materia delle comunicazioni elettroniche, occorre osservare che la sempre maggiore commercializzazione della liete, ossia l'utilizzo di Internet e dello spazio virtuale per finalità di scambio di beni e servizi, pone una serie di problemi giuridici di rilevante entità, tra i quali si annoverano certamente le esigenze di massima salvaguardia e tutela del pubblico dei consumatori nei mercati cosiddetti virtuali offerti dalla rete, al fine di scongiurare il pericolo del condizionamento, 'controllo, manipolazione e/o alterazione del processo di libera formazione della volontà del consumatore nel prendere una consapevole decisione di natura commerciale;

attraverso l'uso di internet viene data la massima libertà di promuovere o meno la reputazione di prodotto o di un servizio, ma tale effetto può essere subdolamente amplificato se affidato a soggetti che godono di una certa popolarità, digitale o commissionato a pagamento a una pluralità di utenti compiacenti e, simulando consensi attorno a un prodotto o a un servizio attraverso l'uso di forum, community, blog, social network, si ottiene l'effetto di falsare in maniera apprezzabile le decisioni libere, la scelta di acquisto consapevole e il comportamento economico degli utenti e consumatori. Attraverso, dunque, l'utilizzo massiccio di web influencer, pagati direttamente dalle agenzie di pubblicità o società di ottimizzazione che hanno commissionato il servizio, si può contribuire a incrementare, o addirittura costruire, la reputazione commerciale di un prodotto, di un servizio o di un certo marchio, minando quella trasparenza che è essenziale per la crescita e l'incremento dell'economia digitale;

un articolo del 31 ottobre 2016 pubblicato sulla rivista «Altraeconomia», con riguardo ai web influencer di Instagram, riferisce che «in Italia, le più seguite influencer pubblicano quasi ogni giorno

foto «brandizzate» senza segnalare se si tratti o meno di pubblicità»;

risulta che tra le aziende che si avvalgono di tali forme pubblicitarie vi sarebbero anche numerose imprese del settore del gioco d'azzardo lecito. Tale circostanza risulterebbe particolarmente grave, in ragione del fatto che, come noto, il gioco d'azzardo è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica, e in tali casi, oltre all'assenza del disclaimer relativo la presenza di un contenuto pubblicitario, non vi sarebbe neppure quello, obbligatorio, sui rischi legati all'azzardo;

rilevato che:

il principio di trasparenza in materia pubblicitaria è parte integrante delle regole e preposte a tutela dei consumatori (articolo 18-27 del Codice del consumo come modificato a seguito del decreto legislativo n. 146 del 2007) e dei rapporti tra professionisti (decreto legislativo n. 714 del 2007);

la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette sanziona la messa in atto di quelle ingannevoli laddove provenienti da professionisti, ma risulta oggi arduo sanzionare quei messaggi, spesso subliminali e non veritieri provenienti da blogger o recensori che, talvolta falsamente, affermano la non sponsorizzazione dei loro post e asseriscono il valore autentico delle loro opinioni carne frutta della soggettiva esperienza di utilizza;

appare essenziale e imprescindibile che il consumatore sia sempre reso edotto che si tratti di comunicazione commerciale e non di espressione di opinioni personali, ma di fatto, allorché così non fosse, il nostro quadro normativo risulta comunque lacunoso e non ancora pronto a disciplinare il fenomeno della pubblicità occulta diffusa in rete;

come nota, infatti, il quadro normativo offerto dal decreto legislativo n. 146 del 2007 contempla unicamente il rapporto tra professionista e consumatore e non il caso in cui a compiere il fatto sia un terzo pagato dal professionista. La lettura in chiave comparatistica rimanda agli Stati Uniti, dove la Federal Trade Commission di Agenzia governativa preposta al controllo delle pratiche commerciali, ha emanato una serie di raccomandazioni rivolte al mondo dei blagger, alle agenzie nonché alle imprese committenti, atte a promuovere onestà e trasparenza e ha previsto sanzioni pecuniarie molto alte (fino a 11 mila dollari) in caso di astroturfing o di buzz marketing ? e alla Francia, unica realtà europea che ha normato il fenomeno con la legge per la fiducia nell'economia digitale (Lcen) in cui si stabilisce che «tutta la pubblicità accessibile come servizio di comunicazione al pubblico on line deve rendere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale è realizzata». In caso di trasgressione, si prevede un'ammenda che può arrivare fino a 37.500 euro, oltre alla possibilità di comminare anche due anni di reclusione;

gli operatori del diritto hanno più volte rilevato una carenza sotto il profilo sanzionatorio della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, quanta meno negli aspetti concernenti la tutela del consumatore. In tale contesto si innesta un vuoto normativo limitatamente all'applicabilità della normativa vigente all'attività dei web influencer e al fenomeno di astroturfing o di buzz marketing;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di:

? disciplinare il fenomeno di cui in premessa, così da sancire un chiaro obbligo di identificazione di qualsiasi forma di pubblicità on line e dei relativi committenti;

? assicurare efficienti tutele civilistiche del consumatore, nonché strumenti di rafforzamento della trasparenza delle comunicazioni commerciali attraverso i social media, anche estendendo, ove opportuno, gli ambiti di interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

? garantire un più efficace apparato sanzionatorio per i casi di pubblicità ingannevole;

? adottare le idonee misure di prevenzione e controllo nei casi di sponsorizzazione di prodotti vietati ai minori o comunque sottoposti a limitazioni, con particolare riguardo al gioco d'azzardo».

Art. 1

1.1

MUCCHETTI

Al comma 25, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia possono essere disdette, senza penalità, entro sessanta giorni dal loro tacito rinnovo".

Conseguentemente, nell'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:», sono sostituite dalle seguenti: «, sono apportate le seguenti modifiche:», e, dopo il comma Oa), sono inserite le seguenti parole: «a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

1.2

[CONSIGLIO](#)

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato, con un preavviso di 30 giorni, della loro scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

1.3

[MORRA, PUGLIA](#)

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

1.4

[CONSIGLIO](#)

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

1.5

[PUGLIA](#)

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza».

1.6

[PUGLIA](#)

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al

rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo a quelli già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa applicata ai predetti soggetti a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.7

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo rispetto ad altri già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.8

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al

rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo rispetto ad altri già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.9

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Ferma restando la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere in sede di rinnovo, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione della norma comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni che precedono.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.10

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Fermo restando la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.11

DL BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

Autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Sistemi efficienti di utenza da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Reti energetiche private, Sistemi di distribuzione chiusi di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento.

1. Dopo il comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

"2-bis Nei casi di auto produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, si definisce auto produttore la persona fisica o giuridica, che, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, utilizzi, anche a fini di mobilità elettrica, l'energia in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio ovvero per uso di persone e/o pluralità e/o gruppi di persone fisiche e giuridiche, residenti e/o operanti in sito, destinatarie di programmi di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni, i cui apparati di consumo siano connessi, per il tramite di una rete privata senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto di produzione. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi."

2. L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche

nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete privata senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati per il consumo, anche a fini di mobilità elettrica, di persone e/o pluralità e/o gruppi di persone fisiche e giuridiche, utilizzatori finali residenti e/o operanti in siti, quali ad esempio condomini, supercondomini, centri residenziali, centri commerciali, consorzi, distretti artigianali, industriali, agricoli, agro industriali, del terziario e dei servizi, destinatari di programmi di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni realizzati da ESCo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni certificate UNI CEI 11352. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi."

3. Il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, è modificato come segue:

"5. I sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, sono le reti elettriche private, anche a fini di mobilità elettrica, senza obbligo di connessione di terzi, comprese le reti interne d'utenza alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

Alle altre reti elettriche private si applicano i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali."

4. Dopo il comma 5, dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 93 del 2011 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. L'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, l'articolo 33, comma 5, della Legge n. 99 del 2009, il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2010, n. 305, l'articolo 24, decreto-legge n. 91 del 2014 convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2015 convertito in legge n. 21 del 2016, l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 244 del 2016, sono abrogati".»

1.12

[PELINO](#)

Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».

1.13

[PELINO](#)

Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

1.14

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai

medesimi commi, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni"».

1.15

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

- a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
- b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione."».

1.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

- a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
- b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilite al comma 4-bis. Non è applicabile in

alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso."»).

1.17

[PELINO](#)

Sopprimere il comma 46.

1.18

[MUCCHETTI](#)

Al comma 60, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica», inserire le seguenti: «o che non abbiano scelto il proprio fornitore», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come previsto dai successivi commi da 61 a 66, garantendo che l'assegnazione dei clienti e delle imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore avvenga applicando il criterio del prezzo unitario minimo delle forniture e che nessun fornitore possa comunque detenere una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti finali domestici; tale criterio di assegnazione e tale quota massima di mercato si applicano anche nella definizione delle misure di cui al comma 68».

1.19

[DLBIAGIO](#)

Al comma 60, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i clienti che entro la data di cui al primo periodo del presente comma non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura sul mercato libero, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, anche mediante misure di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 1° giugno 2011, le disposizioni per l'erogazione del servizio di continuità della fornitura attraverso meccanismi competitivi da definirsi con il decreto di cui al comma 67».

1.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 66, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

1.21

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 67, dopo le parole: «di cui al comma 66», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.22

[FUCKSIA](#)

Dopo il comma 152, inserire il seguente:

«152-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4."».

1.23

[FUCKSIA](#)

Dopo il comma 152, inserire il seguente:

«152-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza."».

1.24

[FUCKSIA](#)

Il comma 153, è sostituito dai seguenti:

«153. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del

diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

153-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 e quando le loro strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 3 anni e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

153-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

Conseguentemente ai commi 154, 155, 156, ovunque ricorrano, le parole «comma 153» sono sostituite con le seguenti: «comma 153-bis».

1.25

[GIROTTTO, CASTALDI](#)

Al comma 153, primo periodo, sostituire le parole da: «che prestano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario, siano iscritti all'Albo degli odontoiatri».

1.26

[CASTALDI, GIROTTTO](#)

Al comma 153, secondo periodo, sostituire le parole: «L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito» con le seguenti: «L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, nonché».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente disposizione, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183».

1.27

[CASTALDI, GIROTTTO](#)

Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» premettere le seguenti: «da almeno cinque anni».

1.28

[CASTALDI, GIROTTTO](#)

Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» premettere le seguenti: «da almeno tre anni».

1.29

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto».

1.30

[VILLARI](#)

Al comma 153, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 66, comma 2, alinea b-bis), della legge 18 giugno 2009, n. 69, la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "cinque"».

1.31

[LANGELLA](#)

Dopo il comma 192 è aggiunto il seguente:

«192-bis. Al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 15 sono soppressi.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni, precedentemente assegnate al soppresso Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi spettano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso delle proprie funzioni istituisce una procedura di consultazione, senza alcun onere a carico dello Stato, con le Associazioni rappresentative dell'Autotrasporto di merci per conto terzi, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro».

1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 355 (pom.) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
355ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2603) CROSIO ed altri. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende prima di tutto garantire la *privacy* dei cittadini: un diritto assoluto che assume sempre maggiore rilevanza in una società incentrata sulla comunicazione e in cui i dati personali sono sempre più dispersi.

Ne ricorda in premessa l'*iter* presso l'8ª Commissione, dove è stato approvato, con modifiche, in sede referente e poi riassegnato in sede deliberante, e passa quindi all'esame dei relativi articoli.

Le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 1, oltre a rinviare alle definizioni contenute nella normativa vigente in materia di protezione di dati personali e sull'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, hanno esplicitato la possibilità che tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico tramite operatore per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possano iscriversi, anche contemporaneamente per tutte le utenze fisse e mobili loro

intestate, al registro pubblico delle opposizioni comma. In tale registro, peraltro, sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi degli abbonati. È possibile in qualsiasi momento revocare l'opposizione verso uno o più operatori, anche per periodi di tempo definiti. Con l'iscrizione al registro, si intendono poi revocati tutti i consensi precedentemente espressi al trattamento dei propri dati personali per fini commerciali ed è precluso l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. È valido il consenso al trattamento dei dati rilasciato dopo l'iscrizione al registro.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il titolare del trattamento dei dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni non può comunicare a terzi, trasferire o diffondere tali dati per fini di pubblicità, vendita diretta, ricerche di mercato non riferibili ai prodotti o ai servizi da lui stesso offerti. Nel caso di cessione a terzi, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi di identificazione del soggetto a cui ha trasferito i dati. Per la violazione dei divieti ora introdotti e del diritto di opposizione come configurato dal provvedimento in esame sono state previste delle sanzioni: in primo luogo si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (da 10.000 a 120.000 euro); in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli operatori.

Si è stabilita la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati per la violazione delle norme della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

È stato poi previsto che l'obbligo di consultazione del registro, e di conseguente aggiornamento delle proprie liste, da parte degli operatori che utilizzano sistemi di vendita o pubblicità telefonica abbia cadenza mensile e comunque preceda l'inizio di ogni campagna promozionale.

Per rendere più agevole e meno costosa la consultazione del registro da parte degli operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno fissati i criteri generali per l'aggiornamento delle tariffe di accesso, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento in esame.

È stato poi vietato il ricorso a compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi pubblici degli abbonati.

Infine, la norma relativa all'adeguamento del vigente regolamento sul registro pubblico delle opposizioni a quanto stabilito dal testo in esame è stata integrata prevedendo anche la contestuale abrogazione delle eventuali disposizioni incompatibili.

L'articolo 2, inserito dalla Commissione in sede referente, stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* debbano garantire la piena attuazione dell'obbligo di identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali. A tale scopo, le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, dovranno essere adeguate ad un codice o ad un prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate con finalità commerciali, che verrà appositamente individuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Infine, l'articolo 3, anch'esso inserito, come il successivo, dalla Commissione in sede referente, contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 regola l'entrata in vigore della legge.

Ricorda quindi il parere non ostativo con due raccomandazioni espresso dalla Commissione industria nella precedente fase dell'*iter*, in occasione dell'esame in sede consultiva, il 21 febbraio scorso, con il quale si chiedeva alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di trasformare il registro delle opposizioni in un registro dei consensi prevedendo un inasprimento del regime sanzionatorio. Ricorda altresì che, nel testo poi approvato in sede referente dall'8ª Commissione, è stata accolta, per la violazione dei divieti ora introdotti e del diritto di opposizione come configurato dal provvedimento in esame, solo la seconda.

A suo parere la trasformazione del Registro delle opposizioni in un Registro dei consensi potrebbe

anche essere valutata con favore, tuttavia in considerazione dei cambiamenti in corso nelle forme di comunicazione e informazione commerciali, caratterizzate sempre più dall'uso intensivo di *smartphone* e *tablet*, ritiene che tale scelta contribuirebbe ad azzerare un canale di commercializzazione e a mettere ulteriormente in difficoltà il settore dei *call center*.

Ritiene invece che l'orientamento proposto con questo provvedimento, già di severa tutela della *privacy*, garantisca a sufficienza il consumatore e, nel contempo, imponga un nuovo livello di trasparenza e qualità dell'informazione da parte di tutti gli operatori economici che, a diverso titolo, sono attivi in questo settore commerciale.

In conclusione avverte che proporrà di esprimersi favorevolmente, riservandosi di integrare la propria proposta di parere con le eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Si apre il dibattito.

La senatrice [EISSORE](#) (PD) cita a sua volta il parere espresso dalla Commissione industria sul disegno di legge n. 2603, del quale era relatrice nella precedente fase dell'*iter*, il 21 febbraio scorso. Spiega quindi che con la proposta di trasformare il Registro delle opposizioni in un Registro dei consensi - una sorta di piattaforma *online* (continuamente alimentata dai titolari dei trattamenti di *marketing*) sulla quale ciascuno può consultare lo storico dei consensi rilasciati in passato e revocarli agevolmente - non si intendeva certo limitare un canale di commercializzazione, bensì, come indicato anche da alcune associazioni di consumatori, fornire al cittadino uno strumento più efficace rispetto a quello attualmente esistente.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) ricorda che, in occasione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2085 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), in Commissione industria il Governo aveva accolto un ordine del giorno a sua firma riguardante il Registro delle opposizioni con il quale si impegnava il Governo stesso, tra l'altro, a prevedere "una maggiore efficacia del regime sanzionatorio".

Giudica dunque positivamente le previsioni del provvedimento con riferimento all'inasprimento delle sanzioni per le violazioni degli obblighi e dei diritti previsti e alla possibilità di iscrivere al Registro sia le utenze fisse, comprese quelle non pubblicate negli elenchi degli abbonati, sia le utenze mobili. Segnala tuttavia l'opportunità che il provvedimento venga accompagnato da una adeguata informazione al fine di rendere più conosciuto il Registro delle opposizioni.

La relatrice [GRANAIOLA](#) (Art. 1-MDP), accogliendo alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori [CASTALDI](#) (M5S) e Paola [PELINO](#) (FI-PdL XVII), a nome dei rispettivi Gruppi, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazione proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che il parere è stato approvato all'unanimità.

in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore **SCALIA** (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulla situazione di incertezza che deriverebbe dalla formulazione dell'attuale articolo 9, come modificato dalla Camera dei deputati. A suo parere infatti il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non solo nelle aree dei parchi, ma anche nelle aree contigue - a tal proposito segnala che una simile definizione introduce un ambito di indeterminatezza - avrebbe conseguenze significative sullo svolgimento delle attività *upstream*, con rilevanti ricadute in termini di *royalty* per lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati, quantificabili in circa 200 milioni all'anno (145 milioni di euro nel 2015 solo per i giacimenti della Val D'agri). Tale rischio si eviterebbe, secondo la sua opinione, correggendo la formulazione della norma in analogia a quanto il codice dell'ambiente dispone con il divieto di svolgere l'attività mineraria nelle 12 miglia marine dalla costa e in linea con il parere espresso dalla X Commissione della Camera il 23 marzo 2017.

Sottolinea, infine, l'opportunità che il regolamento del Parco possa stabilire eventuali deroghe anche in relazione al divieto delle attività *upstream*.

Si passa alla votazione.

Il senatore **CASTALDI** (M5S) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo.

Anche la senatrice **GRANAIOLA** (Art.1-MDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo in particolare la sua contrarietà sulle condizioni formulate dal relatore che, a suo giudizio costituiscono un passo indietro rispetto alla legislazione vigente, mal coniugando la tutela delle aree protette con le esigenze delle attività economiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con condizioni proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della

contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made in Italy"

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre 2016.

La relatrice [VALDINOSI](#) (PD) propone di adottare il disegno di legge n. 2308, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, da riferire quindi al disegno di legge n. 2308, alle ore 12 di giovedì 14 settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178», assegnato in sede deliberante in 8ª Commissione, esprime parere favorevole, ritenendo che l'orientamento proposto con questo provvedimento, già di severa tutela della *privacy*, se opportunamente accompagnato da adeguata informazione, garantisca a sufficienza il consumatore e nel contempo imponga un nuovo livello di trasparenza e qualità dell'informazione da parte di tutti gli operatori economici che a diverso titolo sono attivi in questo settore commerciale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette»; preso atto che il disegno di legge, all'articolo 9, comma 1, lettera a) introduce nuove fattispecie di attività vietate all'interno dei parchi; rilevato, in particolare, che al numero 3.2), capoverso lettera b-bis) della citata norma si dispone il

divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non solo nel territorio dei parchi, come disposto per le altre fattispecie, ma anche nelle "aree contigue", rendendo così tale divieto indeterminato in quanto al momento non è possibile valutare con esattezza l'impatto derivante dall'individuazione di tali aree, con conseguente certezza di contenzioso tra l'Amministrazione e gli operatori;

rilevato altresì che tale disposto fa "salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti" con una formulazione che, seppure finalizzata a salvaguardare l'esistente, determina una situazione di incertezza e non appare esaustiva in quanto non tiene conto del fatto che l'attività *upstream* è un'attività dinamica, nel senso che necessita, nel rispetto della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente, di continui sviluppi e adeguamenti;

osservato che l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 4), capoverso 4 prevede una serie di deroghe ai divieti di svolgimento di determinate attività nell'area dei parchi, da disporre mediante il Regolamento del Parco, approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni interessate, su proposta dell'Ente Parco e sentiti i Comuni del territorio e che tra tali possibilità di deroga non è contemplata quella relativa allo svolgimento delle attività *upstream*;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 3.2), capoverso lettera *b-bis*) occorre chiarire, in analogia a quanto disposto dal Codice dell'ambiente (articolo 6, comma 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006) relativamente al divieto di svolgere l'attività mineraria nelle dodici miglia marine dalla costa e dalle aree protette, che i divieti in questione si applicano, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e i provvedimenti autorizzativi ad essi consequenziali, conseguenti o connessi, nonché quelli volti ad assicurare le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale;
- 2) al medesimo articolo 9, comma 2, lettera *a*), numero 3.2), capoverso lettera *b-bis*) occorre inoltre limitare il richiamato divieto al solo perimetro dell'area parco, in analogia a tutte le altre fattispecie considerate, sopprimendo quindi il riferimento alle "aree contigue", a fini di certezza del diritto e allo scopo di evitare disparità di trattamento tra diversi settori oggetto dei divieti imposti dalla norma;
- 3) all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 4), capoverso 4, occorre inserire il richiamo alla lettera *b-bis*), introdotta dal già citato numero 3.2), prevedendo così la possibilità di deroga ai divieti di svolgimento delle attività *upstream* e attribuendo alle autorità competenti di valutare, caso per caso, il sostanziale impatto di tali attività nel parco, ovvero le modalità di gestione e le ricadute economiche e occupazionali delle stesse.

1.4.2.5. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 332 (pom.) del 12/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
332ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente **SACCONI** annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE ([n.COM \(2017\) 262 definitivo](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice [D'ADDA](#) (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi ([n. COM \(2017\) 277 definitivo](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice [BENCINI](#) (Misto-Idv) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada ([n. COM \(2017\) 278 definitivo](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice [SPILABOTTE](#) (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ANGIONI](#) (PD) ricorda che il disegno di legge, in esame al Senato per la terza lettura, interviene sulla disciplina in materia di aree protette, modificando in larga parte la vigente legge quadro n. 394 del 1991 e dettando ulteriori disposizioni. Analizzando gli aspetti di competenza della Commissione, si sofferma anzitutto sull'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge quadro, per sostenere misure di incentivazione da parte dei soggetti privati volte a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*.

Passa poi ad illustrare l'articolo 7, che interviene sulla disciplina dell'Ente parco e modifica la procedura di nomina del Presidente, del Consiglio direttivo, del Direttore del parco e della pianta organica. L'articolo 9 detta invece misure in materia di regolamento e piano del parco; il relatore segnala, in particolare, la modifica che sancisce l'organizzazione di specifici corsi di formazione da parte dell'Ente parco nazionale o regionale, al termine dei quali l'Ente rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Con l'articolo 14 si integra la normativa sugli Enti parco e sulle aree marine protette, disapplicando alcuni limiti di spesa, previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette. Tali risorse possono essere anche impiegate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 18, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette (AMP), e sull'articolo 30, che modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, si rinvia a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Da ultimo il relatore si riserva di presentare uno schema di parere, invitando ad approfondire, durante l'esame in Commissione, la possibilità di rimuovere i limiti di spesa, di cui all'articolo 14. Invita altresì a verificare eventuali oneri finanziari derivanti dallo spostamento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dall'articolo 30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2811\)](#) **Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e**

dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, che detta una disciplina organica del settore delle produzioni biologiche. Si sofferma anzitutto sull'articolo 4, che istituisce il "Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica", composto da rappresentanti dei Dicasteri delle politiche agricole e della Salute, delle regioni e delle province autonome e delle organizzazioni agricole. Passa poi ad illustrare l'articolo 5, che prevede l'adozione di un Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, contenente interventi per incentivare il biologico.

Con l'articolo 7 si prevede che, anche nell'ambito della filiera biologica, possano essere costituiti contratti di rete, per favorire l'aggregazione imprenditoriale tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico. Il relatore si sofferma poi sull'articolo 9, che mira a promuovere la formazione professionale nel settore dell'agricoltura biologica: lo Stato e le Regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola.

L'articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio di prodotti derivanti da coltivazioni biologiche; esse avranno la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di valorizzare il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato.

Infine il relatore, dopo aver ricordato lo sviluppo della produzione biologiche degli ultimi anni, si riserva di presentare uno schema di parere favorevole, richiamando però l'opportunità che sia previsto almeno un rimborso spese per i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **SACCONI** fa riferimento a una recente dichiarazione resa d'intesa con il presidente della XI Commissione della Camera dei deputati, in cui si sollecita un intervento del Governo volto a rimodulare i requisiti anagrafici, attualmente vigenti, necessari per l'accesso al pensionamento. E' importante prevedere una maggiore gradualità nell'individuazione dell'età pensionabile, tenuto conto della discontinuità crescente dei percorsi contributivi dei lavoratori. Sottolinea che un innalzamento generalizzato dell'età pensionabile colpisce in particolare le donne. Auspica che possano essere introdotte opportune disposizioni già nella prossima legge di stabilità e che si apra una riflessione più generale su alcune rigidità del sistema previdenziale.

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) plaude a tale iniziativa e rimarca gli effetti particolarmente negativi per le donne determinati dall'innalzamento generalizzato dell'età

pensionabile.

La senatrice **D'ADDA** (PD) conferma la necessità di aprire una discussione approfondita in materia. Invita a considerare l'aspettativa di vita come un dato che deve essere rapportato alle specificità dei differenti contesti lavorativi e territoriali.

La senatrice **BENCINI** (Misto-Idv) ricorda il disegno di legge n. 1348, a sua prima firma, che prevede forme di contribuzione figurativa per le donne che abbiano gravi carichi familiari. Si sofferma sulle pesanti condizioni di alcune attività lavorative.

Il **PRESIDENTE**, in conclusione, ritiene necessario estendere la riflessione della Commissione anche agli istituti dell'APE sociale e dell'APE onerosa.

La seduta termina alle ore 15,45.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 262 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato l'atto comunitario in titolo, atteso che la proposta in esame risponde all'invito rivolto dal Consiglio europeo agli Stati membri a portare avanti i lavori sul corpo europeo di solidarietà, per garantire rapidi progressi legislativi, al fine di arrivare a risultati concreti entro il 2017; valutato che, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda le attività di volontariato sostenute dall'UE, le attività che sono state finanziate nell'ambito del servizio volontario europeo saranno sostenute da quest'ultimo sotto forma di collocamenti di volontariato transfrontalieri; apprezzata l'entità delle somme stanziare per il triennio 2018 - 2020; considerato che la proposta è in linea con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di libertà professionale, non discriminazione, diritti del minore, inserimento delle persone con disabilità, condizioni di lavoro giuste ed eque e divieto di lavoro minorile; esprime osservazioni favorevoli.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 277 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'atto comunitario in titolo,
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Si fa anzitutto osservare che il terzo comma dell'articolo 7, relativo alle condizioni perché ciascun conducente, nell'ipotesi di multipresenza a bordo del veicolo, possa fruire di un'interruzione di 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida, potrebbe comportare un eccessivo onere probatorio circa il rispetto di tale obbligo di interruzione. La fruizione di tale riposo potrebbe non essere rilevabile dal cronotachigrafo, poiché il veicolo continua a circolare durante il riposo di uno dei due conducenti. Inoltre, è complessa la verifica del fatto che, durante il periodo di interruzione, il conducente "a riposo" non abbia assistito l'altro conducente nella guida del veicolo. Si segnala dunque che solo un'indicazione mediante il cronotachigrafo "intelligente" o attraverso una specifica annotazione sul foglio di registrazione può consentire di valutare la legittimità dell'interruzione.

Si fa inoltre osservare che la nuova formulazione dell'articolo 8 - che modifica, tra l'altro, il meccanismo di recupero dei periodi di riposo settimanale ridotti - ha come conseguenza la possibilità che si verifichi un abbassamento del livello di tutela dei lavoratori in materia di salute e, più in generale, di sicurezza sulle strade. Riferire i periodi di riposo ad un lasso temporale più ampio di quattro settimane, in luogo di due, potrebbe infatti portare ad una concentrazione dei riposi settimanali in un periodo ridotto, a fronte di un periodo lavorativo eccessivamente dilatato.

Sempre all'articolo 8, l'introduzione dei paragrafi 8-*bis* e 8-*ter* avrà come conseguenza un ulteriore onere di carattere ispettivo, relativo alla valutazione dell'adeguatezza della sistemazione alloggiativa. Analogamente può dirsi circa la verifica della fruizione del riposo settimanale da parte del conducente presso il domicilio od altro luogo privato da lui scelto. In entrambi i casi si ritiene dunque preferibile un'apposita indicazione, riportata dal conducente sul foglio di registrazione.

Infine si osserva che l'introduzione, all'articolo 12, della possibilità per il conducente, a determinate condizioni, di raggiungere un alloggio adeguato per fruire del riposo giornaliero o settimanale potrebbe porre problemi di verifica, cui si aggiunge l'onere di verificare l'oggettività delle condizioni adottate per giustificare l'utilizzo della deroga.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 278 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'atto comunitario in titolo,
apprezzata l'intenzione di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, di garantire una concorrenza leale tra i trasportatori e di migliorare la sicurezza sulle strade europee, nonché di individuare un equilibrio tra la protezione sociale dei conducenti e la libertà dei trasportatori di fornire servizi transfrontalieri;
appurato che l'attuale normativa non affronta in modo efficace i rischi di deterioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e le distorsioni della concorrenza;
considerato che la proposta in esame rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada e contribuisce alle priorità di creare un mercato interno più equo e di favorire l'occupazione e la crescita;
valutato positivamente l'effetto delle proposte sulla disciplina in materia di trasporto su strada;
esprime osservazioni favorevoli.

1.4.2.5.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 333 (pom.) del 18/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
333ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente **SACCONI** annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazione, allegato al resoconto.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato all'unanimità.

[\(119-1004-1034-1931-2012-B\)](#) **Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il senatore [ANGIONI](#) (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto contrario.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato.

[\(2831\)](#) **Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il relatore [ICHINO](#) (*PD*) segnala che il disegno di legge n. 2681 (modifiche alla legge fallimentare), approvato anch'esso dalla Camera dei deputati, è concettualmente connesso a quello in esame. Informa

che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979, per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 1, che individua l'oggetto della delega nella riforma organica dell'istituto della amministrazione straordinaria. La delega può essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'emanazione di un decreto legislativo su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega, al fine di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione. Con riferimento alla dimensione dell'impresa, la disposizione fissa il numero minimo di dipendenti in 250 per le singole imprese e in 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese di un unico gruppo. Tali requisiti devono essere riferiti non solo al numero degli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, è prevista la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

L'articolo 2 detta inoltre norme sull'avvio della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria. Elementi di novità riguardano l'istituzione dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e la previsione dei requisiti per la nomina a commissario.

Un ulteriore criterio di delega attiene alla possibilità che le imprese quotate sui mercati regolamentati, quelle con almeno mille dipendenti e quelle che svolgono servizi pubblici essenziali possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria e anticipata rispetto alla dichiarazione di insolvenza, dal Ministero dello sviluppo economico, con contestuale nomina del commissario straordinario.

Il relatore segnala, da ultimo, il criterio di delega riguardante l'assicurazione della flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento nella definizione del programma di ristrutturazione aziendale, riservandosi conclusivamente di formulare la propria proposta di parere favorevole.

Il presidente [SACCONI](#) sottolinea le differenze fra l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che è oggetto del provvedimento in esame, e la materia affrontata dal disegno di legge n. 2681, che rivede in modo organico la disciplina del fallimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2874\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016*

[\(2875\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente la relatrice [SPILABOTTE](#) (PD), la quale, con riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro, segnala in primo luogo le variazioni contenute nel disegno di

legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017. In termini di competenza, le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 231 milioni di euro; di conseguenza, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonterebbe a 123.806,6 milioni.

In termini di autorizzazione di cassa, la relatrice aggiunge che le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 133,2 milioni di euro e che la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, sempre in termini di cassa, ammonterebbe quindi a 127.495 milioni.

La nota illustrativa dello stato di previsione attribuisce le variazioni proposte in termini di competenza alle esigenze emerse nel corso della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica. Le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione alla nuova consistenza dei residui e alle variazioni proposte per la competenza, considerate le concrete capacità operative del Ministero.

Conclusivamente, sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la relatrice precisa l'entità della dotazione di residui passivi, sottolineando che tale importo è superiore di 15.262,1 milioni alla stima effettuata dalla legge di bilancio per il 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, apprezzata l'istituzione del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica costituito da rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole, dal Ministero della Salute, dalle Regioni e dalle Province autonome nonché da rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo; attesa la possibilità di costituire contratti di rete, che favoriscano l'aggregazione imprenditoriale nonché la costituzione di cooperative di produttori del settore biologico; valutato positivamente che si dispone che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando i rispettivi ruoli, promuovano la formazione professionale dei tecnici e operatori in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, incaricati di svolgere i controlli ispettivi; considerato che è prevista una disciplina delle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la trasparenza della produzione, coordinare modalità di immissione dei prodotti sul mercato e rafforzare la competitività economica e l'innovazione; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando comunque la necessità di prevedere almeno una forma di rimborso spese per i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, al fine di garantirne la competenza e l'autonomia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,
apprezzate le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e
la fruizione dei parchi, in particolare per i portatori di *handicap*;
valutate le procedure di nomina degli organi degli Enti parco e le misure in materia di organizzazione
degli stessi;
evidenziata l'opportunità di valutare la disapplicazione dei limiti di spesa per specifiche finalità, di cui
all'articolo 14;
richiamata l'esigenza di verificare gli eventuali oneri finanziari derivanti dal trasferimento delle sedi
legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dall'articolo 30;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

